SAGGIO DI UN MANUALE

DI

DIRITTO PUBBLICO INTERNO

DELLA TOSCANA

DELL' AVVOCATO I. RIGNANO.

FIRENZE

TIPOGRAFIA BARBÈRA, BIANCHI E C.

1857

SAGGIO DI UN MANUALE

DEL

DIRITTO PUBBLICO INTERNO

DELLA TOSCANA.

SAGGIO DI UN MANUALE

DEL

DIRITTO PUBBLICO INTERNO

DELLA TOSCANA

DELL' AVVOCATO I. RIGNANO.

FIRENZE,
TIPOGRAFIA BARBÈRA, BIANCHI E C.
—
1857

RAGIONAMENTO DELL' OPERA

E

INTRODUZIONE

Il Diritto distinguesi, come ognuno sa, in *Diritto privato* e *Diritto pubblico*. dicesi *privato* quello che regola le azioni degli uomini nei loro rapporti privati; *pubblico* quello che regola i rapporti delle nazioni fra di loro, e che stabilisce le norme concernenti la costituzione e l'amministrazione delle politiche associazioni, ossia degli *Stati*[1]. Il diritto pubblico subisce una importante suddistinzione, *in diritto pubblico universale* o *naturale*, ed in *diritto pubblico speciale* o *positivo*. Nel primo si stabiliscono le norme assolute e di diritto regolatrici le civili società, ossiano le norme che secondo l'equità e la ragione naturale dovrebbero regolare i rapporti delle nazioni fra di loro, i rapporti dei privati colla pubblica autorità delle diverse nazioni, ed il modo con cui l'autorità pubblica dovrebbe essere costituita e repartita. Nel diritto pubblico, positivo o speciale, sono determinate nei rapporti ora enunciati le regole di diritto vigenti nei singoli Stati. — Nel modo stesso che il diritto civile *privato* delle varie nazioni si allontana in alcuni punti dal di-

[1] Istituzioni, lib. 1, tit. 1, § 4.

ritto naturale, così il diritto pubblico universale o naturale viene spesso modificato dal diritto pubblico speciale o positivo dei diversi popoli, il quale varia secondo la loro particolare indole, e secondo le loro particolari condizioni di religione, di civiltà, di coltura, ec. « Quemadmodum ab jure naturali (dice il Lampredi) » jus civile aliquando recedit, ita jus publicum generale a spe» ciali temperatur juxta regionum et populorum conditiones, col» lectio enim earum legum quibus respublica peculiaris ordina» tur, et summa potestas a populo constituitur, ejus jus publi» cum speciale dicitur [1]. » — Il diritto pubblico si distingue altresì in *esterno* ed *interno* Il diritto pubblico esterno è quello che regola i rapporti delle nazioni fra di loro, e ne stabilisce i doveri ed i diritti reciproci, e chiamasi oggi anche *diritto internazionale* o *delle genti*. Il diritto pubblico interno regola i rapporti dei privati coll' autorità pubblica dello Stato, e stabilisce tutte le norme relative alla costituzione politica ed all amministrazione dello Stato stesso perciò appellasi ancora *diritto costituzionale*

La cognizione del diritto pubblico è necessaria per tutti i cultori delle morali e politiche discipline, è indispensabile per il giureconsulto pratico, ed i governi debbono promuovere e facilitarne lo studio — Queste sono verità che non hanno bisogno di dimostrazione — In ordine però ai vigenti regolamenti della Università toscana, viene trascurato affatto lo insegnamento del diritto pubblico in ciascuna delle sue parti ora enunciate, contro quanto si pratica nelle Università di quasi tutti gli altri Stati, ove lo insegnamento medesimo viene impartito ai giovani unitamente a quello delle altre discipline forensi. — I regolamenti che riguardano gli obblighi dei giovani per gli studi pratici dopo il conseguimento della laurea, e di coloro segnatamente che vogliono concorrere agl impieghi, non suppliscono in verun modo al difetto che si riscontra nell insegnamento universitario · lo studio del pubblico diritto è interamente abban-

[1] *Jur. pub. univ.* proemium, § 7, 9

donato al talento ed al buon volere degli uni e degli altri, i quali, per di più, non possono rinvenire in opera veruna una guida che li coadiuvi a desumere il diritto stesso dalle molte leggi e regolamenti che lo costituiscono, ed ad illustrarlo siccome si converrebbe a parte tanto importante della legislazione. Questo difetto è veramente strano e deplorabile. « Se (può dirsi col sommo » Romagnosi), se noi abbiamo leggi sul diritto e sulla procedura » civile, sul diritto e la procedura penale, sul diritto commer- » ciale ec., se abbiamo leggi costituzionali organiche che deter- » minano le diverse competenze delle magistrature giudiziarie » ed amministrative, se esistono regolamenti di polizia munici- » pale, egli è evidente che esistere debbono le scuole opportune » per dar ragione di tutti questi ordini di leggi. » E più sotto: « I diritti civili non si esercitano che sotto una data forma di » governo. Come vi sono dei rapporti fra privato e privato, vi » sono pure dei rapporti fra il privato ed il governo; e per con- » seguenza fra i privati ed i magistrati ai quali è affidato l'eser- » cizio del potere del governo. E siccome fra questi l'autorità è » diversamente distribuita secondo la diversa costituzione pub- » blica dello Stato, è importa che tutti esercitino la loro autorità » entro i confini a loro prescritti, e che il cittadino conosca » quanto debba o non debba agli uni e quanto debba o non » debba agli altri, onde implorare il soccorso della pubblica au- » torità, così è manifesto che la scienza della costituzione pub- » blica dello Stato è inseparabile da quella dei diritti civili, » postochè lo stato dei cittadini è affidato alla direzione delle ma- » gistrature. La scienza adunque del diritto costituzionale del » regno deve necessariamente precedere quella delle cose litigiose, » e deve accompagnare lo studio del diritto civile e penale [1]. » Avvertivasi già che a supplire al difetto del pubblico insegnamento, non ricorre verun libro o pubblicazione qualunque. Mentre non pochi illustri Toscani hanno pubblicati con tanto successo i resultati dei loro studi sul diritto tanto penale quanto civile, e basti

[1] *Saggio filosof. polit. sulla istruz. pub. legale*, § 4, 9.

rammentare il Carmignani, il Poggi ed il Forti, e mentre altri, il professore Lampredi, in epoca anteriore ha reso di pubblica ragione un opera assai stimata sul diritto pubblico universale, nessuno ha mai rivolte le suo cure ad una pubblicazione che avesse per subietto il diritto pubblico positivo dello Stato. Noi non sappiamo trovare ragione del poco conto in cui è stata tenuta questa parte, pure importantissima, della istruzione legale. Nè sembraci, a vero dire, che la ragione di tal fatto possa rinvenirsi nella indole del reggimento politico del granducato, e nel difetto di politiche libertà perocchè qualunque sia la forma del governo di uno Stato, la necessità di conoscerne le leggi organiche in ordine a cui è costituita, e si esercita la sovranità e tutte le magistrature, è sempre la medesima: governanti e governati, privati e funzionari debbono avere in ogni Stato uguale interesse a conoscere sotto ogni rapporto le disposizioni cui devono uniformarsi, quindi relativamente a tutti gli Stati, uguale è il bisogno dello studio del pubblico diritto, uguale il dovere nei governi di facilitare lo studio medesimo, e nei cultori delle morali o forensi discipline, quello di applicarvisi.

Convinti noi al massimo grado del difetto ora avvertito, pensammo di raccogliere diversi riassunti che avevamo distesi per facilitare a noi medesimi lo studio di che discorriamo, di ordinarli metodicamente, e di rendere quindi di pubblica ragione un *Saggio* di un *Manuale* del diritto pubblico interno vigente nello Stato. A questo lavoro abbiamo dato un titolo così modesto, perchè modesto e limitato fu l' intendimento nostro nel pubblicarlo — Noi non abbiamo inteso di dettare un lavoro per i dotti, nè per i funzionari e giureconsulti eminenti che in tanto numero onorano il nostro paese, e che di questa, come d ogni altra parte della vigente legislazione, sono profondi conoscitori; alla qual cosa sarebbe stata necessaria età più matura, e più estese cognizioni di quelle che noi abbiamo Ci siamo invece proposti di fare un tentativo che servir possa ad altri più valenti di noi di eccitamento per un' opera più pregevole in siffatta materia, e di pubblicare un lavoro che frattanto possa servire di guida alla

gioventù che si dedica alla professione forense ed agli impieghi, per la quale lo studio del pubblico diritto, è, siccome dicevamo, assolutamente necessario. — Solo osiamo credere che se i giovani stessi durante gli anni del loro corso universitario, od almeno in quelli dei loro studi pratici, impiegheranno qualche momento alla lettura di questo Manuale, troveranno frattanto in esso quanto basta per avviarli ad apprendere più agevolmente lo stesso diritto pubblico nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari governative, nelle decisioni dei tribunali giudiciari ed amministrativi che lo costituiscono. Imperocchè, onde meglio raggiungere lo scopo nostro, procurammo anzi tutto che nel presente lavoro i giovani potessero trovare una esposizione compiuta con qualche illustrazione, di ogni parte del diritto pubblico interno vigente nel granducato, facendo tesoro di tutte le summentovate fonti del diritto medesimo: e quindi mirammo a formare un quadro nel quale gli studiosi potessero trovare esposto quanto concerne la indole e le attribuzioni dei vari poteri pubblici dello Stato, da quello supremo del sommo imperante fino a quello delle più subalterne magistrature, la loro corrispondenza, i canoni per distinguerne le diverse competenze, e per regolare i rapporti dei singoli colla pubblica autorità. — Nel far ciò, procurammo, per quanto le nostre forze il consentivano, di seguire i suggerimenti del sullodato Romagnosi. Nel proporre egli un generale regolamento per gli studi politico-legali nel già regno d' Italia, dando una parte importante nel corso universitario allo studio del diritto pubblico interno o costituzionale dello Stato, consigliava colui che di tale insegnamento sarebbe stato incaricato, di ordire tutto il prospetto unito ed armonizzato delle parti diverse dell' interna costituzione facendo bene rilevare la natura, i confini, la separazione dei poteri pubblici, la loro corrispondenza, il loro nesso, onde fare scoprire l' effetto che dal loro movimento resultar deve pel buon ordine della cosa pubblica e di stabilire poi particolarmente i canoni per dirigere le competenze delle diverse magistrature, la loro gerarchia diramazione o connessione colle altre autorità dello Stato

Tutto ciò riguardando, a suo avviso, la interna *costituzione dello Stato*.— Mirando per tal modo alla esposizione del diritto pubblico *speciale* o *positivo* del granducato, non indicammo i principi e le teorie del gius pubblico universale, altro che quando ciò si rese necessario per la illustrazione, la interpretazione ed il complemento delle disposizioni vigenti: e tralasciammo tutto quanto riguarda il diritto pubblico positivo *esterno* od *internazionale* il quale può e deve con facilità desumersi dai trattati in virtù dei quali la Toscana è legata coi governi degli altri Stati.

Per seguire il suggerimento dell'insigne filosofo e giureconsulto summentovato, facemmo subietto primo del nostro lavoro la parte *eminente* della costituzione del granducato, cioè la *sovranità*, discorrendo partitamente « *della forma di governo dello Stato, delle leggi del principato ereditario toscano* » e di tutti i *diritti maiestatici*, dei quali il potere del sommo imperante è costituito, con qualche dettaglio intorno a quelli fra cotali diritti che i giuspubblicisti chiamano *primari*: quali sono la potestà legislativa, la potestà esecutrice, il diritto di guerra e di pace, il diritto di fare grazia e commutare le pene, il diritto di alta tutela e sorveglianza sulle cose di religione, la potestà o dominio eminente, il diritto di imporre tasse e tributi, il diritto di battere moneta, il diritto di conferire premi, titoli, ed onorificenze, e di creare ordini di nobiltà, non omettendo altresì qualche cenno intorno agli altri diritti maiestatici secondari e conseguenziali ad alcuni fra questi di primo grado.

Il potere governativo esercitare non si può in uno Stato alquanto esteso, dalla persona nella quale è concentrata la suprema autorità: in qualunque Stato rendesi necessario lo stabilimento di persone subalterne, per mezzo delle quali fare eseguire le leggi e gli ordini governativi; e tali persone chiamansi *ministri, magistrati, pubblici funzionari* ec. — La distribuzione dei diversi poteri governativi fra queste persone e la loro subordinazione respettiva forma parte della *costituzione* di ciascuno Stato. Avvegnachè la *costituzione* politica consta di due parti: la prima, che dicesi *eminente*, riguarda la sovranità, i poteri e le

funzioni che la costituiscono, come sopra fu indicato: la seconda, che dicesi *subalterna*, riguarda le attribuzioni e la subordinazione di tutte le autorità subalterne incaricate delle funzioni governative; e di questa, che può chiamarsi, secondo il Romagnosi [1], *costituzione gerarchica*, abbiamo fatto il subietto della seconda e terza parte del nostro lavoro.

La parte seconda ha più specialmente per subietto *la esecuzione delle leggi ed altri ordini sovrani*, e le attribuzioni dei vari agenti *del potere esecutivo* o *amministrativo* propriamente detto, incominciando dai ministri di Stato che sono gli agenti principali presso il potere supremo e centrale, proseguendo poi a parlare degli agenti secondari, quali sono i prefetti, i sottoprefetti, i delegati di governo, i pretori ed i direttori o soprintendenti delle pubbliche amministrazioni. — Susseguе altresì in questa parte la esposizione di quanto riguarda i corpi o collegi consultori del principe e del governo, quali sono il consiglio di Stato, i consigli di prefettura e di governo, ed il consiglio d'arte.

Nella parte terza stimammo opportuno occuparci distintamente del *potere giudiciario* e di quanto concerne l'*amministrazione della giustizia nel granducato*. — Esposto quindi a chi compete e da chi si eserciti questo potere, trattammo distintamente dell'amministrazione della giustizia civile e criminale, e delle attribuzioni di fronte all'una ed all'altra dei giudici minori o pretori, dei tribunali di prima istanza, delle regie corti, della suprema corte di cassazione, non che degli uffici della magistratura del pubblico ministero; e dopo ciò reputammo debito nostro fare una esposizione completa delle *garanzie competenti ai cittadini in Toscana di fronte al potere giudiciario*. — I nostri studi in questa parte non potevano limitarsi ai *tribunali ordinari del granducato*; e ci fu d'uopo invece trattare altresì dei *tribunali eccezionali*, quali sono i tribunali o curie ecclesiastiche, i tribunali militari, ed i tribunali amministrativi.

È fuor di dubbio che noi dovevamo, siccome abbiamo fatto,

[1] *Principii fondament. di dir. amm.* lib. 2, cap. 2, § 89, 70.

occuparci della organizzazione e delle competenze delle autorità giudiciarie: qui pure possiamo invocare l'autorità del prelodato Romagnosi, il quale dice nel precitato saggio: « Il diritto civile » giudiciario forma l oggetto della procedura civile: la dottrina » del ordine legale delle autorità e degli uffici delle diverse » magistrature civili vien trattata nella scuola del diritto costi» tuzionale del regno: la scuola di procedura civile versa pre» cipuamente sugli oggetti contenziosi che ricercano l'intervento » delle decisioni giudiziarie. » Però, all effetto di meglio raggiungere anche in questa parte lo scopo nostro, stimammo dovere trattare con qualche specialità della organizzazione e competenze delle autorità giudiciarie e delle relative materie sopra indicate, anche a rischio di oltrepassare in qualche punto i confini del pubblico diritto Perocchè mentre la materia è della massima importanza, qui pure trovammo mancare agli studiosi ogni sorta di sussidio, ed esistere altra grave lacuna nel pubblico insegnamento del diritto — Secondo il sistema, quasi comunemente adottato, nell insegnamento della procedura, viene compreso quello della organizzazione o dello competenze delle autorità giudiciarie che suole, quasi come proemio, premettersi a quello della procedura propriamente detta. Ma nella toscana Università non vi sono nemmeno cattedre per l insegnamento della procedura civile e criminale, il cui studio è pure di tanta importanza per la pratica applicazione, ossia per lo svolgimento e l attuazione delle teorie e dei principii del diritto civile e penale. Non potendo quindi rinviare gli studiosi a siffatto insegnamento per qualche specialità intorno all'amministrazione della giustizia, noi, a maggiore loro utilità, ravvisammo non che conveniente, necessaria una esposizione, per quanto era possibile, completa della materia, senza riguardo a ciò che strettamente in questa parte avrebbe dovuto rientrare nell indole e nel subietto del nostro lavoro

La parte quarta del presente Manuale è consacrata al *potere municipale*, alla esposizione cioè delle norme del diritto pubblico vigente in rapporto allo *magistrature municipali*, alla loro *forma-*

zione e costituzione, alle loro *attribuzioni per l'amministrazione degl'interessi comunali, ed ai loro rapporti colle autorità politiche dello Stato*, e così alla esposizione del *diritto* propriamente detto *municipale*. Questo *diritto* infatti, non è altro che la cognizione sistematica delle regole di ragione direttive gl interessi, i bisogni e le forze locali e speciali dei membri singoli del corpo sociale in relazione ad una data parte del *territorio nazionale*, ed in quanto questi interessi e questi bisogni si sviluppano entro certe determinate località. Mentre la società intera è la collezione della universalità dei cittadini, *la Comune* è una associazione speciale di un determinato numero di famiglie che racchiuse entro un territorio limitato provvedono ai bisogni ed alle spese che esigono le diverse località. Il *potere politico* necessariamente *centrale* e *generale* è la forza regolatrice dell' intera società il *potere municipale locale e speciale* necessariamente diffuso per il territorio dello Stato è la forza regolatrice di quelle aggregazioni speciali di cittadini che si chiamano *Comuni* [1].

Un illustre giureconsulto toscano, Girolamo Poggi, in un suo discorso letto fino dall anno 1833 all'accademia dei Georgofili sul *sistema municipale*, e che trovasi stampato insieme alle sue scritture forensi, discorrendo dello studio del *diritto municipale*, distingueva tre gradi nell insegnamento del medesimo, cioè:

1° Un insegnamento teorico per coloro che si consacrano principalmente allo studio delle scienze morali e politiche.

2° Un insegnamento pratico per quelli che senza dedicarsi esclusivamente a queste scienze hanno però bisogno nella condizione sociale in cui sono situati di una mezzana istruzione.

3° Finalmente un insegnamento usuale e popolare destinato a spargere qualche lume nelle infime classi del popolo.— L' insegnamento teorico dovrebbe, a suo avviso, contenersi in un corso ben fatto di istituzioni del diritto municipale, sì razionale che positivo, vale a dire considerando le istituzioni municipali tali quali dovrebbero essere a seconda di nozioni teoriche scientifi-

[1] Romagnosi, *Introd al diritto pub. univ.* § 49

camente e rigorosamente dedotte, per scendere poi al confronto di queste medesime istituzioni tali quali esistono non solo nel proprio paese quanto presso i principali popoli inciviliti della moderna Europa. Siffatto insegnamento non poteva entrare nelle nostre vedute, perchè il presente Manuale non è esclusivamente consacrato al diritto municipale, o perchè, come già abbiamo detto, anzichè prefiggerci l' insegnamento teorico, ad altro non abbiamo mirato che alla pratica utilità, ed alla esposizione sistematica delle norme positive di ragione pubblica vigenti nel granducato. — Parimente doveva essere estraneo al nostro istituto, l' insegnamento usuale e popolare del diritto municipale, da farsi, secondo il Poggi propone, per mezzo di dialoghi e catechismi, con forme semplici, sensibili, materiali, e con linguaggio chiaro, comune e facilmente intelligibile. — Noi abbiamo preso di mira il secondo grado d' insegnamento, quello che il Poggi chiama *pratico*, e che crede necessario per coloro che senza dedicarsi esclusivamente alle scienze morali e politiche, hanno però bisogno di notizie elementari precise onde potersi esercitare utilmente nelle professioni civili e negl' impieghi, perchè veramente un tale insegnamento era consentaneo colle vedute generali di sopra espresse che ci hanno animato nella esposizione di ogni altra parte del pubblico diritto dello Stato. — Sono meritevoli di attenzione le parole medesime del Poggi laddove ragiona del modo e dello scopo di questo insegnamento pratico del *diritto municipale*: — ivi — « Dall' alto insegnamento *teorico* venendo a » parlare dell' insegnamento *pratico* del diritto municipale, dico » essere questo destinato per tutti coloro i quali senza dedicarsi » alla coltura esclusiva delle scienze morali e politiche hanno bisogno però di qualche notizia elementare onde potersi esercitare » utilmente ed onorevolmente nelle faccende civili e negli impieghi ed uffizi municipali per questi sarà sufficiente un' esatta » e precisa cognizione delle leggi ed ordini municipali del proprio paese corredata di quelle spiegazioni teoriche che sono » necessarie per bene intenderne lo spirito e la importanza. » Questa sufficiente istruzione può essere somministrata a que-

» sta numerosa classe di persone per mezzo di libri elementari
» simili a quei Manuali di cui ebbi l'onore di farvi parola in altra
» mia lezione accademica Non ho d'uopo perciò di trattenermi
» lungamente a ripetervi i vantaggi incalcolabili sì morali che
» civili che verrebbero dalla propagazione e diffusione dell'istru-
» zione elementare relativa alle leggi ed ordini municipali. Mi
» basterà soltanto aggiungere in questo luogo alle cose altrove
» discorse, che se tutti quelli i quali intraprendono la carriera
» degl'impieghi governativi e municipali, e la classe più nume-
» rosa di coloro ai quali può toccare in sorte di sedere nelle
» rappresentanze, nelle magistrature e negli uffizi municipali
» portassero nell'esercizio del loro impiego, magistratura, od uf-
» fizio, non dirò una dottrina teorica profonda, ma una solida e
» ben preparata istruzione, l'autorità centrale avrebbe per le
» mani assai minor mole di faccende e di cure fastidiose, sareb-
» bero posti in evidenza i difetti di questa parte di legislazione
» e si aprirebbe la strada a farvi utili ed importanti riforme —
» Nel movimento pratico delle civili faccende bisogna persuadersi
» di una gran verità, ed è questa, che gli abusi nascono il più
» delle volte dalla ignoranza degli amministrati, anzichè dalla mala
» volontà degli amministratori, e che il potere arbitrario che
» qualche volta giova, più spesse volte riesce d'imbarazzo e di
» peso. Il miglioramento poi di queste istituzioni che sarebbe
» più presto o più tardi il frutto necessario dell'istruzione dif-
» fusa farebbe cessare del tutto l'indifferenza universale per non
» dire il disgusto che generalmente parlando inspirano le fun-
» zioni comunitative. » Queste considerazioni dell'illustre giu-
reconsulto toscano intorno allo scopo ed alla utilità dell'*inse-
gnamento pratico* del diritto municipale, ci hanno pertanto deter-
minati a farne parte di questo Manuale, essendo convinti che il
fine nostro non avremmo pienamente raggiunto, se insieme alle
altre parti del pubblico diritto dello Stato, non avessimo posto
sotto gli occhi dei giovani che si dedicano alle professioni civili
ed agl'impieghi, una esposizione sistematica delle leggi ed ordini
municipali vigenti Certo noi non pretendiamo di essere riusciti

nel seguire i suggerimenti dell' esimio scrittore riguardo al modo di effettuare cotale insegnamento, che anzi anche per questa parte non presentiamo che un saggio ad eccitamento di altri più valenti di noi, soltanto ci auguriamo che la esposizione nostra sia qui pure completa, avendo procurato di non tralasciare veruna delle importanti disposizioni delle leggi ed ordini municipali, circa alla formazione e costituzione delle magistrature comunali, ed alle loro attribuzioni, nè veruna delle regole importanti fissate in tal proposito dalla giurisprudenza dei nostri tribunali.

Le cose di sopra discorse, e meglio le cognizioni che apprendono i giovani fino dai primi anni che frequentano i corsi della facoltà legale, li pongono in grado di distinguere i limiti della nostra scienza, di conoscere cioè, como il diritto pubblico subietto della medesima, si distingua dal diritto civile e commerciale, dal diritto criminale, dalla procedura: quindi non crediamo necessario il fare rilevare qui cotali differenze — Ma vi è però un altra parte del diritto positivo dello Stato, vale a dire un altro complesso di leggi e norme direttive per i cittadini ed i pubblici funzionari affine al pubblico diritto, ma pure da questo sostanzialmente diverso, che importa qui menzionare e definire, vogliamo dire il *diritto amministrativo*, di cui crediamo dovere determinare con precisione il subietto, onde i discenti se ne formino una chiara e distinta idea, e quindi non avvenga che confondere lo possano colla materia dei nostri studi.

Dicemmo in principio essere il diritto pubblico interno quello che regola i rapporti dei privati colla pubblica autorità, e che insegna il modo con cui l' autorità medesima trovasi nello Stato costituita e repartita, e il modo onde viene esercitata. Ma la pubblica autorità, il governo, l' amministrazione di cui il gius pubblico insegna la costituzione ed organizzazione, per raggiungere il proprio fine cioè il perfezionamento morale e la maggiore utilità degl' individui formanti la politica associazione, debbono valersi di *molti mezzi*, determinati e regolati da leggi e regolamenti speciali: così a cagione d'esempio, ogni governo ha bisogno di una *finanza pubblica* per far fronte ai bisogni della

nazione, ha bisogno di una forza pubblica bene organizzata per fare eseguire le proprie deliberazioni al di dentro ed al di fuori dello Stato, e così via discorrendo. Ora la determinazione e lo insegnamento di questi *mezzi di amministrazione* pubblica che non può rientrare nè in quello del diritto privato, nè in quello del diritto pubblico, costituisce la scienza del diritto amministrativo. « L' amministrazione pubblica, secondo che la definisce il Romagnosi, è quella serie di azioni interessanti tutta una società » politica eseguite per autorità sovrana propria o delegata sopra » le materie appartenenti ed interessanti tutto il corpo politico » e la sovranità medesima. » — Mentre adunque, come dicevamo, è ufficio del diritto pubblico lo insegnare in chi risieda la sovranità, a chi e come venga quanto all' esercizio delegata, è poi ufficio del diritto amministrativo discorrere di tutti i mezzi di cui la sovranità può disporre, ossia di tutte le azioni di essa sopra le materie appartenenti ed interessanti tutta la società politica, quali sarebbero appunto quelle già indicate, cioè, la finanza pubblica, la forza pubblica ec. Così, già abbiamo accennato, che le attribuzioni e competenze degli organi principali del potere sovrano, cioè dei ministri di Stato, rientrano nel diritto pubblico, e laddove di siffatte attribuzioni discorreremo partitamente, vedremo, a cagione di esempio, che dal ministro delle finanze dipendono l'amministrazione dei possessi dello Stato, la percezione ed erogazione delle pubbliche gravezze tanto dirette che indirette, quali sono le dogane, il registro, la posta ec., che dallo stesso ministro, come sopraintendente al commercio ed alla industria nazionale ed ai pubblici lavori, appartengono la tutela della marina mercantile, la soprintendenza alle camere di commercio, le casse di risparmio ec., e che da lui dipendono i lavori idraulici, le strade ferrate, i telegrafi, i porti e così via discorrendo. Ma l'insegnamento del diritto pubblico non può andare più oltre alla indicazione di cosiffatte attribuzioni: il complesso delle leggi e regolamenti che riguardano i possessi dello Stato, le pubbliche imposizioni dirette ed indirette, la marina mercantile, le camere di commercio, i lavori idraulici, le strade regie, le strade

ferrate, i telegrafi, tutti insomma questi mezzi di pubblica amministrazione, rientrano nel diritto amministrativo a cui quindi ne spetta lo insegnamento. Nel modo stesso relativamente al ministero della guerra, mentre rientra nel pubblico diritto l'indicarne le attribuzioni in rapporto alla leva militare, alle scuole ed istituti militari, all amministrazione e contabilità militare, alle fortezze dello Stato, al materiale di guerra, alla marina dello Stato ec., formano poi subietto del diritto amministrativo le norme legislative che regolano la leva militare, le scuole, gli istituti militari, la formazione dei vari corpi della forza pubblica ec. E nello stesso modo può dirsi relativamente alle materie che rientrano nelle competenze di tutti gli altri ministeri di Stato. — Un prospetto più preciso e completo delle materie che dovrebbero rientrare nell' insegnamento del diritto amministrativo sarebbe qui fuori di luogo: i cenni che ora ne abbiamo dati sono sufficienti all'intendimento sopra indicato, di definire i limiti che lo separano dal pubblico diritto. E ci auguriamo che siano altresì sufficienti per fare apprezzare ai giovani, segnatamente a quelli che si dedicono agl' impieghi governativi, la importanza anche dello studio dello stesso diritto amministrativo Ove i pubblici funzionari siano penetrati dell importanza dei loro uffici, non possono ignorare veruna delle parti della vigente legislazione, e segnatamente poi quelle, come il diritto pubblico ed il diritto amministrativo, che più direttamente riguardano i loro uffici stessi e le respettive loro competenze Lo studio del diritto amministrativo, è bensì vero, che oltre essere per sè stesso alquanto arido, deve riuscire ai giovani anche difficile e molesto, dovendolo eseguire sopra una gran quantità di atti legislativi e governativi in vari tempi promulgati, ma se veramente ne apprezzeranno la importanza, raddoppieranno il loro zelo, vi si applicheranno durante il loro ammaestramento nelle altre discipline forensi, e per tal modo addottrinati, in questa come in ogni altra parte della vigente legislazione, potranno conseguire ed occupare gl' impieghi governativi con grande utilità per lo Stato, o con bella onoranza per loro medesimi

Quanto allo studio del diritto pubblico interno, noi offriamo e dedichiamo ai giovani medesimi il presente Saggio che in attesa di più valevoli sussidi ci lusinghiamo possa frattanto servire loro di scorta ed aiuto nello studio medesimo: questo è stato il precipuo nostro intendimento nel renderlo di pubblica ragione, e ci piace ciò ripetere nel chiudere questa Introduzione, per impetrare dai leggitori quella benevolenza di cui tanto sentiamo il bisogno.

INDICE DEL VOLUME

****

PARTE SECONDA

Sezione prima.

Sezione seconda.

PARTE TERZA.

DEL POTERE GIUDICIARIO, E DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN TOSCANA.

Sezione terza

PARTE QUARTA

DEL POTERE MUNICIPALE

PARTE PRIMA.

DELLA SOVRANITÀ E DELLA FORMA DI GOVERNO DELLA TOSCANA

Qualunque sia la forma di governo di uno Stato, la sovranità resulta pur sempre costituita da diversi elementi o poteri distinti, mediante cui essa riducesi all'atto, e raggiunge lo scopo della sua istituzione, i quali poteri appellansi *diritti maiestatici — jura majestatis*. Tutti questi diritti però rientrano in due poteri essenziali e fondamentali, dei quali necessariamente consta la sovranità, cioè *il potere legislativo* ed *il potere esecutivo;* essi sono inerenti alla natura d'ogni governo pubblico, e riportandoci anche allo stato naturale degli uomini, anteriore a qualunque politica associazione, è facile rinvenirne *l'origine* e *la ragione*. L'uomo invero allo stato di natura ha due moventi, la volontà che determina le sue azioni, e la forza che le eseguisce, di qui due sorta di facoltà o poteri; il primo quello di determinarsi e stabilire tuttociò che trova conveniente di fare per la propria conservazione e quella degli altri, seguendo lo spirito o lo impulso delle leggi di natura; il secondo, quello di punire le infrazioni commesse contro questo leggi, od in altri termini, di farsi giustizia da se medesimo. Entrando l'uomo in società politica si spoglia in gran parte si dell'uno che dell'altro potere; si spoglia del primo, onde essere regolato ed amministrato dalle leggi della società, vale a dire egli sottopone la propria volontà a quella generale per tuttociò che concerne l'interesse comune dell'associazione, si

spoglia poi del secondo, cioè renunzia a farsi giustizia da se medesimo, e si obbliga di non impiegare contro gli altri le sue forze naturali, altro che per assistere, e rendere forte il potere che è incaricato di proteggere la società. Questi poteri divenuti propri di una società politica costituiscono la sovranità e prendono il nome di *potere legislativo* e *potere esecutivo*, o come direbbe il Romagnosi *potere determinante e potere operante*

Se la sovranità non è altro, come ora si è detto, che la riunione dei poteri politici, ed il complesso di tutti i diritti maiestatici, è chiaro che *sovrano* dovrà dirsi quella qualunque persona pubblica, fisica o morale, a cui l'esercizio dei poteri e diritti medesimi sarà confidato. Così se ne sarà in possesso esclusivamente una sola persona, questa sarà il sovrano, e la forma di governo si chiamerà *monarchia*; se ne sarà in possesso un consiglio di ottimati, questo consiglio sarà sovrano, ed il governo si chiamerà *aristocrazia*; se il potere risiederà nella universalità dei cittadini congregati per modi civili a deliberare, allora il governo si dirà *democratico*; se infine si troverà distribuito tra il principe ed uno o più consigli eletti a rappresentare e tutelare i diritti dei diversi ordini della nazione, allora il governo si nominerà *Misto*, o *Monarchico rappresentativo*.

Espositori di un diritto pubblico *speciale*, o vogliasi dire *positivo*, noi non possiamo qui porre in campo, e molto meno trattare le innumerevoli dispute che si agitano dagli autori di gius pubblico universale sulla genesi del potere politico, sui contratti sociali, sulla alienabilità o meno della sovranità, sulla divisibilità di essa, sulle varie forme di politico reggimento ec. A raggiungere lo scopo nostro basta un cenno sull'indole della sovranità e sui varii modi di azione e di manifestazione della medesima, e necessariamente dobbiamo limitarci ad indicare qual sia la forma di reggimento politico della Toscana, ed in chi risieda, e come si eserciti la sovranità, e tutti i diritti e le prerogative inerenti alla medesima.

La Toscana è retta da *Monarchia assoluta ereditaria*, ed è cosa di *fatto* che da oltre tre secoli, meno brevissimo intervallo, i Granduchi godono i diritti di piena ed assoluta sovranità, per cui vale la regola registrata da Ulpiano, nella *Leg. 1, D. de constit. princip.* Che ciò che il principe vuole che sia legge, di legge ha vigore: « Quod principi » placuit, legis habet vigorem. Quodcumque igitur imperator per epi» stolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de

» plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat. » Questo dunque è il principio fondamentale del diritto pubblico dello Stato

Non è però tale la forza del principato assoluto, che il principe si debba considerare signore delle persone e degli averi degli uomini, e ne possa disporre a suo talento, senza rispetto a ciò che richieda il bisogno e la comune utilità dei sudditi, che devono essere lo scopo supremo della sovranità Anzi può dirsi che una tale potestà rimanga in fatto alquanto limitata in virtù delle leggi organiche ed amministrative dello Stato, sia di quelle che sanzionano alcuni principii fondamentali di pubblica ragione nell' interesse dei sudditi, sia di quelle che definiscono le attribuzioni di tutte le autorità giudiciarie ed amministrative; le quali leggi potrebbero certamente essere abrogate o modificate dal sovrano con nuove leggi a suo beneplacito, ma non potrebbero essere da lui violate in qualche caso particolare, finchè di leggi abbiano vigore, senza che la monarchia degenerasse in dispotismo — Non è però da dissimularsi, come avverte il Forti [1], che tutte le considerazioni che si possono fare intorno al ragionevole uso della potestà dei principi nei principati assoluti, sono di mero diritto naturale, utilissime a chi vuole direttamente interpretare le leggi e gli atti governativi, ma che cessano d' aver efficacia civile tostochè apertamente consta della volontà del sovrano. — Perocchè essendo certo che tutta la forza civile delle leggi e tutta l' autorità dei magistrati viene dal potere sovrano, ne segue che la di lui volontà in qualunque modo espressa deve essere rispettata, e che i giudici e gli altri pubblici uffiziali, non potrebbero senza civile delitto, ricusare di eseguire una legge o disposizione sovrana qualunque che paresse loro o dura o ingiusta, o di cui non sapessero trovare le ragioni — È vero che in qualunque forma di governo, e così anche nei principati assoluti, vi è il diritto di *petizione*, cioè il diritto di domandare supplichevolmente delle riforme, e modifiche ai vegliatni regolamenti, il quale diritto è anche un dovere per alcuni pubblici funzionari per le cose di loro respettiva competenza: ma questo diritto che è frequente e facilmente esercitabile nelle repubbliche, e nelle monarchie rappresentative, è raro e difficile nelle monarchie assolute ove, senza una ragione di privato interesse, non accade mai che un individuo supplichi per la riforma delle leggi; ed è poi onninamente escluso, ove lo si vo-

[1] *Institut. Civ.*, lib. 1, cap. 2, § 3.

lesse esercitare collettivamente[1]. Il principio adunque, che è il sovrano assoluto dello Stato deve possedere e possiede la *potestà legislatrice*, e nel tempo istesso la *potestà esecutrice*, le quali, come accennammo, abbracciano e comprendono tutti i diritti di maestà, e sono intimamente connesso nella persona del monarca.

Dicevamo sopra, la monarchia ereditaria toscana essere stata sempre *assoluta*, meno breve intervallo di tempo, ed alludevamo con ciò all'epoca trascorsa fra il 15 febbraio 1848 ed il 6 maggio 1852, durante la quale, la stessa *monarchia* fu *rappresentativa*, retta dallo *statuto fondamentale* emanato nel febbraio del 1848. Questo statuto venne abolito da un sovrano motuproprio del 6 maggio 1852, nel quale trovasi disposto, che la regia autorità doveva rientrare da quel momento nella pienezza dei suoi poteri; e che quindi i ministri di Stato come consiglieri del principe ed esecutori degli ordini suoi, dovevano tornare ad essere responsabili unicamente di fronte al Granduca. — Ordinava altresì questo decreto sovrano che le materie di diritto pubblico, che erano enunciate nel primo titolo dello statuto fondamentale che abolivasi, dovevano tornare ad essere regolate con i principj e con le norme resultanti dalle leggi ed osservanze che erano in vigore nel granducato avanti la pubblicazione dello statuto medesimo, salvo quanto per alcune di tali materie disponevasi in quel decreto stesso. Rientrata così la regia autorità nella pienezza dei suoi poteri, tornò ad essere la volontà del sovrano il principio fondamentale dell' odierno pubblico diritto dello Stato. *Quod principi placuit, legis habet vigorem*.

A questo principio va necessariamente congiunto l'altre che consacra la inviolabilità del principe e la di lui superiorità alle leggi. *princeps legibus solutus est*[2]. Conseguenza di tal principio si è che il principe non possa mai essere *civilmente* redarguito delle infrazioni che potesse commettere alle leggi dello Stato. Però quanto parlasi di superiorità del principe alle leggi, bisogna, secondo alcuni celebri scrittori, distinguere fra le leggi le une dalle altre: ritengono cioè alcuni giuspubblicisti, che il principe medesimo negli affari suoi particolari e del privato suo patrimonio, debba sottostare alle *leggi civili* che risguardano la proprietà, che sia pure soggetto alle leggi concernenti lo *stato delle persone*, e specialmente quanto al matrimonio,

[1] Forti, loc. cit.
[2] Leg. 31, D. *De Legibus*.

come quelle che essendo stabilite per assicurare lo stato delle famiglie. per la famiglia reale importa più che per ogni altra, che siano applicabili ed applicate; che infine in quanto alle *leggi penali* e *di polizia*, la superiorità del principe deve essere assoluta e senza eccezione: infatti non sarebbe conciliabile con la *maestà* del sovrano che egli potesse essere punito come un semplice privato, e non sarebbe conveniente toglierlo dall'esercizio delle di lui nobili ed elevate attribuzioni col pretesto di una infrazione che non interessa direttamente il governo dello Stato [1] — Però è appena necessario lo avvertire che *naturalmente* e *moralmente* il principe è redarguibile, come ogni altro uomo, delle infrazioni alle leggi penali dello Stato: le stesse leggi romane proclamano, nulla potere essere più proprio e convenente ad un monarca che vivere secondo le leggi e considerarsi soggetto alle medesime « Etsi » lex imperii, solemnibus juris imperatorem solverit, nihil tamen tam » proprium quam legibus vivere [2] » Ed in altro luogo: « Digna vox » est majestatis regnantis, legibus alligatum principem profiteri, adeo » de auctoritate juris nostra pendet auctoritas [3] » Ma se la inviolabilità e la irresponsabilità civile del sovrano è una politica necessità in tutti i governi retti a monarchia, e segnatamente nelle monarchie assoluto, bisogna necessariamente ammettere che in fatto, tale irresponsabilità trovasi essere assoluta e senza eccezione anche di fronte a quelle leggi, alle quali, secondo la distinzione sopraccennata, il principe si vorrebbe soggetto; e che una simile prerogativa del monarca deve cuoprire ogni sorta di violazioni che egli potesse commettere tanto alle leggi criminali, quanto alle civili, quanto infine alle leggi amministrative dello Stato e ciò perchè qualunque potesse essere la violazione, sarebbe *politicamente* impossibile addebitarne il principe, e sottoporlo al giudizio di tribunali il cui potere emana da lui, e che sono a lui sottoposti, senza sconvolgere tutto l'ordine dello Stato, e far nascere gravissime commozioni

La civile irresponsabilità del principe non si estende di regola a tutti i membri della famiglia reale, essendo essi partecipi soltanto della *dignità*, non della *maestà* e *potestà sua*, per eccezione si estende al principe ereditario, ed alla granduchessa per ragioni di conve-

[1] Vattel, *Droit des gens*, lib. I, cap. 4, § 49.
[2] Leg. 3, Cod. *De testament.*
[3] Leg. 4, Cod. *De Legibus*

nienza politica che è facile l'immaginare Intorno questo punto di pubblica ragione non abbiamo però veruna disposizione legislativa se si eccettua quella contenuta nella *leg* 31 *D de legibus*, relativamente alla sovrana, del seguente tenore « Augusta tamen, licet legibus so- » luta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt quæ ipsi » habent: » e soltanto potrebbe desumersi un argomento per analogia in appoggio della distinzione ora accennata fra i membri della famiglia reale, dagli Art. 111 e 112 del vigente Codice penale, che sono puniti con diverse e maggiore penalità i delitti che fossero commessi contro il principe ereditario e la granduchessa, di quelli contro ogni altro membro della famiglia granducale

Detto in genere della sovranità e della forma di governo della Toscana, fa d'uopo scendere a discorrere distintamente di tutti i *diritti Maiestatici* che spettano al monarca come necessariamente inerenti alla sovranità medesima

Il numero dei diritti maiestatici, detti anche *regalie*, fu assai esteso nel medio evo: gli scrittori seguendo le consuetudini indolte dal sistema feudale ne facevano il lungo novero nei loro trattati di pubblica ragione, ed era punto di partenza in tal proposito e gran fonte di Gius, la famosa costituzione autentica dell'imperatore Federigo primo di Allemagna che trovasi inserita nei libri dei feudi *lib* 2, tit 56, la quale è del seguente tenore — ivi — « Regaliæ, Armandiæ, viæ publicæ, » flumina navigabilia et ex quibus sunt navigabilia, portus, ripatica, » vectigalia quæ vulgo dicuntur telonia, monetæ, multarum, pœna- » rumque compendia, bona vacantia et quæ ut ab indignis legibus au- » feruntur, nisi quæ specialiter quibusdam conceduntur, bona contra- » hentium incestas nuptias condemnatorum et proscriptorum, secundum » quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum, perangariarum, » et plaustrorum, et navium præstationes, et extraordinaria collatio ad » felicissimum regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum » magistratum ad justitiam expediendam argentariæ, et palatia in ci- » vitatibus consuetis piscationum reditus et salinarum et bona com- » mittentium crimine majestatis, et dimidium thesauri in loco Cæ- » saris inventi, non data opera vel loco religioso, si data opera, to[t] » ad eum pertineat »

In questa costituzione dell'imperatore Federigo non trovasi [i]però un novero esatto e completo dei diritti di maestà, e delle [re]galie, che anzi non si trovano nella medesima registrati alcuni

ritti maiestatici di primo grado, come a cagione di esempio, il potere legislativo, ed il diritto di pace e di guerra, mentre con scrupolo sono annoverate tutte le regalie di minore conto; e la ragione di ciò stà in questo, che quei diritti maiestatici della prima specie spettavano per consenso universale esclusivamente al sommo imperante, mentre tutte le altre regalie reclamavansi in quei tempi non tanto dai signori feudali, quanto dalle città, che tutte le ottennero dopo la famosa pace di Costanza, all'effetto della quale concessione venivano appunto le regalie medesime registrate nella riferita costituzione imperiale.

I diritti maiestatici o regalie si distinguono in *maggiori* o *minori* ossia di *primo* e *secondo grado*. Sono *maggiori* o di *primo grado* tutte quelle prerogative e regalie che hanno una connessione intrinseca colla sovranità e carattere giurisdizionale, quali sarebbero la potestà legislativa, la potestà esecutiva, e la giudiciaria, la facoltà di imporre tasse e contribuzioni, il diritto di pace e di guerra ec. *Le minori* e *di secondo grado* al contrario sono quelle che non hanno connessione intrinseca colla sovranità nè carattere giurisdizionale, ma semplicemente fiscale e patrimoniale, quali sarebbero le regalie dei tesori, delle miniere, dei fiumi pubblici, delle caccia e pesca ec. Le regalie *minori* soltanto possono essere per volontà del principe comunicate quanto all'uso, ed al godimento ai privati, sempre però per modo revocabile: perocchè onde il principe restasse spogliato di tal facoltà, farebbe d'uopo, secondo hanno ritenuto anche i supremi tribunali dello Stato, che nell'atto dell'alienazione egli espressamente renunziasse al diritto di revocarla [1].

I diritti maiestatici o regalie maggiori che sono tutti inalienabili, subiscono poi una suddistinzione, perocchè alcune devono necessariamente essere esercitate dal principe senza poter delegare altrui tale esercizio, quali sarebbero a cagion d'esempio, la potestà legislatrice, ed il diritto di guerra: delle altre al contrario può il principe delegarne l'esercizio ai privati che innalza ai pubblici uffici, come sarebbero, il potere esecutivo propriamente detto, il potere giudiciario ec.

Di tutte le regalie tanto maggiori che minori noi dovremo tenere parola per far conoscere relativamente a ciascuna di esse lo stato del gius ... o attuale toscano. — Un tal obbligo procureremo adempire trat-

...edi Decisione della Corte Regia di Firenze, e della Corte di Cassazione ...sa — Comunità di Cascina e Braschi NN. *Annali di Giurisprudenza*, ...13, par. 2, col. 361; tom. 14, par. 1, col. 300.

tando distintamente di tutti i diritti maiestatici di primo grado, e nella trattazione di alcuno dei medesimi, ci verrà porta l'occasione di parlare altresì delle più importanti fra le regalie minori, come da quei primarii diritti dependenti e consequenziali.

I diritti maiestatici di primo grado, sono, secondo la opinione dei più accreditati giuspubblicisti [1], i seguenti:

1° La potestà legislatrice ossia il diritto di far leggi e regolamenti;
2° La potestà esecutrice ossia il diritto di provvedere alla esecuzione delle leggi;
3° Il diritto di pace e di guerra;
4° Il diritto di far grazia e commutare le pene;
5° Il diritto di alta tutela e sorveglianza sulle cose di religione;
6° Il diritto di imporre ed esigere tributi;
7° Il diritto di battere moneta;
8° La potestà o dominio eminente;
9° Il diritto di accordare titoli ed onorificenze ai cittadini, e di creare ordini di nobiltà.

Prima però di scendere alla dettagliata esposizione di questi primarii diritti competenti al sommo imperante secondo le leggi del granducato, stimiamo necessario esporre tutto quanto si riferisce all'attuale dinastia regnante ed alla *vigente legge di successione del principato toscano*.

[1] Lamp., *Jur. Pub. Univ.*, par. 2, cap. 3.

———

SEZIONE PRIMA

DEL PRINCIPATO EREDITARIO TOSCANO

Dicesi *monarchia ereditaria* quella ove il potere sovrano è delegato ad una medesima famiglia seguendo un determinato ordine di successioni; e chiamasi *legge di successione regia* quella che determina il modo con cui deve avvenire la trasmissione della sovranità nei membri della regnante dinastia. — Alla successione regia, si attribuiscono dai giuspubblicisti varii nomi, cioè di successione *lineale, agnatica,* o *cognatica* secondo il modo diverso, con cui ha luogo la trasmissione, e secondo che alcuni dei membri della famiglia regnante, sono, o non sono esclusi dalla successione [1].

All'epoca dello stabilimento del principato ereditario in Toscana nella persona del duca Alessandro dei Medici, fu pure determinata la legge successoria, secondo la quale il trono doveva trasmettersi nei membri della famiglia medicea. Il diploma dell'imperatore Carlo V del 28 ottobre 1530, ed una provvisione dei supremi riformatori dello Stato di Firenze relativa alla nuova forma di governo del dì 27 aprile 1532, statuirono che la suprema autorità dello Stato, morto il duca Alessandro, dovesse passare immediatamente al suo figlio o discendente in ordine di primogenitura, e mancando questo, dovesse succedere sempre il più prossimo parente della famiglia medicea, conservato sempre l'ordine di primogenitura.

diploma imperiale così si esprime . « Ut eadem ipsa illustrissima Medicorum familia, et in primis illustrissimus Alexander Medicis dux civitatis Pennæ, cui nuper illustrem Margaritam filiam nostram na-

Grotio, lib. 2, cap. 7, Lampredi, *Jur. Pub.*, tom. 2, par. 2, cap. 2, § 9.

?

» turalem spopondimus, quandiu vixerit, atque eo e vivis sublato ejus
» filii, hæredes et successores ex suo corpore, descendentes masculi, or-
» dine primogenituræ semper servato, et illis deficientibus, qui pro-
» xime ex masculis, ex ipsa Medicorum familia erit, et sic successive
» usque in infinitum jure primogenituræ servato, atque esse libeat di-
» ctæ reipublicæ florentinæ gubernii, status, et regiminis caput »

La deliberazione dei supremi riformatori dello Stato di Firenze, sopramenzionata, egualmente disponeva — « § 8° E per dare un capo ai
» detti consiglieri, in luogo di gonfaloniere proprio, s'intenda essere e
» sia il duca Alessandro dei Medici, il quale in futuro si abbia a chia-
» mare il duca della repubblica fiorentina, come si chiama il doge di
» Venezia, e duri l'ufficio suo durante sua vita, e mancando lui s'in-
» tenda succedere e succeda immediatamente senza alcuna delibera-
» zione il figlio suo o discendente maschio di maggiore età, e mancando
» il figlio o discendente predetto succeda il più prossimo a lui di san-
» gue, e di maggiore età della famiglia dei Medici, secondochè si dispone
» della successione nel privilegio fatto dalla maestà Cesarea sotto dì 28
» ottobre 1530 »

La successione regia della Toscana sotto la dinastia Medicea era adunque una successione *lineale agnatica* come la chiamano i pubblicisti, perchè il principato trasferivasi unicamente ai maschi, ed in linea retta, nè passava ad altro ramo se il primo non si estingueva « *suc-*
» *cessio linealis dicitur in qua regnum ab uno ad alterum devolvitur per*
» *continuam seriem in linea recta, nec ad aliam ceteris propriarem fit*
» *transitus, nisi prima extinta, linealis successio dicitur agnatica, cum*
» *fœminæ earumque descendentes in perpetuum excluduntur*[1] »

Il reggimento politico istituito per lo Stato della repubblica di Firenze nell'epoca dello stabilimento del principato, che *giuridicamente e politicamente parlando*, non poteva dirsi monarchico assoluto per la esistenza dei consilii dei Quarantotto e dei Duecento, cui, come tutti sanno, erano state rilasciate molte importanti attribuzioni politiche, ed al quale Stato fiorentino fu unito poi sotto la stessa dinastia lo Stato senese, durò con la detta legge di successione regia fino a Cosimo III,

[1] Grotio, lib. 2, cap. 7, § 22 e segg Puffend., lib 7, cap 7 Sotto il
di Cosimo I, il titolo del Principe Toscano, fu convertito in quello di Gr
ea, e ciò avvenne in virtù di una Bolla pontificia pubblicata in Firenze il
decembre 1569, colla quale annunziavasi che il sovrano doveva chiamarsi g
duca, e doveva ricevere trattamento di *Altezza* e di *Serenissimo*

sotto il quale i potentati di Europa, considerando che rimanevagli solo Gian Gastone senza speranza di figliuolanza, pensarono provvedere alla di lui successione. — E ad onta che tanto lo stesso Gian Gastone, quanto il senato dei Quarantotto, provvedendo alla bisogna, avessero eletta per succedere al trono la elettrice palatina sorella di quello ed erede, le quattro potenze, Francia, Inghilterra, Impero e Olanda, col trattato del 2 agosto 1718 all'Articolo 5° dichiararono la Toscana feudo imperiale, ed imposero come successore al trono Don Carlo figlio maggiore del secondo letto di Filippo V. — Questo trattato poi confermarono, aderente anche la Spagna, cogli altri di Vienna del 30 aprile 1725 e 16 marzo 1731, per cui Gian Gastone, con un così detto patto di famiglia di Firenze del 25 luglio 1731, dovette piegare riluttante la testa allo erede forzato che gli si imponeva. In seguito però le potenze mutarono consiglio quanto al successore, imperocchè con nuovi trattati stabilirono, che non più Carlo Borbone, ma il duca di Lorena e di Bar dovesse succedere al granducato di Toscana. Nel tempo stesso fu modificata anche la legge di successione regia dello Stato, essendo stato ammesso, che anche le femmine in mancanza di tutti i maschi sarebbero succedute al trono nella nuova dinastia. — Ciò si rileva anche dall'atto del 12 luglio 1787 con cui l'imperatore Carlo d'Austria investiva la casa di Lorena del granducato di Toscana. Eccone il tenore :

« Per la qual cosa noi di certa nostra scienza, con maturo consiglio,
» e colla nostra imperiale potestà, ed in vigore ancora del consenso da-
» toci dal sacro impero romano germanico, in nome nostro e degli no-
» stri legittimi successori nella corona imperiale, e re dei Romani, al
» sopraddetto serenissimo duca di Lorena e di Bar Francesco terzo no-
» stro carissimo genero, ed alli suoi discendenti maschi in infinito, e
» questi, che Dio non permetta, mancando, al principe Carlo fratello
» del sopraddetto duca, ed alli suoi discendenti maschi parimente in
» infinito, osservando sempre l'ordine di primogenitura che è stato os-
» servato in riguardo alla successione nel granducato di Toscana ; e
» se ancora questi discendenti maschi, dei quali abbiamo parlato, ve-
» nissero del tutto a mancare, alli altri principi maschi procedenti per
» linea mascolina della serenissima casa di Lorena parimente secondo
» l'ordine di primogenitura ; e finalmente estinta affatto la stirpe ma-
» scolina della casa di Lorena, e non rimanendo più alcuno principe ma-
» schio della linea presentemente regnante, o delle linee collaterali,
» alle principesse femmine nate dalla serenissima casa di Lorena,

» altresì secondo l ordine di primogenitura, che come si è detto si deve
» in perpetuo osservare, benignamente concediamo a norma dei trat-
» tati l'eventuale diritto di succedere nel granducato di Toscana, to-
» stochè il presente possessore della casa dei Medici venga a mancare
» senza legittima prole mascolina [1]. »

In tal modo la legge di successione regia dello Stato, di *agnatica* che era, diventava *cognatica di secondo genere*; giacchè in mancanza dei maschi venivano chiamate al trono anche le femmine [2]. E questa è sempre la vigente legge successoria, che ricevè una nuova sanzione nell'atto finale del congresso di Vienna del 9 Giugno 1815, coll'Articolo 100, col quale, mentre si restituiva la Toscana alla casa di Lorena, si richiamarono altresì in vigore i precedenti trattati sopramment[o]vati — ivi — « S. A. I. l'arciduc Ferdinand d'Autriche est rétabli,
» tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les
» droits de souveraineté et propriété sur le granduché de Toscane, et
» ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au
» traité de Luneville. — Les stipulations de l'Article 2° du traité de
» Vienne du 3 octobre 1735 entre l'empereur Charles VI et le roi de
» France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement
» rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les ga-
» ranties resultant de ces stipulations. »

Non è fuor di luogo lo avvertire come lo stesso trattato di Vienna procacciasse al granducato di Toscana degli aumenti di territorio per una parte fino da quel momento, e per altra parte eventualmente e per l'avvenire. — Il citato Articolo 100 riuniva al granducato per essere posseduti con piena sovranità da S. A. I. e R. il granduca Ferdinando, e dai suoi eredi e discendenti: 1° lo Stato dei presidii; 2° la parte dell'isola dell'Elba, che prima del 1801 era sotto la dipendenza del regno delle Due Sicilie; 3° il principato di Piombino e le sue dependenze; 4° ed i paesi di Vernio, Montalto, e Monte Santa Maria, che per le avanti erano feudi imperiali. Eventualmente poi riuniva al granducato il ducato di Lucca che coll'Art. 102, dichiaravasi reversibile al granduca di Toscana tanto nel caso che divenisse vacante per la morte dell'Infante Maria Luisa, o del suo figlio Don Carlos, e dei loro discendenti maschi e diretti, quanto pel caso che quella duchessa o i suoi discendenti avessero

[1] Cantini, *Legislaz.*, tom. 24, pag. 10.
[2] Grozio e Lampredi, luoghi sopra citati.

nuto stabilimento in altro paese, o fossero succeduti ad un altro ramo della loro dinastia. E verificandosi un tal caso di reversione obbligavasi il granduca di cedere al duca di Modena i distretti di Fivizzano, Pietrasanta e Barga, ed altri piccoli distretti dello stesso ducato di Lucca. Però con un trattato segreto stipulato in Firenze il 28 novembre 1844, fra S. A. I. e R. il granduca di Toscana, il duca di Modena, il duca di Lucca, futuro duca di Parma, ed a cui annuirono l'imperatore d'Austria e il re di Sardegna, pubblicato in Toscana nel gennaio 1848 [1], dopo accaduto la reversione del ducato di Lucca alla Toscana, per l'accaduta morte dell'arciduchessa Maria Luisa, fu convenuto in parziale modifica dei trattati precedenti, che il granduca di Toscana riterrebbe definitivamente i due territori di Pietrasanta e di Barga, già reversibili insieme a quello di Fivizzano al duca di Modena, e che quest'ultimo in cambio avrebbe avuto definitivamente il ducato di Guastalla e le terre parmigiane poste alla destra del fiume Enza, con cedere però quelle poste sulla sinistra al duca di Parma; ed infine che il granduca di Toscana dovesse cedere al futuro duca di Parma i vari suoi possedimenti distaccati in Lunigiana, cioè Pontremoli, Bagnone, ed altre terre annesse. Verificatasi la morte dell'arciduchessa di Parma, queste convenzioni furono portate ad esecuzione dalle alte parti contraenti.

Rientra pure nel subietto della presente Sezione l'accennare lo stato del pubblico Diritto patrio, circa le materie delle reggenze, delle adozioni e legittimazioni dei sovrani, e delle abdicazioni. — Per quanto noi abbiamo indagato, non ci venne fatto di rinvenire veruna disposizione positiva intorno tali materie, nei diversi trattati politici più sopramenzionati, o nelle leggi antiche o moderne del granducato. — Quanto alla reggenza, non sappiamo come dovrebbe esservi provveduto nei casi di minore età, di malattia di mente del principe chiamato a succedere al trono, od in altri casi in cui potesse verificarsene il bisogno. — La minore età agli effetti politici termina ai 18 anni. Niun dubbio che il sovrano prevedendo il verificarsi di uno dei detti casi, potrebbe nominare egli il futuro reggente col proprio testamento, o con una legge, ed in tal modo sarebbe tolta ogni difficoltà. — Ma ove il capo non esercitasse tale prerogativa, e si verificasse il caso della enza, nè, come dicevasi, le leggi dello Stato, nè i trattati indicando la, a chi, e come la reggenza stessa dovrebbe essere affidata, biso-

[1] Inserito nel *Monitore Toscano* il 3 gennaio.

gaerebbe dire, secondo i principii del diritto pubblico universale, che spetterebbe al popolo toscano provvedere alla bisogna mediante una elezione. Se non che è da dubitarsi, se le potenze estere lascerebbero in tale evento i Toscani liberi dispositori, o piuttosto si assumerebbero di provvedervi, mediante opportune convenzioni fra loro, come fecero nel secolo scorso, prevedendo la estinzione della dinastia Medicea. Perocchè non è in vero da dissimularsi, che l'esercizio di un tal supremo diritto per parte del popolo, potrebbe presentare delle gravi difficoltà ed essere causa di seri disordini, quindi è incontrovertibile che le leggi fondamentali sulla successione regia, dovrebbero in ogni Stato ben costituito, contenere delle norme prestabilite in materia di reggenza. « Optime tamen (scrive a questo proposito il Puffendorfio), tranquillitati suae prospexerunt civitates, quae dechinandis incomodis ex inter» regno oriri solitis in antecessum constituerunt, penes quos, solio » vacante, interea sit reipublicae administratio[1] » Il reggente del granducato una volta che fosse nominato regolarmente, godrebbe di tutti i diritti di maestà, e parteciperebbe dell'inviolabilità, della irresponsabilità civile e di ogni altra prerogativa propria del Granduca.[2]

Si tratta la questione dai giuspubblicisti, se il principe possa violare e modificare la legge successoria dello Stato, disponendo della corona per via di adozione, di legittimazione, o in qualunque altro modo a favore di persona diversa da quella che dalla legge sarebbe chiamata. Ma quanto è di facile resoluzione per la negativa una tal disputa, di fronte ad una monarchia rappresentativa, in cui tali mutazioni dovrebbero essere indispensabilmente consentite dagli altri poteri politici, altrettanto è difficile per le monarchie pure, di fronte alle quali mentre da un lato dovrebbe dirsi che il principio assoluto signore ha diritto di far rispettare ogni atto della sua volontà quando anche importasse modifica alle leggi di successione, dall'altro lato non mancherebbero ragioni e di diritto e di convenienza politica per limitare in tal rapporto la di lui potestà legislatrice.[3] E forse quanto alla Toscana

[1] *De Jur. Nat. et Gent.*, lib 7, cap. 7, § 8

[2] L'art. 110 del vigente Codice Penale dispone che i delitti che prendessero di mira il reggente del granducato, debbano considerarsi come commessi contro il granduca.

[3] Puffendorfio, loc cit. Grotio, *De Jur. bel. ac. pac.*, lib. 2, cap. 7, § 2 e segg. Romagnosi, *Scienza delle Costituzioni*, par. 3, lib. 4, § 47.

potrebbe in tal disputa taluno sostenere, che essendo stata, come vedemmo, la legge successoria stabilita al seguito di trattati stipulati colle estere potenze, e dei così detti atti di investitura fatti a favore dei granduchi dall'autorità imperiale, non potrebbe dirsi libero il principe di violarla e modificarla, senza il consenso delle potenze contraenti. Noi però non possiamo che accennare tali questioni; il trattarle, troppo lungi ne porterebbe dal nostro istituto, e ci farebbe invadere il campo del gius pubblico universale

Noteremo finalmente come, per quanto noi sappiamo, nè le leggi, nè i trattati contemplano nemmeno il caso dell'abdicazione al trono dei granduchi — L'abdicazione è la renunzia che un regnante fa dei suoi diritti sovrani, questa renunzia è sempre libera e facoltativa nel regnante medesimo: è però operativa unicamente per la di lui persona, e non pei di lui discendenti e successori, quando anche la renunzia fosse estesa ai medesimi La successione altro non essendo che un modo di provvedere a mano a mano al trono vacante, stabilito dalla legge, esprime veramente tante elezioni, quanti sono i principi che si succedono; queste elezioni ricevono volta per volta una conferma mediante la *consacrazione*, ed il successore non viene al trono per diritto di *eredità*, ma per diritto di vocazione; e nel modo stesso che in un fidecommesso agnatizio e lineare, le disposizioni dell'investito non possono nuocere ai chiamati, così se il principe nell'atto di abdicare volesse abbracciare i suoi discendenti e successori chiamati, praticherebbe un atto assolutamente nullo [1] L'abdicazione al trono può essere anche tacita e presunta; ma quest'ultima non si presume mai, e deve resultare da fatti tali che non possano essere altrimenti interpretati fuorchè per un manifesto abbandono della sovrana autorità — La negligenza del principe nel governo dello Stato non è argomento di derelizione della sovrana autorità, ammenochè non sia portata all'estremo grado; nè potrebbe argomentarsi negligenza o derelizione dalla variazione di dimora del principe, dalla sua residenza in altra parte dello Stato, ma solo dallo spontaneo, clandestino discesso dallo Stato medesimo Ciò stabilirono anche i tribunali dello Stato, nel decidere un famoso processo di lesa maestà [2]

[1] Grozio, op. cit, lib. 1, cap. 4, §§ 8, 9 — Romagnosi, op. cit, par 3, 3, tit. 3.

[2] Decis. della Corte Regia di Firenze del dì 1 luglio 1853 nella causa di duellione contro l'Avv. Francesco Domenico Guerrazzi ed altri.

SEZIONE SECONDA.

DEI DIRITTI MAIESTATICI

Capitolo I.

Della potestà legislativa, ossia del diritto di far leggi e regolamenti

1. Il più importante certamente fra i diritti che costituiscono la sovranità, e che ha tanta influenza sulla prosperità degli Stati si è la *potestà legislativa*, ossia la facoltà di stabilire le norme tutte colle quali si devono reggere le politiche associazioni, e mediante le quali devono prosperare. Gli oggetti su cui possono vertere, e di cui possono disporre le leggi ed i sovrani motupropri, sono innumerevoli ed abbracciano tutto quanto, sia in rapporto agli uomini, sia in rapporto alle cose, possono richiedere il bisogno, la utilità, e la comodità dei componenti la politica associazione.

Le leggi in rapporto agli obietti di cui dispongono dividonsi in leggi *fondamentali* e leggi *secondarie*. Chiamansi *fondamentali* quelle che stabiliscono ed organizzano i varii poteri nello Stato, dal primo fino all'ultimo gradino della scala sociale; e perciò diconsi anche *organiche*, oppure *politiche* ed *amministrative*. Tali sarebbero per esempio in Toscana la deliberazione dei supremi riformatori dello Stato di Firenze del 27 aprile 1532, già da noi menzionata, colla quale veniva stabilita la monarchia e la legge regia successoria: il motuproprio del 6 maggio 1852, con cui fu abolito lo statuto fondamentale: il motuproprio del 2 agosto 1838, che ha organizzate e definite le attribuzioni e competenze delle autorità giudiciarie: le leggi del 16 marzo e 4 giugno 1848, hanno organizzate e definite le ingerenze e le attribuzioni delle autorità politiche ed amministrative, ed altre che potrebbero citarsi, come avremo luogo di vedere in appresso. Leggi *secondarie* poi sono tutte quelle che non hanno direttamente per oggetto la determinazione delle isti-

zioni su cui riposa la Società politica, e suddividonsi in *leggi civili* e *leggi penali*, secondochè regolano i rapporti dei cittadini fra di loro, o invece si propongono la repressione dei delitti e delle trasgressioni.

Dalle leggi propriamente dette, distinguonsi le ordinanze o regolamenti di pubblica amministrazione, con cui talvolta il principe prescrive ciò che per uniformarsi alle leggi deve essere fatto dai cittadini e dai pubblici funzionarii in un qualche determinato ordine di cose e di provvidenze. E questi atti del potere sovrano, vanno distinti dalle vere e proprie leggi, perchè mentre l'ufficio di questo, che dispongono sempre in modo universale e perpetuo, si è quello di stabilire in ogni materia delle regole fondamentali e delle forme essenziali all'esercizio dei diritti dei cittadini, i regolamenti invece contengono per lo più i dettagli necessarii alla esecuzione delle leggi già esistenti, le precauzioni provvisorie ed accidentali, e tutto ciò che richiede maggiormente la sorveglianza di quella suprema autorità a cui è affidato anche il potere di fare eseguire le Leggi.

II. È evidente che nel diritto competente al sommo imperante di fare leggi e di emanare i motuproprii, è compreso quello di modificarle e di abrogarle, come pure quello d'interpretarle. « In ipso condenda- » rum (scrive il Lampredi), Jure, necessaria includetur etiam jus eas » immutandi, abrogandi, et authentice interpretandi, actus enim istius- » modi nil differunt ab ipsa legumlatione [1]. — Quis enim, dice l'impe- » ratore Giustiniano quanto alla interpretazione, quis enim legum ænig- » mata solvere, et aperire idoneus esse videbitur, nisi is cui Legisla- » torem esse concessum est [2]. »

Però quando parlasi in questo luogo di interpretazione si vuole indicare sempre la *interpretazione autentica*, cioè quella che necessariamente deve essere fatta dalla suprema autorità legislativa, e questo avviene o quando la patria legislazione non contenga disposizione alcuna intorno ad un dato caso particolare, o quando il senso di una legge sia così oscuro e dubbioso che nè i principii della Ermeneutica, nè la pratica di giudicare siano sufficienti a chiarirlo; in questi casi bisogna necessariamente ricorrere al Legislatore, poichè si tratta in sostanza di creare una nuova regola regolatrice, e di emettere un atto che ripete la sua forza dall'autorità più che dalla ragione, ed il legislatore vi provvede colla ema-

[1] *Jur. Pub. Univ.*, tom. 2, par. 2, cap. 3, § 4.
[2] Leg. 12. Cod. *De Legibus.*

nazione dei *rescritti* [1] Quando invece la scienza e la pratica concorrono a dare una soddisfacente interpretazione ad una legge oscura o dubbia, allora essa prende il nome di interpretazione *dottrinale* ed *usuale*, e viene rilasciata al prudente arbitrio dei tribunali, i quali hanno bisogno di questo arbitrio per lo indipendente e retto esercizio del loro ministero, ed i quali non possono mai esonerarsi da questa interpretazione sotto la comminazione di venir dichiarati colpevoli di *denegata giustizia*, ove sotto il pretesto della oscurità od ambiguità della legge ricusassero di amministrarla [2] Ma non è mestieri che il legislatore aspetti che la divisione delle opinioni tra i tribunali od i giureconsulti dimostri la imperfezione dell'opera sua o dei suoi predecessori, può anche accorgersene da se stesso, e spontaneamente mandar fuori delle autentiche interpretazioni, lo che accade di frequente anche dopo la emanazione di qualche legge nuova, che si emettono le *istruzioni* per bene applicarla. A tale officio anche in Toscana la suprema autorità spesso provvede mediante le *circolari*, le *istruzioni* dei ministri di Stato e dei capi degli altri dipartimenti superiori, le quali si considerano come interpretazioni autentiche, ed hanno ugual forza della legge, presumendosi che vengano emanate col consenso e l'approvazione del supremo imperante [3] È anzi assai desiderabile che alla oscurità od ambiguità, od insufficienza delle leggi, venga provveduto mediante la emanazione di queste circolari ed istruzioni, piuttosto che richiedere nella contingenza dei casi particolari che possan sorgere, la emanazione di sovrani rescritti per regolarli e deciderli Imperocchè quest'ultimo mezzo, pure in qualche caso indispensabile, non è scevro da inconvenienti, e segnatamente ha quello di offendere quel gran canone di legislazione universale che non ammette retroattività negli ordini sovrani e nelle leggi. Posto che in fatti, la legge tiene dietro alla specie cui si applica, scompare in essa il doppio carattere, che tanto conferisce alla di lei maestà, cioè la imparzialità e la generalità quando al fatto succede il precetto può dubitarsi che quello abbia avuto su questo influenza, ed un tal dubbio non è certo favorevole alla fiducia che i cittadini debbono riporre, ed al rispetto che debbono avere per l'opera del legislatore [4].

[1] Leg 9 e 11 Cod *De Legibus*
[2] Leg. 2, Cod *De Legibus*. Novella 113, cap. 1. Cod. Napoleone, art. 4.
[3] Leg del 10 novembre del 1793
[4] Vedi Sclopis, *Dell'Aut Giud.*, cap 2.

III Fra le attribuzioni della potestà legislativa merita speciale menzione quella che si riferisce alle leggi criminali, cioè alla facoltà di statuire su tuttociò che ha rapporto alla natura ed al numero delle azioni incriminabili, ed alle pene colle quali debbono essere colpite Questo diritto è assolutamente di esclusiva pertinenza del monarca, inquantochè se esso consiste nel comando di fare o non fare una data azione sotto la comminazione di una pena, non può un tal comando partirsi altro che da quella suprema autorità che trovasi investita del potere legislativo — Qualunque autorità per tanto, qualunque magistratura oltre il sommo imperante non può arrogarsi la facoltà di imporre, o di vietare una cosa sotto una sanzione penale — Ed ove pure si ravvisasse necessario che certe autorità potessero in qualche materia comminare delle leggieri pene, ciò però dovrà avvenire in forza di una legge formale, la quale attribuisca loro tale facoltà, coll' indicare con precisione nel tempo stesso tanto la materia su cui si volesse dar loro la potestà di statuire in via penale, quanto la specie ed il massimo della pena da infliggersi a loro arbitrio alle respettive violazioni Allora il magistrato eserciterà un tal diritto in forza di una espressa delegazione del legislatore, la quale essendo una eccezione al principio generale, che riserba al solo potere sovrano la facoltà di *statuire le pene*, non potrà estendersi al di là della materia attribuita, nè variare la specie, o eccedere i confini della pena indicata dall' atto della delegazione medesima [1]

IV. Nella potestà legislativa di cui parliamo si contiene anche, come una specie nel genere, la facoltà di conferire *privilegi* a colui infatti cui è concesso il potere di emanare leggi generali concernenti la universalità dei cittadini, deve essere pure dato di fare a favore di qualche persona delle leggi particolari Vi sono state e vi sono invero delle leggi fatte unicamente per rispetto di una persona, o di un ordine di persone, o per vantaggiarle di diritti non concessi all' universale dei sudditi, o per francarle dagli obblighi comuni Le leggi di questa fatta si dicono *privilegi*, quasi *leggi private* — *privata lex* — Quanto al legame della obbligazione esse riguardano l' universale; ma quanto al diritto giovano alle sole persone privilegiate [2] Se si considerano nell' essere

[1] Romagnosi, Documenti illustrativi per la sesta edizione della *Genesi del Diritto Penale*. Prato, coi Tipi dei Guasti, pag. 488.

[2] Lampredi, *Jur. Pub.*, par. 2, cap. 3, § 14. Forti, *Istituz. Civili*, lib. 1, cap. 2, § 11

loro di leggi si chiamano *privilegi*, se poi si vuole dare un nome ai diritti che conferiscono, sembra debba chiamarsi più propriamente *privilegio* il diritto particolare concesso a qualcuno oltre il diritto comune, ed *immunità*, *esenzione*, o *franchigia*, la liberazione da un obbligo, cui l'universalità dei cittadini va sottoposta. Essendochè l'elemento principale della giustizia delle leggi consiste nella loro generalità, vale a dire nell'estendersi che far debbono ugualmente a tutti, coll'attribuire ad ognuno gli stessi diritti e le medesime obbligazioni, così ne è venuto il principio universalmente ammesso che i privilegi si devono considerare come odiosi, ed intendersi ed interpretarsi più restrittivamente che sia possibile. Di più i giuspubblicisti nel riconoscere nel sommo imperante la potestà di conferire privilegi, la subordinano alla condizione che ciò egli faccia colla veduta del conseguimento di qualche pubblico vantaggio, e nel tempo stesso che lo faccia non in modo irrevocabile, dovendo i privilegi stessi essere sempre revocati appena cessano di tornare profittevoli al pubblico bene « Quod legum (scrive il Lampredi[1]) omnium » objectum et consilium esse diximus, idem est et privilegiorum, iisdem» que finibus haec duo majestatis jura circumscribuntur, nemini, enim » jus singulare, aut privilegium est concedendum, nisi publicae salu» tis et felicitatis gratia, nam ob unam hanc causam imperium civile » est constitutum Quapropter privilegium omne ex conditione conces» sum intelligitur, ut suspendi, imminui vel revocari possit, si forte » eveniat, ut cum publica salute collidatur, et in civitatis perniciem » vergat, absurdum enim est, ut in republica cives inveniantur, quo» rum singularia jura perpetuum saluti publicae damnum inferant. — » Huc accedit, quod cum nemo det quod non habet, nec imperanti jus » sit ejusmodi privilegia concedendi, ex per se quodammodo corruunt, » si quando mutatis reipublicae conditionibus pessundare et profligare » possint »

Il regno dei privilegi può dirsi oggi per buona ventura quasi universalmente caduto, oggimai le persone e gli averi di tutti godono in Toscana, come per ogni dove, eguale protezione dalle leggi, e solo rimangono i privilegi d'onore per la gentilezza dei natali, e le preminenze necessarie per i pubblici funzionari Anche in fatto di pubblica economia può asseverarsi che i privilegi e le immunità di ogni sorta sono quasi affatto sconosciute in Toscana, essendo, fin dal tempo dell'immor-

[1] Loc. cit.

tale Leopoldo I, la libertà delle industrie e dei commerci diventata un principio fondamentale del diritto pubblico dello Stato.

Coi privilegi non è da confondersi il *gius singolare*, o il *benefizio della legge*. — Dicesi infatti gius singolare o benefizio della legge, quel temperamento al rigore dei principii generali, per cui il legislatore accorda un diritto particolare o mitiga una obbligazione per tutti coloro che si trovano o in certa condizione di affari, o in certo stato personale, o in certa causa nella quale cessa del tutto la ragione della legge generale, ossivvero prevale una ragione di utilità più forte. Sono di questo genere i benefizi pei quali si soccorre alla debolezza del giudizio che muove dal sesso o dall'età, e si provvede in modo più efficace agli interessi delle doti, delle cause pie, e simili, o si adottano certi rimedi di equità per sollevare il peso troppo grave di un obbligazione civile che altrimenti riuscirebbe contraria alla naturale giustizia. Ogni persona può trovarsi nel caso di trarre giovamento dai benefizi di questo genere, e quindi i medesimi anzichè opporsi alla tanto desiderata uguaglità della legge, sono un mezzo di procurarla, perocchè attesi i diversi gradi di possibilità degli individui, niuna legge potrebbe riuscire più inegualc di quella che senza distinzione di circostanze, fermasse una regola assoluta e generale [1].

V. Oltre la volontà del sovrano a dar vita ad una legge, sia generale sia particolare, è necessario che tale volontà sia manifestata o dedotta alla notizia di tutti. La operazione solenne che a questo effetto si adopero, dicesi *promulgazione*. Il suggello dello Stato, le firme del principe o dei ministri sogliono essere gli indizi indubitati dai quali si può conoscere se quel ordine che si dice venuto dal sovrano sia vero o supposto dalla frode. — La promulgazione può ben variare nel modo e nelle solennità secondo il volgere dei tempi e le condizioni dei luoghi, ma però deve sempre consistere in atti sensibili sufficienti a recare nel popolo la notizia delle leggi, e non può supplirsi per alcuna legale finzione.

In Toscana non vi sono regole precise intorno alla promulgazione delle leggi; si pubblicano colle stampe dalla stamperia granducale; se ne affiggono delle copie nei luoghi più frequentati della capitale, e delle altre città dello Stato, ed ai palazzi dei giusdicenti e delle Comunità nelle provincie, se ne manda copia ai tribunali, ed a tutti gli altri pub-

[1] Forti, loc. cit.

blici funzionari incaricati di procurarne la esecuzione; e si inseriscono anche nel *Monitore Toscano*; e quando infine l'atto legislativo non possa per la sua lunghezza essere con utilità affisso, suole mandarsene, come è avvenuto per la pubblicazione del *Codice penale*[1], degli esemplari a tutte le cancellerie dei tribunali anche minori, e delle Comunità, all'effetto che sia tenuto ivi esposto in tutti i giorni, per un dato corso di tempo.

Capitolo II.

Della potestà esecutiva, ossia del diritto di provvedere alla esecuzione delle leggi.

I. Le leggi, una volta fatte, avendo forza costante e durevole che obbliga a rispettarle, diventa necessario che la sovranità le faccia eseguire, ed anche colla coazione nel caso di resistenza. — Le più savie leggi del mondo, se non fossero fedelmente eseguite, si ridurrebbero a vane sentenze, senza arrecare verun utile alla società. — Questa missione costituisce adunque la parte *esecutiva* della sovranità. — Ma la esecuzione delle leggi può procacciarsi ed ottenersi in due maniere: per via di azione e di persuasione, o per via di decisione, e di costringimento. — L'applicazione delle leggi può farsi invero senza alcuna provocazione, naturalmente, a tutti i casi ed a tutti i generi di rapporti per cui esse sono state emanate, ovvero può essere provocata dalle discussioni, e contestazioni fra i particolari, o da quelle fra i particolari e la società. — D'onde resulta che la sovranità quanto al potere esecutivo si divide in due grandi diramazioni: l'una che mantiene il nome di *potere esecutivo* propriamente detto, od anche di *potere amministrativo*, l'altra che prende il nome di *potere giudiciario*. Col primo, per mezzo di ordinanze, regolamenti, circolari, istruzioni, provvede in ogni rapporto alla esecuzione delle leggi, alla sicurezza dello Stato, ed al mantenimento dell'ordine pubblico. — Mediante il secondo applica le leggi ai casi particolari, giudicando le questioni che possono insorgere fra i cittadini, ed applicando le leggi criminali in difesa della società.

Queste due diramazioni della potestà esecutiva diversificano quindi assai quanto al modo di loro esercizio; mediante il potere amministrativo

[1] Leg. 20 giugno 1853.

il sommo imperante ordina e dispone; mentre le decisioni dell'autorità giudiciaria che da lui è costituita, e che da lui emana, non sono che declaratorie, vale a dire si limitano a dichiarare che un dato fatto esiste, che un tale atto racchiude una data disposizione, che un dato diritto appartiene a colui che lo reclama, ed infine che un tal dovere incombe a colui che lo contesta. — Differiscono poi anche in questo, che mentre il potere amministrativo statuisce ordinariamente sopra i rapporti dei cittadini collo Stato, e sopra difficoltà che devono essere risolute colle leggi politiche ed amministrative, il potere giudiciario statuisce sopra i rapporti dei cittadini fra di loro, e sopra affari la cui risoluzione dipende dal disposto del diritto privato, e dalle convenzioni delle parti. Infine il potere giudiciario non dispone che sopra contestazioni attualmente esisteoti, e sopra processi nascenti da un diritto in questione, o da un fatto che è a carico di un determinato individuo, e che non interessa la società altro che indirettamente per la sua influenza sull'ordine pubblico. — Il potere amministrativo ha invece una sfera di attività molto più estesa: può disporre per l'avvenire, può agire ed emettere decisioni senza essere provocato, e può prendere tutte le misure di previdenza e conservazione sopra gli oggetti che per la loro natura interessano la universalità dei cittadini[1].

11. Non potendo la *potestà esecutiva* essere direttamente esercitata dal monarca, ne viene necessariamente, come vedremo meglio in appresso, che in entrambe le due diramazioni sopraindicate, debba esserne, dal monarca stesso, delegato ed affidato l'esercizio ad alcuni pubblici funzionari, che con una ben regolata gerarchia facciano muovere convenientemente la macchina dello Stato. Quegli atti che il sovrano o i suoi principali ministri, o capi di regi dipartimenti col suo consenso espresso o tacito emanano per fare eseguire le leggi, appellansi, come già fu accennato, *regolamenti, circolari, o istruzioni*; e quelli che si emanano dai tribunali nell'esercizio del loro magistero, appellansi *sentenze* o *decreti*.

Ma di tutti i pubblici funzionari, sia dell'ordine amministrativo, sia dell'ordine giudiciario, e di tutte le loro attribuzioni ed ingerenze, parleremo distintamente e diffusamente in altre parti di questo lavoro. Qui dobbiamo soltanto stabilire, che come parte essenziale della potestà esecutiva, compete al principe la nomina di tutti questi funzionari tanto

[1] Macarel, *Droit politique*, cap. 3, sez. 2.

dell'uno che dell'altro ordine. Qualunque nome invero essi portino, ed in qualunque grado siano posti nella scala sociale, i pubblici funzionari non sono che le braccia dell'autorità centrale e suprema, senza di cui l'autorità stessa non potrebbe provvedere ai moltiplici e diversi bisogni della società alla cui direzione e amministrazione è preposta. È facile poi il comprendere che per ottenere una buona esecuzione delle leggi, è necessario che tutti gli agenti dell'amministrazione siano informati al pensiero del governo, e gli restino sempre fedeli; e ciò ottiensi colla facoltà che ha il governo stesso, sia di nominarli sia di destituirli.

III. La regia prerogativa della nomina di tutti i pubblici funzionari, è di sua natura illimitata. — Soltanto nel conferire alcuni impieghi il principe deve avere riguardo alle norme che a questo effetto potessero per avventura essere stabilite nelle leggi dello Stato. Così, a modo di esempio, nel conferire gli impieghi maggiori nell'ordine giudiciario, quali sarebbero quelli di giudicatura collegiale, di pretore, di pubblico ministero, deve sceglierli fra coloro che si trovano nelle condizioni prescritte dal motuproprio del 12 ottobre 1851 per ottenere l'abilitazione a tali impieghi; nel conferire i gradi nell'ordine militare, deve aver riguardo all'anzianità ed al merito, secondo che dispongono i regolamenti militari; nel conferire altri impieghi inferiori, deve attendere il voto e la proposizione di alcune superiori autorità; e così via discorrendo.

Ciò che si dice della facoltà di nominare, deve pure dirsi della facoltà di destituire i pubblici funzionari, che come quella è illimitata nel principe; egli può ritirare loro i poteri conferiti ogni qualvolta si mostrino indegni della fiducia in loro riposta. È appena necessario lo avvertire che una simile facoltà non è stata in modo alcuno menomata dalla introduzione che ha fatta il codice penale in Toscana della pena della *interdizione dal pubblico servizio*; il governo ha nonostante conservata intatta la potestà di accomiatare dal medesimo chiunque se ne renda immeritevole, ancorchè la sua indegnità non sia dimostrata giudicialmente[1]. — Questa condizione della indegnità è però necessaria, e non potrebbe ammettersi, cosa che d'altronde non è mai accaduta, che il principe potesse anche senza veruna causa destituire gli impiegati. — Il conferimento dei pubblici uffici, dice il Lampredi, deve equipararsi ad un mandato, dal quale come nasce in colui che ne è onorato l'obbligo di adempierlo, e di non abbandonare mai il suo posto, così nasce

[1] Mori, *Teorica del Codice Penale*, lit. 3, cap. 1, in fine.

nel principe committente la obbligazione di non revocare senza congrua causa il mandato, o menomare gli emolumenti che vi sono congiunti — ivi — « Muneris pubblici collatio mandato omnino æquiparatur, » atque adeo inter imperantem et ministrum pactum initur, quo alter » premittit se munus sibi demandatum obiturum, alter non revocatu- » rum mandatum sine causa, omnisque ei collaturum emolumenta, quæ » lege vel consuetudine ejusmodi tributa sunt muneri. Neque impe- » ranti igitur licet jus collatum publico ministro sine causa auferre, ne- » que ei officium suum irrequisitò et inconsulto principe, aut eum pu- » blicæ salutis detrimento deserere [1] »

IV. Alla pari della regia prerogativa della nomina e della destituzione dei pubblici funzionari, è pur connesso, anzi è parte essenziale della potestà esecutrice, il diritto che ha il monarca di comandare e disporre di tutta la forza armata dello Stato Ognun comprende come senza questo diritto ogni altro sarebbe illusorio, ed il principe ed i suoi agenti sarebbero nella impossibilità di provvedere alla esecuzione delle leggi

Capitolo III

Del diritto di guerra e di pace

I. La natura non riconoscendo negli uomini il diritto di usare la forza altro che quando diviene necessaria per la loro difesa, e per la conservazione dei loro diritti, è facile concluderne che dopo lo stabilimento delle società politiche, un diritto così pericoloso nel suo esercizio non può più appartenere ai particolari altro che in quelle sole circostanze nelle quali la società non potesse proteggerli e soccorrerli Nel seno della società l'autorità pubblica deve terminare tutte le controversie fra i cittadini e reprimere le ingiuste violenze. Quando anche queste violenze siano commesse da un suddito di una potenza estera, colui che esige la riparazione del suo offeso diritto, può dirigersi a questo effetto tanto al sovrano ed alle altre autorità della nazione cui appartenesse il suo offensore, quanto al suo proprio principe obbligato a proteggerlo Troppo pericoloso sarebbe il rilasciare ad ogni cittadino la libertà di farsi giustizia da se medesimo contro i forestieri, perocchè ad ogni occasione da simili fatti ne potrebbero resultare gravi dissensioni fra i governi, e quindi

[1] Opera citata, cap 3, § 18.

la guerra pubblica[1] Nei rapporti fra nazione e nazione, fra Stato e Stato, la cosa procede di necessità diversamente, ogni nazione ha diritto di usare la forza verso di un'altra, quando ciò sia divenuto necessario per la sua difesa e per la conservazione dei suoi diritti, e non vi è autorità superiore cui debbano ricorrere per la decisione del conflitto, una tale facoltà costituisce *il diritto della guerra*.

Un diritto di sì alta importanza, quello cioè di giudicare se la nazione ha un fondato motivo di lamentarsi di un'altra, se è nel caso legittimo di usare la forza, se la prudenza glie lo permetta, se il bene dello Stato ne lo consigli, non può appartenere che al corpo della nazione, ed al suo sovrano che la rappresenta Questo diritto è fra quelli di *maestà di primo grado*, perchè è dei più essenziali ed indispensabili alla conservazione ed alla felicità dello Stato, ed alla pari della potestà legislativa compete per la entità sua esclusivamente al sommo imperante, ne è trasmissibile per delegazione ed autorità secondarie dello Stato, come può avvenire per altri diritti maiestatici o regalie di secondo ordine[2]

In questo diritto necessariamente comprendesi tutto quanto possa essere necessario per fare una guerra che il principe abbia dichiarata, e così i diritti di levare armate, di assoldare truppe, di fare fortificazioni, di praticare requisizioni a carico dei sudditi, *angarie* anche a danno di bastimenti spettanti ad individui di altre nazioni, e così via discorrendo. Il diritto maiestatico di *requisizione* è annoverato fra le regalie delle autentica Fridericiana altrove riportata, colle frasi *angariæ, perangariæ, plaustra* Anche secondo le costituzioni degli imperatori romani il diritto medesimo consideravasi come necessariamente competente al sommo imperante, e comprendente la facoltà di far requisire navi, carri (plaustra), animali per trasportare munizioni o viveri agli eserciti, e per altra pubblica necessità, ed anche per facilitare i viaggi dell'imperatore a qualunque persona o corpo morale anche privilegiato quegli oggetti appartenessero « Nullus penitus, dice una Costituzione degli imperatori » Teodosio e Valentiniano, cuiuslibet ordinis seu dignitatis vel sacrosancto » Ecclesia, vel domus regia, tempore expeditionis, excusationem angariarum seu perangariarum habeat[3] Ed altra dei medesimi imperatori:

[1] Vattel, *Droit des Gens*, lib. 3, cap. 1, § 4.

[2] De Luca, *De Regalibus Summa*, rub 11, n 141

[3] Leg. 21, Cod *De cursu publico et angariis* Vedi anche le leggi 9 e 20 dello stesso titolo, e la Leg. 10, Cod *De Sacrosanctis Ecclesiis*.

» Neminem ab angariis vel perangariis vel plaustris, vel quolibet munere
» excusari præcipimus, cum ad felicissimam expeditionem nostri numi-
» nis omnium provinciarum per loca qua iter arripimus, debeant solita
» nobis ministeria exiberi; licet ad sacrosancta Ecclesias possessione m
» pertineant [1] »

Tuttociò che si riferisce alla guerra, ai mezzi di eseguirla, alle cause che possono giustificarla, alle forme per dichiararla, ai diritti di fronte agli associati in guerra, ed ai neutrali, alle convenzioni che possono essere fatte in guerra col nemico, è di esclusiva competenza del diritto pubblico internazionale, e quindi noo possiamo noi formare soggetto di esame

Per lo stesso motivo dobbiamo contentarci di dare un semplice cenno sul diritto maiestatico di *pace* competente al sommo imperante, il quale comprende: 1° Il diritto di terminare le guerre intraprese quando lo creda opportuno, stipulando trattati di pace e di alleanza; 2° il diritto di farsi rappresentare presso le estere nazioni; 3° ed il diritto di stipulare colle medesime ogni altro trattato che stimasse conveniente

II Nella stessa suprema autorità che ha il diritto di fare la guerra, di deciderla, di dichiararla, di dirigerne le operazioni, deve naturalmente risiedere quello di fare la pace e di stipularne il trattato. Questi sono due poteri strettamente congiunti, ed il secondo segue necessariamente il primo. Se il sommo imperante infatti è autorizzato a giudicare delle cause per le quali deve essere intrapresa la guerra, del tempo e delle circostanze in cui convenga cominciarla, delle maniera con cui deve essere spinta e sostenuta, ad esso medesimo deve spettare di decidere quando debba finire, e sia opportuno concludere la pace Ed ove, come in Toscana, le leggi fondamentali dello Stato non provvedano e dispongano altrimenti, è forza ammettere che il monarca nello stipulare i trattati di pace, possa accordare ed accettare tutte quelle condizioni che a lui sembrassero convenienti.

III È necessario che gli Stati comunichino e trattino fra di loro, per procacciarsi dei comuni vantaggi, e per tentare la sistemazione delle loro controversie. — E siccome tutti gli Stati sono nella obbligazione di giovarsi scambievolmente, di facilitare la sistemazione delle loro vertenze, ed hanno dell' altro lato diritta a tuttociò che esiger possa la loro

[1] Leg 11, Cod. *De Sacrosanctis Ecclesiis* Vedi anche la leg. 1, c 2, Cod tit. *De Navibus non excusandis*.

conservazione e il loro vantaggio, senza l'altrui nocumento, ed a tutto quanto possa essere necessario per l'adempimento dei loro obblighi, ne resulta da ciò che ogni Stato ha il diritto di trattare e di comunicare cogli altri, e l'obbligo reciproco di prestarsi a tali comunicazioni — Ma i sovrani rappresentanti gli Stati non possono, nè debbono sempre trattare direttamente, ed avvicinarsi per gli affari ed interessi comuni — Ciò eseguiscono per mezzo di mandatari muniti dei loro ordini, e dei loro convenienti poteri, che chiamansi con termine generale *ministri* o *rappresentanti*, e che prendono poi i nomi diversi di *ambasciatori*, *inviati*, *ministri*, *residenti*, *consoli* ec secondo la natura ed estensione dei poteri che loro vengono conferiti — Ogni sovrano ha dunque il diritto di inviare presso i sovrani degli altri Stati, e l'obbligo di ricevere da essi degli ambasciatori, ministri o rappresentanti, i quali sono gli strumenti necessari degli affari che possono avere fra di loro, e della corrispondenza che devono tenere [1]

IV Anco il diritto di stipulare ogni altra sorta di trattati colle estere nazioni deve dirsi illimitato nel sommo imperante, ogni volta che le leggi fondamentali dello Stato non dispongano diversamente, prevedendo il caso della accettazione di condizioni contrarie ai diritti della nazione, ed ai principii fondamentali del diritto pubblico dello Stato — I trattati poi ai quali ora accenniamo possono avere per subietto moltissime materie e assai diverse, di diritto civile, di diritto criminale, di commercio, di navigazione, d'industria ec, come sarebbero, per esempio, i trattati che determinano i diritti civili dei sudditi di uno Stato nell'altro Stato, le convenzioni per la reciproca consegna dei delinquenti, i trattati postali, quelli di navigazione, quelli per i telegrafi, e le strade ferrate, quelli diretti a garantire la proprietà letteraria ed artistica, ed a rendere più difficile la contraffazione, ed altri — La Toscana ha stipulato molti trattati con estere potenze, segnatamente dal 1814 fino a questo giorno, e sarebbe ufficio di chi si facesse a trattare il diritto pubblico esterno positivo dello Stato, lo esporre ed illustrare i trattati medesimi

V Finalmente fa d'uopo accennare, che nel diritto maestatico di *pace* e di *guerra* è compreso naturalmente anche quello di dichiarare la *neutralità* del proprio Stato nel caso di guerra fra due estere nazioni, diritto che è essenziale alla indipendenza dello Stato medesimo — Ab-

[1] Vattel, op cit, lib 4, cap 5 e 6.

biamo quanto alla Toscana un notevolissimo esempio dell'esercizio di un tal diritto, praticato dal granduca Pietro Leopoldo di gloriosa memoria, col motuproprio del 1 agosto 1778, nel quale si contengono diversi provvedimenti diretti ad ottenere che nel porto di Livorno e negli altri porti e scali della Toscana si osservasse in qualunque caso di guerra marittima fra le potenze di Europa una esattissima neutralità, e così non restasse per qualunque evento interrotto il commercio del littorale. — Le savie disposizioni di questo atto sovrano rimasero sempre in pieno vigore nel granducato, ed anzi furono esplicitamente sanzionate ed applicate in occasione della recente guerra marittima fra le potenze occidentali e la Turchia, contro la Russia, in forza di un sovrano motuproprio del dì 3 giugno 1854, il quale fu pubblicato per mettere in ogni parte in armonia le disposizioni medesime coi principii proclamati dalle alte potenze belligeranti dirimpetto al commercio ed alla navigazione degli Stati neutrali.

Capitolo IV.

Del diritto di far grazia e commutare le pene.

Il diritto *di far grazia e di commutare le pene* fu sempre considerato come uno dei più importanti e necessari diritti di Maestà, sanzionati da tutte le legislazioni, e ammesso come indispensabile da quasi tutti i giuspubblicisti [1].

Il rigore assoluto o relativo delle leggi fece sentire il bisogno della grazia e della clemenza reale. Nei secoli scorsi le legislazioni criminali di quasi tutte le nazioni furono severissime, sì dal lato della quantità degli atti incriminati, come dal lato della moltiplicità e crudeltà delle pene, e perciò si riconobbe necessario che le supreme autorità degli Stati, esercitando un atto di clemenza, potessero togliere qualche infelice al rigore delle leggi. Laonde i pubblicisti dei tempi andati, non riconoscendo per allora possibile una radicale riforma delle leggi criminali, esaltarono al cielo questa prerogativa dei monarchi, e taluno la disse la più bella gemma della loro corona. Indipendentemente però dal rigore assoluto delle leggi, il rigore relativo di esse giustifica ancora

[1] De Luca, *De Regalibus Summa*, rubrica 12, n. 151. — Lampredi, opera cit., par. 2, cap. 3, § 8.

e più spesso la remissione o la commutazione delle pene. Infatti per quanto la legge sia provvidente e particolareggiata nelle sue disposizioni, pure lascerà sempre alcuni casi, in cui la sua applicazione, sebbene necessaria in stretto diritto, sarebbe in fatto ingiusta od imprudente la legge può essere giusta, come legge generale, cioè può essere giusto il retribuire con una tal pena un dato delitto, e ciò non ostante essa può non essere giusta nella sua applicazione ad un qualche caso particolare; in altri termini, può accadere che una azione materialmente medesima ad un altra ne differisca in una maniera reale, quantunque non sempre legalmente definibile Per esempio, i meriti singolari di un delinquente, i servigi resi da lui allo Stato, un esemplare pentimento congiunto ad una successiva incolpabile condotta, potrebbero essere motivi sufficienti per determinare il principe ad accordargli la grazia, od almeno un temperamento della pena dalle leggi prescritta, e dai tribunali applicata: di più l' applicazione delle leggi penali potrebbe anche in qualche caso diventare imprudente; la prudenza, a cagione d' esempio, potrebbe tal volta esigere che per la tranquillità ed il bene di una provincia, o di una città, le si condonasse l' oblio di qualche benchè grave delitto dei suoi abitanti Insomma per quanto le leggi generali siano perfette, giuste e miti, saranno sempre tali, relativamente alla limitatezza ed imperfezione umana, e così la regia prerogativa della grazia, sarà sempre necessaria ed utile, perocchè sarà il mezzo onde conciliare le leggi stesse, con la equità e la pubblica convenienza nella contingenza dei vari casi particolari

Nei secoli scorsi, oltre il principe, anche altre autorità subalterne, come in Francia i capitani delle armate, i grandi officiali della corona, i presidi delle provincie, i vescovi, esercitarono per sovrana concessione il diritto di condonare le pene ai colpevoli [1] In Toscana pure avevano questa prerogativa l' antica suprema consulta ed il luogotenente generale dello Stato senese, prerogativa che fu loro tolta dall immortale granduca Pietro Leopoldo coll articolo 119 della legge del 30 novembre 1786

La regola che il *jus gratiandi* spetta esclusivamente al granduca, trova oggi una sola eccezione nei regolamenti militari, nei quali è stabilito che quando la truppa si trova in campagna, spetta al comandante

[1] Pastoret, *Des Lois pénales*, par. 1, cap. 4 — Legraverent, *Législat. criminel*, cap. 18, n 370

in capo di fare grazia a quei militari che venissero condannati alla pena capitale da un consiglio di guerra subitaneo [1].

Il principe può commutare e mitigare le pene già inflitte dai tribunali; può toglierle affatto, facendo grazia completa al condannato è pure nelle di lui facoltà di ordinare, durante il corso degli atti, che un processo si sospenda, e non si dia ulteriormente sfogo all'accusa, lo che chiamasi *abolizione del processo*, e finalmente può ordinare che di una data azione criminosa non debbano i tribunali prendere cognizione, ma debbano invece lasciarla nell'oblio, e quest'atto prende più specialmente il nome di *amnistia*.

La legislazione patria contiene alcune disposizioni avanti per iscopo di eccitare il sovrano ad esercitare una siffatta prerogativa, in quei casi nei quali potrebbe credersi necessaria, così l'art 269 del motuproprio organico del 2 agosto 1838 dispone, che se in qualche caso non resultando al pubblico ministero fondamenti bastevoli ad introdurre il ricorso in cassazione, gli resultasse per altro il concorso di gravi circostanze da meritare attenzione a favore del condannato in linea di grazia, possa esso per il mezzo della consulta (ed oggi per il mezzo del ministro di grazia e giustizia) implorarla con memoria motivata E nei casi in cui viene applicata la pena di morte vuole l art 11 della legge del 20 giugno 1853, che il difensore del condannato, quando anche sia stato da questi inutilmente interposto ricorso in cassazione, debba presentare nell interesse del condannato stesso la supplica per la grazia sovrana.

La prerogativa regia di cui parliamo è di sua natura illimitata, e può essere esercitata per qualunque delitto, ed in favore di qualunque delinquente È da avvertirsi soltanto a questo proposito che gli articoli 2 e 3 di una circolare governativa del di 11 maggio 1825, colla quale d'ordine sovrano furono prescritte le condizioni e le forme delle suppliche in genere che possono essere umiliate al trono, stabiliscono che non possano essere accettate, nè debbano aver corso le suppliche dei condannati in contumacia per diminuzione, condonazione o permuta della pena decretata loro dai tribunali, nè quelle dei condannati non contumaci, che già avessero precedentemente supplicato senza effetto, prima che siano decorsi quattro mesi dalla risoluzione negativa, antecedentemente emanata

[1] Art. 137 del regolamento organico, e disciplina di procedura per i tribunali militari del dì 12 agosto 1856

L'atto col quale il principe dichiara la sua volontà in risposta alle suppliche per la grazia, chiamasi *rescritto*; e le leggi stabiliscono un modo speciale e solenne per la sua pubblicazione, dovendo questa aver luogo e farsene comunicazione al graziato in una udienza plenaria e solenne della regia corte che ha proferito la sentenza condennatoria nella quale convengono anche tutti gli officiali del ministero pubblico, e dovendo il presidente dopo la lettura fatta dal cancelliere del rescritto, pronunciare che è stato pubblicato, che tutti quelli che vi sono contemplati, potranno goderne i benefici effetti, e fare contemporaneamente un' ammonizione a seconda dei casi e delle circostanze ai rei graziati, eccitandoli a trar profitto dalla sovrana clemenza, per un cambiamento di condotta [1]

È appena necessario lo avvertire, cosa che d' altronde resulta evidente da quanto già abbiamo detto, che quando si parla della regia prerogativa della grazia, se ne parla unicamente in rapporto agli affari criminali risoluti, o da risolversi dai tribunali ordinari, e non in rapporto agli affari civili, vertenti fra i particolari, e relativamente ai quali il principe non ha facoltà veruna, nè di giudicarli in *via graziosa* fuori dei termini voluti dalle leggi civili, nè di modificare in modo alcuno le sentenze dai tribunali proferite Nessuna ragione in quanto agli affari civili potrebbe legittimare o scusare un tal procedimento che avrebbe tanto dell' arbitrario, e dal quale danni gravissimi ne risentirebbero i sudditi, che non sarebbero più sicuri di trovare imparzialità, e uniformità nei giudicati, nè certezza della loro esecuzione È perciò che nella sopraindicata circolare governativa dell' 11 maggio 1825, trovasi disposto: « CHE NON POSSANO ESSERE ACCETTATE NÈ DEBBANO AVER CORSO LE » SUPPLICHE CHE RIGUARDANO AFFARI DI PURA GIUSTIZIA, CHE INTERESSANO » I TERZI, E CHE SONO DI COMPETENZA ORDINARIA, E DI COGNIZIONE DEI RE» SPETTIVI TRIBUNALI E MAGISTRATI CIVILI » Vedremo poi quando parleremo specialmente del potere giudiciario, come il sovrano, cui questo potere compete, come una delle due diramazioni della potestà esecutiva, non potrebbe esercitarlo da se medesimo, avocando a se la cognizione degli affari di competenza dei tribunali, nemmeno per deciderli ai termini di rigorosa giustizia. Una tale cognizione si degli affari civili che dei criminali deve esser rilasciata ai competenti tribunali istituiti dalle leggi, ed al principe non resta che esercitare per gli affari penali la sua regia pre-

[1] Art 614, delle DD ed II del 9 novembre 1838

rogativa di fare grazia nei modi di sopra indicati Ed infine è anche da avvertirsi che la grazia sovrana non esonera dall' obbligo del rifacimento civile cui il graziato fosse stato condannato a favore di un terzo, come l' abolizione del processo o l' amnistia non tolgono ai terzi interessati il diritto all' esperimento dell' azione civile, essendo in tali casi applicabile la regola generale, che trovasi pur sanzionata dalla patria legislazione, in una legge del 4 luglio 1584, che i rescritti sovrani concessi alle preci dei particolari, non pregiudicano mai ai diritti dei terzi

Capitolo V.

Del diritto di alta tutela e sorveglianza sulle cose di religione.

I La grande influenza che ha la religione sopra il bene pubblico ed il buono andamento delle politiche associazioni, è cagione che il sommo imperante come supremo tutore delle associazioni stesse, debba essere investito dell' alta ispezione sopra le materie che concernono la religione medesima, e di autorità sopra i ministri che la insegnano. Lo scopo di ogni civile governo esige necessariamente che colui nelle cui mani sta l' impero sia rivestito di tutti i diritti o le facoltà, senza le quali l' impero stesso non può in modo efficace essere esercitato, e così anche di quelle che concernono la religione Perciò tutti i giuspubblicisti annoverano fra i diritti maiestatici di primo grado anche il *jus circa sacra* vale a dire, la facoltà di sopraintendere a tutte le cose risguardanti la religione, o di avere supremazia sopra i di lei ministri[1]. Ma in quegli Stati in cui è predominante la religione cattolica apostolica romana, siccome è il nostro, nel quale è dichiarata religione dello Stato[2], avviene che per le materie attinenti a tale religione le prerogative del governo civile si trovano a fianco di quelle competenti alle autorità ecclesiastiche soggette tutte a quella suprema del papa, e molte volte trovansi in conflitto colle medesime, come ci insegna l' esperienza dei tempi andati e dei presenti Ad ovviare a simili inconvenienti sono diretti i trattati che si stipulano fra il governo papale e quelli dei singoli Stati per definire le respettive competenze nelle religiose materie; questi trattati prendono il nome speciale di *concordati;*

[1] Vattel, lib. 1, cap. XII pag. 139, Lampredi, par. 2, cap. 3, § 22

[2] Motup. 1 maggio 1814

e laddove esistono, è nei medesimi che fa d'uopo rintracciare i limiti e le norme, onde esercitasi dal sommo imperante il gius maiestatico *circa sacra*.

Rientra nel campo del pubblico diritto lo esaminare quali siano questi limiti e norme vigenti, quali le leggi, o gli ordini, ed i concordati che regolano i rapporti dello Stato colle superiori autorità ecclesiastiche È poi oggetto del diritto canonico tutto quanto riguarda le medesime autorità ecclesiastiche, le attribuzioni inerenti al loro ministero, e la loro gerarchia

I rapporti dello Stato colla Chiesa sono regolati in Toscana principalmente dal concordato stipulato fra il granduca regnante e la santa Sede nel 19 giugno 1851, pubblicato nel granducato col motuproprio del 30 dello stesso mese, e da alcuni altri sovrani ordini in vari tempi emanati e tuttavia in vigore — Il concordato ha regolato l'esercizio dell'autorità ecclesiastica, la pubblicazione degli atti dei vescovi, la scelta dei predicatori, le comunicazioni dei vescovi e dei fedeli colla santa Sede, la censura delle opere e scritti di religione, i tribunali ecclesiastici, l'amministrazione dei beni ecclesiastici, nel modo e colle disposizioni che andiamo ad esporre, rimandando soltanto ad altro luogo più opportuno quanto concerne i tribunali ecclesiastici.

II I primi cinque articoli del concordato che determinano i poteri dell'autorità ecclesiastica sono così concepiti — « Articolo 1° — » L'autorità ecclesiastica è pienamente libera nelle incombenze del » sacro suo ministero — È dovere dell'autorità laicale concorrere coi » mezzi che sono in sua facoltà a proteggere la moralità, il culto, e la » religione all'effetto di impedire e remuovere gli scandali che l'offen- » dono, come pure di prestarsi a dare alla Chiesa l'appoggio che oc- » corra per l'esercizio dell'autorità episcopale

» Articolo 2° — I vescovi sono pienamente liberi nella pubblica- » zioni relative al loro ministero.

» Articolo 3° — È riservata esclusivamente agli ordinari respettivi » la censura preventiva delle opere e degli scritti che trattano *ex professo* » di materie religiose — Rimane poi agli stessi vescovi sempre libero » l'uso dell'autorità loro propria per premunire ed allontanare i fedeli » dalla lettura di qualunque libro pernicioso alla religione, ed alla mo- » rale

» Articolo 4° — I vescovi saranno liberi di affidare a chi meglio » stimeranno l'uffizio della predicazione evangelica

« Articolo 5° — Tutte le comunicazioni dei vescovi e dei fedeli » colla santa Sede saranno libere

Alcune circolari governative pubblicate contemporaneamente e successivamente a questo concordato, hanno schiarite e precisate le disposizioni dei referiti articoli, ponendole in armonia con altre legislative disposizioni già vigenti in materia nel granducato — Una circolare del ministro degli affari ecclesiastici diretta a tutti i vescovi dello Stato lo stesso giorno 30 giugno 1851 schiariva nell'interesse dell'autorità laicale il disposto degli articoli 2° e 4°, risguardanti le pubblicazioni dei vescovi relative al loro ministero, e le loro facoltà nella scelta dei predicatori Eccone il tenore:

« Interessando che le disposizioni contenute negli articoli dei quali » fra la santa Sede ed il governo granducale sono state nel di 19 del » cadente giugno cambiate in Roma le ratifiche, e che vengono oggi » portate a pubblica notizia, siano in ogni loro parte applicate nel senso » e nel modo che corrisponda allo scopo propostosi dalle alte parti » contraenti, di promuovere o guarentire i sommi e preziosi vantaggi » che nell'ordine spirituale come nel temporale sociale dalle medesime » avuti concordemente in mira nel combinato interesse della Chiesa e » dello Stato, il ministero degli affari ecclesiastici è SUPERIORMENTE AUTORIZZATO a far conoscere a V. S. illustrissima e reverendissima che, » ferma stante la piena libertà spettante ai vescovi in ordine all'articolo 2° per le pubblicazioni relative al loro ministero, è inteso che i » medesimi debbano andare di concerto col governo ognorachè trattisi » di affissioni esterne E che venendo dai vescovi affidato, coerentemente all'articolo 4°, l'ufficio della predicazione evangelica a predicatori esteri, avranno cura i vescovi stessi di daro e questo ministero » comunicazione preventiva dei nomi dei medesimi, acciò il governo » possa per tempo informarsi se vi siano motivi per escluderne alcuno » sotto rapporti personali, e non in ragione dell'esercizio del sacro ministero [1] »

La suprema corte di cassazione ha poi stabilito con un decreto proferito il 29 marzo 1856, che la libertà di pubblicazione attribuita ai vescovi, dall'art. 2 del concordato, nelle cose relative al loro mini-

[1] Una circolare del 27 aprile 1784 aveva ordinato che non fossero assolutamente ammessi alla predicazione in Toscana i religiosi ed i preti forestieri che non fossero stati naturalizzati e domiciliati nello Stato.

stero, non si estende a dispensare gli stampatori dall'obbligo loro ingiunto dalle leggi vigenti in materia di stampa, di presentare gli stampati al regio procuratore locale.

Un altra circolare dal ministero degli affari ecclesiastici diretta ai vescovi il 30 giugno 1851, giorno della pubblicazione del concordato, fu diramata all'oggetto di schiarire il disposto dell art. 5 del concordato medesimo relativamente alla libertà delle comunicazioni dei vescovi e dei fedeli colla santa Sede.

« Ritenendo l' I. e R. Governo che la libertà delle comunicazioni » dei vescovi e dei fedeli colla santa Sede, di che nell art 5 della » convenzione pubblicata in questo stesso giorno, sia senza pregiudizio » del regio *exequatur*, di cui a forma delle nostre leggi e consuetu» dini devono esser muniti gli atti provenienti da estera autorità, e » che quanto alle comunicazioni dei regolari con i loro superiori ge» nerali sia mantenuto in osservanza il sistema o le consuetudini sta» bilite in Toscana dopo il 1815, questo ministero reputa non inoppor» tuno di significare quanto sopra a Vostra Signoria illustrissima e » reverendissima, per sua notizia e norma, mentre a me è grato di » cogliere questo riscontro per avere l'onore di ripotermi ec. »

III. Il regio *exequatur* è la sovrana annuenza necessaria per pubblicare nel granducato e produrre negli uffizi pubblici qualunque atto proveniente da giurisdizione o potestà estera tanto ecclesiastica che laicale. Relativamente agli atti dell'autorità ecclesiastica sono sottoposti al regio *exequatur* dagli ordini veglianti: tutte le bolle di collazioni di benefizi provenienti da Roma o dalle curie vescovili; le bolle di pensioni, di deroghe al patronato, di impetre, d'unione, di erezione e collazione di commende di Malta, d'incorporo d'abbazie, di riunione, di coadiutorie, di surroghe, di soppressione di benefizi, monasteri ec.; i brevi di giubbilei per questuare, di privilegi per le religioni, di protonotari, d'usare abiti distinti e simili; le patenti di privilegi e prerogative per gl'individui degli ordini religiosi, tutti gli ordini diretti al Nunzio, citatorie, decreti, mandati esecutivi, sentenze, lettere inibitorie, inibitorie, remissoriali, commissoriali, sussidiarie, rescritti, brevi di appello e di commissione, commutazioni di disposizioni e composizioni con la fabbrica di san Pietro; tutti i monitori e le scomuniche; tutte le patenti di vicari apostolici, di vicari generali e foranei che esercitano giurisdizione dependentemente dagli ordinari di fuori di Stato, dei generali degli ordini per visitare i conventi, per figliuolanze di Re-

ligiosi non sudditi, per elezione di superiori, di reggenti, di rettori ec; e finalmente le dispense matrimoniali [1], e tutte le altre dispense dalle canoniche costituzioni [2]. Anche i vescovi di Stato estero che hanno parte di diocesi nel granducato, devono esibire le bolle di loro elezione per il regio *exequatur* senza di cui non è loro permesso di esercitare nel granducato stesso il minimo atto di giurisdizione [3]. Sono pure sottoposto alla medesima formalità le patenti di coloro che sono destinati a servire in qualità di cancellieri ed attuari nelle curie e tribunali ecclesiastici esistenti in Toscana [4]. Infine anche le costituzioni sinodali onde ottengano esecuzione e sieno pubblicate devono essere munite del regio *exequatur* [5].

IV. La censura preventiva delle opere e degli scritti che trattano *ex professo* di materie religiose, era già in Toscana riservata agli ordinari, tanto in virtù dell'art. 6 della notificazione del 30 gennaio 1793, e di un motuproprio del 4 febbraio dello stesso anno, quanto in virtù degli articoli 4 e 83 della legge generale sulla stampa del 17 maggio 1848. — Alcune sovrane istruzioni approvate il 24 agosto 1831, coll'intendimento di porre gli ordinari stessi in grado di dare esecuzione piena ed efficace a questa parte importante della loro autorità, anche coll'appoggio dell'autorità laicale, hanno prescritto, che le opere e scritti di cui si tratta, debbano essere presentati alla segreteria del ministero dell'interno, sia direttamente sia per mezzo della prefettura o sottoprefettura nel cui circondario abbia residenza l'ordinario cui spetta la censura: che la revisione deve appartenere respettivamente a ciascun ordinario nel di cui perimetro diocesano sia situata la stamperia per mezzo della quale le opere e gli scritti volessero pubblicarsi; che non è permesso chiedere ad un ordinario la revisione di opere o scritti che volessero stamparsi fuori del circondario della sua diocesi, nè presentare a nuova revisione un'opera già rigettata: che in tali due

[1] Motup. del 20 luglio 1769. Istruzione del primo agosto dello stesso anno. — Circolare del 7 febbraio 1766. Circolare del 7 decembre 1781, e oltre del 26 settembre 1784.

[2] Circolare del 20 ottobre 1777.

[3] Circolare del 7 decembre 1781.

[4] Circolare del 13 settembre 1783.

[5] Circolare del 2 agosto 1788. Vi sono alcune dispense che ottenute da Roma sono esenti dal regio *exequatur*, e queste trovansi nominativamente indicate in una circolare governativa del 10 gennaio 1781.

casi l'approvazione che fosse ottenuta, non potrebbe avere niun effetto, nè sottrarre i trasgressori dalla pena della pubblicazione con la stampa senza approvazione, prescritta dalla citata legge generale del diciassette maggio 1848[1] Il ministro dell'interno cui le opere sono presentate, le trasmette agli ordinari che devono rivederle e presso di questi gli autori ed altri interessati possono assistere la revisione, come possono gli ordinari chiedere ai medesimi ogni occorrente notizia o schiarimento sia direttamente, sia per mezzo del ministero dell'interno — Eseguita la revisione, gli ordinari rinviano le opere col loro voto decisivo al ministero dell'interno, dal quale le opere stesse vengono restituite direttamente o per l'organo della prefettura o sottoprefettura alle parti interessate, con la significazione dell'esito e del tenore dell'episcopale decisione, della quale lo stesso ministro deve dare pure avviso al regio procuratore ed al prefetto, nel circondario dei quali l'ordinario abbia residenza onde ciascuno sodisfaccia alle proprie respettive ingerenze — Le risoluzioni degli ordinari non vanno soggette a rimedio alcuno[2].

V. A complemento delle materie di cui dispone il concordato del 19 giugno 1851 debbonsi referire le seguenti disposizioni che si contengono nei suoi ultimi articoli relativamente all'amministrazione dei beni ecclesiastici:

« Art 13. — I beni ecclesiastici sono liberamente amministrati dai » vescovi e dai rettori delle parrocchie e dei benefizi durante il pos- » sesso che hanno dei medesimi secondo le disposizioni canoniche

» Art. 14 — Nel caso di vacanza l'amministrazione di detti beni, » sotto la protezione ed assistenza del governo, è tenuta da una com- » missione mista di ecclesiastici e di laici presieduta dal vescovo, os- » servate le condizioni, le cauzioni e le regole occorrenti per la con- » servazione ed amministrazione dei detti beni, ed a condizione che » siano impiegate le rendite nella totalità per il servizio e per i biso- » gni delle chiese del granducato Tanto in questo caso quanto nell'altro » contemplato nel precedente articolo non potrà devenirsi alla aliena- » zione, locazione per lungo tempo di detti beni, ed alla loro sottopo- » sizione ad oneri reali, senza il precedente consenso, nei respettivi » casi, tanto della santa Sede, quanto del governo

» Art 15 — Ogni volta che si tratti di legati pii e di derogare alle » particolari disposizioni, permettendo la destinazione dei beni eccle-

[1] Art. 1, 2, 3, 4, e 9, delle Istruzioni.
[2] Art. 5, 6, 7, e 8, delle Istruzioni.

» siastici, l'autorità ecclesiastica e l'autorità secolare andranno di con-
» certo ed impetreranno l'assenso, ove fa di bisogno a seconda dei sa-
» cri canoni, dalla santa Sede, salve sempre ai vescovi la facoltà loro
» accordate in atto di sacra visita dai sacri canoni e specialmente dal
» sacrosanto concilio di Tronto. »

VI. La legislazione dello Stato contiene grandissimo numero di altri ordini sovrani concernenti le facoltà ed attribuzioni del governo in affari riguardanti più o meno direttamente la religione, e nelle così dette *materie giurisdizionali*, dei quali troppo lungo sarebbe il parlare. Per facilitare lo studio dei medesimi ci limiteremo ad avvertire come non siano in vigore gli ordini pubblicati dal 1799 al 1814, ma invece soltanto quelli pubblicati prima e dopo una tale epoca costituiscono la legislazione vigente. Ciò resulta da una circolare della segreteria del regio diritto del di 29 luglio 1818, il cui tenore è il seguente:

« S. A. I. e R. ad oggetto di rimuovere ogni dubbiezza sullo stato
» di legislazione da osservarsi nel granducato nelle materie giurisdi-
» zionali, e per fare sparire ogni motivo di aberrazione dalle massime
» e dai principii che hanno regolato sotto il suo felice governo, e deb-
» bono regolare in Toscana le materie suddette, ha ordinato che sia
» fatto intendere essere sua sovrana volontà che si tengano in vigore,
» e si attendano nelle indicate materie giurisdizionali le leggi, ordini,
» regolamenti ed istruzioni che vegliavano nel 1799, non meno che gli
» ordini e disposizioni emanate dalla I. e R. A. S. nella stessa materia
» dopo il primo maggio 1814, senza che possa desumersi dalla legisla-
» zione intermedia a dette epoche alcuna alterazione alle leggi, ordini,
» regolamenti ed istruzioni sopra enunciate. »

VII. Nel diritto maiestatico *circa sacra* si comprende necessariamente anche la facoltà di soprintendere a tutte le cose risguardanti le altre religioni ammesse nello Stato, ed agli oggetti di disciplina relativi alle medesime. — Relativamente al culto israelitico possono vedersi specialmente un motuproprio del 17 dicembre 1814 e una circolare del 25 aprile 1820. Col primo, mentre si dichiarava che gli israeliti dovevano indistintamente come gli altri sudditi essere soggetti alle leggi ed ordini del granducato, e ricorrere ai tribunali ordinari, il granduca Ferdinando III confermava nel rimanente in favor loro i privilegi accordati dai suoi reali antecessori[1]. Parificati gli

[1] Può vedersi specialmente la legge del granduca Ferdinando I dei Medici del 10 giugno 1593.

Isdraeliti agli altri sudditi al dirimpetto delle leggi ed ordini del granducato, i detti privilegi furono nonostante mantenuti porchè assicuravano loro il libero esercizio del loro culto. Gli isdraeliti dello Stato formano diverse università nelle diverse città ove sono in maggior numero, ed in ciascuna di esse esiste un corpo rappresentativo, per soprainteodere al culto ed a tutte le altre istituzioni che loro sono proprie, secondo particolari regolamenti approvati dal governo [1]

Non sono a nostra cognizione leggi o ordini sovrani, che risguardino gli altri culti ammessi nello Stato

Capitolo VI.

Della potestà o dominio eminente

La somma potestà differisce totalmente dal *diritto di dominio*. Per quanto assoluto sia l'imperio trasferito nel monarca, pure non comprende mai per regola generale la facoltà di impedire ai sudditi l'esercizio dei loro diritti privati, ciò nonostante, siccome gli uomini si riunirono in società, e vivono in aggregazioni politiche per promuovere coll'esercizio della forza di tutti, la pubblica felicità, e siccome può accadere talvolta che lo interesse ed i diritti di qualche individuo, siano in collisione cogli interessi ed i diritti dell'intera società, così è indispensabile che nel sommo imperante risieda altresì la facoltà di essere giudice di tali possibili collisioni, e l'altra consequenziale di circoscrivere in dati limiti, di sospendere od anche impedire totalmente a qualche privato l'esercizio di quei suoi diritti che incompatibili fossero coll'utile dell'universale, e che per il bene dell'universale dovessero essere sacrificati — Questa facoltà del sommo imperante, se si considera in rapporto alle azioni libere degli uomini dicesi *potestà eminente, potestas eminens*, se invece si considera in rapporto ai loro beni ed alle loro facoltà, dicesi *dominio eminente, dominium eminens* [2] In forza adunque del *dominio eminente* competente al sommo imperante egli può quando la pubblica necessità lo esiga, o circoscrivere, o menomare, o togliere interamente anche i diritti che costituiscono il dominio dei privati sulle

[1] Detto motuproprio del 17 decembre 1814.

[2] Lampredi, *Jur. Pub Univ.*, par. 2, cap 3, § 21

loro proprietà, come accade nelle *espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità*. « Le droit qui appartient à la société, ou au souverain » (scrive il Wattel) de disposer en cas de nécessité et pour le salut pu» blic, de tout bien renfermé dans l'état, s'appelle *domaine éminent*. — » Il est évident que ce droit est nécessaire, en certains cas, à celui qui » gouverne, et par conséquent qu'il fait partie de l'empire, ou du souve» rain pouvoir, et doit être mis au nombre des droits de majesté[1]. »

Siccome al *dominio eminente* va unito nel sommo imperante, l'*impero* sulle cose pubbliche, ed il diritto di regolare l'uso delle medesime, così molti altri diritti maiestatici o *regalie* si fecero nel medio evo scaturire a favore del sommo imperante o dei signori feudali dal *dominio eminente*, quasi come da questo supremo *gius maiestatico* dipendenti e consequenziali, che in realtà però non erano tali, che non potevano giustificarsi colle stesse ragioni di pubblica necessità o utilità, e che non trovavano ragione di essere altro che nell'arbitrio e nelle esigenze dei potenti; quali erano per modo di esempio, le regalie *delle miniere*, *dei tesori*, *della caccia* ec. Ed è perciò che anche di ciascuna di queste regalie dobbiamo tenere distinto discorso nel presente capitolo, onde fare conoscere lo stato attuale del pubblico diritto intorno le medesime, e se e quali vestigia rimangano tuttavia di esse nella legislazione vegliante.

TITOLO PRIMO

Della espropriazione per causa di pubblica utilità

Se la società deve agli individui protezione e mezzi di soccorso, gli individui dal canto loro devono alla società il concorso delle loro forze e dei loro beni per metterla in stato di adempiere le sue obbligazioni a questo riguardo. Perciò il diritto di proprietà sempre inviolabile particolarmente fra i sudditi, può talvolta cessare di esserlo nei rapporti col governo, allorquando trattasi della utilità comune, dovendo l'interesse della massa prevalere sempre a quello degli individui. Senza questa facoltà, la quale come abbiamo detto, deve essere annoverata fra i diritti maiestatici, e che è veramente consequenziale al *dominio eminente*, i governi sarebbero impotenti per molte intraprese utili agli Stati. — Ma però se la pub-

[1] *Droit des gens*, lib. 1, cap. 20, § 244.

blica utilità può richiedere talvolta che sieno tolte forzatamente ai sudditi le loro proprietà, la equità, e la giustizia esigono che ai sudditi spogliati, sia data una conveniente indennizzazione dallo Stato, la quale li risarcisca quanto è possibile dal danno patito — È ormai principio di gius pubblico universalmente sanzionato e rispettato che veruno possa essere costretto a cedere o a vendere la sua proprietà se non per causa di pubblica necessità o utilità, e mediante equa indennizzazione, e tanto è risguardato come inviolabile un tal principio che vedesi scritto anche in molte politiche costituzioni. Onde però il principio stesso sia assolutamente ed invariabilmente rispettato in pratica, richiedesi; 1° Che nelle espropriazioni per causa di pubblica utilità non possa aver luogo l'arbitrio e che i casi in cui deve verificarsi, siano volta per volta riconosciuti dal sommo imperante, al quale esclusivamente ne appartiene la facoltà; 2° che concorra veramente una ragione di pubblica necessità, o almeno di pubblica utilità; 3° che la indennizzazione da darsi all'espropriato sia per quanto è possibile completa, vale a dire capace a risarcirlo di tutto il danno reale che egli va a risentire; 4° e che la determinazione di una simile indennità non sia fatta arbitrariamente, ma dietro regolare giudizio nel quale sia abilitato l'espropriato stesso a far valere le proprie ragioni.

Dall'essere soltanto nei poteri del principe l'occupare le altrui proprietà, quando il vantaggio generale lo esiga, sotto la condizione di una giusta indennizzazione, ne viene di necessità che un tale potere non può essere attribuito a veruna altra magistratura, e così nemmeno ai municipii, che a questo effetto si devono riguardare come persone private — Una tal conclusione ammessa in teoria, e quotidianamente applicata, ha ricevuta anche la sanzione dai tribunali dello Stato, che hanno assolutamente escluso nei municipii il diritto di che è parola, e riconosciuta per ogni caso di espropriazione indispensabile l'autorizzazione del sommo imperante [1]

In Toscana non abbiamo, come in molti altri paesi, una legge generale relativa alle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, e le regole direttive alla materia le desumiamo dal diritto romano, da alcune leggi speciali promulgate in qualche caso di espropriazione, e dalla giurisprudenza, le quali regole crediamo che rispondano sufficien-

[1] Decis. della Corte Regia di Firenze del 21 marzo 1831 in causa Comunità di Barberino e Gerini *An. di Giurisp.* tom 13, par. 2, col. 485.

tamente alle condizioni di sopra indicate a cui vuolsi subordinato l'esercizio di un tal diritto nel governo. — Dal combinato disposto di alcuni testi del diritto romano, hanno i buon diritto i giureconsulti desunta la regola che in ordine anche al gius ante-giustinianeo, niuno poteva essere costretto ad alienare qualunque proprietà, eccetto il caso che la vendita obbligata fosse ordinata per utilità pubblica, e previa conveniente indennizzazione e con le parole che si riscontrano in uno di quei testi « NON ALITER HOC FACIAT NISI PRIUS SOLITUM SOLATIUM PRO HOC DOMINO PRÆSTET » viene infatti apertamente indicata la pratica già costante di indennizzare il privato del valore della cosa espropriata [1] — In ogni caso in cui accade la necessità della espropriazione forzata in Toscana, viene promulgato un decreto sovrano che riconosce il concorso della pubblica necessità o utilità, e determina le norme da seguirsi onde sia fissata in modo equo e conveniente la indennizzazione da darsi agli espropriandi — La determinazione delle indennità viene rimessa a due periti uno dei quali nominasi dallo Stato o dalla comunità, o da altra persona morale autorizzata espropriante, l'altro dagli interessati sull'immobile da espropriarsi; ed in caso di discordia si fa luogo alla nomina di un terzo perito per parte del tribunale di prima istanza del circondario, al quale tribunale è pure devoluta la risoluzione delle contestazioni che potessero insorgere dipendentemente dalla espropriazione [2] È da avvertirsi però che non potrebbe essere dato ai magistrati dell'ordine giudiciario, dopochè dal principe fosse stata ordinata una espropriazione, di assumere esami sulla necessità o meno della medesima e studiare se con altri mezzi l'intento potesse ottenersi in caso diverso violerebbero i diritti del sommo imperante, ed offenderebbero la legge invece di applicarla, siccome è loro istituto I tribunali dello Stato nella risoluzione di simili contestazioni hanno quasi sempre proceduto con molta larghezza di principii a tutela della privata proprietà, e nella valutazione delle indennizzazioni [3]

[1] Leg. 13, p. 1, Dig. *communia praedorum*, — leg. 14. Dig. *quad. servit. admitantur.* tot. tit. eod. *Ut nemini liceat in empt.* — Pragmatica Justiniani, cap. 18. — Romagnosi, *Della Espropriazione forzata per causa di Pubblica Utilità*, § 3 fra gli opuscoli sopra vari argomenti di Diritto Filosofico.

[2] Può vedersi fra le tante la legge del 10 settembre 1842, per la occupazione degli Stabili della Via dei Tintori di Firenze, le cui disposizioni in altri casi sono state per ordine Governativo applicate.

[3] Fra le tante decisioni in proposito sono da vedersi specialmente quelle

Noi dobbiamo limitarci a questi brevissimi cenni sulla regia prerogativa della *espropriazione per causa di pubblica utilità*, rientrando i maggiori dettagli sull'esercizio della medesima e sulle pratiche conseguenze, nelle competenze del diritto e della procedura civile.

TITOLO SECONDO

Della regalia delle miniere

Fra le regalie più sopra indicate che sorsero nel medio evo, vi fu quella delle *miniere* o *dei minerali* segnatamente dell'oro e dell'argento, che dicevasi spettare al sommo imperante come una dipendenza ed una conseguenza del *dominio eminente*. Procedevasi in tale rapporto con questo principio, che uno straordinario ed insolito benefizio della natura, quale era quello che proveniva dalle miniere, non doveva cedere a favore del privato proprietario del fondo ove il metallo prezioso veniva ritrovato, ma invece doveva cedere a pubblico vantaggio, ed a favore del sommo imperante che ne era il pubblico tutore e rappresentante[1]. Questa regalia fu creazione del medio evo, imperocchè il diritto romano aveva già con più sapienza e giustizia sanzionato, che ogni proprietario di suolo doveva dirsi anche padrone di ciò che poteva esistere al di sotto del medesimo, e che come poteva fare al di sopra del suolo ogni piantagione o costruzione che stimasse più conveniente, così doveva potere farvi al di sotto tutte le costruzioni e le escavazioni da lui reputate opportune per trarre dalle viscere del proprio terreno ogni prodotto anco straordinario di cui fosse stato suscettibile, con obbligo soltanto di conformarsi ai regolamenti speciali relativi al modo di esercitare questo suo diritto[2].

I larghi principii fissati in proposito dalla legislazione leopoldina, conformi a quelli del Diritto Romano, ci dispensano dal parlare della *regalia delle miniere* ai termini delle antiche consuetudini, e dall'accen-

inserite negli *Annali di Giurisprudenza* — tom. 8, par. 2, col. 588, e col. 1210 — tom. 2, part. 2 col. 659, e 974. — tom. 8 par. 2, col. 783, tom. 9 par. 2, col. 122, e 404, tom. 10 par. 2, col. 39.

[1] De Luca, *De Regalum Summa*, Rubrica 8, n. 8.

[2] Leg. 3, 6, Cod. *De metallariis et metallis* e Leg. 13, § 1 D. *Communia praedior.*

nare le questioni cui l'esercizio di essa dava luogo[1]. Fu colla legge del 13 maggio 1788 che l'immortale legislatore toscano dichiarava, che volendo estendere in quanto era compatibile colla pubblica amministrazione i diritti della proprietà del suolo, non che l'industria dei sudditi, aboliva ogni regalia, e qualunque altro diritto privativo della corona sopra qualunque specie di miniere e minerali, gemme, e pietre preziose nessuna eccettuata, e quindi dichiarava lecito a chiunque senza alcuna preventiva licenza intraprendere scavi e ricerche per estrarre, ritrovare, e *ritrovati fare propri* tutti i metalli, semi-metalli, marmi, e pietre di qualunque sorta, non escluse neppure le gemme, le pietre dure, o le pietre preziose. E ove tali escavazioni e ricerche si fossero volute fare nel suolo altrui, ossivvero in qualunque luogo dove fosse pericolo di danneggiare gli edifizi o beni contigui, dichiarava dovere conseguirsi precedentemente il consenso in scritto dal padrone del suolo, o dal confinante, o da ambidue nei respettivi casi, ed esattamente adempirsi le condizioni sotto le quali il consenso fosse stato prestato: e dichiarava altresì che ove però si fosse trattato di escavazioni prossime alle strade regie o comunitative bastasse per potere eseguirle conformarsi ai regolamenti speciali già vigenti[2]. Conseguentemente stabiliva il legislatore che dovevano intendersi da quel giorno abolite, e revocate tutte le concessioni e privilegi e grazie attinenti alla regalia in discorso state fatte a qualunque persona o corpo morale, eccettuate soltanto quelle che fossero state godute a titolo veramente oneroso e correspettivo, le quali dovevano continuare a godersi dai concessionari per tutto il tempo prescritto nella concessione[3]. Questo diritto comune non soffre che una sola eccezione a riguardo dei minerali di ferro la cui ricerca, escavazione e commercio è riservata al governo, da cui desume un ramo delle pubbliche entrate — I territori dell'isola dell'Elba, e dell'ex-principato di Piombino, erano pure sottratti a questo diritto comune. Ma un sovrano motuproprio del dì 28 ottobre 1856, ha estese ai medesimi territori tutte le disposizioni della sopracitata legge del 13 maggio 1788, eccettuati però sempre i minerali di ferro, pei quali rimangono in vigore i precedenti regolamenti. Quanto poi alle escavazioni lungo le strade, di marmi, ghiaia o terra, i regolamenti in vigore

[1] De Luca, luogo sopra citato.
[2] Art. 12 detta legge.
[3] Art. 3 detta legge.

provvedono unicamente a ciò che interessa la pubblica sicurezza, e tendono ad ovviare i danni che potrebbero derivare ai posseggeri e alle strade regie e comunitative dalle cave prossime alle strade stesse, mediante la preventiva licenza che esigono doversi impetrare dal giusdicente locale, il quale previa la relazione dell'ispettore di strade, rilascia una tale licenza gratuitamente, salva soltanto la facoltà di sospendere l'escavazione quando sopravvenisse qualche pericolo, al quale effetto devono ogni anno gli ispettori fare la visita di tutte le suddette cave[1].

TITOLO TERZO.

Della regalia del tesoro

Il *tesoro*, che come ognun sa, giuridicamente viene definito, qualunque deposito di metallo coniato, od in verghe, od anco di gioie riposto in un dato luogo da tempo antichissimo, da lasciarne ignoto l'antico padrone, era dalle leggi romane considerato come un'accessione del fondo nel quale era ritrovato, e ne attribuivano quindi la esclusiva proprietà al padrone del fondo, essendone egli l'inventore, ed in caso diverso, ne attribuivano la metà all'inventore che lo avesse scoperto nel fondo altrui, fosse questo fondo, pubblico o privato, sacro o religioso ed appartenente alla chiesa[2]. Queste massime del diritto romano rimasero grandemente alterate dalle legislazioni dei tempi di mezzo; le leggi di molte nazioni attribuirono esclusivamente al sommo imperante la proprietà dei tesori quale regalia, e pretesero giustificarla colle stesse considerazioni che facevansi per la *regalia delle miniere*, col dire cioè, che uno straordinario ed insolito benefizio, doveva cedere a pubblico vantaggio, e non a vantaggio privato. Perciò che riguarda l'Italia, la questione rimase decisa insieme con molte altre di tal fatta, nella famosa pace di Costanza, nella quale furono dichiarati di pertinenza regale i tesori, almeno per certe porzioni, quindi alcuni sovrani d'Italia si arrogarono il diritto di vietare gli scavi dei tesori anche nei fondi privati, non che la facoltà di concederne le licenze sotto le condizioni

[1] Notificazione del 2 agosto 1787 richiamata in vigore dalla Circolare del 30 ottobre 1813. — Istruz. del 2 agosto 1787, art. 6.

[2] Leg. 63, D. *De Acquirendum rer. dom.* — Leg. *Unic.* Cod. *De Thesauris.*

che loro fossero sembrate più proporzionate alle circostanze, e alla qualità del tesoro che si sperava di ritrovare[1].

La legislazione in vigore presso di noi attualmente, stabilisce dei principii anche in questa parte pienamente uniformi a quelli del diritto romano. la regalia del tesoro è come quella della miniera assolutamente abolita. A chiunque è permesso, senza veruna preventiva licenza, intraprendere scavi per ritrovare, e *ritrovati fare proprii* i monumenti dei passati secoli, monete, o altre cose preziose antiche, con che soltanto volendo ciò fare nel suolo altrui ne abbia il consenso del proprietario, e adempia le condizioni sotto le quali il consenso venga prestato[2]: solamente i regolamenti vigenti provvedono alla conservazione delle antiche memorie senza però ledere in nulla l' interesse dell' inventore; perocchè prescrivono che l' inventore di qualunque iscrizione, statua, basso rilievo, urna, vaso, idoletto, istrumento di metallo, medaglie, gemme intagliate, ed altri simili monumenti di antichità, debba denunziarne il ritrovamento, o al cancelliere comunitativo, o al direttore della reale galleria che è incaricato di prendere cognizione di ciò che può meritare di essere acquistato dalla medesima, coll obbligo però per il regio erario di pagarne il *prezzo rigoroso*, corrispondente alla rarità, e bellezza dei monumenti da acquistarsi[3].

TITOLO QUARTO

Delle regalie della caccia e della pesca.

Come una conseguenza necessaria del *dominio eminente* annoveravansi pure nel medio evo fra le regalie, i *diritti della caccia e della pesca*, che cessarono allora di essere considerati come un modo di occupazione degli animali comune a tutti gli uomini: in forza di questa regalia anche i signori feudali si erano arrogati il diritto di proibire altrui la facoltà di cacciare nel fondo proprio. — Nemmeno di tale regalia abbiamo oggi più vestigio alcuno in Toscana. — Da prima colla legge del 15 febbraio 1793 fu dichiarato libero a ciascheduno che fosse fornito della licenza delle armi, di cacciare con esse in ogni luogo e terra del gran-

[1] De Luca, luogo sopra citato. Sabelli pratica, § Fisco n. 13.

[2] Art. 1, e 2, della legge 5 agosto 1780 e Notificazione del 3 giugno 1813 in principio.

[3] Art. 3 detta legge.

ducato che non fosse riservato ed eccettuata dalle leggi ed in ogni tempo fuori che in quello di divieto; questa legge però non provvedeva efficacemente nel tempo stesso alla tutela del diritto di proprietà privata, imperocchè la facoltà generalmente acconsentita di cacciare in ogni luogo e terra del granducato, lasciava le possessioni esposte a delle invasioni dannosissime, ed alla usurpazione d'ogni utilità che dal privativo godimento del diritto di caccia nel fondo proprio sarebbersi potute e dovute ritrarre dai proprietarii dei beni rurali. — È perciò che a questo inconveniente fu ovviato con alcune leggi successivamente in varii tempi emanate, colle quali fu stabilito che la caccia nei fondi altrui dovesse essere sempre proibita, a meno che non vi concorresse il consenso del proprietario, o che si trattasse di terreni costantemente sodi ed incolti[1]; tali disposizioni sono state confermate dal sovrano decreto del 3 luglio 1856 che ha riunito in una sola legge le disposizioni in materia di caccia e di aucupio contenute nelle diverse leggi precedenti, inducendovi qualche lieve modificazione. In forza di tal legge anche nei fondi spogliati e costantemente sodi è vietata la caccia e l'aucupio senza il consenso del proprietario, quando si tratti di terreni cinti da muri, siepi od altro, o circondati per ogni parte da terreni colti, e quando vogliasi erigere e collocare permanentemente istrumenti di qualunque sorta destinati ai detti usi[2].

Le disposizioni di questa legge generale in materia di caccia, non si applicano alle proprietà private del granduca, nè ai riservi reali di Coltano e di San Rossore se non in quanto vengano ivi esercitati da persone estranee alla famiglia granducale, ed alle quali il granduca non ne abbia conceduta una speciale permissione[3].

Quanto alla pesca, abolita parimente ogni regalia, i regolamenti in vigore non altro riguardano che la pesca in mare, nei fiumi e torrenti pubblici, che permettono all'industria privata, prescrivendo soltanto alcuni tempi di divieto e proibendo certi determinati modi di eseguirla[4]. Nulla dispongono i regolamenti stessi intorno a questo modo di occupazione nei suoi rapporti colla privata proprietà e come accessorio delle

[1] Leg. del 20 giugno 1814. — Leg. del 10 agosto 1828.

[2] Art. 2 d. Decreto del 3 luglio 1856.

[3] Art. 28 d. Decreto.

[4] Motupr. del 22 decembre 1822. — Motup. del 14 aprile 1823. — Notif. del 22 marzo 1826. — Circolare 28 maggio 1826. — Notif. 13 giugno 1827, e Notif. del dì 8 giugno 1831.

proprietà medesima, sicchè essendo questa materia per tal rapporto regolata dalle disposizioni del diritto romano, devesi ritenere, seguendo la opinione la più accreditata, che il proprietario di un lago, stagno o vivaio possa esercitarvi il diritto di pesca in qualunque modo e tempo, senza riguardo ai tempi di divieto fissati nei precitati regolamenti, ed ai modi dai medesimi proibiti[1]

TITOLO QUINTO

Della regalia dei fiumi pubblici

Dal dominio eminente può dirsi scaturita nei tempi di mezzo anche la *regalia dei fiumi pubblici*. Secondo i principii di gius pubblico universale deve essere permesso a chiunque il fare uso delle ripe dei pubblici fiumi, ed anche dei fiumi stessi con tenervi barche da trasporto e trascorrerli con esse per uso proprio e dei proprii possessi in qualunque senso, purchè non ne resti impedita la libera navigazione. Questi principii erano stati senza eccezione alcuna riconosciuti e sanzionati dal diritto romano[2]. — Per altro dopo le costituzioni degli imperatori germanici che dichiararono l'alveo dei fiumi *proprietà regia*[3], la libertà del detto uso sofferse a poco a poco diminuzione, e quindi al principe od anco alle comunità in molti Stati appartenne, il rilasciare in proposito a certi determinati effetti concessioni e patenti ai privati, ed in Toscana pure si considerò *privativa regia* il diritto di transito o trasporto dall'una all'altra ripa del fiume pubblico mediante mercede, e ne offrono argomento indubitato non solo le concessioni od affitti fino al presente giorno vigenti a favore di privati per tenere navi o barche traghettizie in siti determinati dei diversi fiumi pubblici, ma anco il tenore di alcune patrie leggi[4]. La *regalia* adunque che competeva, e che com-

[1] Pini, *Saggio di Legislazione Rurale*. — Conferenza 26, § 2.

[2] Leg 24, *D De damno infecto*. — Leg 1, *D De flumin* — Leg Unic *D. Ne quid in flum pub.* — Leg Unic *D De ripa* — Instit. tit. *De Rer. Divis.*, § 4.

[3] Costit. di Federigo Imperatore in cap. *Unic. quæ sunt Regal.*

[4] Leg. 27 marzo 1781 — Leg 27 marzo 1783. — Leg. 2 agosto 1810. *Fiumi pubblici* diconsi tutti quei corsi di acque correnti atti alla navigazione e destinati all'uso pubblico, e che trovansi come tali descritti nei così detti *Campioni dei fiumi o altri recipienti di acque*, in ordine ai vigenti regolamenti amministrativi del 20 aprile 1782, e del 12 Settembre 1814

peto tuttavia al principe sui fiumi pubblici, o ai di lui concessionarii, non consiste nel transito sui medesimi, che a tutti rimase sempre libero, ma nel percipere per questo transito tasse e tributi: ciò è ormai indubitato ed ha ricevuto anche la sanzione di autorevoli giudicati dei nostri tribunali[1]: i quali giudicati hanno conseguentemente ritenuto che il privilegio dal principe concesso ad alcuno ancorchè a titolo oneroso di percipere tasse o emolumenti pel transito sui fiumi pubblici non osta di per sè stesso alla libertà che per diritto naturale e civile compete ad ognuno di tenere barche nei fiumi medesimi per proprio uso, e che questa libertà non può formare causa di danno pel proventuario quando non tende a fare mercimonio nel transito, nè ad usurpargli parte alcuna dell' acquistato provento.

TITOLO SESTO

Della regalia dei mulini ed altri edifizi ad acqua

Dalla *regalia dei fiumi pubblici e delle loro ripe* le consuetudini feudali fecero scaturire l' altra dei *mulini, gualchiere, ed altri edifizi ad acqua*. Fu ritenuto che appartenesse al signor del feudo per *diritto regale* la privativa facoltà di costruire ed autorizzare la costruzione dei mulini tanto sulle *pubbliche* quanto sulle *private* correnti di acqua; e da ciò se ne dedusse anche per i vassalli l' obbligo di portare a macinare il proprio grano al mulino assegnato loro per quest' oggetto ed appartenente al signore feudale. Anche una tale regalia è scomparsa dalle leggi e consuetudini della Toscana per opera del granduca Pietro Leopoldo, il quale dapprima abolì generalmente l' obbligo di mandare a macinare i grani e le biade, come pure l' altro di frangere le ulive a certi determinati mulini e frantoi; poi volle restituita ad ognuno la primitiva libertà di giovarsi delle acque sì pubbliche che private per la macinazione, e la facoltà di stabilire nei proprî terreni le costruzioni occorrenti, non con altro moderame che quello del riguardo dovuto al *pubblico* ed al *privato* interesse, per cui richiedono i vigenti regolamenti l' obbligo di impetrare prima la licenza delle respettive Comunità nel territorio delle quali si tratti di erigere i mulini, le gualchiere, le

[1] Decis. della Corte Regia di Firenze del 27 agosto 1814. *An. di Giurisp.* tom. 8, par. 2, col. 1087.

cortiere, o qualunque altro edifizio a acqua; e le Comunità devono una tale licenza rilasciare nei modi e ove concorrano certe determinate condizioni fissate nei regolamenti predetti [1].

TITOLO SETTIMO

Della regalia fiscale

Per completare tutto quanto riguarda il diritto maiestatico del *dominio eminente* ci è indispensabile tener parola anche della *regalia fiscale*. Intendevano i pubblicisti ed i feudalisti per questa *regalia*, fondati anche in questo parte sulla più volte rammentata famosa autentica dell'imperatore Federigo I, il diritto e la privativa che aveva il principe ed il suo fisco di appropriarsi i patrimoni dei privati, o certe porzioni dei medesimi in taluni casi prescritti dalle leggi, o dalle consuetudini feudali e fondati sul disposto esplicito di quella costituzione imperiale, comprendevano nella *regalia fiscale* : 1° il diritto dell'appropriazione ed incameramento dei beni dei proscritti dagli Stati e dei rubelli ed in genere il diritto della confisca dei patrimoni dei condannati per lesa maestà o per altri delitti che importassero una simile coercizione penale, 2° il diritto di infliggere ed incassare le multe e penali stabilite per altri delitti dalle leggi ; 3° il diritto dell'incameramento delle eredità vacanti, o di tutti quei beni che non avessero avuto altrimenti verun proprietario o possessore conosciuto, e dei beni caducati. Tutti questi diritti comprendeva infatti la precitata costituzione imperiale : — ivi — « Multarum, pœnarumque compendia, bona vacantia, et quæ, ut ab indignis, » legibus auferuntur nisi quæ specialiter quibusdam conceduntur : bona » contrahentium incestas nuptias, condemnatorum et proscriptorum, » secundum quod in novis constitutionibus cavetur »

La regalia di cui parliamo in quanto riferivasi ai diritti delle due prime specie sopraindicate chiamavasi *regalia fiscale penale*; ed in quanto risguardava i diritti dell'altra specie, dicevasi *regalia fiscale successoria* [2].

I. Noi possiamo astenerci dal parlare della *regalia fiscale penale*, imperocchè quanto al diritto della comminazione ed incasso delle multe

[1] Leg. dell'11 decembre 1768. Regolamento del 18 aprile 1782, art. 38. — Leg. del 23 agosto 1782. — Circolare del 9 ottobre 1785, leg. del 17 novembre 1815. — Leg. del 7 ottobre 1817, art. 8, e leg. dell'11 settembre 1827, art. 8.

[2] De Luca, *Regalium Summa* Rubrica 7

e penali, la regalia stessa rientra nel diritto *maiestatico di punire*, di cui altrove è stato detto quanto bastava al nostro subietto; e quanto all' incameramento dei beni dei condannati o proscritti, una tal regalia non è altrimenti immaginabile in Toscana, dappoichè la proscrizione e l' esiglio dallo Stato non figurano altrimenti fra le pene applicabili ai sudditi, e dappoichè il granduca Pietro Leopoldo abolìva la pena della confisca per qualsiasi delitto non vi è adunque altrimenti caso in cui il fisco in Toscana possa far suo il patrimonio di un condannato

Vogliamo soltanto riportare, perchè crediamo che non saranno mai abbastanza lette, le auree parole colle quali il legislatore immortale aboliva per sempre, la più iniqua fra le pene — ivi — « Abbiamo con- » siderato quanto sia ingiusto in qualunque circostanza, ed in qualunque » delitto che dare si possa anche atrocissimo, la confiscazione dei beni, » la quale si vede tanto frequentemente introdotta nella legislazione » criminale, non solo in tutti quei delitti nei quali con una fallace » estensione si è immaginato di interessarvi la lesa maestà, ma molte » volte ancora nelle trasgressioni alle leggi di finanze o contrabbandi · » — E disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità di » impinguare il Fisco, che per le vedute di bene pubblico, mentre che » la persona del reo è la sola che per sodisfare al delitto è soggetta alla » legge ed alla pena, ed i di lui beni non possono essere giustamente » obbligati che per la refezione dei danni di ragione dovuto a chi li » ha sofferti, o per qualche multa pecuniaria nei casi nei quali non » giunga l' afflittiva, riguardiamo la confiscazione dei beni, che il più » delle volte non ferisce che l' innocente famiglia e gli eredi del delin- » quente, come una vera violenza ed appropriazione illegittima che fa » il governo della proprietà, delle sostanze altrui. — In conseguenza » di queste considerazioni ed in aumento dei motuproprî del 10 otto- » bre 1780 e 24 marzo 1784, con i quali erano state nella massima » parte moderate e corrette le leggi imponenti la suddetta confiscazione, » comandiamo che resti affatto tolta, ed abolita dal genere delle pene » in qualunque caso la confiscazione dei beni, e che non se ne possa » fare uso giammai in veruno dei nostri tribunali, nè per qualunque » delitto atrocissimo che fosse [1]. »

II Passando adunque a discorrere di quanto concerne la *regalia fiscale successoria*, cominceremo dall' indicare colle parole del cardinale

[1] Art. 45, della legge del 30 novembre 1786

De Luca, quali diritti in essa gia si comprendevano « Successoria ea
» est, quæ in bonis vacantibus, nullam habentibus privatum dominum ac
» possessorem cadit — Quales censentur bona naufragata, seu alia habita
» pro derelictis, et quæ ex legum civilium placito, nullius dicuntur, ideo-
» que primo occupantis fiunt, cum hæc ex generali Principum vel Republi-
» carum usu publici ac regalis juris esse censeantur, ideoque de juribus
» Fisci siot — Frequentius vero in iis confingit bonis quæ vacantia di-
» cuntur, quia nullum habeant legitimum testatum vel intestatum, de-
» functi domini ac possessoris hæredem, quia nempe non estante te-
» stamentario, nullus intra decimum civilem gradum per agnationem
» vel cognationem conjunctus, minusque conjux supersit cum post istos
» fiscus, hæredis ac successoris locum occupet, veri ac favorabilis in uni-
» verso activo ac passivo jure successoris et hæredis personam geren-
» do, si defunctus ejusdem Principis subditus existat. » E più sotto lo
stesso autore. — ivi — « Regalis juris quoque illud est, ut fiscus ea bona
» capiat, quæ ab indignis auferri, atque fisco applicari lex disponit [1] »

E passando ad esporre lo stato della vigente legislazione intorno a
tutti questi diritti che in addietro si comprendevano nella regalia fiscale
successoria, e cominciando da quanto riguarda i beni propriamente chia-
mati *vacanti* diremo che anche attualmente in Toscana, in mancanza di
qualunque erede legittimo e testamentario, si devolvono le eredità al
fisco, e con lo stesso privilegio che già competevagli per la giuri-
sprudenza comune, quello cioè di non doverne sopportare le passività
altro che dentro le forze della eredità « In mancanza di qualun-
» que erede legittimo, dei figli naturali e spurj e del coniuge succede il
» fisco, nel quale non passano le azioni e le obbligazioni del defunto
» che al momento della agnizione e dentro le forze della eredità » Così
dispone l' Art 29 della Legge del 18 agosto 1814 — I regolamenti vi-
genti prescrivono poi il modo e le formalità che devono essere adempiute
onde le eredità possano essere dichiarate vacanti, e possa esserne ordi-
nata a favore del fisco la devoluzione [2] — Siccome però le Leggi del
Granducato non sono applicabili che ai beni spettanti al suddito defunto
senza eredi ed esistenti in Toscana, ne avviene che ove egli abbia la-
sciato altri beni, specialmente immobili, situati in altri Stati, questi come
vacanti vengono occupati dal fisco respettivo di quegli Stati. Diciamo

[1] *Summa Regalium*, rubrica 7.
[2] Notificaz. del 7 agosto 1823.

specialmente se si tratti di beni immobili, perchè relativamente ai mobili, alle azioni e diritti, sono di avviso alcuni autori che respettivamente si acquistino dal fisco dell' uno e da quello dell' altro Stato secondochè tali beni esistano, nell' uno o nell' altro paese per una certa destinazione del padre di famiglia, o vi sono quasi a caso e precariamente, e secondochè le azioni ed i diritti sono o no utilmente esercibili respettivamente nei due paesi [1]. — I regolamenti in vigore prevedono anco il caso della morte di un forestiero che avvenga in Toscana senza aver lasciato congiunti conosciuti, abitanti famigliarmente con esso: si limitano però a prescrivere le formalità da adempirsi per la conservazione di tali eredità, delle quali formalità deve essere informata anche la segreteria del ministero degli affari esteri per gli effetti di ragione, non risolvono però la questione se al fisco toscano o a quello del principe di cui fosse suddito il defunto forestiero, dovrebbe la di lui eredità essere devoluta [2]. Dalle parole del De Luca nel sopratrascritto passo « *si defunctus ejusdem principis subditus existat* » sembrerebbe che la eredità del forestiero dovesse essere devoluta totalmente al fisco del di lui Stato: però secondo la opinione la più accreditata dei dottori, è da ritenersi, che a favore del fisco toscano dovrebbe essere devoluta la successione del forestiero morto nel granducato, almeno quanto ai beni esistenti in Toscana, dopochè la successione stessa fosse dichiarata vacante per le non comparsa di eredi nei termini a ciò prefiniti dal giudice, dovendo una tale questione, in quanto agli altri beni esistenti nello stato estero, dirimersi colle distinzioni di sopra accennate circa le eredità dei sudditi toscani [3]. — Oltre al caso dei beni vacanti si faceva luogo, per le costituzioni degli imperatori romani e germanici, alla successione a favore del fisco, nell' altro ancora che un testatore avesse istituito erede una persona, che quantunque per se stessa capace di succedere, fosse però, a causa di qualche dannabile azione, divenuta indegna di raccogliere eredità e conseguire legati [4]. — Il disposto di quelle costituzioni non ha più veruna pratica applicazione in Toscana dove l' *indegno* a succedere

[1] Magnani, *Trattato delle Successioni*, t. 3, cap. 6, com. all' art. 10 della legge.

[2] Circolari del 18 decembre 1822, del 10 maggio 1823, e del 10 novembre 1828.

[3] Magnani loc. cit.

[4] Cod. tit. *quæ ab indignis aufer*, e Autentica Fredericiana, *Quæ sint Regaliæ*.

equivale e si parifica all'*incapace* assolutamente, e l'eredità viene invece deferita ai più prossimi congiunti del defunto che esistano in grado successibile. Tutti i casi per i quali le eredità ed i beni si caducavano presso i Romani e che furono quasi interamente aboliti da Giustiniano [1], sono ignoti in Toscana, ed il caso in cui il fisco raccolga la eredità lasciata per testamento ad un *incapace*, od *indegno*, non potrebbe verificarsi se non se nella circostanza che mancasse affatto ogni altro erede sia legittimo sia testamentario del defunto, ed in tal caso i beni non *caducherebbero* propriamente come quelli che al fisco si attribuivano in odio dell'indegno, ma rimarrebbero *vacanti* per la mancanza di persona legittima che potrebbe acquistarli, e come tali si farebbe luogo alla successione del fisco. — Finalmente quanto alle cose *nullius* che vengono cioè ritrovate senza che se ne conosca il padrone, e che già rientravano nella regalia fiscale, è ormai indubitato in Toscana, che ove non si trovi il padrone, esse debbano appartenere totalmente all'inventore, escluso qualunque diritto di partecipazione nel regio fisco [2].

Relativamente alle robe gettate dal mare o naufragate sulla spiaggia e littorale toscano, di qualunque specie sieno, come misura sanitaria soltanto, è proibito di rimuoverle, maneggiarle ed appropriarsele, ancorchè fosse robe di sua natura non suscettibile nè sottoposta a contumacia, prima che ne sia annunziato il ritrovamento alle autorità, e queste abbian presi i provvedimenti necessari a cautela della pubblica salute [3]. — Però anche per tali robe naufragate, come per quelle che fossero ritrovate in mare, le ancore per esempio, sta ferma la esclusiva devoluzione a favore dell'inventore, quando veruno comparisca a reclamarle [4]. — Soltanto relativamente ai bastimenti manifestamente non più atti alla navigazione, abbandonati o affondati, prescrivono i vigenti regolamenti, che remossi dalla spiaggia o altro luogo ove si trovino debbano essere venduti a cura dell'uffizio della sanità, alla cassa del quale deve devolversi irretrattabilmente il prezzo, se dentro un anno non comparisce veruno a reclamarlo [5].

[1] Leg. unic. *Cod. De Caduc. tollend.*
[2] Circolare 3 giugno 1819.
[3] Bando del magistrato di Sanità di Firenze del 12 marzo 1753.
[4] Regolamento per il Porto e Darsena di Livorno del 17 luglio 1840, art. 85 e segg.
[5] Art. 48 e segg. d. Regolamento.

Capitolo VII.

Del diritto d' imporre tasse e tributi

Tuttociò che è suscettibile di proprietà appartiene alla nazione che occupa il territorio di un dato Stato e forma la massa totale dei suoi beni — La nazione però non possiede tutti questi beni nella stessa maniera Alcuni infatti diconsi *beni pubblici*, quelli cioè che non sono repartiti fra i particolari, e gli altri al contrario, *beni privati* — Fra i beni pubblici alcuni sono destinati ai bisogni dello Stato come proprietà del medesimo e chiamansi *beni demaniali o della corona*, gli altri rimangono comuni a tutti i sudditi che ne godono seguendo ciascuno i propri bisogni, ed uniformandosi alle leggi che determinano il modo di usarne; e questi diconsi più propriamente *beni comuni* Essendo le rendite dei beni pubblici o del demanio dello Stato destinate a sopperire ai pubblici bisogni, ed alle spese del governo, esse devono essere necessariamente e sono a disposizione del sommo imperante, il quale ha il diritto di determinarne la più conveniente applicazione senz'obbligo di renderne verun conto — E poichè le rendite dei beni pubblici o demaniali non hanno per sopperire ai bisogni pubblici lo Stato vi supplisce colle imposizioni — Nelle monarchie assolute il diritto di imporre tributi, tasse, e imposizioni per qualunque titolo, e sotto qualsivoglia denominazione, è esclusivo, e per ragione essenziale proprio del sommo imperante, e viene quindi annoverato fra i diritti di maestà *di primo grado*; ed al sommo imperante parimente spetta determinare la maniera colla quale le diverse imposizioni possono essere esatte, economizzare la repartizione e la erogazione delle medesime[1] Perciò il ministro della pubblica finanza sottopone ogni anno all'approvazione del granduca il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'anno venturo, il quale approvato forma legge generale per i sudditi e per i pubblici funzionari incaricati di portarlo ad esecuzione

Anche secondo le costituzioni imperiali registrate nel corpo del diritto romano, la facoltà d'imporre tributi fu considerata come uno dei primari ed essenziali diritti di maestà, da non intendersi mai impli-

[1] Lampredi, *Jur. Pub. Univ.*, par. 2, cap. 3, § 20, Vattel, *Droit des gens*, lib, 1, cap. 20, § 234 e segg.

tamente delegato a veruo altra autorità subalterna, quantunque costituita in grado eminente; come ne attestano le seguenti costituzioni — ivi — « Nihil superiodictorum nomine ad solas Præfectoræ literas » quisquam provincialis exsolvat: neque ullius omnino indictionis ti» tulus etiam solennis immineat, nisi cum nostro confirmata judicio, et » imperialibus nixa præceptis, sedis amplissimæ deposcat iodictio, et » cogat exactio [1] — Vectigalia nova nec decreto civitatum institui pos» sunt [2] — Non solent nova vectigalia inconsultis principibus institui: » ergo et exigi aliquid, quod illicite poscatur, competens judex vetabit, » et id qund exactum videtur, si contra rationem juris extortum est re» stitui jubebit [3]. »

I pratici scrittori nel trattare del diritto maiestatico di cui parliamo, distinguevano altrettante speciali regalie, le quali non erano che altrettanti modi di esecuzione e di manifestazione del diritto stesso; tenevano cioè discorso distintamente dei vettigali, delle dogane, delle gabelle, delle collette, dei pedaggi, dei dazi, delle tasse ec.: il significato speciale però che attribuivano a ciascuno di questi vocaboli non era incontroverso, e generalmente seguitato, che anzi nell uso del parlare confondevansi e adoperavansi indistiotamente per indicare le varie specie delle contribuzioni, specialmente il vocobolo *vettigali*, che abbracciava e denotava tutte le speci modesime [4], col quale vocabolo troviamo pure indicato questo diritto maiestatico nella nota costituzione dell' imperatore Federigo: — ivi — « *Vectigalia quæ vulgo dicuntur teloma* »

Se oltre il sommo imperaote troviamo che le Comunità od altre pubbliche amministrazioni impongono per conto loro e per sodisfare ai speciali bisogni degli amministrati da loro dependenti, ciò non proviene da una facoltà propria che elleno esercitino, ma invece dalla concessione e delegazione che di tale facoltà abbia loro fatta il sommo imperante, senza l autorizzazionn del quale, come dicevamo, noo è concepibile in una monarchia assoluta veruna legittima imposizione È perciò che nei vigenti ordini sovrani sull' amministrazione economica delle Comunità vediamo coocessa dal principe ai municipi la facoltà d imporre, e di sopra imporre, a carico dei comunisti per sopperire ai bisogni, od alle spese dei municipi stessi

[1] Leg unic. Cod. *De Superindicto*
[2] Leg 2, Cod *Vectigalia nova.*
[3] Leg 3, Cod *Vectigalia nova*
[4] De Luca, *Summa Regalium*, rubrica 4

Le imposizioni subiscono una generale distinzione in *dirette* ed *indirette*. Le prime sono quelle che colpiscono direttamente i beni e le persone e che si suddistinguono perciò in reali e personali, quali sarebbero la tassa prediale, la tassa personale o di famiglia. Le indirette sono quelle che colpiscono le cose indipendentemente dalle persone, e che sebbene sembrino gravare direttamente una data persona, in fatto vengono sopportate da altre, quali sarebbero a cagion d'esempio, le tasse doganali, quelle di bollo e di registro ec.

Fra le tasse o imposizioni indirette alcune più specialmente sono risguardate, e costituiscono tuttavia altrettante distinte regalie a favore del principe e del governo, quali a cagione d'esempio, la regalia del tabacco, quella del sale, quella del ferro, e quella della lotteria. La manifattura e la rivendita dei tabacchi di ogni specie, è diritto di regalia, e conseguentemente riservato allo Stato, il quale lo esercita o direttamente o per mezzo di un appaltatore generale, al quale ceda in compenso di un annuo canone l'esercizio della prerogativa reale, e che in tal qualità vien riconosciuto da tutte le pubbliche autorità. Questa regalia comprende tutto l'attuale territorio del granducato, e si estende al Molo di Livorno e a tutte le sue adiacenze. — È quindi proibito a chiunque di seminare, piantare, coltivare anche in terreni boschivi ogni specie di tabacco, come pure di introdurre, trasportare, ritenere, usare, manipolare, comprare ec., salve poche limitazioni dichiarate dalle leggi, qualunque sorta di tabacco che non sia dell'azienda, ugualmente che di ritenere qualunque istrumento atto alla manipolazione del tabacco stesso, e tuttociò sotto delle particolari sanzioni penali [1].

È pure regalia e privativa dello Stato e della regia azienda dei sali la fabbricazione, e contrattazione di ogni specie di sale naturale o fattizio, che in qualunque modo può servire per condimento del cibo agli uomini. È quindi proibito a qualunque privato, il fabbricare sali della specie suddetta non meno che l'introdurre, ritenere, contrattare qualunque specie di sale forestiere, ed anche l'acqua del mare, o qualunque altra materia salifera, esistente in qualunque parte del granducato, o che volesse introdursi di fuori del medesimo, quando da tali acque, o materie salifere possa estrarsi il sale per il detto uso: le infrazioni a tali proibizioni sono punite colle pene fissate dai relativi regolamenti in vigore [2].

[1] Leg. generale sulla Regalia del tabacco del 18 luglio 1851.

[2] Leg. del 3 marzo 1788, e Notif. del 2 settembre 1818.

Costituisce pure regalia la privativa che ha lo Stato della ricerca, fabbricazione e vendita del ferro, che dicesi anche regalia della magona del ferro; questa prerogativa estendevasi prima fino a comprendere il divieto della introduzione del ferro forestiero, che però fu poi abolito sottoponendo a dazio tale introduzione, e riportando così anche questo ramo d'industria al sistema generale di libera concorrenza felicemente osservato in Toscana[1].

Finalmente anche il giuoco del lotto costituisce regalia, ed è amministrato nell'interesse dello Stato. Alla imperiale e reale Lotteria è privativamente lecito di raccogliere o fare raccogliere nel granducato danaro per il giuoco del lotto nei modi determinati dai regolamenti in vigore; e conseguentemente è vietato sotto speciali sanzioni penali a qualunque privato di raccogliere o ricevere denaro o dispensare giuoco per altre lotterie di qualunque specie e natura senza sovrana autorizzazione. Solamente la direzione generale della Lotteria, può concedere la facoltà di eseguire dei lotti particolari per oggetti mobili di manifattura o di belle arti, purchè si tratti di favorire manifatture toscane[2].

Capitolo VIII.

Del diritto di battere moneta.

Nei primi tempi della società dopo la introduzione, ed il riconoscimento delle proprietà private gli uomini non posero in essere fra di loro altro che delle permute, scambiando le derrate, e gli oggetti che loro erano superflui con quelli di cui avevano bisogno. Ma non essendo sempre possibili le permute, l'oro, l'argento, e qualche altro metallo divennero la comune misura del prezzo di tutte le cose coi darsi e riceversi in cambio delle cose medesime mediante le compre e le vendite, e ben presto, onde non fossero possibili gl'inganni, fu immaginato di imprimere in nome delle supreme autorità delle varie aggregazioni politiche sopra i pezzi di quei preziosi metalli che si dissero *monete*, o l'immagine del capo dello Stato, o qualche altra im-

[1] Notif. del 21 agosto 1779, legge del 27 luglio 1818, e motup. del 10 novembre 1819.

[2] Leg generale sui lotti del 21 decembre 1821, e motup. del 17 decembre 1861.

pronta che fosse come il sigillo, e la garanzia del loro valore, facendo così diventare questa istituzione di un uso grandissimo, e di una utilità infinita.

« Origo emendi vendendique, dice Ulpiano nel proemio alla legge
» 1ª D. *de contrahenda emptione*, a permutationibus cœpit: olim enim
» non ita erat nummus: neque aliquid *merx*, aliud *pretium* vocabatur:
» sed unusquique secundum necessitatem temporum, ac rerum, uti-
» libus inutilia permutabat: quando plerumque evenit, ut, quod alteri
» superest, alteri desit. — sed quia non semper, nec facile concurrebat,
» ut cum tu haberes, quod ego desiderarem, invicem haberem, quod
» tu accipere velles, electa materia est, cujus publica, ac perpetua
» æstimatio difficultatibus permutationum, æquitate quantitatis subve-
» niret: eaque, materia forma pubblica percussa, usum dominiumque
» non tam ex substantia præbet, quam ex quantitate: nec ultra *merx*
» utrumque, sed alterum *pretium* vocatur. »

L'impronta che deve essere sopra le monete dovendo come dicevamo, essere la garanzia del loro peso e del loro valore, è facile il comprendere come non dovesse essere permesso ai privati di fabbricarne a loro piacimento: le frodi sarebbero divenute assai frequenti, la moneta avrebbe perduta la pubblica confidenza, ed una istituzione così utile, si sarebbe ben presto annientata. È perciò che il diritto di *battere* o *coniare moneta* fu sempre affidato nelle società politiche al sommo imperante, e fu annoverato dai pubblicisti fra i diritti di *maestà di primo grado*, e così fra quelli che sono inerenti alla sovranità, ed il cui esercizio non può il principe concedere ai privati.[1] Bodino nel suo trattato della Repubblica racconta che Sigismondo Augusto re di Polonia avendo nel 1543 concesso il privilegio di battere moneta al duca di Prussia, gli Stati fecero un decreto col quale dichiararono che il re non aveva potuto concedere un tal diritto essendo inseparabile dalla corona, ed osserva altresì lo stesso autore che sebbene altra volta alcuni signori e vescovi della Francia godessero un tal privilegio, pure stimavasi sempre che coniassero la moneta in forza dell'autorità del re, il quale infine a causa dei molti abusi revocò loro il privilegio stesso.[2] In Toscana abbiamo pure una legge di vecchia data la quale

[1] Lampredi *Jur. Pub. Univers.* par. 2, cap. 3, § 19; Vattel, *Droit des gens* lib. 1, cap. 10. De Luca, *Summa regalium*, rub. 8.

[2] Lib. 1, cap. 10.

proibisce ai privati di coniare e far coniare monete fuori della zecca o in zecche estere, come pure di fondere e struggere le monete toscane fuori della zecca, di tosarle, di sfogliarle, di ritenere arnesi atti alla monetazione ec[1]

Nel diritto del sommo imperante rientra anche quello di proibire la introduzione nello Stato di moneta estere, e quello di regolarne il corso, e determinarne il valore[2]

Al dirimpetto del diritto di battere moneta, competente esclusivamente al sommo imperante, stanno gli obblighi in lui di fare coniare moneta sufficiente ai bisogni dello Stato, di farla fare di materia buona, leale e sincera, e di peso, di maniera che il suo valore estrinseco, e nominale corrisponda al valore intrinseco e reale, e conseguentemente di non mettere mai in circolazione monete scadenti e adulterate, ed infine di non obbligare i sudditi a riceverle ad un prezzo superiore al loro valore reale[3]

Se il diritto di battere moneta deve competere esclusivamente al sommo imperante, se è vietato ad ogni particolare di coniare moneta di privata autorità non solo falsificata e corrotta, ma anche sincera, una tale azione doveva essere e fu sempre contemplata e punita dalle leggi criminali fin da quando ebbe vita la istituzione delle monete anzi poichè, come già avvertivasi, un tal diritto viene annoverato fra i primari di maestà, così il delitto di contraffazione, o alterazione delle monete, fu da molte antiche legislazioni considerato come delitto di lesa maestà, e quindi colla maggior severità punito « Si quis nummos falsa fusione » formaverit, dispongono le imperiali costituzioni, universas ejus facul- » tates fisco nostro, præcipimus addici In *monetis* etenim tantummodo » nostris cudendæ pecuniæ studium frequentari volumus; cujus obnoscii, » majestatis crimen committunt et præmio accusatoribus proposito, » quicumque solidorum adulter poterit reperiri vel a quocumque fue- » rit publicatus, illico omni dilatione summota, flammarum exustioni- » bus mancipetur — Si quis super cudendo ære vel rescripto aliquo, » vel etiam adnotatione nostra sibi arripuerit facultatem, non solum » fructum propriæ petitionis amittat, verum etiam pœnam, quam me- » retur, excipiat[4] » La celebre legge Leopoldina del 30 novembre 1786

[1] Leg. 9 marzo 1537.

[2] Vedasi in proposito la patria legge del 18 aprile 1790.

[3] Lampredi, Vattel e De Luca, luoghi sopra citati.

[4] Leg. 2 e 3 Cod. *De falsa moneta*.

aboliva il titolo di lesa maestà nel delitto di falsa moneta, e prescriveva dovarsi considerare invece come furto qualificato Il codice penale vigente contempla il delitto di fabbricazione di falsa moneta di specie avente corso legale e commerciale nel granducato, e lo punisce con pena più o meno grave secondochè il fabbricatore abbia soltanto fabbricata la moneta, abbia tentato di spenderla, o l'abbia di fatto spesa: contempla poi il delitto dell'alterazione delle monete sincere scemando il loro valore, o dando loro l'apparenza di un valore più alto, e lo punisce secondo le circostanze ora indicate; contempla infine altre gradazioni di questo delitto di cui però non dobbiamo qui tenere parola[1] — Aggiungeremo soltanto, che alla pari della moneta è punita la contraffazione e l'alterazione della carta pubblica di credito, per cui deve intendersi ogni specie di cedola al presentatore emessa o autorizzata dal governo: infatti la emissione o l'autorizzazione della carta pubblica di credito rientra pure nella competenza esclusiva del sommo imperante, essendo la carta medesima a moltissimi effetti paragonabile e paragonata alla moneta.

Capitolo IX

Del diritto di conferire premii, titoli ed onorificenze e creare ordini di nobiltà

TITOLO PRIMO.

Dei premii e delle onorificenze

Fra le regalie maggiori o diritti maiestatici di primo grado, annoverasi infine quello di conferire premii, titoli onorifici ai cittadini, di istituire nuovi ordini di nobiltà, o di decretarne gli statuti, e di creare nuovi nobili negli ordini già esistenti[2] Une tale regia prerogativa deve dirsi non solo utile, ma quasi necessaria, quando si consideri come uno dei mezzi con cui il principe può premiare le azioni nobili e virtuose, i servigi resi allo Stato, e distinguere coloro, che gli altri sopravanzano nelle scienze, nelle arti, nelle industrie ec Sebbene sia vero che una

[1] Art. 222 e Segg Cod Penale.

[2] De Luca, *Regalium Summa*, rab. 11, N. 143 a 145, Lampredi, opera citata, tom. 2, cap. 3, § 13.

gran parte degli uomini quasi sempre si persuade a fare il bene per il timore del male, e per sottrarsi alle pene minacciate dalle leggi, nondimeno è pur vero che anche la speranza di un vantaggio, di un bene qualunque può essere efficace a fare persistere l'uomo onesto nella retta via, ed a fare retrocedere quello che se ne fosse allontanato. — È utile per tanto che l'autorità pubblica con questo fine possa, quando lo creda conveniente, promettere ai cittadini dei premii, e delle onorificenze, e le conferisca a coloro che se ne rendono meritevoli; fra tali mezzi di premio ed onorificenza uno dei più atti a raggiungere il fine anzidetto, ed il più universalmente adottato, si è il conferimento di qualche ordine di nobiltà, cioè di qualche titolo che porti seco delle prerogative ed onorificenze.

TITOLO SECONDO.

Dei feudi e delle giurisdizioni feudali

Dovendo in questo capitolo parlare, come a suo luogo opportuno, di quanto si riferisce alla nobiltà ed a suoi ordini nel granducato, sarebbe debito nostro trattare altresì della regia prerogativa del conferimento dei *feudi*, e delle *giurisdizioni feudali*[1]. — Ma poiché di questa istituzione, del medio evo, non esiste laddio mercè altrimenti traccia nell'attuale ordinamento politico della Toscana, così senza parlare dei feudi in generale, nè tesserne la storia nello Stato, possiamo limitarci a dare brevi cenni intorno le leggi, che hanno prima modificata, e poscia definitivamente abolita l'istituzione medesima — Forma gloria dell'attuale dinastia questo immenso miglioramento nello stato sociale e politico del paese — Fu primieramente l'imperatore Francesco I che colla legge generale sui feudi del 15 marzo 1749 tolse via i più notevoli fra gli abusi inerenti a tale istituzione, diminuendo, ed esattamente circoscrivendo i diritti giurisdizionali dei feudatari, e subordinando le facoltà loro riservate in tutti quanti i rapporti al supremo sindacato del sovrano, dirimpetto al quale doveva tacere affatto ogni diritto ed immunità feudale. I feudatari quanto alle loro persone, e loro beni furono assoggettati ai tribunali ordinari del granducato, dinanzi ai quali potevano dai loro stessi vassalli essere intimati e convenuti e quanto all'esercizio delle facoltà, e diritti

[1] De Luca, luogo cit.

loro conservati, furono assoggettati ai magistrati della pratica segreta di Firenze, e della consulta di Siena, i quali ebbero l'attribuzione speciale di ricevere e far presenti al principe tutti i ricorsi dei vassalli, per gli aggravi e le vessazioni dei loro feudatari[1] Di più gli abitanti dei luoghi infeudati furon dichiarati sottoposti a tutte le leggi generali dello Stato; fu tolto al territorio feudale il diritto di asilo, furono i feudatari, ed i loro vassalli indistintamente assoggettati al pagamento delle pubbliche imposizioni, fu vietato ai feudatari di imporre per l'avvenire sui loro vassalli aggravi di sorta tanto reali che personali; e infine furon liberate le Comunità dei luoghi infeudati dalla dependenza nell'amministrazione, ed altri obblighi che avevano verso i feudatari[2] Il granduca Pietro Leopoldo, tenuti fermi questi provvedimenti relativi alla *politica* organizzazione del feudalismo, che avevano prodotti immensi resultati facili ad immaginarsi, li sanzionò e sviluppò ancor più estesamente, mediante alcune di quelle tante sue celebri leggi, colle quali provvide al riordinamento, ed allo svincolamento della proprietà a favori la libertà delle industrie; poichè abolì le servitù di *pascolo*, di *legnatico*, e di *macchiatico*, che in taluni feudi competevano al feudatario sopra i beni dei vassalli[3]: tolse ai feudatari la privativa della caccia[4]; dichiarò svincolati i vassalli dall'obbligo di mandare a macinare i grani e le biade, e a frangere le ulive a certi determinati molini, o frantoi privilegiati[5]. Di più a favore dei vassalli o uomini del feudo che possedessero dei beni sopra dei quali per antico titolo fosse stabilita a favore del feudatario una prestazione in generi o in contanti, dichiarò i beni medesimi *allodiali* ed *affrancabili*[6] — La riunione della Toscana all'impero francese avvenuta nel 1808, rese operative presso di noi la maggior parte delle leggi promulgate in Francia, in materia feudale — Ed oltre a ciò, un decreto dell'amministratore generale della Toscana Danchy dell'8 aprile 1808, dichiarò soppressa *la feudalità con tutte le prerogative, giurisdizioni e diritti feudali, sotto qualsivoglia denominazione*. Siccome però non tutte le leggi francesi che abolivano ogni sorta di prestazioni aventi

[1] Art. 24 e 25 di detta legge.

[2] Art. 13 e segg. detta legge.

[3] Regolam. per la Comunità di santa Fiora, del 12 marzo 1782, art. 16 e 18.

[4] Leg. del 27 aprile 1772, art. 8.

[5] Leg. dell' 11 decembre 1775.

[6] Leg. del 7 gennaio 1750, e del 28 gennaio 1789, Pini *Legislaz. Rurale*, appendice 1 alla conferenza 18

mistura feudale furono al tempo stesso fra noi promulgate, così si è dubitato, e questionato se, dell'azione di queste leggi fossero passibili le rendite fondiarie costituite in Toscana a favore degli antichi feudatari, comunque per occasione di una vera, e non simulata concessione di beni stabili a perpetuità, e sembra che un tal dubbio non sia stato mai resoluto[1]. Dopo la restaurazione del 1814 colla legge del 15 novembre di quell'anno[2], fu tenuta ferma la soppressione decretata dal cessato governo della feudalità, con tutte le sue prerogative, giurisdizioni e diritti, ed è perciò che dicevamo che di questa istituzione non esiste oggi altrimenti veruna traccia in Toscana.

TITOLO TERZO

Della nobiltà toscana in generale

Nel 31 luglio 1750 pubblicavasi in Toscana una legge generale all'effetto di regolare ogni cosa concernente la nobiltà, e stabilire le norme, e le caratteristiche per distinguere i nobili; e ciò principalmente all'effetto, come annunziava la legge stessa, di sapere a quali fra i Toscani fosse permessa la istituzione di fidecommessi, e primogeniture, prerogativa che come è noto, in forza della precedente legge del 22 giugno 1747, era stata rilasciata ai soli nobili. — Riconosceva questa legge come nobili, tutti quelli che possedevano allora, od avevano posseduti feudi nobili, quelli che erano stati ascritti all'ordine nobile di santo Stefano, o che lo fossero per l'avvenire; quelli che avevano ottenuta la nobiltà in forza di un diploma granducale; e quelli infine che fossero abili a godere il primo e più distinto onore della città nobili loro patria, che tali qualificavansi, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona, San Sepolcro, Montepulciano, Colle, Sanminiato, Prato, Livorno e Pescia, e nelle quali città ordinava si eseguisse l'esatta descrizione, e registrazione di tutte le nobili famiglie[3]. Per le prime sette e più antiche fra le indicate città, prescriveva che una tale descrizione si facesse in due classi, l'una di patrizi e l'altra di nobili; che nella prima dovessero essere annoverate tutte le famiglie nobili, di cui fossero state ricevute

[1] Leg. del 2 giugno 1817, e Pini, opera citata.
[2] Art. 4.
[3] Art. 1 e 14 di detta legge

le provanze per giustizia all'ordine di santo Stefano, e tutte le altre famiglie nobili che io virtù di qualunque altro dei requisiti sopraenunciati avessero provata la continuazione della propria nobiltà per lo spazio di anni 200 compiti; e nella seconda tutti gli altri nobili per le altre città nobili meno antiche, una tale distinzione non veniva ordinata e dovevan tutti i nobili esser descritti in una sola categoria; stabilendo altresì per tale descrizione le condizioni, i modi, e le forme, nelle quali per allora, ed in seguito doveva essere eseguita[1]. Del resto i patrizi non dovevano avere altra prerogativa, oltre quella degli altri nobili, che la sola precedenza sopra di essi in tutte le pubbliche adunanze e funzioni, e onde questi ultimi potessero passare nella classe dei primi, occorchè fosse compito lo spazio prefisso dei 200 anni, rendevasi necessario uno speciale diploma sovrano[2].

L'art. 17 della legge in esame dichiara e sanziona formalmente la regia prerogativa della quale ora trattiamo: — ivi « L'acquisto della » nobiltà per tutti i tempi avvenire dipenderà dal nostro supremo » volere, e dai nostri successori granduchi, e la prova di quella, dalla » fatta descrizione nelle enunciate classi. Cosicchè qualunque volta piacerà a noi ed ai nostri successori decorare alcuna persona della nobiltà, dovrà il nostro segretario di Stato, subito dopo spedito il » diploma, farlo registrare nel libro vegliante dei privilegi, e dare gli » ordini opportuni, perchè sia nel tempo stesso notato nella respettiva » classe » Dispone poi la stessa legge, che le questioni riguardanti in genere la nobiltà delle famiglie, quelle in specie, tendenti a provare la discendenza da famiglia nobile, debbano essere trattate diplomaticamente, e risolute dal sovrano, anziché dai tribunali e giusdicenti ordinari, e che gli attestati di nobiltà non debbano essere spediti da altra autorità che da quella preposta all'archivio centrale della nobiltà medesima[3]. — Per il disposto di una tal legge perdesi la nobiltà: 1° per tutti i delitti capaci di irrogare infamia, con doversi estendere una tal perdita anche ai figli e discendenti trattandosi di delitto di lesa maestà, 2° per l'esercizio di arti vili e meccaniche, fra le quali includevansi, il tener bottega per vender a minuto e a taglio, le professioni di speziale, chirurgo, procuratore e notaio, e l'impiego di attuario o cancelliere, non però quelle di medico, giudice, avvocato, nè l'esercizio

[1] Art. 2 e 3, e segg. della legge, ed Istruz. del 31 luglio 1750.
[2] Art. 14 e 20 della legge.
[3] Art. 23 e 24, della legge.

delle arti belle[1]. —Relativamente a ciò però, è da osservarsi, che quanto alla professione di notaro, ed all impiego di cancelliere la disposizione ora accennata venne abolita da una legge posteriore del 9 novembre 1790; che dopo le più recenti leggi, e specialmente dopo il regolamento del 2 settembre 1839, non sarebbe altrimenti ragionevole fare al detto effetto, veruna distinzione fra la professione di avvocato a quella di procuratore che parimente per la promulgazione delle nuove leggi le quali esigono che gli studiosi dell' arte salutare siano laureati nel tempo stesso nella medicina e nella chirurgia, l' esercizio di quest' ultima non potrebbe fare altrimenti perdere la nobiltà ed infine, che potrebbe con qualche fondamento dubitarsi, se dopo la promulgazione del nuovo codice criminale, il quale non annovera fra le pene accessorie o fra quelle proprie la perdita della nobiltà per i delinquenti nobili, la sopraccennata disposizione della legge del 1750, possa aver sempre forza e vigore.

Il matrimonio della donna patrizia o nobile con uomo non nobile non fa perdere a quella la nobiltà, benchè costante il matrimonio debba stimarsi della condizione del marito; e parimente il matrimonio del patrizio o del nobile con donna d inferiore condizione non fa perdere al primo la nobiltà con tutte le sue prerogative, la quale trasmette pure ai figli[2].

Oltre la prerogativa importantissima di istituire fidecommessi e primogeniture, che come sopra è stato detto, erasi riservata ai patrizi ed ai nobili, le leggi sugli ordinamenti municipali pubblicate successivamente nel granducato, riconoscevano, come è noto, nei medesimi l altra non meno rilevante prerogativa del formare essi una classe distinta nelle città nobili da tutti gli altri comunisti, dalla quale dovevano essere estratti coloro che potevano cuoprire la carica di gonfaloniere, ed una parte pure dei componenti il magistrato dei priori, prerogativa la quale loro rimase fino ai tempi a noi molto vicini, imperocchè non fu tolta intieramente che dalla legge comunale del 20 novembre 1849 È pur noto, come l' altra prerogativa sopraindicata fosse ritolta ai nobili, tanto dalla legge leopoldina del 23 febbraio 1789, abolitiva di tutti i maioraschi, primogeniture, e fidecommessi, quanto dal motuproprio del 15 no-

[1] Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 di detta legge.

[2] Art. 31 della legge. Le sopracitate Istruzioni del 31 luglio 1750 stabiliscono le condizioni, e la procedura da praticarsi da chi volesse fare riconoscere la nobiltà della propria famiglia ed ottenere la descrizione nei registri dei nobili, su di che sono da vedersi ancora le leg. del 14 giugno 1793, e del 28 luglio 1794.

vembre 1814, il quale tenne ferma la operazione anche di quelle leggi del cessato governo francese che riguardavano le sostituzioni fidecommissarie, le commende, e qualunque altro vincolo di cui fossero stati affetti i beni immobili.

I principii su cui sono basate le nuove leggi sugli ordinamenti municipali ci dispensano dal parlare della *cittadinanza*, qualità che per la stessa legge del 31 luglio 1750 costituiva nelle città nobili, un ceto onorifico inferiore a quello dei nobili, e che era composto da tutti coloro che erano abili ad avere tutti gli onori nelle città stesse, eccetto il primo, e più distinto — Oggi pertanto scomparsa ogni traccia di feudalismo, aboliti i fidecommessi e le primogeniture, tolta ogni prerogativa al ceto dei nobili ed a quello dei cittadini negli ordinamenti municipali, e tolti puro come più sotto si vedrà alcuni altri privilegi, che pur competevano agli ascritti nell'ordine nobile di santo Stefano, può asserirsi che la nobiltà se porta seco onorificenze, non è altrimenti in Toscana fonte o causa di privilegi o di immunità a favore di coloro che ne sono investiti, e che a qualunque ordine appartengano, i nobili sono uguali agli altri sudditi di faccia alle leggi sia civili, sia criminali, sia politiche, ed amministrative dello Stato.

Il principe può creare nuovi ordini di nobiltà o nuovi titoli di onorificenza, quando non ne esistessero nello Stato, o quando gli sembrasse, che quegli esistenti, non fossero sufficienti a raggiungere lo scopo cui sono destinati, della quale prerogativa si valse recentemente anche il granduca regnante istituendo il nuovo ordine del *merito militare*, e la decorazione del *merito industriale* —Può poi ascrivere qualche suddito od anche qualche forestiero ad alcuno degli esistenti ordini di nobiltà, conferendogli il titolo, e le prerogative di cavaliere, di commendatore ec., secondo gli statuti dell'ordine stesso — Entra pure nella facoltà del principe di riconoscere o no nel suo Stato gli ordini di nobiltà di cui fossero insigniti individui di altri Stati, e di autorizzare, o no i sudditi propri a fregiarsi della nobiltà da altri principi loro concessa — I nobili di Stati alieni durante la loro permanenza nel granducato godono delle onorificenze e distinzioni proprie del loro rango, e se vi acquistano domicilio possono supplicare per essere ascritti alla nobiltà dello Stato. I Toscani poi fatti nobili per concessioni di titoli e diplomi di sovrani esteri, non possono essere riconosciuti e trattati per tali nel granducato senza espresso ordine sovrano, e nuovo diploma di conferma [1]

[1] Art 21 e 22, della legge del 31 luglio 1750.

TITOLO QUARTO.

Dell' ordine sacro e militare di santo Stefano.

In Toscana vi sono due ordini di nobiltà, cioè quello di santo Stefano e quello di san Giuseppe, vi sono poi la decorazione del merito industriale e l'ordine del merito militare

L'ordine sacro e militare di santo Stefano fu fondato dal granduca Cosimo I colla legge del 18 marzo 1561, in ordine ad una precedente bolla del pontefice Pio IV, e secondo questi primi atti della sua fondazione, molte facoltà, privilegi ed indulti consentaneì al doppio scopo militare e religioso che l'ordine aveva, erano conferiti al gran maestro ed ai cavalieri.

Abolito dal governo francese, fu quest' ordine ripristinato dal granduca Ferdinando III coi due motupropri del 15 aprile e 22 decembre 1817 senza però tutte le antiche facoltà e prerogative, ma invece compatibilmente alle nuove condizioni, e da doversi considerare soltanto agli effetti onorifici per quello stesso ordine fondato dal granduca Cosimo I[1] L'ordine ha un *gran maestro*, nella persona del granduca, ed un *consiglio dell' ordine*, composto di membri nominati dal granduca stesso, che esercita sugli insigniti alcune attribuzioni ed ingerenze fissate negli statuti — All' ordine di santo Stefano viene annualmente assegnata la somma di lire 350,000 da corrispondersi dalla cassa della I. e R. depositeria con obbligazione ed ipoteca per il capitale corrispondente di tanti beni stabili dell' amministrazione economica della Val di Chiana Sopra questa dote fino alla concorrenza di lire 200,000 sono formate tante commende di somma non maggiore di scudi 200 nè minore di scudi 40 l'anno, delle quali spetta al granduca la collazione Le rimanenti lire 150,000 sono destinate per fare fronte alle spese ed oneri di qualunque genere spettanti al tesoro dell' ordine[2] — È permessa la costituzione delle commende di patronato privato, e gli statuti ne prescrivono i modi e le formalità, però una tal facoltà è subordinata alle condizioni seguenti che le commende col titolo di *priorato* non possano essere di capitale minore di scudi 20,000; quelle col titolo di *baliato*

[1] Proemio del motup. 22 decembre 1817.

[2] Art. 1 e 7 detto motup.

di scudi 15,000 e le altre *semplici commende* di scudi 10,000; che l'importare del fondo da vincolarsi non leda, ma lasci salva la legittima dovuta ai figli dirimpetto al patrimonio goduto dal costituente, ed in ogni caso che i capitali da costituirsi in commenda non superino il terzo del suo asse patrimoniale; che il fondo commendale debba mantenersi e rimanere vincolato per il valore medesimo di sua primitiva costituzione, come cedere i miglioramenti che si verificassero a beneficio del proprietario[1]. — È vietata la cessione delle commende agli ulteriori chiamati, nè col titolo dell'istessa commenda possono essere ammessi più soggetti alla vestizione dell'abito. — È pure vietata l'astensione ai chiamati in favore dei quali si apra la successione in commenda[2]. — Secondo le antiche costituzioni dell'ordine di santo Stefano coloro che ne facevano parte godevano di un esorbitante *privilegio di foro*, specialmente in rapporto alle cause criminali. Questo privilegio ristretto prima coi sovrani motupropri del 5 agosto e 1 decembre 1783 e colla notificazione del 20 luglio 1848, venne definitivamente abolito in forza di nuovi ordini sovrani comunicati con una circolare governativa del 7 settembre 1819. I cavalieri di santo Stefano e loro per qualunque modo dipendenti furono sottoposti alla giurisdizione ordinaria dei tribunali ed alla potestà economica generale nelle materie criminali e respettivamente in quello di polizia, esclusa qualunque privativa giurisdizione del *consiglio dell'ordine*, ed ogni altra esenzione privilegiata, al quale *consiglio* fu rilasciata soltanto la cognizione delle mancanze degli insigniti ai doveri particolari del proprio stato, e risguardanti intrinsecamente gli obblighi annessi al loro grado e carattere[3]. Soltanto fu mantenuto nei tribunali l'obbligo di usare certi riguardi personali ai detti insigniti, quello cioè di notiziare i superiori dell'ordine nel caso di un processo criminale, di comunicare loro copia della sentenza condennatoria prima della sua esecuzione, e di adoperare a preferenza la forza militare anzichè quella di polizia nel caso di arresto di un insignito[4]. Finalmente è pure da avvertirsi che altra sovrana risoluzione del 16 maggio 1830 comunicata con circolare del 27 dello stesso mese, ritenne che gli insigniti dell'ordine di santo Stefano sono come tutti gli altri

[1] Art. 10 e 14 detto motup.
[2] Art. 15 e 16 detto motup.
[3] Art. 1, 2, 3, detta circolare.
[4] Art. 4 e segg. detta circolare.

sudditi soggetti alla esecuzione personale per debiti mercantili od altre cause civili, senza obbligo di alcuna preventiva particolare formalità, e con che soltanto l'arresto sia preferibilmente eseguito per mezzo della forza militare, ne sia dato avviso ai superiori dell'ordine, e siano egino ritenuti nelle fortezze o nel pretorio, piuttosto che nelle pubbliche carceri.

TITOLO QUINTO

Dell'ordine del merito sotto il titolo di san Giuseppe.

L'ordine del merito sotto il titolo di san Giuseppe fondato dal granduca Ferdinando III, fu dal medesimo riordinato col motuproprio del 18 marzo 1817, che dichiarò *essere questo destinato nelle sue diverse classi a distinguere con decorazione esteriore le qualità pregevoli e le virtuose azioni di chiunque abbia acquistato titolo alla sovrana benevolenza o per i suoi meriti personali, o per utili servigi resi allo Stato.* — L'ordine del merito ha il carattere di ordine sì civile che militare, e gli insigniti del medesimo si denominano *cavalieri dell'ordine di san Giuseppe.* Capo e prima dignità dell'ordine è il *gran maestro*, dignità di cui sono rivestiti i granduchi. Tre sono dopo il gran maestro, i gradi riconosciuti e nei quali l'ordine si distingue: gran croci, commendatori, e semplici cavalieri[1]. La decorazione di cui si tratta può essere concessa non solo ai sudditi toscani, ma anche agli esteri siano laici od ecclesiastici: di più sebbene l'ordine sia specialmente riservato agli individui professanti la religione cattolica-romana, pure non è vietato di conferirlo anche agli eterodossi quando concorrano in essi dei giusti titoli per ottenerlo[2]. La gran croce non viene conferita se non che a quei soggetti i quali alla cospicua nobiltà di famiglia riuniscono meriti personali, o il titolo di utili servigi resi allo Stato. Il grado di commendatore non viene accordato se non ad individui ascritti alla nobiltà, e distinti per merito come sopra, soltanto nel caso di circostanze speciali, e di virtù eminenti di taluno, ancorchè non nobile, egli può conseguire un tal grado. — La piccola croce poi si accorda tanto ai soggetti nobili, quanto a quelli che mancano di tal requisito, purchè in essi concorra

[1] Art. 1 a 4 detto motup. 18 marzo 1817.
[2] Art. 5 e 6 detto motup.

un merito rilevante, o siansi distinti o negli impieghi civili e militari, o nell'esercizio di qualche professione liberale, o con altre utili virtuose azioni. La collazione di questi diversi gradi dell'ordine dipende interamente dalla sovrana volontà [1]. Il grado di commendatore quando venga attribuito a persona non nobile, le dà diritto di essere ascritto alla nobiltà della città cui appartiene o più prossima al luogo di sua origine; e questa nobiltà è per conseguenza ereditaria. — Il grado di semplice cavaliere apporta la nobiltà personale all'insignito non trasmissibile ai discendenti [2].

TITOLO SESTO

Della decorazione del merito industriale

Un sovrano motuproprio del 21 giugno 1852, istituiva in Toscana la *decorazione del merito industriale* per distinguere e remunerare chiunque possa avere realmente e notoriamente acquistati dei titoli di benemerenza verso l'industria toscana. La ragione animatrice di questa provvida disposizione sovrana, e che viene ennociata nel suo proemio, si fu questa, che ovunque l'industria non promossa con mezzi artificiali, e non nutrita fra i privilegi, è rilasciata invece alle regole della libera concorrenza, meritano più che altrove stima e riconoscenza coloro, che onoratamente ad essa applicando, giungono ad ottenere in utilità del paese, cospicui resultati intieramente dovuti al proprio ingegno ed alla più commendevole perseveranza; e che perciò era conveniente che i medesimi, resi per tal modo benemeriti dello Stato, potessero essere pubblicamente distinti di onorevoli contrassegni, da servire a loro di premio, a da alimentare negli altri una nobile e generosa emulazione. — Questa decorazione consiste in una medaglia in oro avente sul diritto l'effigie del sovrano fondatore, e sul rovescio l'epigrafe: *all' industria*. Due sono le classi della decorazione medesima: il distintivo della prima classe consiste nella corona reale sovrap-

[1] Art. 7 a 10 detto motup.

[2] Art. 11 e 12 detto motup. La forma della croce, il modo con cui questa decorazione deve essere portata dagli insigniti secondo il loro grado, egualmente che le formalità per ricevere l'insegna, trovansi stabilite in alcuni Regolamenti contemporaneamente a questa legge approvati.

posta alla medaglia, mentre che quella di seconda classe termina con un gambo lavorato a foggia di foglie di quercia: alla decorazione va unito un nastro bianco e rosso, del quale però è inibito fare uso senza la decorazione stessa[1]. Questa decorazione non può domandarsi, ma viene ultroneamente accordata dal sovrano, sia al seguito delle pubbliche esposizioni di prodotti industriali, sia in altre circostanze che facciano palese il merito del soggetto che introducendo nel paese nuove industrie, promuovendo e migliorando quelle che esistono, od in altro modo giovando distintamente all' incremento di esse, abbia acquistato titolo alla pubblica riconoscenza. — I decorati della prima classe ricevono altresì un diploma che attesta la riportata collazione della decorazione, ed esprime la causa che vi ha dato motivo, i decorati di seconda classe ricevono invece un certificato rilasciato in nome del principe dal ministro delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici[2]. Infine anche gli esteri che dimorano abitualmente in Toscana e che vi abbiano stabilite manifatture e fabbriche di prodotti industriali, ed abbiano così giovato all' industria del paese, possono essere insigniti della decorazione alla pari degli statisti[3].

TITOLO SETTIMO

Dell' ordine del merito militare

Finalmente un altro motuproprio del 19 decembre 1853 istituì in Toscana un nuovo ordine equestre sotto il titolo di *ordine del merito militare*, collo scopo di premiare secondo le circostanze coloro che nella carriera delle armi, rendendosi per fedeli ed utili servigi, benemeriti del principe e dello Stato, acquistano titolo ad essere specialmente distinti ad esempio degli altri che seguono la stessa carriera. — Il sovrano è il gran maestro dell' ordine, ed i gradi nei quali questo si distingue sono tre: cavalieri di prima, seconda e terza classe. La collazione del ordine dipende interamente dalla sovrana volontà; pure la legge stabilisce che può essere concesso non solo ai sudditi ma anche agli esteri, che le decorazioni di prima e seconda classe si concedono

[1] Art. 1 a 4 detto motup. 22 giugno 1852.
[2] Art. 5 e 6 detto motup.
[3] Art. 7 detto motup.

per regola solamente agli uffiziali; e quella di terza anche ai sotto-uffiziali e soldati[1]. Il grado di cavaliere di prima classe conferito che sia a persona non nobile, gli dà diritto di essere ascritto alla nobiltà, e questa diventa ereditaria nella sua famiglia. I sotto-uffiziali e soldati insigniti della decorazione di terza classe hanno diritto ad un'alta paga di lire cento all'anno, di cui godono finchè non pervengono al grado di uffiziali, e se sono riformati la conservano vita durante, senza pregiudizio del soldo di ritiro a cui avessero diritto[2]. Gli affari di quest'ordine equestre sono trattati nel ministero della guerra, ed il ministro ne è il gran cancelliere quando anco non abbia grado militare e non possa essere insignito della decorazione. — Gli insigniti possono essere privati della decorazione nel caso che se ne rendano indegni con una condotta disdicevole al loro grado, e contraria al loro dovere; le determinazioni in tal proposito emanano esclusivamente dal gran maestro dietro le preventive circostanziate informazioni del gran-cancelliere dell'ordine[3].

[1] Art. 1 a 7 detto motup. 12 decembre 1833.
[2] Art. 8 e 9 detto motup.
[3] Art. 14, 17 e 18 detto motup. Gli altri articoli di questa sovrana disposizione dispongono sulla forma della decorazione, sul modo di portarla, ed il modo con cui deve esserne fatta la consegna.

PARTE SECONDA.

SEZIONE PRIMA.

DELLA ESECUZIONE DELLE LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINI SOVRANI E DEGLI AGENTI DEL POTERE ESECUTIVO.

Dopo aver parlato di tuttociò che è relativo alla sovranità, ed ai diritti maiestatici che la costituiscono, dobbiamo trattare della esecuzione delle leggi ed ordini sovrani, e dei varî agenti mediante i quali il principe esercita una delle diramazioni più importanti della sovranità, vale a dire la potestà esecutiva. Qualunque sia la persona cui venga affidato il potere esecutivo, essa, noi lo dicemmo già in altro luogo, non potrà mai amministrare da se medesima lo Stato, sarà sempre necessario che deleghi l'amministrazione a diversi agenti, posti in un ordine gerarchico, di cui il principe conserva il primo grado. Gli agenti primi e diretti sono i ministri dello Stato. Il ministro dunque non è che un pubblico funzionario responsabile di faccia al capo del governo che lo ammette alla sua confidenza per amministrare una qualunque parte degli affari dello Stato, per fargli il rapporto di quelli che esigono degli ordini speciali per parte sua, per ricevere direttamente i suoi ordini, e fargli eseguire. L'amministrazione della cosa pubblica è duopo che dal principe venga repartita fra più ministri. Sarebbe incompatibile con ogni ben regolato governo d'un popolo incivilito l'esistenza di un solo ministro di Stato, perocchè esso non potrebbe

prestare a tutti i rami della pubblica gestione quella attenzione che essi meritano, tanto se consideriamo la natura e moltiplicità degli affari, quanto se consideriamo l'attitudine speciale che a trattarli si rende necessaria Essendo invece la direzione della pubblica cosa ripartita fra più persone, tutti gli affari che cadono sotto la competenza loro possono più sollecitamente e meglio essere disbrigati, e gli errori ed arbitrii ministeriali non possono colpire che una sola parte dell'amministrazione Il numero dei ministri varia a seconda dei paesi e dei tempi; è fatto però costante ed universale, che questo numero col progredire della civiltà, e col crescere dei bisogni dei popoli, si fa sempre maggiore Alcuni fra i ministri debbonsi ravvisare più specialmente come indispensabili presso ogni nazione civilizzata, e tali sono quello degli affari esteri, quello dell'interno, quello delle finanze, quello della giustizia e quello della guerra Modernamente in molti Stati si istituirono altri ministeri speciali per il commercio, pei lavori pubblici, pei culti, per la pubblica istruzione, per la marina, per le colonie, per la polizia generale dello Stato e per la beneficenza Scendiamo a vedere nei seguenti capitoli quanti e quali sono i ministri di Stato in Toscana, e quali sono le attribuzioni ed ingerenze loro

Capitolo I.

Dei ministri di Stato in generale

La direzione superiore degli affari dello Stato, è repartita in Toscana nei sette seguenti ministeri

1° Affari esteri
2° Interno
3° Giustizia e grazia
4° Affari ecclesiastici
5° Guerra e marina
6° Finanze, commercio, e lavori pubblici
7° Istruzione pubblica e beneficenza [1]

Ogni ministero è preseduto da un ministro segretario di Stato, a quei ministeri che sono suddivisi in sezioni, sono addetti altrettanti segretari, quante sono le sezioni [2] Le attribuzioni dei ministri altre sono

[1] Art. 1 della legge 16 marzo 1848, art. 2 e 4 della legge 4 giugno 1848
[2] Art. 7 della legge 18 marzo 1848 Un sovrano motup. del 13 marzo

generali e comuni, altre speciali e proprie a ciascuno di essi Tutti i ministri, ciascuno nel proprio dipartimento, partecipano direttamente all'esercizio del potere esecutivo mediante i rapporti che fanno al granduca mediante la firma che appongono agli atti governativi, alle risoluzioni, ai regolamenti, alle leggi Essi appongono la firma agli atti tutti pei quali si manifesta, e si esercita l'azione del potere esecutivo essi sono responsabili di fronte al principe dell'esercizio della potestà ch'e loro delegata, e certificano colla loro firma gli atti sovrani [1]

I ministri esercitano le loro respettive attribuzioni per mezzo

1° Di regolamenti ministeriali

2° Di istruzioni e circolari

3° Di contratti coi quali provvedono ai bisogni del pubblico servizio nei modi e forme prescritte dai regolamenti

4° Infine per mezzo di resoluzioni ministeriali

Essi redigono le istruzioni, i regolamenti, e le circolari necessarie e prendono le risoluzioni occorrenti per assicurare la esecuzione delle leggi, e la regolarità della pubblica amministrazione [2] Chiamansi più particolarmente *istruzioni*, gli atti dei ministri, quando prescrivono i dettagli necessari per la esecuzione delle leggi. Diconsi *circolari* quando ordinano o richiamano l'osservanza di qualche legge o regolamento di pubblica amministrazione — Colle *resoluzioni ministeriali* i ministri rispondono alle questioni avanzate loro dalle autorità subalterne, e riformano ed annullano gli atti di esse

I ministri preparano insieme col consiglio di Stato i progetti di leggi di cui vengono incaricati dal principe [3] Incombe poi stretto obbligo a tutti i ministri di provvedere alla regolare e fedele distribuzione delle spese determinate dal bilancio generale dello Stato fissato dal principe, ed a ciascuno di essi quello di preparar anno per anno i parziali bilanci preventivi e consuntivi dei loro ministeri, sui quali il ministro di finanza compila il bilancio generale da sottoporsi al granduca [4]

1851, ha fissati i ruoli normali degli impiegati dei diversi ministeri tanto per il numero degli impiegati stessi, quanto per il quantitativo delle loro provvisioni.

[1] Art. 9 10 e 12, della legge del 18 marzo 1848, e art. 2 del motup. del 8 maggio 1852

[2] Art. 13, 14 e 21, leg. 18 marzo 1848.

[3] Art. 11, detta legge.

[4] Art. 15 e 16, detta legge.

I ministri provvedono alla nomina, promozione o destituzione di alcuni impiegati, e fanno proposizioni al granduca, per la nomina, promozione o destituzione di altri [1]. Essi soprintendono all' amministrazione dei propri dipartimenti, ed a quella degli uffici dipendenti dai medesimi; e corrispondono coi funzionari pubblici, ciascuno per quello che concerne la sfera delle respettive attribuzioni [2]. Infine i ministri rifirmano le decisioni e gli atti dei prefetti e sotto prefetti, od altri capi di amministrazione [3]. Gli atti e le resoluzioni dei prefetti e di tutti gli altri capi di amministrazione, possono essere annullati dai ministri come agenti principali e responsabili del potere esecutivo, quando esse siano contrarie alle leggi, od agli ordini ricevuti dalle superiori autorità.

Capitolo II.

Attribuzioni proprie di ciascun ministero.

TITOLO PRIMO

Ministero degli affari esteri.

E precipua incumbenza del ministro degli affari esteri di mantenere le relazioni cogli Stati e potenze estere, e di tutelare presso di esse la dignità, l'integrità, e la indipendenza, non menochè i diritti, e gli interessi commerciali dello Stato e dei sudditi toscani [4].

Il ministro degli affari esteri corrisponde coi rappresentanti delle corti estere, e cogli agenti diplomatici, e sorveglia alla conservazione ed alla esecuzione dei trattati [5]. Sono inoltre attribuzioni speciali di questo ministero:

1° La demarcazione, e custodia dei confini

2° La protezione dei cittadini toscani che vanno, o che dimorano all'estero

3° La legalizzazione dei documenti da spedirsi all'estero

[1] Art. 17, detta legge.
[2] Art. 15, 18, detta legge.
[3] Art. 20, detta legge.
[4] Art. 22, detta legge.
[5] Art. 23 detta legge.

4° Il rilascio dei passaporti, d'intelligenza col ministro dell'interno.

5° Il movimento dei forestieri, d'intelligenza pure col ministro dell'interno [1].

Dipendono dal ministro degli affari esteri, i ministri, gli incaricati d'affari, e gli agenti consolari toscani all'estero [2].

Il ministero degli affari esteri, quanto al suo ordinamento interno, si compone dell'uffizio del ministro e della segreteria diplomatica. — L'uffizio del ministro è incaricato dei lavori riservati, delle corrispondenze del ministro, delle udienze, delle suppliche e memoriali, e delle relazioni del ministro col principe. — La segreteria diplomatica si compone delle sezioni, politica, commerciale, dell'archivio, dei passaporti, nelle quali è repartita la trattativa di tutti gli altri affari che rientrano nelle attribuzioni di questo ministero [3].

TITOLO SECONDO

Ministero dell'interno.

Dal ministro dell'interno dipendono:

1° Le amministrazioni compartimentali o comunali nei limiti tracciati dalle respettive leggi.

2° Il personale dei prefetti, sotto prefetti, governatori, consigli di prefettura e di governo, e gli altri agenti amministrativi.

3° La polizia generale dello Stato, e l'uso delle misure opportune per conservare o ristabilire la tranquillità, la sicurezza, e l'ordine interno.

4° La direzione e sorveglianza delle forze di polizia corrispondendo per quanto occorra col ministro della guerra [4].

È pure sua incumbenza la polizia sanitaria dello Stato, la tutela della sanità medica di terra e di mare, i bagni termali, ed il servizio medico: quindi dallo stesso ministro dipendono gli spedali, gli ospizi, le case di mendicità, e gli istituti di beneficenza. E per tuttociò che riguarda la sanità e polizia medica, è addetto a questo ministero un consultore nella persona di un professore dell'arte salutare [5].

[1] Art. 24, della legge.

[2] Art. 25, della legge.

[3] Motup. 30 novembre 1848. In questo motup. sono definite con precisione le ingerenze di queste diverse sezioni.

[4] Art. 26 della legge 18 marzo 1848.

[5] N. 8 e 10 dell'art. 28, di detta legge, Decreto del 6 novembre 1851, e motup. del 24 luglio 1852.

Infine il ministro dell' interno soprintende altresì: 1° ai teatri, spettacoli, e feste pubbliche; 2° alla direzione del giornale ufficiale [1].

Il ministero dell interno si divide in due sezioni, cioè: 1° amministrazione compartimentale e comunità; 2° polizia amministrativa e sanitaria. A ciascuna delle due sezioni sono addetti un segretario, un segretario aggiunto, e vari altri impiegati; di più alla seconda sezione è addetto un sottosegretario speciale per l' ingerenze della polizia, il quale sotto gli ordini, e la responsabilità del ministro firma e spedisce tutti gli atti di interno servizio, e corrisponda colle varie autorità dello Stato [2]. Al ministero dell' interno è pure addetto un assessore legale, al quale nei casi di ricorso avanti lo stesso ministero contro le risoluzioni dei consigli di prefettura e di governo, viene affidato l' esame degli affari relativi, onde ne faccia relazione scritta con voto consultivo Questo assessore viene scelto dal granduca fra i consiglieri della corte regia di Firenze al principiare di ciascun anno legale per rimanere in tale ufficio fino al termine dell' anno medesimo [3].

TITOLO TERZO

Ministero dell' istruzione pubblica

Il ministro dell' istruzione pubblica, soprintende

1° Alle università, licei, e scuole pubbliche dello Stato.
2° Alle biblioteche, ed agli archivi dello Stato.
3° Ai collegi.
4° Alle accademie ed istituzioni scientifiche e letterarie
5° Ai musei scientifici
6° Alle accademie di belle arti
7° Agli ordini cavallereschi.
8° Alla regia galleria delle statue, ed a tutti gli oggetti di arte di proprietà dello Stato [4].

Il ministro della pubblica istruzione esercita la sua vigilanza sopra

[1] Art. 27, di detta legge
[2] Motup. 4 giugno 1848, ed altro del 24 dello stesso mese.
[3] Leg. del 18 novembre 1852, e motup. dal 18 giugno 1855.
[4] N. 9 e segg. dell' art. 28, della legge 18 marzo 1848, art. 2 della legge 4 giugno 1848, decreto 28 febbraio 1849, e motup. 24 luglio 1852.

le scuole tutte, non tanto per mezzo delle autorità governative compartimentali, quanto ancora per mezzo di ispettori da esso prescelti con la sovrana adesione e nei modi dettagliatamente indicati e prescritti nella legge generale per l' insegnamento primario e secondario, pubblicata nel 30 giugno 1852.

TITOLO QUARTO.

Ministero di giustizia e grazia.

Il ministro della giustizia e grazia è depositario dei sigilli dello Stato; appone la firma, ed il sigillo sopra tutte le leggi ed ordini che promulga in nome del granduca, e ne conserva gli originali. Egli provvede alla pubblicazione del bullettino delle leggi, e dei sovrani ordini [1]

Al ministro della giustizia viene principalmente attribuito di provvedere e vegliare alla pronta e sicura amministrazione della giustizia civile e criminale. — Perciò egli soprintende a tutto l' ordine giudiciario, e corrisponde colla suprema corte di cassazione, colle corti regie, e coi tribunali, per la esecuzione delle leggi e regolamenti, coi regi procuratori generali e procuratori regi, sopra tuttociò che è sottoposto all' azione, e confidato alla sorveglianza del pubblico ministero [2] È affidata allo stesso ministro la direzione degli affari riguardanti la disciplina, e l' amministrazione dei luoghi di pena [3]

Il ministro della giustizia fa rapporti al principe sulle materie di legislazione, e sull' amministrazione della giustizia: sulle domande di dispensa di età sulle domande di naturalizzazione, adozione, e legittimazione, sulle domande di grazie e riabilitazioni Egli sottopone al granduca le questioni che fanno luogo ad interpretazioni di leggi [4]

Il ministro della giustizia nomina gli avvocati, i procuratori, ed i notai a forma della legge: nomina i componenti le camere di disciplina e sorveglia agli archivi dei contratti [5] Egli tratta gli affari di estradizione dietro le richieste fatte per organo del ministero degli affari este-

[1] Art. 28 e 29, della legge 16 marzo 1848
[2] Art. 30, della legge.
[3] Art. 28, n. 6, della legge e art. 8 della legge 4 giugno 1848
[4] Art. 31 e 32, leg 16 marzo 1848.
[5] Art 33, 34, 36, della legge

ri[1] Infine accorda il *regio exequatur* a tutti gli atti di pubblica potestà provenienti da Stati esteri, quando non siano lesivi dei diritti dello Stato[2]

TITOLO QUINTO

Ministero degli affari ecclesiastici

Al ministro degli affari ecclesiastici competono tutte quelle attribuzioni che competevano prima del 1848 alla soppressa segreteria del regio diritto, cioè l'invigilare alla esatta osservanza di tutte le leggi giurisdizionali, e delle leggi di ammortizzazione, ed il trattare tutti gli affari che interessano le persone, le corporazioni, i beni, i diritti degli ecclesiastici che richiedono, a forma delle leggi, la regia autorità[3] Il ministro degli affari ecclesiastici quindi prende cognizione di tutti gli affari che interessano i diritti della corona, nelle materie ecclesiastiche e beneficiarie, ed invigila ancora alla conservazione dei diritti privati in quella parte in cui potessero essere lesi dalla giurisdizione ecclesiastica Egli accorda la licenza del possesso di benefizi ecclesiastici, a tutti quelli che ne hanno ottenuta legittimamente l'investitura; ed a tale effetto si conservano nel suo uffizio, i campioni dove sono registrati i suddetti benefizi, colla designazione dei respettivi possessori, e delle diocesi Così pure egli spedisce tutti i benefizi di regia nomina, e tutti quelli di patronato, di popolo, comunità, magistrati, e luoghi pii dipendenti dalla pubblica autorità Prende cognizione economicamente di tutti i ricorsi contro le persone ecclesiastiche tanto regolari che secolari[4]. Soprintende a tutta l'economia dei conventi, dei monasteri e dei conservatorii d'oblati per mezzo dei respettivi operai e soprintendenti, ed in generale di tutti i luoghi pii che non dipendono dalle cancellerie comunitative invigila alla conservazione e risarcimento di tutte le fabbriche sacre informa le suppliche che riguardano le alienazioni e contratta-

[1] Art. 38, detta legge

[2] Art. 37, detta legge

[3] Art. 36 e 40 della legge del 16 marzo 1848, art. 4 della legge del 4 giugno 1848, e circolare dell' 11 maggio 1782.

[4] *Repertorio del Diritto patrio Toscano*, Giurisdizione Regia

zioni di beni ecclesiastici soprintende all' economia generale dei benefizi vacanti di tutte le diocesi del granducato [1]

Al ministero degli affari ecclesiastici come ministero di tutti gli altri culti permessi nello Stato compete ancora di provvedere all' esecuzione delle leggi tutte che li riguardano.

Finalmente il ministro degli affari ecclesiastici soprintende alla stato civile, ed alla statistica. L' uffizio dello stato civile, e quello generale di statistica formano una particolare sezione di questo ministero, repartita in due divisioni, la prima dello stato civile, e la seconda della statistica generale [2]. Nell' uffizio dello stato civile si tengono i registri generali delle nascite, morti, e matrimoni che si verificano in Toscana, e vi si conservano i libri duplicati autografi riguardanti gli atti di tale natura compilati nelle parrocchie, conventi, spedali, cancellerie comunitative tanto per i cittadini cattolici, quanto per quelli di culto diverso [3]

L' uffizio generale di statistica si divide in quattro sottosezioni che sono: 1° topografia fisica, 2° popolazione, 3° industria, 4° amministrazione [4]

TITOLO SESTO.

Ministero delle finanze, commercio e lavori pubblici

I. Il ministro delle finanze amministra le proprietà e le rendite dello Stato; e provvedendo in conformità dei bilanci preventivi approvati dal granduca, alla erogazione dei prodotti ed al movimento dei fondi pubblici nelle diverse casse dello Stato medesimo, ne dirige la contabilità [5]. Appartengono conseguentemente a tal ministero, e ne dipendono:

1° La regia depositeria generale.

2° L' uffizio di conservazione del censo e tutti i suoi ministri

[1] Motup. 31 luglio 1783, motup. del 20 novembre 1782, ed altro del 13 gennaio 1823 a Repertorio loc. cit.

[2] Art. 39, leg. 18 marzo 1848, leg. 18 giugno 1817, decreto 8 dicembre 1849.

[3] Della legge 18 giugno 1817.

[4] Decreto 1 maggio 1848, decreto 13 gennaio 1849, art. 4, altro decreto del 8 decembre 1849.

[5] Art. 43 della legge 18 marzo 1848.

3° La percezione ed erogazione della tassa prediale, della tassa di famiglia, o qualsivoglia altra imposizione diretta che si esige per conto dello Stato.

4° L'amministrazione dei possessi dello Stato; e quella delle reali miniere e fonderie, con tutte le loro dipendenze.

5° L'amministrazione delle dogane con tutte le aziende e predotti alla medesima riuniti.

6° L'amministrazione del registro, carta bollata, e carta da giuoco.

7° La lotteria generale.

8° La zecca.

9° Il dipartimento delle poste.

10° L'ufficio delle revisioni e sindacati convertito oggi in corte dei conti [1].

Il ministro delle finanze sopraintende ancora alle banche di sconto, ed altri stabilimenti che riguardano il pubblico credito [2].

II. Nei rapporti del commercio e dell'industrie, le attribuzioni del ministero delle finanze sono:

1° La ricerca e pubblicazione di documenti statistici di commercio, industria, e manifatture.

2° La soprintendenza alle camere di commercio, ed alle esposizioni delle manifatture.

3° L'autorizzazione degli stabilimenti di società anonime, compagnie di assicurazione, e casse di risparmio, e l'approvazione dei loro statuti, dietro il parere del consiglio di Stato.

4° L'esecuzione delle leggi relative ai sensali, ed agenti di cambio.

5° La tutela della marina mercantile, e la direzione degli uffizi ad essa relativi.

6° La polizia della navigazione marittima ed interna [3].

III. Finalmente nei rapporti della direzione dei lavori pubblici, dipendono dal ministero delle finanze:

1° Le strade regie, od altre che eccezionalmente fossero a carico del pubblico erario.

2° I lavori idraulici, che siano a carico dell'erario pubblico.

3° L'uffizio di bonificamento dello Maremme.

[1] Art. 44, detta legge.
[2] Art. 45, detta legge.
[3] Art. 40, detta legge.

4° Le strade ferrate

5° I telegrafi

6° I porti e rade

7° Tutte le opere di mantenimento o miglioramento alle quali non provvedono per legge le autorità municipali o compartimentali.

8° La conservazione delle reali fabbriche e monumenti che siano di pertinenza o a carico dello Stato, escluse le fortificazioni e fabbriche militari, che sono a cura del ministero della guerra [1]. Dipendono in conseguenza da questo ministero la direzione delle reali fabbriche, quella dei lavori di acque e strade, e del corpo degli ingegneri, salve però quelle modificazioni introdotte a tal proposito dalle nuove leggi municipali [2].

Infine al ministro delle finanze competono pure: 1° La proposizione delle leggi concernenti le dogane, le tariffe daziarie, ed altre materie di finanza, commercio e marina; 2° La compilazione del bilancio generale sì preventivo che consuntivo dello Stato, sopra gli elementi raccolti dagli altri ministri [3].

Il ministero delle finanze, commercio e lavori pubblici si divide in due sezioni — La prima abbraccia la contabilità generale dello Stato, tutti i dipartimenti attivi della finanza, escluso quello dell'amministrazione del registro, ed aziende riunite, il commercio, e la marina mercantile, e le reali fabbriche La seconda sezione riunisce tutti gli affari interessanti la esazione delle imposizioni dirette; la direzione del pubblico censimento, l'amministrazione del registro ed aziende riunite; le società anonime, le banche di sconto, e le casse di risparmio — Appartengono a questa sezione gli affari interessanti la direzione dei lavori di acque, strade, e il corpo degli ingegneri, il bonificamento della maremme, le strade ferrate, ed i telegrafi [4].

[1] Art. 47, detta legge.
[2] Art. 49, detta legge.
[3] Art. 50, detta legge.
[4] Decreto 1 maggio 1848.

TITOLO SETTIMO.

Ministero della guerra.

Dipendono dal ministero della guerra:

1° La leva militare, la organizzazione, la disciplina, l'istruzione ed i movimenti delle truppe.

2° L'ammissione al servigio, le promozioni, i congedi, ed il ritiro dei militari.

3° Il corpo dell'artiglieria, e del genio.

4° Il corpo dei carabinieri in servizio della polizia agli effetti meramente militari.

5° Le scuole, e gli istituti militari.

6° I consigli di guerra.

7° L'amministrazione, e la contabilità militare.

8° Le fortificazioni e le fortezze, loro costruzione, e mantenimento.

9° Il materiale di guerra.

10° Le piazze, ed i comandi delle medesime.

11° Le carceri, e gli spedali militari.

12° La direzione della marina dello Stato ed il suo personale.

13° La direzione degli affari relativi all'ordine del merito militare di cui il ministro è il gran cancelliere.

Sotto la dipendenza del ministro della guerra vi è l'uffizio del generale comando, le cui prerogative e attribuzioni sono determinate dalle istruzioni approvate da un sovrano motuproprio del 19 febbraio 1820 e da altri ordini in diversi tempi emanati, fra le quali attribuzioni si annoverano le ispezioni delle truppe di linea, e della cavalleria, la sopraintendenza al corpo degli ingegneri militari, al liceo militare, arciduca Ferdinando, ec.[1]

[1] Art. 41, 42, leg. 18 marzo 1848, motup. del 18 ottobre 1851, art. 18 del regolamento organico sull'arruolamento militare del 18 febbraio 1853, art. 14 del motup. del 18 decembre 1853, e motup. del 2 luglio 1854. Un altro motup. del 18 ottobre 1851 ha riformato e ridotto il ruolo normale del personale del ministero della guerra.

Capitolo III.

Del consiglio dei ministri

I ministri insieme riuniti costituiscono il consiglio dei ministri. — Il granduca nomina fra i ministri il presidente del consiglio medesimo. — Il presidente del consiglio può ritenere la presidenza, senza la direzione di uno speciale ministero. — Il consiglio dei ministri si riunisce tanto in presenza e per convocazione del granduca, quanto senza la sua presenza, ed a richiesta di uno dei ministri[1]. Si deliberano in consiglio dei ministri alla presenza, e coll' intervento del granduca:

1° L' esame e la definitiva sanzione delle leggi.

2° Gli atti più importanti del potere esecutivo.

3° I trattati di commercio e d' alleanza.

4° La pubblicazione dei regolamenti generali che rientrano nella competenza del potere esecutivo[2].

Si deliberano nel consiglio dei ministri: 1° la nomina, promozione, sospensione e destituzione di quegli impiegati che non sieno a nomina del granduca; 2° le proposizioni da rassegnarsi al granduca sulla nomina e destituzione degli impiegati a regia nomina; tuttociò a forma delle leggi sopra i pubblici funzionari; 3° e finalmente tutti gli affari sui quali deve intervenire la sanzione del granduca[3].

Al consiglio dei ministri devono por intervenire i segretari dei ministeri. Il presidente propone gli affari, e fatto da un ministro o segretario la relazione, determina la questione da risolversi e chiede i voti. Le deliberazioni si fanno a maggiorità di suffragi, e di tutto si tiene registro in un processo verbale. — Il processo verbale contiene il nome dei ministri che furono presenti, il novero degli affari, i pareri emessi, i termini delle deliberazioni[4].

[1] Art. 51, 52, 53 e 54 della legge 18 marzo 1848.
[2] Art. 55, detta legge e motup. 8 maggio 1852.
[3] Art. 56, detta legge.
[4] Art. 57 e segg. detta legge.

Capitolo IV.

Degli agenti secondari del potere esecutivo

Perchè sia possibile la pubblica amministrazione, e perchè corrisponda al suo scopo, è necessario ch' essa si eserciti sopra tutti i punti dello Stato, sopra tutte le persone, sopra tutti i pubblici stabilimenti, e che sia affidata ad agenti secondari del potere esecutivo che garantiscano ovunque l' esecuzione delle leggi e degli ordini del potere centrale. E raggiungere queste fine richiedesi il concorso dei tre seguenti mezzi:

1° Dividere il territorio dello Stato in alcune grandi parti

2° Porre un agente del potere esecutivo alla testa di ciascheduna di esse

3° Mantenere questi agenti in una salutare dependenza

Il determinare la divisione territoriale dello Stato, ed il fissare le attribuzioni degli agenti del potere esecutivo che devono presiedere e governare le sue diverse parti, appartiene al potere sovrano Di più è chiaro che in ogni territorio di una certa estensione, una sola divisione in grandi provincie non basterebbe, affinchè l'azione amministrativa fosse in ogni dove presente; sono altresì necessarie alcune suddivisioni racchiuse in molto più stretti confini, e determinate più che sia possibile dai rapporti dei vari luoghi fra di loro Coerentemente a queste vedute. il territorio del granducato di Toscana, è stato diviso in sei compartimenti, cioè di Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, e Grosseto La città di Livorno e l Isola dell' Elba, formano un particolare governo civile e militare, dal primo dei quali, che agli effetti civili costituisce una prefettura [1]. I compartimenti si dividono agli effetti governativi e giudiciari, in circondari e preture. ed agli effetti amministrativi, in distretti e Comunità I compartimenti di Firenze, Pisa, e Siena sono divisi in più circondari; quelli di Lucca di Arezzo e Grosseto comprendono un solo circondario I circondari del compartimento di Firenze sono quelli di Firenze, San Miniato e Rocca san Casciano, a tutte le Comunità com-

[1] Art. 4, 5 e 6 della legge compartimentale del 9 marzo 1848, e motup. del 6 novembre 1851

prese nelle delegazioni governative di Pistoia e san Marcello; quelli del compartimento di Pisa, sono Pisa e Volterra; quelli del compartimento di Siena sono Siena e Montepulciano, nel compartimento di Lucca sono comprese ancora tutte le comunità che dipendono dalle delegazioni governative di Pescia, e di Monsummano, e nel compartimento del governo di Livorno, tutte le comunità dell'Isola dell'Elba comprese nella delegazione di governo di Portoferraio. I circondari sono aggregazioni di più preture, i distretti sono composti di uno o più comunità [1]. I territori che sono assegnati a ciascun compartimento agli effetti amministrativi sono distinti in distretti e comunità, nel modo che era stato già determinato anche agli effetti elettorali dalla legge elettorale del 3 marzo 1848, agli effetti governativi e giudiciari sono distinti in circondari e preture nel modo determinata nella tavola annessa alla legge compartimentale del 9 marzo 1848. Gli agenti superiori del potere esecutivo che risiedono e governano i compartimenti, chiamansi *prefetti*; quelli subalterni che risiedono nei circondari, ove non sia residenza di prefettura, *sotto prefetti*. Gli inferiori che risiedono nelle preture sono i *pretori*, ed i *delegati di governo*. — Le prefetture sono distinte in due classi; le delegazioni di governo in tre; le preture in cinque, e trovansi in queste respettive classi tutte designate nella stessa legge compartimentale [2]. Tutti questi funzionari sono nominati dal granduca sulla proposizione dei ministri

TITOLO PRIMO.

Facoltà e doveri dei prefetti

Le facoltà ed i doveri dei prefetti sono parimente determinate dalla legge compartimentale del 9 marzo 1848 [3].

Il prefetto è capo del governo e dell'amministrazione nel suo compartimento. Nell'esercizio delle sue funzioni egli dipende immediatamente dal ministro dell'interno: corrisponde poi con tutti gli altri ministri secondo le respettive loro competenze.

Il prefetto come capo politico dispone della forza di polizia, e delle

[1] Art. 8, 9, 10 e 11, della legge, e motup. del 6 novembre 1851.
[2] Art. 14, 20, e segg. della legge.
[3] Art. 28 e segg. fino a 33, e art. 72.

reali truppe di linea Notifica le leggi, sorveglia gli impiegati del compartimento; invigila alla quiete ed al buon ordine; e promuove presso il superiore governo tutte le misure che crede necessarie al vantaggio del suo compartimento. Come capo amministrativo assiste al consiglio compartimentale e ne eseguisce le deliberazioni[1]; sorveglia all' andamento economico delle comunità, corrisponde col gonfaloniere, sanziona le deliberazioni magistrali che sono entro la sua, o entro le competenze rilasciate dalle leggi municipali ai consigli di prefettura; finalmente rende conto al ministro di tutto quelle che ne sono superiori; esercitando in tal rapporto tutte le attribuzioni e facoltà che erano già di competenza del provveditore delle soppresse camere di soprintendenza comunitativa

Esercita il prefetto con dipendenza dal dipartimento competente la sua sorveglianza sui patrimoni ecclesiastici, sui conventi, sui monasteri, sui conservatorii, sulle pie fondazioni, e sull' amministrazione dei vacanti. Spetta a lui accompagnare all autorità competente tutte le domande dei postulanti i benefizi, come il notificare loro le risoluzioni che hanno ottenuto

Il governatore di Livorno esercita nel territorio della comunità di Livorno, ed in quello di tutte le comunità dell' Isola dell Elba, le funzioni governative ed amministrative del prefetto, ritenendo pure le altre inerenti alla sua carica di soprintendente al dipartimento di sanità Le attribuzioni che erano già proprie del governo militare di Livorno, sono oggi esercitate dal comandante di quella piazza, col titolo di comandante superiore militare di Livorno o del littorale continentale. — Il governatore dell' Isola dell' Elba esercita nel territorio dell isola e nelle quattro comunità in essa comprese le funzioni governative ed amministrative del sotto prefetto, e ritiene inoltre le altre inerenti alla sua qualità di governatore militare, e di presidente del consiglio locale di sanità[2].

Il regolamento generale di polizia del 22 ottobre 1849, nella sua prima parte che è rimasta in vigore anche dopo la pubblicazione del nuovo regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853, determina

[1] Nessuna legge ha provveduto fino ad ora alla istituzione di questi Consigli compartimentali che la legge del 8 marzo 1848 annunziava

[2] Art 32 e 40, della legge Comp., motup. del 6 novembre 1851, e sovrano decreto del 27 dicembre 1851.

più specialmente le attribuzioni di polizia amministrativa che spettano ai prefetti ed ai governatori I governatori nel loro territorio, i prefetti in tutto il loro compartimento, ma più specialmente nel proprio circondario:

1° Pongono ogni cura nel mantenere e ristabilire la sicurezza e la tranquillità interna, valendosi all'uopo della pubblica forza di cui hanno l'alta direzione

2° Invigilano ai forestieri, ed al loro movimento

3° Indipendentemente dalle attribuzioni e facoltà proprie del pubblico ministero, esercitano sulle carceri e stabilimenti penali e penitenziari posti nel respettivo circondario, quella sorveglianza che loro incombe sopra ogni altro pubblico stabilimento

4° Promuovono la investigazione dei delitti, e delle trasgressioni, e la denunzia, l'arresto, e la pronta consegna all'autorità giudiciaria dei delinquenti e dei trasgressori

5° Richiedono la cooperazione e l'assistenza d'ogni altra autorità nei casi, e nei modi consentiti dalla legge; e danno avviso alle autorità stesse di ciò che possa interessare l'utilità, e la regolarità del servizio che ad essi fa speciale incarico

6° Provvedono alla pubblica salute, eccitando specialmente l'esatto servizio delle persone che esercitano qualunque ramo dell'arte salutare, e le professioni che hanno relazione con essa; e procurano l'esatta osservanza di tutte le leggi interessanti la pubblica salute

7° In generale curano direttamente e per mezzo dei ministri dipendenti, la osservanza del regolamento di polizia, e d'ogni altra legge e regolamento interessante la pubblica sicurezza, moralità, e prosperità.

8° Devono essere perciò solleciti del regolare esercizio delle funzioni affidate dalla legge ai ministri di polizia loro dipendenti, e alla forza principalmente o sussidiariamente incaricata del servizio di polizia [1]

I prefetti, ed i governatori soltanto, possono nuovamente pubblicare le disposizioni del regolamento di polizia generale, ed i regolamenti di polizia municipale e promulgare editti, intesi ad assicurarne l'osservanza, comminando ancora nei congrui casi una multa purchè non maggiore di lire venti [2]

Ai prefetti competono ancora, come sopra è stato accennato, alcune

[1] Art. 6, detto Regolam di polizia.
[2] Art. 5, detto Regolam.

importanti attribuzioni ed ingerenze relativamente alla formazione delle magistrature comunali, all andamento economico dei municipi, delle quali parleremo in altro luogo più opportuno

Le autorità governative compartimentali, come preposte al mantenimento del buon ordine in generale, esercitano pure la superiore vigilanza sulle scuole tutte Ed a quest'oggetto i prefetti corrispondono con i gonfalonieri, coi direttori delle scuole, e coi deputati comunitativi, i quali debbono prestarsi alle occorrenti informazioni ed ai necessari rapporti; e quindi corrispondono col ministero della pubblica istruzione [1]

Infine ricadrano nelle attribuzioni delle autorità governative compartimentali, le operazioni per la esecuzione del reclutamento militare, e la presidenza dei consigli compartimentali del reclutamento stesso, conformemente a quanto viene ordinato e prescritto dal vigente organico regolamento sull'arruolamento militare del 18 febbraio 1853

Per ultimo è da notarsi, come il prefetto del compartimento di Grosseto, oltre tutte le attribuzioni comuni agli altri prefetti, per le circostanze particolari del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ha altresì tutte le attribuzioni già competenti alla commissione sanitaria istituita col motuproprio del 16 aprile 1840, e soppressa coll altro del 16 decembre 1850, le quali attribuzioni determinate, in questi atti sovrani, mirano in genere ad invigilare, e provvedere anche in modo straordinario a tutto ciò che si referisce al servizio della pubblica igiene Di più sotto la sorveglianza dello stesso prefetto di Grosseto, è il regio uffizio di bonificamento della Maremma, e la cassa di questo uffizio è unita a quella di tale prefettura [2]

Da ciò che ora è stato esposto, resulta manifesto quanto vaste ed importanti sieno le attribuzioni di questi primi agenti del potere esecutivo residenti nei diversi compartimenti, e nei governi Incaricati d'illuminare il governo centrale essi devono tutto vedere, e tutto sorvegliare, custodi della pace pubblica, e della pubblica prosperità, essi devono prevenire tutti i delitti, e tutte le trasgressioni, ed in generale tutte quelle calamità che potrebbero menomare la pace, e la prosperità medesima, e ciò con tutti quei mezzi che le leggi pongono a disposizione della amministrazione — Sotto un certo punto di vista può dirsi an-

[1] Art 46, della legge sull'insegnamento primario e secondario del 30 giugno 1852.

[2] Motup. del 5 decembre 1848.

cora, che la sfera delle attribuzioni dei prefetti, e dei governatori, è più estesa di quella dei ministri. L'autorità dei ministri invero, investe quasi sempre una specialità, ed è ristretta ad una sfera determinata e distinta del pubblico servizio, mentre i prefetti per la moltiplicità, e diversità delle loro attribuzioni ed ingerenze, corrispondono con tutti i ministeri indistintamente, e prendono tutte le misure che riguardano il territorio cui sono preposti, a qualunque ramo di servizio esse appartengano. Se nell'esercizio di attribuzioni così importanti, ed anche così difficili ad essere con precisione circoscritte e limitate, per la variabilità delle circostanze che le mettono in movimento, potrebbero temersi più facili gli arbitrii, e le prevaricazioni, è però da riflettersi, che un tale pericolo può dirsi ovviato, per esser questi agenti del potere esecutivo responsabili della loro amministrazione di fronte ai ministri ed al principe, e dal potersi ricorrere ai ministri stessi dalle loro risoluzioni. Vedremo poi nel successivo capitolo come allo scopo di illuminare e consigliare i prefetti siano stati istituiti i consigli di prefettura.

TITOLO SECONDO

Dei sotto-prefetti.

I sotto-prefetti esercitano nei respettivi circondari, e sotto la immediata autorità dei prefetti ai quali sono subordinati, tutte le funzioni governative, e tutte le attribuzioni di polizia amministrativa attribuite ai prefetti stessi, e disimpegnano tutte le commissioni che potessero venir loro affidate dai prefetti in rapporto all' amministrativo [1]. Le altre attribuzioni dei prefetti che sopra abbiamo accennate relative alla sorveglianza dell'andamento economico delle comunità, non competono ai sotto-prefetti [2]: le leggi le affidano esclusivamente ai capi dei vari compartimenti, che come si vedrà a suo luogo, l'esercitano col concorso dei consigli di prefettura, i quali consigli non risiedono presso i sotto-prefetti. I sotto-prefetti debbono nei dubbi consultare il prefetto, e deferire alle di lui istruzioni; debbono disimpegnare tutte le incombenze che potesse dar loro il prefetto stesso, ed infine debbono inviare a quest'ultimo ogni settimana almeno il rapporto del proprio circondario [2].

[1] Art. 37, leg. comp. del 9 marzo 1848. — Art. 4 e 5 regolam. di polizia del 22 ottobre 1849.

[2] Art. 38 della legge comp. del 9 marzo 1848.

TITOLO TERZO.

Facoltà dei delegati di governo e dei pretori

I delegati di governo che risiedono in quei luoghi e sono in quel numero determinato dalla tavola annessa alla legge compartimentale, sono al tempo stesso ufficiali di polizia giudiciaria e ufficiali di polizia amministrativa [1]. Come ufficiali di polizia giudiciaria dipendono dalle superiori autorità dell'ordine giudiciario; come ufficiali di polizia amministrativa dipendono dal capo del governo del circondario, e coadiuvano ciascuno nel perimetro territoriale affidato alla loro vigilanza i governatori, i prefetti, i sotto-prefetti nell'esercizio delle incombenze relative, ed eseguiscono gli ordini che da essi ricevono [2]. Hanno in oltre le speciali attribuzioni di rilasciare nei respettivi territori le licenze del porto delle armi, e di procedere a verbali ammonizioni e trasmettere formali precetti nei casi, modi, e nelle forme prescritte dalle leggi di polizia [3].

I pretori nel territorio delle loro preture sono giudici ordinari minori civili e criminali; ufficiali di polizia giudiciaria; ed in tutti i luoghi ove non risiede un delegato di governo, sono anche ufficiali di polizia amministrativa. Come giudice e come ufficiale di polizia giudiciaria, il pretore dipende dalle superiori autorità dell'ordine giudiciario; come ufficiale di polizia amministrativa dipende immediatamente dal capo del governo del circondario, corrisponde con lui, e gli invia il suo rapporto ogni settimana almeno; ugualmente egli si adopera nel suo territorio a mantenere la pubblica e privata tranquillità e sicurezza, esercitando specialmente un esatta sovveglianza sopra le persone ed i luoghi sospetti [4]. — Delle altre attribuzioni dei pretori come giudici minori civili e criminali, e dei delegati di governo come rappresentanti il pubblico ministero nelle cause criminali di competenza de' pretori, parleremo in altro luogo più opportuno.

[1] Art. 45, della legge comp.
[2] Art. 47, della legge comp — Art 5 del regolam di polizia del 22 ottobre 1849.
[3] Art 7, 8 e segg dello regolam di polizia.
[4] Art 42 e segg della legge comp.

TITOLO QUARTO.

Degli ufficiali subalterni dei prefetti, sotto-prefetti, ec., dei loro supplenti; e della forza di cui dispongono.

I prefetti ed i sotto-prefetti hanno una segreteria composta di quel numero di ufficiali che è richiesto dall'estensione del respettivo servizio. I segretari delle prefetture hanno fra gli altri loro doveri quello di assistere alle adunanze del consigli di prefettura, e di compilare e custodire i processi verbali delle medesime. — Ad ogni delegazione è addetto un coadiutore, ad ogni pretura un cancelliere [1].

In rapporto al servizio speciale della pubblica vigilanza, ad ogni governo, prefettura e sotto-prefettura sono addetti un capocommesso di pubblica vigilanza, ed uno o più aiuti. — Ad ogni delegazione di governo sono addetti un commesso di pubblica vigilanza ed uno o più cursori. I capi commessi, i commessi e gli aiuti commessi e sotto la loro dipendenza i cursori sono specialmente incaricati di coadiuvare le autorità di polizia amministrativa, e di eseguire i loro ordini ed istruzioni nel servizio di pubblica vigilanza ed investigazione. Attendono però più particolarmente a ricercare e scuoprire i delinquenti e a sorvegliare le persone che spiegano perniciosa tendenza ai delitti, e a qualsivoglia disordine a danno della pubblica quiete e della pubblica e privata sicurezza. — Invigilano sul movimento dei forestieri, sui pubblici alberghi, e denunziano all'autorità quei forestieri che in qualsivoglia modo siano sospetti: sorvegliano i teatri, i pubblici ridotti permessi o tollerati, e denunziano ogni riunione non permessa nè tollerata dall'autorità di polizia: portano in generale la loro assidua vigilanza sopra ogni infrazione consumata o attentata alle leggi dello Stato, sulle offese pubbliche, o in altro modo scandalose, della morale e della religione, e procurano di scuoprire gli autori di tali disordini: infine rendono conto alle autorità con speciali rapporti dei singoli fatti che per la loro gravità reclamano particolari provvedimenti, e con giornaliero generale rapporto informano di ogni avvenimento che in qualsivoglia modo possa interessare l'attenzione del governo [2].

[1] Art. 63, 64, 66 della legge comp.
[2] Art. 42 e segg. dello regolam. di polizia.

Infine in tutte le prefetture, governi e sotto-prefetture vi sono altresì altri impiegati subalterni per gli altri bisogni dei rispettivi uffizi, il cui ruolo normale è stato determinato da uno speciale decreto tanto per il personale degli impiegati, quanto per le loro provvisioni[1].

La legge ha provveduto normalmente anche per i casi di supplenza dei vari agenti secondari del potere esecutivo. Nei casi di impedimento o di assenza per soli otto giorni dei prefetti, dei sotto-prefetti, e dei pretori, sono incaricati di supplire, 1° al prefetto, il primo tra i consiglieri di prefettura; 2° al sotto prefetto, il pretore del capo luogo del circondario; 3° al pretore, il suo cancelliere. Quando l'impedimento o l'assenza del prefetto o del sotto-prefetto è più protratta, il ministro dell'interno provvede al servizio nel modo che creda più opportuno; e quando lo è quella del pretore, ed in qualunque assenza dei di lui cancellieri, il ministro di grazia e giustizia provvede volta per volta ai bisogni del servizio. — In qualunque caso di assenza del delegato di governo, vien supplito dal suo coadiutore. — Infine nel caso di impedimento di assenza del governatore di Portoferraio, il suo consultore segretario lo rappresenta negli affari governativi e giudiciari[2].

Le forze di cui dispongono i prefetti, i sotto-prefetti, i pretori ed i delegati di governo, ciascuno entro il suo respettivo perimetro, sono:

1° Il corpo della gendarmeria.
2° Il corpo dei cacciatori volontari di costa e di frontiera.
3° Le guardie di finanza.
4° Le guardie comunitative.
5° I pompieri.
6° E la milizia di ogni altra arme delle II. e RR. truppe.

Il servizio della truppa è soltanto sussidiario; e quando occorre deve essere richiesto volta per volta alla superiore autorità militare la quale non può ricusarlo. — Il servizio delle altre forze ha luogo tanto ordinariamente, quanto straordinariamente, ognorachè le autorità amministrative lo giudicano necessario[3].

[1] Decreto del 6 novembre 1851.
[2] Art. 67 e segg. della legge comp. e motup. del 6 novembre 1851.
[3] Art. 60, della legge comp. — e art. 50, 51, 52 detto regolam. di polizia.

TITOLO QUINTO

Dei direttori o sopraintendenti alle pubbliche amministrazioni

Gli agenti superiori del potere esecutivo, cioè i ministri, ed i loro agenti principali nelle provincie, ossiano i prefetti, non avrebbero potuto bastare a tutti i bisogni della pubblica amministrazione. I ministri di Stato sono ed essere debbono in piccolo numero, per modo che ciascuno di essi si trovi alla testa di uno dei rami principalissimi dell'amministrazione. Ciascuno di questi rami poi si suddivide in altrettante diramazioni secondarie ognuna delle quali richiede speciali cognizioni e cure, e diversa maniera di azione. Quindi sorge la necessità di distinguere l'una dall'altra le diverse parti dell'amministrazione comprese sotto la cura e vigilanza di ciascun ministero, e di preporre ad ognuna di esse un altro agente superiore, il quale rimanendo per una parte subordinato al ministro da cui rileva, rappresenti dall'altra il capo di quella speciale amministrazione e di tutta la gerarchia centrale e territoriale che ad essa si riferisce. Così a cagione di esempio sotto la cura e dependenza del ministro delle finanze si vedono i rami diversi della rendita pubblica, le dogane, le poste, la lotteria, affidati ad alcune distinte amministrazioni, che con una particolare gerarchia si occupano unicamente della percezione di una o dell'altra di quelle rendite indirette, quali l'*amministrazione generale delle RR. dogane e aziende riunite*, l'*amministrazione generale della lotteria*, l'*amministrazione o dipartimento generale delle poste*: sotto la dipendenza dello stesso ministero, come ministero dei lavori pubblici trovasi la *direzione generale dei lavori di acque e strade, e delle regie fabbriche civili dello Stato*. — Per mezzo di queste amministrazioni generali, la maggior parte delle quali hanno anche degli uffizi secondari nelle provincie, viene anche in fatto ad essere distinta l'alta azione amministrativa, dalla gestione più immediata e diretta di ciascun ramo della cosa pubblica, la prima restando ai ministri di Stato, la seconda ai direttori di tali pubbliche amministrazioni, questi ultimi possono adempirne le funzioni con quella specialità di cognizioni e di metodo, che difficilmente per tutte si potrebbe rinvenire nei ministri. — Noi dobbiamo limitarci a questo breve cenno *sulle pubbliche amministrazioni*; la esposizione più completa delle ingerenze e del modo di agire delle medesime rientra nel diritto amministrativo.

SEZIONE SECONDA.

Capitolo unico.

Dei consigli amministrativi

È talvolta necessario, sempre utile e vantaggioso che le autorità cui sono affidati i primi poteri nello Stato, o che alcuni di questi poteri esercitano per sovrana delegazione, e così tanto il sommo imperante, quanto i principali agenti della potestà esecutrice, sia nel centro dello Stato, sia nelle provincie, abbiano il mezzo di ricercare l'avviso di uomini dotti e pratici di affari, intorno ai modi migliori di soddisfare ai bisogni dello Stato, così nel preparare le leggi nuove, come nel provvedere alla più retta esecuzione di quelle esistenti, e togliere in tal modo di mezzo, i dubbi e le difficoltà che nell'esercizio delle loro respettive attribuzioni ed ingerenze potessero incontrare — A questo scopo sono costituiti i corpi o collegi consultori amministrativi che prendono diverso nome, ed hanno maggiore o minore importanza secondo che sono costituiti all'oggetto di illuminare e rispondere coi loro voti alle richieste del principe, e dei suoi ministri, o sivvero degli altri agenti principali della potestà esecutrice nelle provincie

Alla esposizione delle regole relative al modo onde sono costituiti questi consigli amministrativi, ed al modo col quale adempiono il loro ufficio, è da premettersi come regola normale, e connaturale all'indole di tali collegi meramente consultori, che le loro deliberazioni non obbligano le autorità che li richiedono, le quali rimangono sempre libere di seguirle o no a loro volontà senza di ciò, è chiaro che sarebbe tolta ad esse ogni libertà di azione, e che in special modo per gli agenti secondari del potere esecutivo non sarebbe altrimenti razionale e giusto che fossere dei loro atti responsabili verso i loro superiori. La legge può soltanto stabilire, che le autorità alle quali del principe vien delegata l'amministrazione, siano tenute, riguardo a certe materie im-

portanti di richiedere necessariamente l'avviso di tali collegi consultori, rilasciando ciò negli altri casi nel loro prudente arbitrio, e conciliare in tal modo la loro necessaria responsabilità con i vantaggi di una più illuminata gestione, e di una discussione collegiale degli affari più rilevanti — In altra parte dell'opera si vedrà come a questi collegi, quali tribunali di eccezione, sia affidato ancora il *contenzioso amministrativo*, altro scopo principalissimo della loro istituzione

I corpi consultori, o consigli amministrativi che esistono in Toscana, e di cui è nostro debito tenere qui distinto discorso sono

1° Il consiglio di Stato e del principe

2° I consigli di prefettura e di governo

3° Il consiglio d'arte

TITOLO PRIMO

Del consiglio di Stato, o del principe

Il consiglio di Stato è consiglio del principe separato ed indipendente dal consiglio dei ministri — Si compone di un presidente, di otto consiglieri in servizio ordinario, di consiglieri in servigio straordinario, a numero indeterminato, e di un primo, e di un secondo segretario I ministri di Stato non possono essere al tempo stesso membri del consiglio di Stato in esercizio: e non intervengono alle adunanze del consiglio medesimo, se non in seguito di speciale commissione avuta dal principe, ed anche in questo caso si limitano a comunicare notizie ed istruzioni e non vi rendono voto I consiglieri in servizio ordinario sono stipendiati: hanno precedenza sui consiglieri in servizio straordinario: prendono posto in ordine di anzianità di nomina, e quando questa sia contemporanea in ordine di età: le loro Funzioni sono incompatibili con qualunque altra funzione pubblica stipendiata Le funzioni di consigliere in servizio straordinario sono gratuite, e compatibili con altri impieghi Gli individui che precedentemente alle leggi organiche pubblicate nel 1848 erano insigniti del grado di consiglieri intimi di Stato, finanze e guerra, ed i consiglieri onorari non fanno parte dell'attuale consiglio di Stato, conservano soltanto le prerogative ed onorificenze delle quali erano in possesso[1].

[1] Art. 1 fino a 5 della legge organica sul consiglio di Stato del 12 luglio 1852.

Il consiglio di Stato non ha iniziativa di affari, nè attribuzioni risolutive — Si aduna soltanto in virtù d'ordine sovrano per studiare e discutere, o preparare gli affari che gli vengono trasmessi o commessi dal granduca, o dai ministri di Stato nel suo real nome; ed emette sopra di essi un semplice parere o voto consultivo, ossivvero compila, discute, e rassegna i progetti di leggi, o di altre sovrane disposizioni dei quali viene incaricato [1]

Qualunque affare in ogni sua fase e stadio può essere sottoposto all'esame del consiglio di Stato, tutto dovendo in ciò dipendere dalla volontà e dai termini della commissione del granduca, il quale poi non rimane in modo alcuno vincolato dal voto di quello [2]. Quando il consiglio dei ministri, o alcuno di essi nella sfera delle speciali sue attribuzioni, crede espediente di consultare il consiglio di Stato, ne rassegna con motivata rappresentanza la domanda al granduca per dipendere dai suoi ordini ed istruzioni — Ciò i ministri debbono più specialmente fare tutte le volte che si tratti di progetti o proposte di nuove leggi e regolamenti; di deroghe, supplementi, modificazioni e dichiarazioni autentiche delle leggi e regolamenti preesistenti, di affari governativi, ed amministrativi, o di qualsivoglia altra natura, che siano d'interesse generale, e nei quali si tratti di stabilire massime e norme di generale applicazioni, o di materie che richiedano sia per la loro indole, sia per particolarità di circostanze, grave e speciale ponderazione — Solamente quando si tratti di affari d'interesse totalmente particolare o locale di qualunque regia, pubblica o comunitativa amministrazione o stabilimento, ovvero di affari di semplice interesse individuale, e privato, sui quali pure a suo tempo debba intervenire la sovrana risoluzione od approvazione, il consiglio dei ministri, e ciascuno di essi nella sfera delle sue attribuzioni, rimane autorizzato ad interpellare il consiglio di Stato in nome del granduca, senza implorarne speciale preventivo permesso [3].

Il consiglio di Stato per l'esercizio delle sue incumbenze si divide in tre sezioni, dette di giustizia e grazia, dell'interno, e delle finanze, e queste sezioni si formano ogni anno a nomina sovrana sulle proposizioni che dal presidente del consiglio stesso vengono rassegnate direttamente al granduca Ciascuna sezione si compone di

[1] Art. 8, detta legge.
[2] Art 9, detta legge.
[3] Art 10, 11 e 12, detta legge.

tre consiglieri in servizio ordinario, ed ha aggiunti come supplenti pei casi di legittimo loro impedimento tre consiglieri in servizio straordinario nominati nello stesso modo ogni anno dal granduca — Il presidente del consiglio di Stato designa a mano a mano tra i supplenti quello o quelli che devono rimpiazzare il membro o membri ordinari impediti Le sezioni di cui non fa parte il presidente del consiglio di Stato, sono presiedute dal consigliere più anziano di nomina e di età [1]

La sezione di giustizia e grazia si occupa anche degli affari ecclesiastici; e quella dell'interno degli affari d'istruzione pubblica, e di pubblica beneficenza Gli affari provenienti o pertinenti al ministero degli affari esteri, o a quello della guerra vengono trasmessi e sottoposti all'esame di quella sezione, alla quale secondo la natura loro appartengono [2]. La destinazione ed il reparto degli affari fra le diverse sezioni si fa dal presidente del consiglio di Stato, qualora manchi nel relativo ordine d'invio al consiglio medesimo. Quando piace al granduca di ordinare che la sezione o sezioni consulenti prendano il parere di persona o persone, che gli giudichi espediente di fare interpellare per la speciale cognizione e pratica della materia, o per altra ragione qualunque, l'ordine sovrano si eseguisce col procacciarsi dalla persona o persone interpellate il sussidio dei loro lumi, così a voce come in scritto, senza per altro ammetterle a render voto Non ostante l'ordinaria composizione delle sezioni, qualora il granduca lo ravvisi utile e conveniente alla migliore e più piena trattazione degli affari, può comporre qualche sezione straordinaria, di numero anche maggiore di tre membri con speciali adattate istruzioni [3] Il consiglio di Stato si aduna e delibera non solamente in sezioni, ma ancora in sezioni riunite, ed in adunanze generali, che si autorizzano o si ordinano esclusivamente dal granduca Ma i progetti di legge dopo che sono stati studiati e preparati dalla sezione cui per indole loro appartengono, vengono di diritto, e per complemento di discussione sottoposti all'esame ed al voto delle sezioni riunite Le sezioni riunite e le adunanze generali sono presiedute sempre dal presidente del consiglio di Stato Esse però non possono deliberare, se, dopo trasmessi gli inviti a tutti quei che han di-

[1] Art 14 15, 16 e 17 detta legge

[2] Art. 18, detta legge

[3] Art. 19, 20 e 21, detta legge

ritto di intervenirvi, non si fanno presenti nel primo caso almeno sei e nel secondo almeno dodici membri sia ordinari sia straordinari, compreso il presidente del consiglio medesimo [1]

Il consiglio di Stato per mezzo del suo presidente e dei segretari si procura dai ministeri, e da qualunque altro dicastero, uffizio, o autorità, le notizie, gli schiarimenti, e i documenti che gli occorrono per la migliore istruzione, intelligenza, e discussione degli affari E quando ravvisa conveniente di avere nel suo seno qualche esperto per l'effetto di avere speciali cognizioni in qualche materia, ne sottopone la proposta al granduca per mezzo del presidente [2]

Il consiglio di Stato emette i suoi pareri, o con un unico voto collettivo, o con il voto scritto di ciascheduno dei membri che prendono parte alla discussione: nel primo caso delibera a maggiorità di voti, i quali si raccolgono dal presidente dopo esaurita la discussione tanto in sezione, quanto in sezioni riunite ed in adunanza generale: nel secondo caso ciascuno dei membri consulenti è tenuto a depositare nel giorno statuito il suo parere ragionato in scritto per riunirsi all'affare Anche nel caso di parere collettivo, se alcuno dei consiglieri rimanesse scindente, deve consegnare in un discreto termine il suo voto scritto a corredo dell'affare — Al parere per voti singolari scritti si fa luogo negli affari più complicati e più gravi, a giudizio di chi presiede le sezione, e sempre in quegli affari che vengono trasmessi al consiglio direttamente dal principe, e quando vi sia per ciò un ordine formale [3] I pareri del consiglio di Stato, o siano formulati in un solo voto collettivo, o resultino dal complesso di voti singolari, per organo del ministero, devono esser trasmessi al granduca, col corredo dei voti di scissura dei giudizi degli esperti, e di ogni altro documento d'istruzione dell affare — Il ministro del dipartimento cui l'affare appartiene, nel rassegnarlo al granduca, vi aggiunge il proprio parere o proposizione motivata, e nei casi nei quali ciò occorre quello dell'intero consiglio dei ministri — Se abbisognano supplementi o schiarimenti su pareri già emessi di rinvio dell'affare al consiglio di Stato, deve subordinarsi all'autorizzazione sovrana tutte le volte che questa sia stata necessaria in principio [4] — Il presidente del consiglio di Stato, il quale ne regge

[1] Art. 22, 23 e 24, detta legge.
[2] Art. 25, detta legge
[3] Art. 26, 27 e 28 detta legge.
[4] Art. 29, 30 e 31 detta legge

tutta la disciplina, propone direttamente al granduca per la nomina ai posti di segretario, e per gli altri impieghi subalterni del consiglio medesimo. Per i posti di consigliere in servizio ordinario, egli può fare presente al granduca, tostochè si verifichino i bisogni di rimpiazzo, o di altro provvedimento — Le assenze ai consiglieri in servizio ordinario, ed ai segretari del consiglio, quando oltrepassano i dieci giorni, si accordano sulla proposta del presidente dal granduca; quelle più brevi ed ogni altra riguardante gli impiegati inferiori sono rilasciate alle facoltà del presidente stesso — In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di Stato, il granduca nomina il consigliere che ne faccia le veci[1].

Alle adunanze generali, ed alle sezioni riunite assiste sempre il primo segretario: a quelle delle singole sezioni assiste indistintamente anche il secondo. È speciale incarico del segretario che assiste ad una adunanza qualunque, di compilare il processo verbale della seduta che deve poi trasmettersi al granduca insieme coi voti originali dopochè siano stati questi trascritti in apposito protocollo[2]. In fine sebbene al consiglio di Stato non appartenga veruna iniziativa di affari, non ostante, quando riconosca incomplete oscure od in qualche modo difettose le leggi ed i regolamenti concernenti le materie che prende in esame sia in adunanza generale, sia in sezioni riunite, sia nelle respettive sezioni, deve prenderne nota nella sua deliberazione, od a parte, onde possa il granduca avvisare agli opportuni provvedimenti[3].

TITOLO SECONDO

Dei consigli di prefettura e di governo

In ogni prefettura vi è un consiglio composto di vari membri che si nominano dal granduca, e che è destinato ad illuminare ed aiutare mediante il suo avviso i prefetti nell'esercizio delle loro importanti attribuzioni[4]. Al governatore di Livorno sono addetti alcuni consiglieri di governo che fanno le veci di consiglieri di prefettura[5]. Presso il gover-

[1] Art. 33, 34 e 35, della legge.
[2] Art. 37, 38, della legge.
[3] Art. 36, della legge.
[4] Art. 26, della legge comp. del 9 marzo 1848.
[5] Art. 41, della legge.

natore di Portoferraio avvi invece un consultore segretario, il quale risiedendo presso un autorità amministrativa che ha soltanto le attribuzioni di cui sono investiti i sotto-prefetti del granducato, non ha tutte le ingerenze proprie dei consiglieri di prefettura nè di governo, ma soltanto quello di dare il proprio consiglio al governatore sottoprefetto, quando ne venga richiesto[1]

I prefetti ed il governatore di Livorno hanno sempre ed in tutti gli affari che loro appartengono il diritto di richiedere il parere vocale o scritto del consiglio di prefettura e respettivamente di governo collegialmente adunato, come pure di uno o più dei componenti lo stesso consiglio individualmente[2] In alcuni casi e per talune determinazioni i prefetti hanno l'obbligo di richiedere il parere del loro consiglio, ma tanto nell'un caso che nell'altro, per le ragioni di sopra espresse, l'avviso del consiglio non è obbligatorio per i prefetti, i quali possono seguirlo o no a loro piacimento — Conseguentemente quando i prefetti conoscono, e risolvono di qualche affare come agenti del potere governativo, ancorchè abbiano consultato il consiglio di prefettura non approvo per ciò la via a ricorso presso il consiglio di Stato: le deliberazioni che prendono i consigli di prefettura non essendo in tali casi *decisioni*, ma semplici *pareri*, non possono formare soggetto di ricorso presso un collegio o corpo quale è il consiglio di Stato, il quale non avendo dalle leggi, come abbiamo veduto, alcuna autorità governativa, non potrebbe avere competenza per rivedere e giudicare gli atti degli agenti del potere politico, i quali comunque emessi in consiglio di prefettura rimangono esclusivamente riformabili dal competente ministero — Abbiamo in tale proposito dei principii inconcussi stabiliti dal consiglio di Stato sezione del contenzioso, colla sua risoluzione del 16 decembre 1850 resa normale e da ritenersi per massima in tutti i casi congeneri, con un sovrano decreto del 9 gennaio 1851 colla quale il consiglio stesso si dichiarò incompetente a conoscere di un ricorso interposto dal consiglio comunale del Bagno a Ripoli contro un decreto del prefetto di Firenze emesso in consiglio di prefettura, mediante cui era stato annullato un partito di quel consiglio comunale — Per la importanza di una tale decisione che ogni forma legge stimiamo utile trascriverne i motivi

[1] Motup. del 6 novembre 1831
[2] Art. 48, detta legge comp.

« Considerando come, allorchè il prefetto di Firenze, assistito dai
» suoi consiglieri, riconobbe col suo decreto del 4 ottobre decorso,
» che il consiglio del Bagno a Ripoli deliberando la supplica di cui fu
» sopra fatta menzione, a ingerì in cosa ad esso vietata dall'art 60
» del nuovo regolamento comunale, perchè estranea alle attribuzioni
» conferite ai consigli comunali dal regolamento medesimo, e previo
» tal riconoscimento, procedè a dichiarare la nullità di quella delibe-
» razione, non fece che un atto di quell'amministrazione governativa
» di cui è incaricato come agente del potere esecutivo, e che se si
» giovò dei lumi dei suoi consiglieri, come ne aveva la facoltà ai ter-
» mini dell'art 35 della legge del 9 marzo 1848, non potè giovarsene
» in tale occasione, se non come ed in quanto gli piacque, poichè trat-
» tavasi di cosa di esclusiva sua competenza
» Considerando che il consiglio di Stato assume, come magi-
» strato di appello, la cognizione dei ricorsi contro le decisioni dei
» consigli di prefettura, allorchè questi, preseduti dai prefetti giudi-
» cano, come magistrati di prima cognizione, se nelle deliberazioni
» dei consigli comunali sieno, o non state osservate le forme stabilite
» dal nuovo regolamento, o se le deliberazioni stesse sieno, o non con-
» trarie ai precetti delle leggi vigenti, secondo il disposto dell'art 61
» del regolamento suddetto, il consiglio di Stato non può assumere la
» cognizione di ricorsi interposti contro decreti emanati dai soli pre-
» fetti, sebbene in consiglio di prefettura, come agenti del potere ese-
» cutivo, e soli incaricati dell'amministrazione governativa e degli atti
» che a quella si riferiscono, per dichiarare nullità ritenute incorse di
» pieno diritto ai termini dell'art 60 del regolamento medesimo
» Considerando che il consiglio di Stato non avendo dalle leggi
» nessuna autorità governativa, non ha nemmeno competenza alcuna
» per rivedere, e giudicare gli atti del potere esecutivo e dei suoi agen-
» ti, e che la riforma di tali atti viene anzi espressamente riservata ai
» ministeri competenti dall'art 20 del Regolamento del 16 mar-
» zo 1848 — ivi — riformano (i ministri) le decisioni e gli atti dei
» prefetti e sotto-prefetti, o altri capi di amministrazione
» Considerando che tanto per ciò che riguarda il merito della que-
» stione promossa mediante il ricorso interposto, o anche soltanto per
» ciò che si riferisce alle altre allegazioni e deduzioni fatte dai ricor-
» renti, vale a dire, che le loro espressioni, non furono sempre esatta-
» mente riportate, nè sempre i loro concetti esattamente espressi nel

» decreto del prefetto di Firenze, come puro che non potevano essere
» assoggettati come lo furono col decreto medesimo a trascrivere al
» protocollo delle loro deliberazioni il decreto prefettoriale, non spetta
» per le cose sopra discorse al consiglio di Stato a pronunziare giudi-
» zio, ma fu ed è sempre aperta al consiglio comunale del Bagno a
» Ripoli la via al ricorso avanti al ministero competente ai termini del
» sopracitato art 20 del regolamento del 16 marzo 1848 per ottenere,
» quando vi sia luogo, si denunziato decreto del prefetto di Firenze le
» riforme di ragione

» Per questi motivi ec »

La maggior parte delle attribuzioni competenti alle prefetture e governi, concernenti la polizia preventiva e la sorveglianza sulle comunità comprese nel territorio sottoposto alla respettiva loro giurisdizione, che già era di competenza della soppressa soprintendenza generale delle comunità, sono esercitate dai prefetti e dai governatori in unione dei consiglieri di prefettura o di governo[1] — Ed in rapporto a questa loro attribuzioni è da avvertirsi, che cessano veramente i consigli di prefettura e di governo di essere *corpi consultori* dell amministrazione, ed assumono il carattere e le funzioni di *collegi giudicanti*, nel modo stesso che, come a suo luogo si vedrà, altre importantissime attribuzioni sono loro deferite in qualità di veri o propri *tribunali amministrativi* Come collegi giudicanti adunque i consigli di prefettura o di governo insieme ai prefetti e respettivamente al governatore, conoscono dei ricorsi che vengono interposti dai decreti dei delegati di governo, con i quali siano stati trasmessi i precetti autorizzati dalle leggi di polizia preventive, o siano state punite le contravvenzioni ai precetti già trasmessi; e conoscono altresì di queste contravvenzioni quando importino una coercizione penale superiore agli otto giorni di carcere[2].

I prefetti devono parimenti conoscere in consiglio di prefettura dei ricorsi che vengono interposti dalle deliberazioni dei magistrati comunitativi sopra questioni di imborsazioni, tratto, sostituzioni, divieti, titoli di esenzione, a scuse ec ec come meglio si vedrà quando esporremo le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali — E laddove parleremo dei tribunali amministrativi esamineremo le attribuzioni e compe-

[1] Art. 27 e 72, detta legge comp.

[2] Art. 8 e segg. 15 e segg. 28 e segg. regolam. generale di polizia del 22 ottobre 1849.

tenze rilasciate ai consigli di prefettura nel contenzioso amministrativo interessanti i municipii.

Le risoluzioni dei consigli di prefettura e di governo presieduti dai prefetti, e respettivamente dai governatori vengono prese a pluralità di suffragi, in caso di parità di voto il prefetto ha la preponderanza — Per gli affari che non si possono risolvere senza il voto del consiglio, non sono legittime le adunanze, se non vi assistono almeno due consiglieri. Il segretario della prefettura assiste alle adunanze del consiglio, e compila e custodisce i processi verbali delle medesime[1]

TITOLO TERZO

Del consiglio d'arte

Tra le *pubbliche amministrazioni* o *dipartimenti regii superiori*, dei quali abbiamo dato un cenno nel titolo quinto del precedente capitolo, citammo la *direzione generale dei lavori di acque e strade e fabbriche civili dello Stato*. Capo di questo dipartimento che rileva dal ministero delle finanze, del commercio e dei lavori, è un direttore generale, le cui attribuzioni sono determinate in un sovrano decreto del 27 decembre 1849. — Da lui dipendono gli architetti più specialmente destinati alla cura delle fabbriche civili più ragguardevoli dello Stato, gli ingegneri in capo ed altri preposti al servizio interessante le acque e strade e fabbriche civili dello Stato nei diversi compartimenti, gli ingegneri distrettuali; ed infine il commissario regio per le strade ferrate[2].

Addetto a questo dipartimento è pure un *consiglio d'arte*, di cui abbiamo creduto tener parola in questo capitolo ove ci eravamo proposti di trattare dei consigli amministrativi, sia perchè le attribuzioni ed ingerenze del medesimo *consiglio d'arte* interessano una delle parti più importanti della pubblica amministrazione, relativamente alla quale può il consiglio stesso essere considerato come uno speciale consiglio di Stato o del principe e dei suoi ministri, sia perchè, come altrove si vedrà, alla pari del consiglio di Stato, e dei consigli di prefettura e di governo, il consiglio d'arte ha pure delle speciali attribuzioni nel contenzioso amministrativo — Il consiglio d'arte è compo-

[1] Art. 34, 35, 64, detta legge comp.
[2] Art. 1 e segg. 7, 18 e segg. del citato decreto del 27 decembre 1849.

sto di alcuni distinti architetti ed ingegneri civili dello Stato nominati dal granduca, il cui numero non può essere minore di tre [1]. Sono nelle competenze del consiglio d'arte:

1° L'esame, la discussione e l'approvazione nei rapporti artistici dei progetti dei lavori di acque e strade e fabbriche, i quali si eseguiscono per conto dello Stato.

2° L'esame, la discussione ed approvazione in arte dei progetti di lavori ai fiumi, canali e acquedotti, che non essendo a carico dello Stato, sono però amministrati sotto la dipendenza dei prefetti.

3° L'esame, la discussione e l'approvazione nei rapporti summentovati dei progetti di lavori di strade provinciali ed altri da eseguirsi a spese dei consorzi comunitativi.

4° L'esame, la discussione e l'approvazione nei termini surreferiti dei lavori da eseguirsi per conto dei singoli comuni, nei casi speciali in cui dai regolamenti municipali sono sottoposti al consiglio d'arte [2].

5° L'esame, la discussione e l'approvazione nei rapporti preindicati dei progetti proposti per comodo pubblico da privati speculatori e dei relativi quaderni di oneri [3].

Il concorso del consiglio d'arte è poi sempre necessario per approvare le perizie di ogni genere che formano corredo ai bilanci preventivi, e per tutti i progetti di lavori, anco di mantenimento, che interessano sostanzialmente le fabbriche monumentali e grandiose dello Stato. — Al contrario non è tale concorso non è richiesto per approvare l'esecuzione di lavori di ordinario mantenimento e poca importanza, dei quali si manifesti instantaneamente il bisogno nel corso dell'anno, e molto meno, per quei lavori di assoluta urgenza o che non ammettessero dilazione[3].

Il consiglio di arte deve pure essere consultato sul modo preferibilmente da adottarsi nella esecuzione dei lavori di nuova costruzione o grandiosi miglioramenti, e sulla scelta degli artisti ai quali fosse per allogarsi qualche lavoro di pittura e di scultura. Il consiglio stesso emette poi la sua opinione in tutti gli altri affari nei quali venga consultato o per speciale disposizione ministeriale, o direttamente richiesto dal direttore generale del regio dipartimento di sopra menzionato [4].

[1] Art. 8, detto decreto.

[2] Art. 13, cit. decreto, e Art. 83 del regolam. comunale del 20 novembre 1849.

[3] Art. 14 e 15, cit. decreto.

[4] Art. 16 e 17, cit. decreto. — Alcuni speciali ordini e regolamenti in vi

Il consiglio d'arte può essere presieduto dal ministro segretario per i lavori pubblici, tutte le volte che lo giudichi opportuno. In mancanza del ministro è ordinariamente presieduto dal direttore generale, ed in assenza o impedimento di esso, dal consigliere più anziano. Quando il ministro dei lavori pubblici presiede il consiglio d'arte, non ha voce deliberativa nel medesimo. — Le deliberazioni del consiglio si rendono a maggiorità di suffragi, e quando siavi parità nei medesimi, la voce del direttore generale è preponderante. — Il segretario del dipartimento assiste sempre alle adunanze del consiglio d'arte, e ne redige le deliberazioni.[1]

gore contengono delle particolari disposizioni relativamente ai lavori di bonificamento delle Maremme, a quelli delle acque della Valdichiana, al proseguimento ed alla amministrazione del padule di Fucecchio, alle fabbriche dei bagni termali di Montecatini, ed infine ai lavori di ingrandimento del porto di Livorno.

[1] Art. 10, 11 e 12, cit. decreto.

PARTE TERZA.

DEL POTERE GIUDICIARIO E DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN TOSCANA.

SEZIONE PRIMA.

A CHI COMPETE, E DA CHI SI ESERCITA IL POTERE GIUDICIARIO.

Discorrendo in generale della sovranità e dei poteri politici dai quali è costituita, vedemmo come il potere esecutivo si divida in due grandi diramazioni, cioè in una che mantiene il nome di *potere esecutivo* propriamente detto, ed anche di *potere amministrativo*, e l'altra che prende il nome di *potere giudiciario*. — Dicemmo invero che l'esecuzione delle leggi ottiensi in due maniere, o per via di azione e di persuasione, o per via di decisione e di costringimento: può farsi cioè, senza alcuna provocazione, naturalmente, a tutti i casi ed a tutti i rapporti per cui sono state decretate, ovvero può essere provocata dalle discussioni e contestazioni tra i particolari, e tra i particolari e le autorità dello Stato. Il potere amministrativo per mezzo di ordinanze e regolamenti, circolari ed istruzioni provvede all'esecuzione delle leggi, alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico. Il potere giudiciario applica la legge ai casi particolari, giudicando le que-

stioni e contestazioni suddette, e punendo le infrazioni alle leggi penali.

Se il potere giudiciario non è che una diramazione del potere esecutivo, è chiaro che in qualunque forma di governo deve appartenere a quella persona che è il capo supremo dello Stato ed a cui spetta il potere esecutivo medesimo. Ma sebbene il potere giudiciario appartenga al principe ed emani da lui, pure egli non lo esercita nè lo potrebbe esercitare da se stesso. — A ciò si oppongono, una materiale impossibilità, e ragioni di convenienza politica. Nel grado di civiltà a cui sono giunti i popoli moderni, colle tante guarentigie che a buon diritto si esigono nei giudizi civili e criminali, le quali portano necessariamente un grande dispendio di tempo ed una moltiplicità infinita di operazioni, sarebbe materialmente impossibile che il principe, il quale deve già impiegare tanto tempo nell'esercizio delle altre sue eminenti attribuzioni, potesse anche attendere giornalmente a tutte le funzioni della giudicatura. Ma indipendentemente da ciò, è canone fondamentale in politica, che in ogni monarchia ben regolata il principe non debba esercitare da se medesimo il potere giudiciario, e ciò a salvaguardia della libertà civile dei sudditi. Nei soli Stati dispotici il principe potrebbe giudicare, quando il credesse, da se medesimo, perchè ivi tutto dipende dalla sua volontà, e dal suo capriccio. — Non così nelle monarchie civili: perocchè se il principe avesse una simile facoltà, potrebbe temersi, che, come superiore alle leggi, non si facesse scrupolo di osservare rigorosamente tutte le formalità giudiciarie, e che i suoi giudicati anzichè essere imparziali, potessero essere molte volte carpiti dal favore dei cortigiani e degli aderenti. — Oltre a ciò il principe giudicando da se stesso verrebbe a perdere in fatto uno dei suoi più belli attributi, cioè quello del concedere le grazie: imperocchè sarebbe strano e difficile che egli facesse come giudice e disfacesse come principe i suoi giudicati, e volesse porsi per tal modo in contraddizione con se medesimo, e si confonderebbero ancora in fatto tutte le idee di giustizia e di grazia, giacchè nelle risoluzioni degli affari penali non si saprebbe se veramente l'imputato verrebbe assoluto per giustizia, o se riceverebbe una grazia. — Alcuni imperatori romani vollero talvolta giudicare da loro stessi, ed i regni loro furono esemplari per le ingiustizie e gli abusi. — Nella Toscana medesima abbiamo avuto al tempo di Cosimo I un triste esempio del potere giudiciario direttamente esercitato dal principe, praticando spesso quel granduca di risolvere in via di grazia e per rescritto, molti affari tanto

civili che criminali che avrebbero dovuto essere rilasciati al corso ordinario di giustizia[1].

Ma dopo il di lui regno però il principio politico di cui parliamo, non fu violato da verun altro principe toscano, ed anzi può dirsi che abbia ricevuto una sanzione implicita quanto agli affari civili, mediante la circolare governativa emanata per ordine sovrano nell' 11 maggio 1825, ed in altro luogo da noi rammentata, colla quale venne stabilito « che nemmeno possano essere accettate nè debbano aver » corso le suppliche che risguardano affari di pura giustizia, che interessano i terzi, e che sono di competenza ordinaria e di cognizione dei » respettivi tribunali e magistrati civili » — Conseguentemente, è soltanto in linea di *eccezione* che vi sono alcuni pochi affari contenziosi dei quali il principe si è riserbata la cognizione, e ciò per ragioni di pubblica utilità o di convenienza così, per modo di esempio, secondo una normale risoluzione del 27 dicembre 1841, è riservato esclusivamente all'autorità sovrana e governativa il conoscere di concerto col potere ecclesiastico delle cause di espulsione delle monache dai chiostri, e di quelle che versino in materia d'interna disciplina dei monasteri: questi affari eccezionali non potrebbero pertanto essere portati da chi n'avesse interesse avanti i tribunali ordinari, perchè mancanti di giurisdizione e competenza a risolverli[2]. Salve adunque queste pochissime eccezioni, tassativamente e nominatamente prescritte, per regola generale, il principe non può esercitare da se medesimo l'autorità giudiciaria, quantunque emani da lui, una tale autorità deve essere amministrata in suo nome, ma non deve esso stesso esserne l'amministratore; esso ne è la sorgente, ma fa d'uopo che coloro che hanno bisogno di giustizia non la ricevano immediatamente da lui, ma sibbene per mezzo di organi intermedi da lui costituiti[3].

A questi principi di pubblico diritto e di politica, si uniformano, e consuonano pienamente tutte quelle leggi granducali che hanno organizzati i tribunali per conoscere di ogni genere di contestazioni, ed hanno definite con precisione le loro respettive attribuzioni e competenze; le

[1] Vedi Forti, *Istituzioni civili*, lib. 1, cap. 3, § 8, pag. 431.

[2] Decis. della Corte Regia di Firenze del dì 9 marzo 1833, in causa Bizzarrini N. N. e Moratti *Annali di Giurisp.* detto anno, par 2, col 358, confermata dalla Corte di Cassazione con decreto del 28 settembre 1833.

[3] Montesq., *Esprit des lois*, lib 6, cap 3. — Macarel, *Droit politique*, cap. 2, sez 2, § 2, n 2.

quali leggi non potrebbero essere violate od alterate nelle contingenza dei casi particolari in forza di ordini sovrani E che debba il principe tali competenze ed attribuzioni dei tribunali rigorosamente rispettare, e lasciare illese, restando affatto estraneo all'amministrazione della giustizia, deducesi ancora, oltreché dalla precitata circolare, da quelle disposizioni del motuproprio del 2 agosto 1838, e dell'altro del 14 gennaio 1841, in forza delle quali è stata rilasciata ai tribunali stessi anche la cognizione delle questioni intorno la loro competenza, ed è stato stabilito che alla corte suprema di cassazione spetta decidere i conflitti di giurisdizione sì positivi che negativi anche fra i tribunali ed ogni altra autorità diversa, e che dalle decisioni della prefata corte in proposito, non è conceduto al privato alcun rimedio neppure per *via di supplica al trono*, essendosi così il principe anche sotto tali rapporti assolutamente spogliato di qualunque ingerenza intorno all'amministrazione della giustizia.

Le precitate leggi organiche vigenti nel granducato in gran parte si uniformano altresì a quei principii fondamentali, secondo i quali, a parere dei gius-pubblicisti, devono essere organizzati i tribunali, sia relativamente all'estensione della loro giurisdizione, sia relativamente alla loro composizione — Quanto al primo punto, è chiaro che il buon senso e l'equità richiedono che onde l'amministrazione della giustizia sia sollecita e poco dispendiosa per coloro che la reclamano, i tribunali debbano essere in maggior numero possibile, e le giurisdizioni loro non tanto estese. Bisognerebbe, dice a questo proposito il Macarel, stabilire dei circondari di una tale estensione, che in un giorno, qualunque cittadino che domandasse giustizia, si potesse presentare davanti al suo tribunale, e rientrare dopo averla ottenuta nella propria abitazione. Una tale organizzazione, però, non è necessaria che per i tribunali di prima cognizione non sarebbe nemmeno utile per quelli di appello, i quali anzi devono essere in piccol numero, anche per dare maggiori garanzie di imparzialità, perchè questa più facilmente si ottiene se i giudici di grado superiore sono più lontani dal luogo ove nascono le liti, o dove si commettono i delitti, e sono quindi liberi totalmente da qualunque affezione di località. I circondari giurisdizionali devono essere dunque ristretti, come lo sono sufficientemente in Toscana, per lo stabilimento dei tribunali di prima istanza, vale a dire il loro numero deve essere moltiplicato secondo l'estensione del paese e della popolazione, mentre quelli dei superiori tribunali d'appello, devono essere al contrario più estesi, e devono comprendere sotto la loro giurisdizione più tribunali inferiori —

Quanto poi alla composizione dei tribunali, la maggior parte dei pubblicisti ritiene [1], come canone di politica giudiziaria, che eccettuata la cognizione di quei delitti meno gravi che sono colpiti da semplici pene correzionali, e delle cause civili di infimo merito, che senza inconvenienti può essere affidata ad un giudice solo, la cognizione di tutti gli altri affari tanto civili che criminali debba essere affidata a tribunali collegiali. Alcuni pochi invece pensano [2] che in qualunque grado di giurisdizione i tribunali dovrebbero esser composti di un giudice solo. — Non dobbiamo esporre, o confutare qui i respettivi argomenti di questi autori, nè trattare siffatta questione. Vogliamo accennare soltanto che noi opiniamo, colla maggiorità, in favore dei tribunali collegiali, insegnandoci il solo buon senso, che in un tribunale formato collegialmente di più persone deve essere minore il pericolo della corruttela, e di ogni altra prevaricazione, e maggiore invece la probabilità della imparzialità, della giustizia, e della dottrina. — Infine in rapporto alla composizione e organizzazione dei tribunali, è d'uopo avvertire, come non debbasi stabilire una suddivisione permanente fra i giudici civili e criminali, ma sivvero debbasi fare loro esercitare alternativamente le une e le altre funzioni, come praticasi anche in Toscana. — Conviene, dice il Romagnosi, prevenire più che si può la insensibilità che le funzioni di giudice criminale esclusivo producono coll'andare degli anni nel cuore degli uomini; conviene associare al criterio criminale, lo spirito d'indagine e di equità che si suole impiegare negli affari civili; conviene infine interrompere ad ogni tratto i rapporti personali fra i giudici e gli imputati o chi li rappresenta.

[1] Vedi, fra i tanti, Romagnosi, *Scienza delle costituzioni*, par. 1, pag. 34 e 83, De Simoni, *Diritto pubblico di convenienza politica*, cap. 17.

[2] Meyer, *Istituzioni giudiciarie*. Macarel, *Droit politique*, tom. 3, cap. 2, art. 13.

SEZIONE SECONDA.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

L' amministrazione della giustizia è affidata in Toscana: 1° *alla suprema corte di cassazione*, 2° *alle regie corti*, 3° *ai tribunali di prima istanza*; 4° *ai giudici minori o pretori*[1], 5° *ad alcuni tribunali eccezionali*. Per esporre con maggior ordine e chiarezza le attribuzioni, e le competenze dei diversi tribunali ordinari, noi seguendo la patria legge organica del 2 agosto 1838, le considereremo prima in rapporto all' amministrazione della giustizia civile, e poi in rapporto all' amministrazione della giustizia criminale. Tratteremo in fine distintamente dei tribunali eccezionali.

Capitolo I

Dell' amministrazione della giustizia civile, e delle competenze ed attribuzioni dei tribunali civili.

La competenza dei vari tribunali civili dello Stato è determinata: 1° dal merito delle cause; 2° dalla natura ed indole delle medesime; 3° dal luogo in cui vertono.

TITOLO PRIMO

Dei giudici minori o pretori.

I pretori o giudici minori hanno nei loro circondari una giurisdizione contenziosa ed una volontaria nelle materie civili. Nel contenzioso la

[1] Art. 6 del motup. 2 agosto 1838.

loro giurisdizione è limitata alle cause di un merito certo non eccedente il valore delle lire 400 [1] — Se il valore della causa non oltrepassa la somma di lire 70 le sentenze dei pretori sono inappellabili, nè si ammette contro le medesime ricorso in cassazione, altro che per il solo capo della incompetenza — Al di sopra di lire 70 sino alle lire 400 le sentenze sopraddette sono appellabili al respettivo tribunale di prima istanza [2].

Questi giusdicenti pronunziano indipendentemente dalla stima e valore della causa :

1° Nelle cause di possessorio sommarissimo, cioè sulla denunzia delle turbative delle quali si parla nell' art. 562 e seg del vegliante regolamento di procedura

2° Sulla denunzia di attentati, ed innovazioni sopra il corso delle acque inservienti all' agricoltura commesse dentro l' anno

3° Nelle cause di remozione di termine allora quando si tratta del puro fatto, cioè di vedere se abbia avuto luogo la remozione, o la tralocazione dei termini dentro l' anno.

4° Nelle cause di somministrazioni giornaliere o mensuali od in quelle di alimenti benchè dovuti per la disposizione della legge o dell' uomo

5° Nelle cause di mercedi dovute agli operai giornalieri, ed altre persone salariate

6° Nelle cause tra padrone e coloni per dependenza del contratto di colonia, e delle somministrazioni o in generi, od in danaro fatte a quest' ultimi

7° Nelle cause interessanti la riparazione dei fondi locati che insorgono tra locatori e conduttori, risguardanti le piccole manutenzioni, ed in quelle di vera e propria disdetta e di sfratto nelle locazioni dei fondi urbani, qualunque sia l' importare della pigione

8° Nelle cause che hanno per oggetto l' azione redibitoria, od estimatoria nelle contrattazioni dei bestiami

9° E finalmente nelle cause di danno dato [3]

La cognizione delle cause ora enumerate, trovasi di necessità affidata ai giudici minori anche indipendentemente dal loro valore, perchè esse

[1] Art 29 e 30, detto motup., e art 3 del decreto del 7 decembre 1849

[2] Art 42, detto motup.

[3] Art, 43, detto motup , e art. 15, 16, 17 delle DD e II del 8 novembre 1839.

esigono una risoluzione sollecita, sommaria, poco dispendiosa, perchè consistono più in questioni di fatto che di diritto, e perchè molte di esse esigono che il giudice si porti sui luoghi in questione. Le pronunzie dei pretori nelle materie di cui ai n. 1, 2 e 3, non debbono fare stato veruno nè in quanto al giudizio possessorio plenario, nè in quanto al petitorio. — E quelle pronunciate nelle materie di che ai n. 5, 6, 7 e 8, se il valore della causa non supera le lire 70 sono inappellabili, nè ammettono che il ricorso in cassazione, per il solo capo però dell'incompetenza, ma qualora le superi fino a qualunque somma, son soggetti all'appello davanti al respettivo tribunale di prima istanza [1].

I pretori sono altresì competenti ad autorizzare per qualunque somma la trasmissione ed anco il compimento degli atti meramente esecutivi o conservatori, finchè non sopravvenga la opposizione di quello contro il quale sono diretti; in tal caso cessa la loro competenza a riguardo di quelle cause che per la loro importanza pecuniaria eccedono la loro giurisdizione, e debbono farne rinvio al tribunale di prima istanza. Questa competenza dei pretori per gli atti esecutivi e conservatorii non è però privativa, ma cumulativa con quella dei tribunali di prima istanza [2].

La giurisdizione volontaria dei pretori o giudici minori, a interporre in tutti gli affari, indipendentemente dall'importare del merito pecuniario, i quali in conformità delle leggi esistenti, non acquistano legale efficacia, senza autorizzazione giudiciaria, e per le persone che dalle leggi stesse sono obbligate a ricercarla dal ministero di tali giusdicenti come sono specialmente i minori, ed i sottoposti [3]. Dai decreti definitivi dei pretori interposti colla loro volontaria giurisdizione, compete il ricorso alla parte interessata che ne abbia il diritto avanti il tribunale di prima istanza del circondario [4].

[1] Art. 44 e 48, detto motup.

[2] Art. 18 delle DD. II. — Decisioni della Corte Regia di Firenze del dì 25 aprile 1845 in causa Biagioni e Falsetti e del dì 20 giugno 1845 in causa Banca di Sconto e Crociani, e della Corte di Cassazione del dì 20 decembre 1854 in causa Carmignani e Vecchietti Poltri, *Annali di giurisp.*, anno 7, par. 2, col. 459, e 731, anno 16, par. 1, col. 1108.

[3] Art. 48 e 49, detto motup.

[4] Sull'intervento dei tribunali civili nei contratti della causa pia ecclesiastica vedi una circolare della real consulta del 22 aprile 1839.

TITOLO SECONDO

Dei tribunali di prima istanza.

La giurisdizione dei tribunali di prima istanza nel contenzioso civile comprende, senza eccezione alcuna, tutte le cause reali, personali, miste, esecutive, e commerciali che eccedono la competenza civile assegnata ai pretori, dentro i limiti dei respettivi loro circondari [1]. Però le cause provenienti da fallimenti, e quelle relative ad esecuzioni immobiliari sono sempre di competenza di questi tribunali superiori qualunque sia il merito di esse [2]. Sono egualmente di esclusiva competenza dei tribunali di prima istanza le cause beneficiarie, quelle relative ai diritti onorifici ed ogni altra interessante lo stato delle persone, quelle che hanno per oggetto la rivendicazione del dominio, delle servitù, o anche del possesso relativamente agli stabili od alle servitù reali [3].

Tutti i tribunali di prima istanza sono adesso collegiali in Toscana: la riforma giudiziaria del 1838, e la nuova legge compartimentale del 9 marzo 1848 hanno consacrato questo importante principio. Essi sono composti di tre giudici per ogni causa civile o criminale, e giudicano a pluralità di voti [4].

I tribunali di prima istanza conoscono inoltre delle cause di appello introdotte dalle sentenze proferite dai pretori colla loro competenza appellabile. — Conoscono altresì dei ricorsi che vengono loro deferiti dai decreti dei medesimi pretori negli affari di volontaria giurisdizione [5].

Le sentenze che i tribunali di prima istanza proferiscono, sino al merito di L. 800 toscane, sono inappellabili, e non si ammette contro di esse che il ricorso avanti la suprema corte di cassazione. — Quelle che proferiscono di merito superiore alle L. 800 sono appellabili a quella regia corte nella cui giurisdizione è compreso il tribunale decidente. — Le sentenze ed i decreti che dai predetti tribunali si pronunziano colla loro competenza di seconda istanza in conferma o revoca delle sentenze

[1] Art. 85, detto motup.
[2] Art. 8 delle dichiarazioni e istruz. del 9 novembre 1838.
[3] Art. 40, del motup. 2 agosto 1838.
[4] Art. 86, detto motup.
[5] Art. 81 e 82, detto motup. I ricorsi negli affari di volontaria giurisdizione vengono trattati e risoluti nelle camere di consiglio di questi tribunali.

e dei decreti dei pretori, tanto nelle materie di giurisdizione contenziosa, quanto in quelle di giurisdizione volontaria, sono inappellabili. — Sono però tutte suscettibili del ricorso in cassazione avanti la corte suprema, ma pel solo caso dell'incompetenza, le sentenze o decreti interessanti giurisdizione volontaria [1].

Appartengono alla competenza ordinaria dei tribunali di prima istanza anche i giudizi d'interdizione, e di sottoposizione al curatore si per il caso della prodigalità, che per quello della demenza, in ordine alle leggi veglianti. — Dalle sentenze nelle cause d'interdizione compete al succombente l'appello davanti la regia corte respettiva [2].

Perchè l'amministrazione della giustizia, noi già lo dicevamo, sia sollecita e poco dispendiosa, e perchè i collegi giudicanti meglio possano conoscere i rapporti e le circostanze di luogo, fa d'uopo che i tribunali di prima cognizione siano in sufficente numero nello Stato, e che uno ne esista in ogni capoluogo di quei compartimenti in cui è diviso lo Stato stesso. Ciò si è adesso ottenuto in Toscana, in ogni compartimento esistono tanti tribunali collegiali di prima istanza, quanti sono i circondari in cui esso è diviso. Per particolari circostanze di luogo, e specialmente per la moltiplicità degli affari commerciali, risiede inoltre un tribunale di prima istanza in ciascuno dei due governi di Livorno e Portoferraio [3].

TITOLO TERZO

Delle regie corti

Dai titoli precedenti è già resultato che i tribunali possono esercitare il potere giudiciario (lo che appellasi *giurisdizione*) come autorità inferiori o superiori, secondochè le decisioni degli uni sono o non sono suscettibili d'essere riformate da altri. — Questi rapporti d'inferiorità

[1] Art. 93, 94 e 95, detto motup.

[2] Art. 80 e segg., detto motup.

[3] Art. 10 della legge comp. del 9 marzo 1848. — Come può vedersi dalla tavola annessa a questa legge, sonvi in Toscana 13 tribunali di prima istanza; cioè, Firenze, San Miniato, Rocca San Casciano, Lucca, Pisa, Volterra, Siena, Montepulciano, Arezzo, Pistoia, Grosseto, Livorno e Portoferraio. — Un motup. sovrano del 9 marzo 1848 istituiva ancora un tribunale di prima istanza a Pescia, ma in fatto non venne mai stabilito.

e superiorità formano ciò che chiamasi *gradi di giurisdizione* — Così dicesi che un tribunale può conoscere in prima od in seconda istanza, secondochè ha il primo od un ulteriore grado di giurisdizione — Esistono dunque tanti gradi di giurisdizione quanti sono i tribunali ai quali si può successivamente portare un medesimo affare Le regie corti civili sono tribunali di seconda giurisdizione, esse giudicano degli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di prima istanza — L' *appello* è il ricorso ad un tribunale superiore contro un giudicato d' un tribunale inferiore che viene interposto per ottenerne la riforma, essendo stato male od ingiustamente pronunciato — Le leggi romane definiscono l'appello in questi termini *appellatio est iniquitatis sententiæ querela* Le regie corti hanno il secondo e l' ultimo grado di giurisdizione, ossia giudicano in seconda ed ultima istanza — La riforma giudiciaria del 1838 ha ridotti a due i gradi di giurisdizione; seguendo in questa parte molte delle moderne legislazioni — Invece di un terzo grado di giurisdizione, che per le leggi anteriori riscontravasi nel supremo consiglio di giustizia, quando le sentenze dei primi giudicanti erano difformi, fu istituita la suprema corte di cassazione Le regie corti conoscono adunque, di tutti gli appelli che loro vengono deferiti dalle sentenze e dai decreti pronunziati dai tribunali di prima istanza, nella loro competenza di prima istanza ed appellabili[1] Vedemmo già che non avvi il rimedio ad ulteriore appello contro quei decreti che dai tribunali di prima istanza si pronunziano colla loro competenza di seconda istanza in conferma o revoca delle sentenze dei giudici minori — Vedemmo ancora, come non avvi appello alla regia corte, quando i tribunali di prima istanza pronunziano nelle cause il cui merito è inferiore alle L 800 — E ciò bene a ragione, imperocchè se si ammettesse anco in questo cause l' appello, esse toglierebbero un tempo preziosissimo ai superiori tribunali, ed oltre a ciò la maggior parte delle volte le indispensabili spese di giustizia assorbirebbero tutto il merito delle questioni

Due sono le regie corti di appello nel granducato di Toscana, l'una in Firenze, l' altra in Lucca Sotto la giurisdizione d appello della regia corte di Firenze è tutto il territorio che costituisce i compartimenti di Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, ed una parte del territorio della sottoprefettura di Pistoia Sotto la giurisdizione della corte regia di Lucca

[1] Art 133, motup. 2 agosto 1838.

è tutto il territorio che costituisce il compartimento di Lucca e di Pisa, la provincia della Valdinievole, tutto il territorio compreso nelle due delegazioni governative di Pescia e di Monsummano e i due governi di Livorno e di Portoferraio [1].

La corte regia di Firenze conosce altresì esclusivamente degli appelli che vengono interposti dalle sentenze dei consoli toscani residenti nel Levante presso le nazioni maomettane; una tal giurisdizione non appartiene alla corte di Lucca, perocchè il motuproprio del 1847 che la istituì non fece della medesima giurisdizione veruna parola, e nulla innovò relativamente alle regole che prima di quell' epoca erano osservate in sì fatta materia [2]. Le corti regie non possono conoscere e risolvere in nessuna causa con minor numero di cinque voti, e decidono a pluralità di suffragi [3].

TITOLO QUARTO

Della suprema corte di cassazione

Quanto importa ad uno Stato bene organizzato l' uniformità della legislazione, altrettanto importa l' uniformità della sua applicazione, ossia della giurisprudenza. L' applicazione delle leggi è ciò veramente cui bisogna mirare onde raggiungere i fini delle politiche associazioni, e questa applicazione, se non vi si provvedesse potrebbe, diventando erronea, modificare ed anche mutare affatto il sistema del legislatore. — Ad ovviare un così grave pericolo occorre una garanzia, e questa vien riposta nella suprema corte di cassazione. È questo un tribunale supremo unico nello Stato, composto di giureconsulti che abbiano già dato prove della loro capacità e rettitudine, e perciò circondato di considerazione, a cui è affidato l' esame della applicazione fatta dagli altri tribunali delle leggi sì civili che criminali, e che ha altresì la missione di sorvegliare che ogni tribunale rimanga sempre nella sfera delle sue attribuzioni e

[1] Art. 10, detto motup. — Art. 1 e 2 del motup. del 12 settembre 1847 — Art. 18 della legge comp. del 9 marzo 1848, e art. 9 del motup. del 6 novembre 1851.

[2] Decisioni della corte regia di Lucca dell' 11 aprile 1863, in causa Rach e Lemmi, e del 31 gennaio 1850, in causa Busnach e Habim, *Annali di Giur.* anno 1850, par. 2, col. 108.

[3] Art. 130, del motup. del 2 agosto 1838.

competenze. Il potere della suprema corte limitasi alla cognizione delle sole questioni di *diritto*, ed è assolutamente incompetente quanto alle questioni di *fatto*: e ciò perchè, lo scopo di questa autorità giudiciaria non essendo che quello di conservare l'uniformità della legislazione nella sua applicazione, basta per raggiungerlo ch' essa eserciti le sue attribuzioni unicamente per ciò che riguarda l'applicazione della legge generale, ossia circa il punto del *diritto*, e non si occupi minimamente di ciò che concerne il *fatto*, e le circostanze particolari del medesimo. — Però la facoltà di questo esame attribuita ad un supremo tribunale, non potrebbe essere certamente un oggetto di pura curiosità o soltanto una provvisione per i casi futuri; quando un giudicato viene riconosciuto contrario alle leggi, bisogna ch'esso sia annullato, e si provveda per una nuova risoluzione della questione. Ciò poteva conseguirsi in due modi, o attribuendo alla suprema corte la facoltà di correggere essa medesima la decisione erronea, oppure ordinando ad essa di rimettere l'affare ad un competente tribunale in quello stato in cui trovavasi prima dell'erronea sentenza. Questo secondo sistema è preferito, così dalla nostra, come da quasi tutte le altre moderne legislazioni, per il motivo che accennavamo della possibilità e della convenienza, cioè, di rendere incompetente per le questioni di fatto, quella corte suprema, che è unicamente istituita per prevenire il formarsi delle giurisprudenze locali e particolari, e mantenere quindi l'uniformità nell'applicazione delle leggi. — Ma i tribunali possono eccedere i loro poteri e violare le leggi anche omettendo nei giudicati quelle forme sostanziali che le leggi stesse avessero richiesto; nell'interesse dei cittadini era quindi necessario attribuire pure alla corte suprema la facoltà di annullare simili giudicati. — Infine mentre le leggi hanno stabilito diversi gradi di giurisdizione, e diversi tribunali con attribuzioni e competenze proprie a ciascuno, può però talvolta nascere *conflitto* fra alcuni dei medesimi tribunali, vale a dire può nascere discordia fra di loro rapporto alla loro giurisdizione. — Questo conflitto può essere *positivo*, o *negativo*. — Dicesi *positivo*, quando due tribunali sostengano entrambi devoluto ad essi uno stesso affare: *negativo*, quando ambedue ricusano di prenderne cognizione reputandosi incompetenti. — Onde evitare nel primo caso gli abusi di potere, e la moltiplicità e contrarietà dei giudicati, e nel secondo, qualunque ritardo nel corso ordinario della giustizia, era necessario che esistesse una suprema autorità destinata alla risoluzione di simili controversie. — A ciò fu ravvisata adatta la stessa corte di cas-

sazione, come quella che istituita per mantenere l uniformità nell applicazione delle leggi è abituata a penetrare sotto tutti i rapporti lo spirito delle medesime, ed ha un potere indipendente e superiore a quello di tutti gli altri tribunali.

La riforma organica dei tribunali, pubblicata col motuproprio del 2 agosto 1838, contiene gli articoli seguenti relativamente alle competenze della corte di cassazione nelle materie civili

Art CLIV — « La corte suprema potrà accogliere il ricorso e pro» nunziare la cassazione della sentenza o del decreto contro di cui sia » stato interposto, onde l'effetto sia che si abbia come se non fosse mai » intervenuto, allorchè verrà a resultarle che la sentenza od il de» creto contenga una contravvenzione alla legge, e vi sarà contravven» zione semprechè la sentenza od il decreto sia pronunziato da un tri» bunale o giudice incompetente, o abbia applicata al caso una legge » diversa da quella che doveva influirvi, o non abbia data la sua giusta » intelligenza alla legge applicata, o sia incorsa la omissione di una » forma sostanziale

» Potrà congiuntamente alla cassazione della sentenza o decreto » dichiarare ancora quella degli atti serviti al giudizio, o di una loro » parte secondo che si risentano del pregiudizio medesimo

» Apparterrà pure alla corte di cassazione, di decidere sui conflitti » di giurisdizione e giudicati fra tribunale e tribunale, e tra l'autorità » giudiciaria, ed ogni altra diversa

» CLV — Fatti nuovi non potranno essere dedotti in appoggio » delle domande od istanze predette; nè potrà nell'esame avanti la » corte aumentarsi o cangiarsi il processo dei fatti, che ba servito alla » pronunzia delle sentenze o decreti deferiti alla medesima

» CLVI — Allorchè la corte di cassazione decreterà la cassazione » della sentenza, contro di cui sarà stata dalla parte privata portata » lagnanza, se la sentenza predetta sarà di una camera civile della » regia corte, ordinerà che la causa venga portata avanti l'altra ca» mera della stessa regia corte, che non ne avrà conosciuto, onde vi » sia nuovamente trattata e risoluta, o con li atti stessi, quando que» sti pure non siano stati annullati, o con nuovi atti in luogo di quelli » che fossero stati annullati insieme colla sentenza [1]

[1] Oggi che oltre quella di Firenze abbiamo un altra regia corte in Lucca, le decisioni dell' una che sono della suprema corte cassate vengono rinviate

» Se la sentenza cassata sarà di un tribunale collegiale di prima
» istanza, composto di sei o più giudici, la commissione di conoscere
» della causa in un nuovo giudizio, verrà fatta per l'effetto, e come
» è stato detto di sopra, al turno dello stesso tribunale che non avrà
» giudicato. E se la sentenza cassata sarà di un tribunale collegiale
» di prima istanza composto di meno di sei giudici, o del tribunale di
» un auditore giudice di prima istanza [1], la commissione sarà fatta al
» tribunale collegiale di prima istanza più prossimo a quello di cui
» sarà stato annullato il giudicato

» Le sentenze od i decreti di qualunque tribunale, o giusdicente,
» cassati per capo di incompetenza, si rimetteranno a quel giudice o
» tribunale che la corte di cassazione avrà dichiarato competente,
» invece di quello la di cui sentenza per il detto capo verrà an-
» nullata

» CLVII — La camera civile della corte regia, il tribunale o
» giusdicente cui verrà commesso il nuovo giudizio, dovrà nella ri-
» soluzione del caso particolare uniformarsi interamente alla dichia-
» razione sull'articolo di diritto che sarà stata emessa dalla detta
» corte di cassazione col decreto che avrà cassato la precedente sen-
» tenza »

Lo spirito di quest'ultima disposizione è evidentissimo Come po-
trebbe invero la corte di cassazione raggiungere il fine di mantenere
l'uniformità nell'applicazione delle leggi, se i tribunali chiamati a giu-
dicare nuovamente delle cause, dopo la cassazione di una sentenza, non
fossero obbligati ad applicare ed interpretare la legge, a ritenere o non
ritenere una competenza, nel modo stabilito dalla corte regolatrice?

Quanto poi ai casi di conflitti di giurisdizione su cui pure spetta alla
corte di cassazione decidere, è da notarsi che a schiarimento e comple-
mento del surriferito Art 154 del motuproprio, le successive DD e II
contengono le disposizioni seguenti.

« Art 251. È luogo a denunziare alla corte di cassazione il con-

all'altra per nuovo giudizio, e nel caso di ulteriore cessazione il rinvio vien
fatto ad una diversa camera della corte regia di Firenze, così avendo disposto
l'articolo 11 del motup. del 20 febbraio 1846, che istituì la corte regia di
Lucca

[1] Già avvertimmo che per le nuove leggi compartimentali i giusdicenti i
tribunali di prima istanza sono oggi tutti collegiali.

» fitto di giurisdizione che l'art. 154, del motuproprio, le attribuisce di
» togliere. 1° allorchè una medesima domanda, sia da una medesima
» persona, sia da più che separatamente esercitino un' azione o diritto
» coi tutte partecipino, è proposta ad un tempo in diversi tribunali
» giudicanti in prima istanza, o contro una sola o medesima persona, o
» distintamente e separatamente contro più possibili della stessa azione,
» 2° allorchè emanate nel caso qui avanti previsto diverse sentenze
» sulla stessa domanda in tribunali di vicari o giudici civili o potestà
» (oggi pretori) compresi in circondari diversi di tribunali collegiali o
» auditori giudici di prima istanza, sono stati interposti più appelli a
» questi diversi tribunali investiti della relativa giurisdizione di appello.

Art. 261 « Allora quando non tolto il conflitto di giurisdizione, nascano due sentenze inappellabili contrarie fra loro ed avanti i caratteri della reiudicata, ed allora quando sia emanata una sentenza inappellabile contraria alla parte che abbia a suo favore una precedente
» reiudicata e non l'abbia dedotta, si verifica il conflitto di giudicati
» che si denunzia alla corte di cassazione e da essa si toglie in ordine
» all' art. 154 del motuproprio.

Art. 266. « Non potendo nè dovendo qualsiasi autorità mescolarsi
» nel corso ordinario di giustizia, o trattenerlo nelle cause e affari sì
» civili, come criminali che per le disposizioni del motuproprio per le
» altre leggi dello Stato appartengono alla cognizione dei tribunali istituiti o regolati dal motuproprio medesimo, ebbunque in affari o già
» portati ai tribunali predetti, o appartenenti alla loro cognizione, sia
» intimato davanti qualsiasi autorità non costituita dal motuproprio
» nell'ordine giudiciario, potrà denunziare alla corte di cassazione il
» conflitto che nasce o va a nascere tra l'autorità giudiciaria ed ogni
» altra diversa, affinchè sia tolto in ordine all' art. 154 del motuproprio
» medesimo. Però la disposizione del presente articolo non deroga alle
» competenze che gli ordini veglianti attribuiscono ad alcune autorità
» amministrative.

Art. 273 « Allorchè taluno intimato davanti qualunque dei tribu-
» nali istituiti dal motuproprio creda di dovere rispondere sul soggetto
» della intimazione davanti autorità diversa dalla giudiciaria, si fa luogo
» alla declinatoria ed al relativo giudizio di incompetenza su cui l'au-
» torità giudiciaria pronunzia come in ogni altra occasione e contestazione.

Un altro sovrano motuproprio dell' 11 gennaio 1841 pubblicato con

notificazione della reale consulta del 15 successivo, allo scopo di meglio determinare l'interveeto della corte di cossazione nei casi di conflitti ha stabilito in schiarimento del riferito art 266 delle DD e II: « Che » alla corte di cassazioee possono denunziarsi nei modi e termini pre- » scritti dai veglianti regolamenti anche le prounzie definitive di qual- » siasia autorità diversa da quella dei tribunali civili e criminali istituiti » e regolati col motuproprio del 2 agosto 1838, benchè non fatta la de- » nunzia di conflitto, restrittivamente per altro al titolo di incompe- » tenza nell'autorità che le abbia emanate, in ragione della materia » spettante alla giurisdizione dei predetti tribunali — E che dalla de- » cisioni della prefata corte sopra qualunque specie di ricorsi a lei por- » tati in via di conflitto, od in forza delle precedenti disposizioni, non è » coeceduto al privato alcun rimedio neppure per via di supplica al » trono, salvo il diritto di rappresentanza a S A I e R, non solo » all'autorità governativa, ma anche all'autorità diversa di cui fosse » stata invalidata la pronunzia, in quanto si credesse dalla relativa de- » cisione della corte violata la di lei competenza »

Coerentemente alle riferite disposizioni legislative i superiori tribunali dello Stato hanno ritenuto, che spetta alla suprema corte di cassazione dirimere i conflitti che insorgono fra i tribunali ordinari, e le curie ecclesiastiche esercenti il potere giodiciario nel granducato [1]· non che quelli fra l'autorità civile giudiciaria, e l'autorità politica ed amministrativa [2].

Hanno pure ritenuto, che i conflitti di giurisdizione vengono legalmente a verificarsi tanto che l'esercizio del potere abusivo dell'autorità diversa dalla giudiciaria sia solo iniziato e non consumato, quanto che sia stato consumato mediante risoluzione, e che nell'un caso e nell'altro spetta alla corte suprema toglierli di mezzo nei modi fissati dalle leggi [3]

In fine è importonte l'avvertire, coma non possa verificarsi mai ragione e oggetto di conflitto fra i giudicati dei tribunali ordinari ed i decreti della stessa corte di cassazioee; ciò è stato dichiarato e ritenuto in una decisione della medesima corto suprema proferita nel primo

[1] Decis. della corte di cassazione del 18 luglio 1846, *Annali di giurisp.* anno 8, par 1, col. 358.

[2] Decis. della corte di cassazione del 30 maggio 1834 *Annali di giurisp.* anno 18 par. 1, col. 477.

[3] Decis. della corte di cassazione del dì 13 settembre 1839, *Annali di giurisp* anno 1, par 1, col 287, 288

marzo 1853, per le seguenti giustissime considerazioni — ivi — « Considerando che molto meno potevano riscontrarsi termini di conflitto » fra la sentenza denunziata, e il decreto della corte suprema del 14 gennaio 1845, che cassò in parte soltanto la precedente sentenza della » corte regia del 18 decembre 1843, giacchè senza entrare in ulteriori » e superflue disquisizioni, si presentava evidentemente cosa implicante ed assurda, non che contraria e sovversiva delle leggi organiche esistenti sull'amministrazione della giustizia e sulla istituzione » della corte di cassazione, il pretendere, indurre e stabilire ragione e » oggetto di conflitto, nel senso inteso dalla legge, fra giudicati di tribunali ordinari e decreti della stessa corte di cassazione, la quale per » sua indole e natura non destinata a distribuire fra i cittadini il giusto » respettivamente a ciascuno dovuto nelle vertenze e contestazioni civili, ma a vigilare a che il diritto e la legge siano osservati, ed egualmente e con uniformità di sentenze applicati dai tribunali, ha, come » fu notato in principio, fra le attribuzioni del suo ufficio, quella non » solo di regolare l'esercizio delle giurisdizioni fra i diversi tribunali, » ma anche di togliere le mostruosità di giudicati opposti sull'identico » oggetto e fra le stesse persone, lo che, come è ben naturale, non può » intendersi che relativamente ai giudicati dei tribunali ordinari, e non » relativamente ai decreti suoi propri, che ella emette nella sua qualità » di tribunale straordinario, e tale che non giudica mai il merito delle » cause[1] »

Capitolo II.

Dell' amministrazione della giustizia criminale, e delle competenze ed attribuzioni dei tribunali criminali.

La competenza dei vari tribunali criminali dello Stato è determinata 1° dal titolo dei delitti, e dalle pene ad essi comminate dalle leggi; 2° dal luogo in cui essi vengono commessi[2]. Le disposizioni della ri-

[1] *Annali di giurisp.* anno 15, par. 1, col. 122.

[2] La competenza in materia criminale vien talvolta determinata per eccezione anche dalla persona del delinquente, come verificasi a riguardo dei militari e degli ecclesiastici per certi titoli di delitto, come si vedrà parlando di questi tribunali eccezionali.

forma organica del 1636 sulla competenza dei vari tribunali criminali, furono modificate in parte da diverse leggi posteriori, cioè, dalla legge compartimentale *del 9 marzo 1848*, dalla riforma *penale del 4 marzo 1849*, dalla nuova legge di procedura penale del 22 novembre 1849, e finalmente dalla legge organica del 20 giugno 1853, la quale si rese necessaria dopo la pubblicazione del nuovo codice penale, per cui nell'esporre questa materia, si debbono esaminare complessivamente e porra in armonia tutte queste sovrane disposizioni.

TITOLO PRIMO.

Dei pretori

Come già vedemmo in altro luogo, ogni pretore nel territorio della sua pretura è :

1° Ufficiale di polizia amministrativa dovunque non risieda un delegato di governo.

2° Ufficiale di polizia giudiciaria.

3° Giudice ordinario minore criminale [1]

La polizia amministrativa, come è noto, ha per oggetto la conservazione abituale dell'ordine pubblico, in ogni luogo, ed in ogni parte dell'amministrazione generale. — Essa tende principalmente a prevenire gli inconvenienti tutti, gli infortuni, i delitti che possono opporsi al ben essere della popolazioni. — Di queste attribuzioni amministrative dei pretori già altrove abbiamo tenuto parola

La polizia giudiziaria persegnita i delitti che la polizia amministrativa non ha potuto impedire, ne raccoglie le prove, e rimette gli imputati ai giudici incaricati di punirli: se l'autore del delitto è ignoto o incerto essa raccoglie tutti quei lumi di fatto che valgano ad indicarlo, ad essa è affidata l'istruzione regolare dei processi, ed i suoi uffiziali chiamansi ancora *giudici istruenti* o *d'istruzione*, perciò noi invaderemmo il campo della procedura penale, se ci occupassimo qui di siffatte loro attribuzioni. Nostro ufficio è di considerare qui i pretori soltanto come ufficiali di giustizia, come giudici criminali minori. — La

[1] Art. 42, leg. 9 marzo 1848. La divisione dei compartimenti della Toscana in preture è contenuta in una tavola generale annessa ad un decreto del 7 decembre 1848.

competenza di questi tribunali è determinata dal luogo, e dal titolo del delitto, e dalle relative pene — Il luogo nel quale esercitano la penale giurisdizione, è il circondario di ciascheduna pretura

Prima della pubblicazione del nuovo codice criminale, e della contemporanea legge organica sulle competenze dei tribunali, i delitti di cui giudicavano i pretori erano i seguenti

1° I furti semplici tanto propri che impropri il cui valore non eccedeva le lire dieci

2° I danni dati semplici per ingiuria e quelli anche con asportazione, scompagnati da qualsivoglia resistenza od offesa, contro i padroni dei fondi, purchè non eccedessero il valore delle lire 40

3° Le ingiurie tanto reali che verbali eccettuate le atroci

4° Le vie di fatto ed offese semplici che non avessero portato impedimento al lavoro per più di tre giorni [1]

I pretori giudicavano poi di tutte le trasgressioni contemplate dalle leggi di polizia, ognorachè la pena delle medesime non eccedesse la carcere fino a 15 giorni, e la multa fino alle lire 50 [2]. — Ora, secondo l'articolo 1° della legge organica del 20 giugno 1853, appartengono in genere alla competenza dei pretori, tutti i delitti e le trasgressioni cui le leggi minacciano la riprensione giudiciale; od una multa non maggiore delle lire 150; o la carcere per un tempo non maggiore di un mese; o la multa insieme colla carcere, ognorachè nè l'una nè l'altra oltrepessi la respettiva misura sopradetta, fondando così tal competenza esclusivamente sulla specie od entità della pena, senza alcun riguardo al titolo del delitto o della trasgressione I pretori criminali hanno altresì una privativa cognizione per applicare tutte le pene tanto pecuniarie che afflittive minacciate nei respettivi casi dalla nuova legge generale in materia di caccia e di aucupio del 3 luglio 1856 (art 29)

La cognizione di tutti questi delitti e di tutte queste trasgressioni di polizia che importano le accennate pene minori, è rilasciata ai pretori, onde i delitti e le trasgressioni stesse siano punite con sollecitudine, e con poche formalità giudiciarie, nel luogo medesimo ove vengono commesse, e senza arrecare ingenti spese al fisco Per evitare però gli in-

[1] Art. 177, motup 2 agosto 1839, art. 288 delle istruzioni e dichiarazioni del 9 novembre 1838, art. 97 e 98 della legge 22 novembre 1849.

[2] Art 98 e 99 della legge 22 novembre 1849, art 54 e 89 del regolam. gen di polizia del 22 ottobre 1849.

convenienti e le ingiustizie che potesse cagionare questa sollecitudine, e questa meno rigorosa osservanza delle formalità giudiziarie, è stabilito dalle leggi nostre, che ai condannati dai pretori compete l'appello ai tribunali collegiali di prima istanza, quando la pena inflitta per il delitto, o per la trasgressione sia stata di carcere, oppure quando essendo essa di multa, questa ecceda la somma di lire 30[1].

TITOLO SECONDO

Dei tribunali di prima istanza

Tutti i tribunali collegiali di prima istanza, di cui abbiamo già definite le attribuzioni nelle materie civili, hanno ancora nel respettivo circondario, una giurisdizione criminale. — L'articolo 176 del motuproprio organico del 1838 disponeva così: — « I tribunali di prima » istanza conoscono e giudicano inappellabilmente dei delitti e delle » trasgressioni che si commettono nella estensione dei respettivi loro » circondari giurisdizionali, e che pel diritto penale vigente si puni- » scono coll'esilio dal compartimento governativo, o altra pena inferiore » alla suddetta sino a quella riservata alla competenza dei giudici » minori. »

Abolito che fu in Toscana l'esilio dal compartimento governativo e tutti gli altri esilii parziali, e sostituita a queste pene la carcere per diverso tempo[2], ne venne che i tribunali di prima istanza giudicavano soltanto di quei delitti e di quelle trasgressioni che portavano alla pena della carcere ed altre inferiori a questa, vale a dire le pene pecuniarie. Solo congiuntamente alla carcere potevano applicare, nei casi contemplati dal diritto penale, le altre pene accessorie, dell'inabilitazione temporaria agli impieghi per i delinquenti impiegati, e dell'esilio generale temporario o perpetuo per i delinquenti forestieri[3]. Dopo però la pubblicazione del nuovo codice penale che fra le altre pene ripristinò per alcuni delitti quella dell'esilio particolare, e della contemporanea legge organica del 20 giugno 1853, fu ampliata la competenza dei tribunali

[1] Art. 123 e segg. della legge 22 novembre 1849, art. 37 regolam. gen. di polizia, 22 ottobre 1849.
[2] Art. 8 della riforma penale del 4 marzo 1848.
[3] Art. 283 delle istruzioni e dichiarazioni del 9 novembre 1838.

di prima istanza, giudicando essi tutti i delitti e le trasgressioni cui la legge minaccia una multa che possa superare la somma di lire 150; o l'esilio particolare, o la carcere per un tempo che possa superare un mese; o la carcere insieme colla multa, ognorachè queste pene ed anche una sola di esse, eccedano i limiti della competenza attribuita ai pretori criminali.

Relativamente ai giudizi criminali avanti i tribunali di prima istanza, devesi dare un cenno della istituzione del preventivo giudizio dell'accusa — Quando un cittadino viene accusato di un delitto di competenza di un tribunale di prima istanza, esso in molti casi non vien rinviato avanti questo tribunale, per essere giudicato, se prima non viene giudicata l'accusa, vale a dire se mediante un preventivo giudizio, uno speciale collegio di giudicanti non resta convinto che l'accusa stessa sia fondata, e così che vi siano riscontri tali da sottoporlo ad un formale giudizio. La ragione animatrice di siffatta disposizione, si fu il rispetto per la libertà individuale, dovendosi evitare che un uomo di qualunque condizione, possa trovarsi esposto per leggieri motivi, o per equivoci di un ministro processante, alle angosce di un dibattimento criminale, pur sempre pericoloso anche per coloro che ne escono innocenti. — Perciò adunque vogliono le leggi vegliantì, che compiuta la istruzione, il processo venga dal regio procuratore sottoposto ad un collegio di tre giudici riunito in camera di consiglio, provocandovi le convenienti risoluzioni, che il turno, provio esame, debba dichiarare, se dalle verificazioni raccolte resultino riscontri e prove sufficienti da autorizzare a carico dell'imputato un pubblico giudizio; che in caso affermativo, debba decretarne il rinvio al giudizio stesso, e in caso negativo, ordinare non essere luogo a procedere più oltre, abilitando l'imputato dalle carcere quatora vi sia detenuto[1].

L'articolo 219 del motoproprio organico del 2 agosto 1838 stabilisce che i giudici criminali dei tribunali collegiali di prima istanza che hanno deliberato in camera di consiglio sull'invio dell'imputato al pubblico giudizio, possano nel medesimo intervenire a dar voto sul merito. — Siffatta disposizione è resa necessaria dall'organizzazione della maggior parte dei tribunali criminali di prima istanza non composti di un numero di giudici sufficiente a formare due turni, ed è poi anco influita dalla diversità essenzialissima che passa fra i decreti da emettersi

[1] Art. 108, 109, 110, 111, delle DD e II del 9 novembre 1838.

in camera di consiglio, e le sentenze da proferirsi nel merito, sia avuto riguardo all' indole giuridica degli uni e delle altre, sia avuto riguardo al rispettivo scopo, sia infine avuto riguardo ai mezzi o fonti di prova cui gli uni e le altre si appoggiano. Così dichiarava e sanzionava anche la suprema corte di cassazione con un decreto del 20 settembre 1854[1] nel decidere nel senso negativo la questione, se il citato articolo 219 dovesse dirsi abrogato dalla legge del 12 maggio 1852 sulle ricuse dei giudici, in quella parte ove ammette fra i motivi di ricusa quello ancora che deriva dalla circostanza della assunta cognizione della causa come giudice o come arbitro.

Addetto a ciascun tribunale di prima istanza è un auditore giudice istruttore, cui sono affidate le attribuzioni di polizia giudiciaria, ed il quale viene ogni anno scelto dal granduca, fra i membri che compongono il tribunale stesso.

I tribunali di prima istanza giudicano come i tribunali di seconda istanza degli appelli interposti contro i decreti proferiti dai pretori, e possono riformarli tanto in favore, quanto in aggravio degli appellanti[2].

I tribunali collegiali di prima istanza esercitano la loro giurisdizione criminale, e deliberano sia in udienza pubblica, sia in camera di consiglio, sempre col voto di tre giudici, che formano il turno criminale, ed a pluralità di suffragi[3]. La necessità di contentarsi della pluralità dei suffragi, nella impossibilità di ottener sempre la unanimità nel collegio giudicante, se è chiara per ogni sorta di cause, e di fronte a tutti i tribunali collegiali, è poi d' intuitiva evidenza quanto ai tribunali criminali. Se infatti la legge esigesse l unanimità dei voti, ne deriverebbero incalcolabili assurdi e disordini, verrebbe incagliato e rallentato il corso della giustizia, tolta a questa la sua forza ed attività, accresciuti al tempo stesso nuovi stimoli al delitto, ed il coraggio criminoso dei facinorosi ne verrebbe fomentato ; giacchè non potendosi sempre ottenere in un tribunale l unanimità dei voti, il malvagio potrebbe fondare la speranza della propria impunità anche sopra un sol voto, il quale o guadagnato, o da motivi occulti e fini secondari diretto, o animato da un certo spirito di emulazione e contraddizione, che facilmente può riscontrarsi fra i membri di un tribunale collegiale, o per qualche altra

[1] *Annali di giurisp.*, anno 16, par. 1, col 933.

[2] Art. 228, motup. 2 agosto 1838, art. 133 e segg. della legge 22 novembre 1849.

[3] Art. 208, detto motup.

accidentale circostanza, discordasse dagli altri Arrogi a ciò, che un sol voto ostando alla maggioranza e plurolità degli altri voti nella determinazione del giudicato, verrebbe a prevalere a quelli, con una efficacia diametralmente opposta alle leggi della proporzione delle forze nel senso morale e della legale probabilità, e paralizzerebbe la efficacia di tutte le leggi penali [1]

Tutte le sentenze dei turni decidenti criminali dei tribunali di prima istanza, sono inappellabili, nè compete contro le medesime altro rimedio, che quello della cassazione avanti la suprema corte [2]

TITOLO TERZO

Delle regie corti

La competenza delle regie corti in materia penale è determinata per essa dal luogo, e dalle pene comminate ai delitti Sotto la giurisdizione criminale delle due corti regie di Firenze e di Lucca, restano compresi i medesimi territori che ne dipendono per le cause civili [3]. Le regie corti nelle respettive giurisdizioni conoscono e giudicano inappellabilmente dei delitti e delle trasgressioni, che per il codice penale vigente sono puniti colla casa di forza, o con altra pena superiore alla casa di forza [4] — Ad esse dunque sono affidati i giudizi d' alto criminale, cioè la conoscenza e la punizione di tutti quei gravi delitti, e di tutti quei misfatti a cui le patrie leggi comminano la pena di morte e le pene dell' ergastolo, e della casa di forza.

Le camere criminali delle regie corti sono composte di sei giudici e così di un numero doppio di quello dei tribunali di prima istanza [5], e ciò era reclamato dalla necessità di allontanare con maggior facilità da questi supremi tribunali il pericolo della corruzione e della prevaricazione, e di rendere maggiore la probabilità della loro scienza ed imparzialità.

[1] De Simoni, *Del diritto pubblico di conven. politica*, cap 17, § 10.

[2] Art 227, detto motup , art. 137 della legge del 22 novembre 1846.

[3] Art 18, leg. 6 marzo 1848

[4] Art 175, motup 2 agosto 1838, art 5 della riforma penale del di 4 marzo 1846 — Art. 3 della legge del 20 giugno 1853.

[5] Art. 230, detto motup.

Le sentenze criminali delle regie corti, sono come quelle dei tribunali di prima istanza, inappellabili, e non compete al condannato se non che il ricorso per la cassazione[1] — Sembra a prima vista cosa strana, che dalla riforma organica del 1838, e da quella del 22 novembre 1849 sia stato concesso l'appello dalle sentenze dei giudici minori, cioè dalle infime condanne, mentre no tal rimedio fu denegato contro le sentenze dei tribunali di prima istanza, e quelle delle corti regie. Se si riflette però ai nuovi principi ed ai nuovi metodi di giudicare da questo riforme introdotti, ci sembrerà molto meno pericolosa ed irragionevole una tale differenza. I giudizi davanti i pretori sono sommari e celerissimi: in essi è vietata ogni istruzione scritta, si conducono e si terminano sui processi verbali degli ufficiali inferiori di polizia giudiciaria, e sull'esame orale dei testimoni, fatti intervenire al dibattimento[2]; per cui sebbene si tratti di leggiere coercizioni penali, era necessario stabilire un rimedio a favore di chi potesse lamentarsi dei giudicati in essi pronunciati. Ma nelle cause di maggior gravità il cittadino trova nel corso pacato della istruzione molte garanzie stabilite a suo favore dalla leggi, le quali se non equivalgono interamente al rimedio dell'appello, possono compensare in gran parte un tale beneficio; e fra queste garanzie, di cui altrove terremo distinto proposito, vuolsi qui accennare come una delle più efficaci, e che quasi equivale ad un primo grado di giurisdizione, quella del *preventivo giudizio intorno l'accusa*, di cui già parlammo relativamente ai giudizi di competenza dei tribunali di prima istanza. Quanto a quelli di competenza delle regie corti, troviamo a questo effetto presso le medesime istituito uno speciale collegio composto di tre consiglieri col titolo di *camera delle accuse*, cui spettano ingerenze congeneri a quelle delle camere di consiglio[3] È obbligo del regio procurator generale di sottoporre alla camera delle accuse con suo specificato rapporto nei cinque giorni successivi al loro ricevimento, i processi dei delitti che i decreti della camera di consiglio dei tribunali di prima istanza abbiano dichiarati della competenza della corte regia. — La camera delle accuse ritenendo le stesse discipline ordinate per le camere di consiglio, dopo aver sentito il rapporto, e la richiesta speciale del pubblico ministero, esamina se il fatto emergente dalle carte pro-

[1] Art. 244, detto motup.
[2] Art. 107 della legge 22 novembre 1849.
[3] Art. 233 e segg., detto motup.

cessuali, importa un delitto della competenza della corte regia, e se le resultanze del processo sono tali che bastino per porre il prevenuto in stato di accusa, e quando tuttociò le resulti, dichiara che l'imputato sia posto in stato di accusa, e che il medesimo insieme col processo sia rinviato alla camera decidente della corte stessa, per essere sottoposto al pubblico giudizio Se al contrario le resultanze processuali le compariscono insufficienti a tener debitore in giudizio l'imputato del delitto di cui sia stato querelato, o venga a resultarle un fatto che le leggi del granducato non riponogono tra i delitti, ordina che egli sia posto in libertà, quando per altre cause non si trovi detenuto E se le apparisce che le resultanze processuali pongono in essere un delitto od una trasgressione compresa nella competenza criminale attribuita ai tribunali di prima istanza, o ai giudici minori, ordina che il processo sia rimesso a quel dato tribunale di prima istanza, o pretore che designa nel suo decreto affinchè venga ai termini di ragione risoluto La pronunzia della camera delle accuse con cui venga dichiarato non essere luogo all'accusa, produce l'effetto, che l'imputato non può esser tradotto nuovamente in giudizio pel delitto imputatogli in quello stato di atti.

Accennata la competenza dei diversi tribunali criminali, prima di chiudere il presente titolo crediamo dover dar un cenno di alcuni casi nei quali la competenza stessa rimane in fatto alterata La legge organica sulla competenza dei tribunali criminali del 20 giugno 1853, stabilisce in tal rapporto i canoni seguenti[1]

« Ogni si debbono cumulare, secondo la legge, più pene di specie diversa, il tribunale che è competente a decretare la maggiore, » decreterà anche la minore — Le pene proprie che debbono cumularsi con le pene comuni, si decreteranno dai tribunali che sono competenti a decretare le seconde — Ma i casi che sono solamente minacciati di pene proprie saranno giudicati dai tribunali di prima » istanza Le pene accessorie si decreteranno dai tribunali che sono » competenti a decretare le principali, cui si debbano o possano unire — » Ma i pretori civili e criminali non potranno decretare che per un » anno la sottoposizione alla vigilanza della polizia — Quando un in- » colpato si trovi contemporaneamente in giudizio per più capi d'im- » putazione, ciascuno dei quali singolarmente considerato, appartenga

[1] Articolo 3 e segg.

» alla competenza di un tribunale, il tribunale medesimo giudicherà di » tutti ancorchè nell'insieme debba decretare una pena che superi la » sua competenza ordinaria. — È poi principio inconcusso che i tribunali criminali rivestiti della competenza maggiore hanno facoltà d'irrogare anco le pene che spettano alla minor competenza, e che ognqualvolta nello sviluppo dell'orale giudizio venga a resultare ad un tribunale o ad una corte regia che l'affare portato alla sua cognizione è di competenza del giudice inferiore, è nell'obbligo positivo di risolverlo anzichè dar luogo ad inutili e dannosi rinvii [1]

Inoltre le regole stabilite per la giurisdizione e competenza dei tribunali criminali, non sono assolutamente applicabili nel caso che si verifichino più delitti fra di loro *connessi*, nel qual caso per *eccezione* i tribunali possono talvolta conoscere e giudicare di delitti, di cui *ordinariamente* non conoscerebbero [2]; e parimente le regole medesime non ricevono applicazione anco in quei casi nei quali ha luogo il rinvio di un giudizio da tribunale competente ad altro tribunale per causa del diritto di ricusa che eserciti l'imputato [3]. Di più la corte di cassazione ha stabilito con diversi suoi decreti, che di più delitti congeneri addebitati ad un medesimo individuo deve giudicare un solo tribunale, quando vi sia contemporaneità dei diversi procedimenti [4].

Infine devesi avvertire che la più volte citata legge del 20 giugno 1853 ha abolito il disposto dell'art. 12 del decreto del 10 luglio 1849, il quale aveva stabilito una giurisdizione eccezionale per i delitti commessi col mezzo della stampa.

[1] Decreto della corte di cassazione del 16 marzo 1853. *Annali di giurisp.* anno 1853, par. 1, col 187.

[2] Art 211 del motup. 2 agosto 1838, art. 313 e segg. e art. 343 delle DD. e II. del 5 novembre 1838.

[3] Motop. del 1 maggio 1852.

[4] Decreti del 23 maggio 1855, e del 23 aprile 1856. *Annali di giurisp.* anno 1856, par. 1, col. 304.

TITOLO QUARTO

Della suprema corte di cassazione

Ciò che dicemmo circa allo scopo per cui fu istituita la suprema corte di cassazione per le materie civili, deve qui ripetersi per le materie penali. — Unico è lo scopo della sua istituzione, cioè la conservazione dell'uniformità tanto necessaria della giurisprudenza sì civile che criminale, per cui le sue attribuzioni devono essere o per l'una e per l'altra le medesime. La suprema corte può adunque accogliere i ricorsi e pronunziare la cassazione delle sentenze e dei decreti dei tribunali criminali, contro di cui siano stati interposti, onde l'effetto sia che si abbiano come se non fossero mai intervenuti, allorchè venisse a risultarle che tali sentenze o decreti contengano una contravvenzione alla legge; e dovrà dirsi esistere contravvenzione alla legge sempre che queste sentenze siano state pronunziate da un tribunale o giudice incompetente, od abbiano applicato al caso una legge penale diversa da quella che doveva infliggersi, o non abbiano data la sua giusta applicazione alla legge applicata, o infine sia incorsa la ommissione di una forma sostanziale può congiuntamente alla cassazione delle sentenze stesse, dichiarare ancora quella degli atti serviti al giudizio criminale, o di una loro parte, secondo che si risentono del pregiudizio medesimo. — Appartiene pure alla corte di cassazione di decidere sui conflitti di giurisdizione e di giudicati fra due tribunali criminali ordinari [1], e sopra quelli fra un tribunale militare ed altro tribunale o autorità non militare. — La stessa corte giudica altresì dei ricorsi dalle sentenze dei tribunali militari proferite contro paesani, allora soltanto che tali ricorsi sono fondati sopra la incompetenza, o sopra un eccesso di potere dei detti tribunali a riguardo dei paesani ricorrenti [2].

Allorchè il ricorso viene ammesso e che una sentenza criminale è cassata, se questa fosse di una corte regia, il nuovo giudizio viene

[1] Art. 184, 247, motup. 2 agosto 1838.

[2] Art. 144, del regolamento organico e discipline diverse di procedura per i tribunali militari del 12 agosto 1838

commesso all'altra corte regia. — Se la sentenza cassata apportenesse ad un turno criminale di un tribunale di prima istanza, in tal caso, se il tribunale è composto di sei o più giudici, il nuovo giudizio viene deferito all'altro turno che non abbia giudicato; e se il tribunale è composto di meno di sei giudici, il nuovo giudizio vien rimesso al tribunale di prima istanza più prossimo a quello la cui sentenza è stata cassata[1]. Le sentenze ed i decreti di qualunque giusdicente criminale che fossero cassati per il capo dell'incompetenza, vengono rimessi a quel giudice o tribunale che la corte di cassazione abbia dichiarato competente, invece di quello la cui sentenza per il detto capo venisse annullata[2]. — La corte regia, il tribunale o giusdicente qualunque cui vien commesso il nuovo giudizio criminale, deve nella resoluzione del caso particolare, e nel modo stesso che per le cause civili, uniformarsi interamente alla dichiarazione sull'articolo di diritto che fosse stata emessa dalla detta corte di cassazione, col decreto che ha cassata la precedente sentenza[3].

Quanto ai conflitti di giurisdizione fra due tribunali criminali che la corte suprema è chiamata a risolvere, è da osservarsi che questi conflitti possono aver luogo non solo fra tribunali ordinari e tribunali eccezionali, o autorità diverse, ma anche fra diversi tribunali ordinari, come fra i tribunali di prima istanza, e le corti regie o fra diversi tribunali di uguale competenza ec. — Ciò potrebbe per esempio, avvenire quando un reo fosse nato in un luogo, e domiciliato in un altro, quando avesse nel tempo stesso più domicili, quando il delitto fosse comnciato in un luogo, e consumato in un altro; quando il reo fosse arrestato in luogo diverso da quello del commesso delitto; quasi tutte le legislazioni onde evitare conflitti di simil genere hanno stabilite delle regole positive. Così nei casi or esemplificati, è prescritto che fra tutti i tribunali debba preferirsi quello del luogo del commesso delitto: e ciò è conforme ed ai principi del diritto romano[4], ed ai dettami di ragione, dovendo il reo esser punito dinanzi a quella particolare società che ha offeso col suo delitto, onde con l'esempio del castigo arresti quei facinorosi che avesse allettati con l'esempio del misfatto[5]. Così, se nel confine di più circon-

[1] Art. 255 e 258 detto motup.
[2] Art. 250 detto motup.
[3] Art. 157 e 247 detto motup.
[4] Leg. 7, *D. de cust. et exhibit. reor.*
[5] Mario Pagano, *Principi del cod. penale*, cap. 21.

dari giurisdizionali viene commesso un delitto, i giudici dei territori respettivi procedono all'informazione, ma la causa vien trattata avanti a quello di essi che ha prevenuto coll'effettivo arresto, e che è più oltre andato nel procedimento. — Ad onta però di queste regole ed altre che le leggi contengono, i conflitti si positivi che negativi possono nascere tanto fra i diversi tribunali criminali dello Stato, quanto fra questi ed autorità diverse, e non vi è autorità superiore più conveniente, più indipendente e neutrale, più compenetrata dello spirito della legislazione, quanto la suprema corte di cassazione, che possa soddisfacientemente risolverli. — Si verifica parimente conflitto di giurisdizione da dirimersi dalla corte di cassazione, ogni volta che fra la pronunzia della camera di consiglio di un tribunale di prima istanza e quella della camera delle accuse della corte regia, sul seguito da darsi ad un affare criminale esiste tale contrarietà ed incompatibilità da trattenere ogni ulteriore procedimento ed impedire il corso dell'amministrazione della giustizia [1].

Relativamente ai conflitti negativi di giudicati o regolamenti di giudici, è da ritenersi che non esistono veramente se non quando una medesima questione venga risoluta da due differenti collegi giudicanti in un senso diverso e contrario da impedire l'ulteriore proseguimento di giustizia, e conseguentemente la dichiarazione di incompetenza che venga emanata da un tribunale rapporto ad un delitto portato alla sua cognizione, non susseguita da quella di altro tribunale in senso opposto, può dare e dà luogo all'appello, ma non offre subietto di denunzia di conflitto di giudicati [2].

Per ultimo avvertasi come la corte suprema di cassazione non ha veruna competenza per regolare le giurisdizioni fra le diverse autorità di polizia amministrativa, nè per conoscere in via di ricorso degli atti proprî delle medesime. Perciò in applicazione di questa regola generale, troviamo stabilito con un decreto della stessa corte del dì 31 ottobre 1848 [3] che non sono suscettibili di ricorso i decreti di condanna proferiti dalle autorità amministrative minori in obbedienza a risoluzioni della superiore autorità governativa, emanati al seguito della comunicazione della procedura fatta dalle camere di consiglio dei tribunali

[1] Decis della corte di cassazione, del dì 12 luglio 1842, e del dì 30 maggio 1844. *Ann. di giurisp.* anno 4, par. 1, col. 480, e anno 6, par. 1, col. 284.

[2] Decis. della corte di cassazione, del 20 febbraio 1850. *Annali di giurisp.* anno 1850, par. 1, col. 131.

[3] *Annali di giurisp.* anno 1848, par. 1, col. 470.

di prima istanza, in ordine alle disposizioni dell'articolo 337 dalle DD ed II. del 9 novembre 1838; e con altro decreto della corte medesima del 28 giugno 1851 [1], che non possono costituire soggetto di conflitto denunziabile alla corte di cassazione, le misure di alta polizia preventiva emanate con risoluzione ministeriale a prevenzione di un pericolo minacciante la pubblica tranquillità, non essendo questi, atti che implicano invasione del potere ordinario di giustizia per parte di un'autorità diversa dalla giudiciaria, ma invece sono tali che rientrando nelle attribuzioni proprie di quest ultima autorità, sfuggono alla censura della corte suprema

Capitolo III.

Del pubblico ministero.

Il pubblico ministero, è una magistratura stabilita presso le autorità giudiciarie per rappresentare la società in tutti gli affari che la interessano, per vegliare in nome del governo al mantenimento dell ordine pubblico, per procurare l applicazione e l'esecuzione delle leggi, e prendere la difesa di quelle persone che non possono difendersi da per loro stesse Essa è destinata a rappresentare la società ed il governo davanti l autorità giudiciaria, quando i bisogni, ed i diritti di quella lo reclamano, e questa rappresentanza e tutela non poteva essere affidata all'autorità giudiciaria medesima, dovendo essa di necessità rimanere sempre neutrale ed indipendente anche di fronte al governo nell'esercizio delle sue attribuzioni — Ma la società può essere più o meno direttamente interessata negli affari di competenza dell autorità giudiciaria, quindi varie sono le funzioni ed ingerenze del pubblico ministero. — Se la pubblica sicurezza è minacciata, o turbata, se la tranquillità generale o particolare è messa in pericolo, se la vita, l'onore, i beni dei cittadini vengono colpiti, la società allora è lesa direttamente; essa ha quindi non solo il diritto, ma il dovere di rivolgersi contro colui il cui attentato scuote le fondamenta della pubblica felicità, ed il ministero pubblico organo della società stessa, deve spiegare tutta la sua attività, onde indagare il fatto, scuoprire il colpevole ed accusarlo davanti la giustizia La società è egualmente interessata che sia fatta un'esatta

[1] *Annali di giurisp.* anno 1851, par. 1, col. 804.

applicazione ed esecuzione delle leggi, quindi entra fra le attribuzioni del pubblico ministero, il sorvegliare tale applicazione per parte dei tribunali, ed emettere il proprio parere sulla medesima in tutti quei casi in cui le leggi ne esigessero l'intervento necessariamente, ed in tutti gli altri in generale nei quali egli lo ravvisasse necessario, e ciò all'effetto di illuminare e dirigere le autorità giudiciarie, senza però minimamente vincolarle, dovendo esse per necessità d'ufficio mantenere sempre piena indipendenza e libertà di voto — Inoltre fra i bisogni e gli interessi della società cui deve provvedersi, vi è pur quello di prestare un appoggio valevole a quei cittadini la cui debolezza reclami una particolare protezione, e d'impedire altresì che non vengano compromessi gli interessi dei pubblici stabilimenti o dei corpi morali di generale utilità — Il ministero pubblico difensore della società, ha quindi anche lo incarico di intervenir sempre in tutti i casi di simil genere onde interporre la propria autorità in vantaggio e tutela di queste persone o corpi privilegiati

Molto si è studiato, e si è scritto sull'origine di questa magistratura del ministero pubblico, ed erroneamente dalla maggior parte degli scrittori francesi è stato detto essere nata la prima idea presso la loro nazione — Questo errore è stato ripetuto da un gran criminalista toscano, il quale asserì che fino al decorso secolo non trovasi traccia di ministero pubblico fuor della Francia [1]. — L'antichissima istituzione degli *avogadori del comune in Venezia*, dimostra che un vero, e per ogni parte compiuto ministero pubblico vi fosse in Italia assai prima che le usanze giudiciarie francesi venissero accolte nei nostri tribunali — Di ciò ci convince il seguente passo dell'opera di Federigo Sclopis *Sull'autorità giudiciaria* [2], che per l'importanza della materia ci sarà permesso di riferire.

« Ebbe Venezia, prima forse di ogni altro governo italiano, sul finire » del medio evo una magistratura che raccoglieva in se tutti i caratteri del pubblico ministero, ma disposta nelle maggiori proporzioni, » e con una influenza immensa secondo l'indole di quel governo Parlo » dell'*avogaria del comune*, la cui prima creazione si fa da alcuni risalire fino al secolo IX, ma che colla scorta di scrittori che pre- » sero ad esaminare col sussidio della critica questo punto, diremo

[1] Carmignani, *Cenni storici giuridici sul ministero pubblico*
[2] Cap. 6.

» soltanto anteriore alla riforma del consiglio maggiore accaduta
» nel 1296. I tre ufficiali componenti l'*avogaria* e quindi chiamati
» *avogadori* erano da principio rivestiti dell'autorità di agire e deci-
» dere nelle controversie tra il fisco ed i privati; il loro *capitolare*
» (oggi direbbesi *regolamento*) contiene il giuramento di procurare il
» profitto e l'onore di Venezia, di procurare e ricevere tutti i beni,
» cioè l'erario e le rendite dello Stato detenuto da alcuno, con diritto
» di chiamare il detentore davanti ai magistrati, e di astringere i de-
» bitori al pagamento — L'ufficio loro si andò via via allargando, e
» si spiegò in genere di fare osservare le leggi universalmente, fu-
» rono gli avvocati della repubblica, portavano le cause ai tribunali
» competenti e facevano nei processi l'ufficio di accusatori dei rei »
« In grandissimo concetto era tenuto per tutta Italia cotesto ma-
» gistrato degli avogadori, il quale provveduto di ampia autorità, la
» impiegava a sostenere le leggi ed operava come tutelare o cen-
» soria [1] »

In Toscana per le antiche leggi granducali medicee, come in altri Stati italiani, una delle ingerenze del pubblico ministero quale è oggi costituito, cioè la persecuzione dei delitti, esercitavasi dagli *avvocati* o *procuratori fiscali*, il quale nome ritenevano per essere stato antico loro ufficio, quello della riscossione delle confische, e delle multe che appartenevano al fisco, le quali comminavansi come pene in una gran parte dei delitti. — Il pubblico ministero fu istituito in Toscana colla riforma giudiciaria del 1838, con quasi tutte le attribuzioni di cui gode questa magistratura secondo le leggi di Francia, e secondo molto altre moderne legislazioni; e la legge sulla procedura penale del 22 novembre 1849, estese e determinò meglio le stesse attribuzioni nella istruzione dei processi criminali — L'amministrazione della giustizia (dispone l'art 49 del motuproprio 2 agosto 1838) « sarà assistita in tutti » i tribunali del pubblico ministero che viene istituito per esercitaro » avanti le autorità giudiciarie una costante attenzione, che in ogni » materia riguardante gli attributi delle medesime, le leggi dello Stato » siano intese ed osservate in piena conformità del loro disposto, che » le persone delle classi privilegiate, le quali dalle leggi sono parti- » colarmente assistite, ottengano quella protezione che è loro dovuta,

[1] *Saggio sulla storia civile, politica ed ecclesiastica degli stati della repubblica di Venezia*, dell'abate Cristoforo Tentori, t. 2 pag 371.

» e per dedurne e sostenere nei casi particolari i mezzi legali con-
» venienti all'uno, ed all'altro oggetto, sempre senza pregiudizio al-
» cuno dell'indipendenza e della libertà del voto dei giudici »

Alla testa di tutto il ministero pubblico costituito presso i tribunali dello Stato, trovasi un regio procuratore generale presso la suprema corte di cassazione, esso è assistito da avvocati generali a cui affida quelle funzioni che non può adempire da se stesso — Presso ciascuna corte regia trovasi pure un procuratore generale assistito da un numero determinato di avvocati generali e loro sostituti, secondo l'estensione del circondario giurisdizionale; il regio procuratore generale presso la corte regia di Firenze divide le sue funzioni con due avvocati generali e con due sostituti; quello presso la corte regia di Lucca con un avvocato generale ed un sostituto. Presso ogni tribunale di prima istanza trovasi un regio procuratore, con un numero diverso di sostituti, determinato dalla maggior o minore estensione del circondario giurisdizionale — Infine le funzioni di pubblico ministero presso i tribunali pretoriali, sono esercitate dai delegati di governo ossia dagli ufficiali minori di polizia amministrativa [1] Il regio procuratore generale presso la corte di cassazione ha sotto la sua sorveglianza e direzione i procuratori generali presso le regie corti, questi esercitano la medesima sorveglianza e direzione sopra i loro avvocati generali, e loro sostituti, sopra i regi procuratori, e sopra tutti gli altri ufficiali di polizia giudiciaria, addetti ai tribunali di prima istanza compresi nella giurisdizione della respettiva corte [2] Il regio procuratore generale sorveglia il servizio di tutti i tribunali e giusdicenti o loro cancellerio, corrispondo a tal uopo con i presidenti dei tribunali stessi, informa il ministro di giustizia o grazia e provoca i convenienti provvedimenti [3] I regi procuratori presso i tribunali di prima istanza, sorvegliano al servizio di questi tribunali, e respettive loro cancellerie, ed al servizio dei tribunali minori; sorvegliano pure alla classe dei difensori legali, e per mezzo del regio procuratore generale da cui dipendono, provocano dal ministro di giustizia o grazia i necessari prov-

[1] Art. 20 e segg. del motup. 2 agosto 1838. — Art 5 e 0 della legge 18 decembre 1847. — Motup. del 29 febbraio 1848. — Art. 3, leg. 9 marzo 1848 — Art. 101 della legge 22 novembre 1849

[2] Art. 20 e 157, motup. 2 agosto 1838 — Art. 17 della legge 22 novem. 1849

[3] Art. 98, detto motup.

vedimenti[1] Presso ogni regio procuratore vi è un commesso che coadiuva al servizio interno dell' uffizio[2] Infine il regio procuratore generale, e tutti coloro che gerarchicamente ne adempiono le funzioni, per le esigenze del loro ministero, corrispondono direttamente con ogni autorità, e con ogni dipartimento pubblico dello Stato.

Conosciuto così lo scopo, le attribuzioni e la gerarchia del pubblico ministero in generale, fa d' uopo trattare distintamente delle funzioni di questa importante magistratura, prima nelle materie civili, poi nelle penali.

TITOLO PRIMO

Attribuzioni del pubblico ministero nelle materie civili

Le attribuzioni ed incarichi del ministero pubblico nelle materie civili avanti tutti i tribunali dello Stato, sono i seguenti:

1° D' intervenire e pronunziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti l' ordine pubblico, e specialmente in quelle interessanti lo stato delle persone; in quelle di sponsali; in quelle d' incompetenza a cagione di materia o di somma; in quelle di verificazione di scrittura e di falso incidente civile; in quelle in cui si domanda l' arresto personale in materia non commerciale; in quelle di nullità di arresto personale, in quelle di cessione di beni, in quelle relative alle doti, ed infine in quelle che avessero per subietto la esecuzione delle pubbliche imposte.

2° D' intervenire e pronunziare la sua opinione in tutte quelle cause nelle quali hanno interesse i corpi morali, i pupilli, i minori, i sottoposti ancorchè per media interdizione, gli assenti, le chiese ed altri stabilimenti e persone privilegiate, siano fisiche o morali, che hanno bisogno di esser rappresentati da un curatore.

3° Di dare le sue conclusioni in tutti i ricorsi in affari di volontaria giurisdizione riguardanti i pupilli, gli interdetti, le donne, che fossero interposti davanti i tribunali di prima istanza, e che devono risolversi in camera di consiglio.

4° D' intervenire e dare il proprio parere in tutte le altre cause civili quando il reputi conveniente, o quando vi fosse richiamato dai tribunali.

[1] Art. 88, detto motup.
[2] Motup. del 12 gennaio 1850.

5° D'interporre ricorso in cassazione per l'interesse della legge, e d'intervenire avanti la corte suprema in quei ricorsi in cui siano interessate persone privilegiate, o l'ordine pubblico, e quando dalla corte vi fosse richiamato[1]

Non ha luogo il ministero di questa magistratura nelle cause nelle quali comparisceno come attori o rei convenuti i regi dipartimenti, atteso l'intervento mediato od immediato dell'avvocato regio. — Se però in queste cause intervenissero corpi morali o persone per le quali debba essere sentito il ministero pubblico, esso allora esercita liberamente il suo ufficio.

I regi procuratori addetti ai tribunali di prima istanza invigilano inoltre che le leggi ed istruzioni veglianti per il regolamento economico dei minori ed interdetti, abbiano la loro piena ed esatta osservanza, e che i consigli di famiglia corrispondano in ogni caso al fine della loro istituzione, eccitando sempre, e quanto possa occorrere, l'autorità dei giudici minori rivestiti di competenza pupillare, e corrispondendo con i superiori dicasteri, conformemente alle istruzioni generali veglianti. — Il regio procuratore generale poi deve raccogliere dai diversi regi procuratori dei tribunali di prima istanza, i prospetti annui dei minori, e degli interdetti, e rimetterne al ministro di giustizia e grazia lo stato generale. — Il pubblico ministero non prende conclusioni nelle cause commerciali, altro che nei casi espressamente indicati dal codice di commercio, come per esempio nelle riabilitazioni dei negozianti falliti[2]

TITOLO SECONDO.

Attribuzioni del pubblico ministero nelle materie criminali

Al pubblico ministero appartiene la difesa dell'ordine pubblico in tutti i rapporti nei quali possa restare pregiudicato dai delitti e dalle contravvenzioni, ed esercita per ciò l'azione pubblica nella scoperta dei fatti delittuosi, e per la loro repressione avanti i tribunali criminali,

[1] Vedi gli art. 183, 184 e 188, motup. 2 agosto 1838, e art. 276, 277, delle II. e DD. 8 novembre 1838. Decreti della corte suprema di cassazione del 28 febbraio 1843, del 3 decembre 1844. *Annali di giurisp.* anno 3 par. 1, col. 84 e anno 5 par. 1, col. 393

[2] Art. 278 delle DD. e II. e leg. 1 agosto 1827.

onde questa abbia luogo in ciascun caso particolare e forma e nel senso delle leggi dello Stato — È incaricato ancora di fare eseguire le sentenze ed i decreti dei tribunali stessi[1] Il pubblico ministero sopraintende e dirige gli ufficiali che sono destinati alla istruzione dei processi ed a tutte le incumbenze della polizia giudiciaria, e richiede la forza pubblica per le ricerche ed operazioni che reputi convenienti di muovere all'oggetto di assicurare la più pronta ed efficace amministrazione della giustizia criminale in ogni caso speciale, e ai di lui eccitamenti ed alle sue richieste deve immediatamente corrispondersi dai ministri, agenti e ufficiali cui siano stati diretti[2]. Nei casi di delitto flagrante egli può accorrere sul posto, raccoglierne tutte le tracce, e comporre il relativo processo verbale; e se già vi fosse accorso un titolare di polizia giudiciaria, può richiedere il medesimo di ogni operazione e nota che reputi conveniente di far resultare[3] — Il pubblico ministero esercita dunque d'ufficio la persecuzione dei delitti; questo è uno dei suoi più importanti doveri; non appartiene però di regola ad esso la istruzione regolare preparatoria, sulla quale ha egli soltanto un diritto di direzione e di eccitamento[4] questa istruzione, come altrove accennammo, spetta agli ufficiali della polizia giudiciaria, ed in special modo ai giudici istruttori stabiliti presso tutti i tribunali di prima istanza[5]

Il pubblico ministero quando creda che ricorra l'interesse della legge ha diritto di ricorrere alla suprema corte, e denunziare come meritevoli di cassazione i decreti e le sentenze criminali inappellabili[6].

Esso invigila il servizio dei tribunali criminali e quello della polizia giudiciaria, e per il canale del ministro di giustizia e grazia, comunica ogni sua osservazione in questo rapporto, e provoca quelle misure disciplinari che si richiedono per la buona amministrazione della giustizia[5] — Interviene e prende parte in tutti i giudizi criminali avanti i pretori, i tribunali di prima istanza, le camere criminali delle regie corti e la corte di cassazione, con emettere in ogni causa il suo voto alla udienza, e con rilasciarlo scritto prima della emanazione della sentenza[7].

[1] Art. 263, detto motup.

[2] Art. 266, detto motup. — e la legge del 22 novembre 1849.

[3] Art. 260, detto motup. — Art. 21 e segg. leg. 22 novembre 1846.

[4] Art. 8 e segg. della legge 22 novembre 1849

[5] Art. 160 e 247, detto motup

[6] Art. 267, detto motup. e art 101 leg. 22 novembre 1849

[7] Art. 268, detto motup e art 113 e 117 della legge 22 novembre 1846

Capitolo IV.

Delle garanzie competenti ai cittadini di fronte al potere giudiciario

Abbiamo già veduto che la suprema e fondamentale garanzia per la retto amministrazione della giustizia, e per la conservazione della civile libertà nelle monarchie, consiste in questo che il principe non possa esercitare da se stesso il potere giudiciario, ma debba delegarlo a giudici da lui nominati che lo esercitino in suo nome — Abbiamo altresì veduto che un' alta corte di cassazione è stabilita come autorità superiore a tutte le altre giudiciarie per tenerlo nei limiti delle respettive competenze, e per mantenere la necessaria uniformità nell' applicazione delle leggi; e che un' altra autorità col nome di *pubblico ministero* risiede presso tutti i tribunali dello Stato per difendere davanti ad essi i diritti e gli interessi della società, l' autorità delle legge, l' ordine pubblico, le persone ed i corpi privilegiati. E finalmente abbiamo pure veduto che i cittadini trovano un rimedio contro gli errori e le ingiustizie dei tribunali nell' appello ai tribunali superiori.

Ma tutte queste non sono le sole garanzie circa l' amministrazione della giustizia che possono e debbono essere stabilite in favore dei cittadini in un buon ordinamento politico. Le leggi organiche di ciascun Stato, il quale non sia governato dispoticamente, debbono offrire molte altre garanzie onde conseguire che il potere giudiciario venga esercitato con independenza, con cognizione, con verità e giustizia — Queste garanzie, secondo che la scienza e l'esperienza suggeriscono [1], sono le seguenti.

1° L' indipendenza delle autorità giudiciarie da qualunque altro potere.

2° La certezza nei cittadini d' essere giudicati dai loro giudici naturali.

3° La pubblicità di tutti i giudizi.

4° La libertà di difesa nei medesimi.

5° L' obbligo in tutti i tribunali di motivare i loro giudicati.

6° Il diritto di ricusare i giudici e i tribunali sospetti.

7° La punizione delle loro prevaricazioni d' ufficio.

Può in qualche modo asserirsi che tali garanzie, di cui godono i cit-

[1] Macarel, *Droit politique*, sez. 3, § 3.

tadini anche nella monarchia civile toscana, costituiscono altrettanti *diritti pubblici*, in qualunque forma non dispotica di reggimento; tanto è ciò vero, che in molte costituzioni o leggi fondamentali con cui sono retti i governi liberi e le monarchie rappresentative, le troviamo quasi tutte sanzionate e proclamate come altrettanti principii fondamentali di *pubblico diritto*. — Nelle monarchie poi assolute le garanzie stesse acquistano un grado maggiore d'importanza, perchè nella mancanza di libertà politica e di politiche garanzie, assicurano almeno la libertà civile ai cittadini. Ed è appunto per ciò che abbiamo creduto dover far parola distinta di ciascuna delle medesime in questa parte del nostro lavoro, senza però diffondervisi molto, nè indicare i modi del loro esercizio e del loro movimento, per non invadere il campo del diritto e della procedura penale.

TITOLO PRIMO

Dell'indipendenza delle autorità giudiciarie

Perchè i giudici possano esercitare con indipendenza, con coscienza e zelo le loro funzioni, richiedesi come condizione essenziale che siano inamovibili, bisogna cioè che il governo non abbia facoltà di destituirli, se non quando le loro prevaricazioni fossero giudicate e punite in un regolare giudizio. — Il principio della inamovibilità dei giudici è ravvisato indispensabile dalla maggior parte dei pubblicisti, e sanzionato dalle leggi organiche di tutti i governi civili. — Ed invero senza una siffatta garanzia il principio ed il governo verrebbero facilmente a mischiarsi e ad avere grande influenza nell'esercizio dell'autorità giudiciaria; essendo indubitato che chi può disporre dei giudici, dispone in sostanza dei giudicati. La sicurezza, la libertà civile, l'onore, i beni, tutto sarebbe nelle mani del governo: le persone influenti, ed i potenti interessati avrebbero facilmente in mano i mezzi per i quali ottenere dal governo stesso la minaccia della destituzione di un giudice, dal quale attendessero la risoluzione di una qualche loro controversia: ed in genere molti abusi e molte prevaricazioni ne nascerebbero. Al contrario quando il giudice sa di essere inamovibile, cioè quando sa di non poter essere remosso dal suo posto se non che nel caso di prevaricazione riconosciuta dai tribunali ordinari, quando vede in esso la garanzia di un certo, duraturo ed onorato sostentamento

per se, e per la propria famiglia, quando vede assicurato l'onore e lo splendore della carica, è più facile che alla medesima si affezioni, e non pensi ad altro che ad adempiere con coscienza i suoi doveri, ed a meritarsi la rinomanza di giudice intelligente, giusto, ed imparziale — Il principio della inamovibilità dei giudici sebbene non sia esplicitamente proclamato in Toscana da veruna legge, pure può dirsi che lo sia implicitamente in virtù delle leggi organiche che hanno definite le attribuzioni ed ingerenze di tutte le autorità giudiciarie, ed hanno provveduto che l'amministrazione della giustizia abbia luogo per parte dei tribunali con assoluta indipendenza dal poter governativo[1] il modo poi di procedere osservato dal governo dello Stato, ha data per vero dire al principio medesimo una costante e manifesta sanzione — Nella mancanza però di tal legge, è difficile lo asseverare se la inamovibilità si estenda anche ai giudici minori, e lo indicare se appena nominati, ossivero dopo un certo tempo di esercizio ne godano i magistrati; cose sulle quali discutono gli scrittori e dispongono altre legislazioni Stando ai principii della scienza, dovrebbe dirsi quanto al primo punto, che i giudici minori non godono nè debbono godere della inamovibilità, e ciò per la ragione che essi sono nello stesso tempo ufficiali di polizia amministrativa, e ufficiali di polizia giudiciaria, e così figurano fra gli agenti secondari del potere esecutivo, funzionando quindi per tal modo sotto la dipendenza e responsabilità del potere medesimo è regolare e necessario che a suo arbitrio possano essere remossi Quanto al secondo punto, non può altro dirsi, che per i principii della scienza e per la universale osservanza, i giudici non devono godere della inamovibilità altro che dopo un qualche tempo di lodevole esercizio del loro potere infatti se importa sommamente per la retta amministrazione della giustizia l'aver giudici indipendenti, importa del pari averli intelligenti; perciò prima di renderli inamovibili, è necessario che abbiano già date nell'esercizio delle loro attribuzioni garanzie di intelligenza e di dottrina; senza di ciò, e facendo subito perpetua la carica di giudice, si correrebbe pericolo di dover mantenere in ufficio, persone di non sufficiente capacità; conseguentemente vuolsi che il governo abbia la facoltà di poter remuovere da così importanti funzioni coloro che dopo la loro nomina si riconoscessero incapaci di adempierle degnamente[1]

[1] Una disposizione di tal genere ritrovasi nella legge organica dell'ordine giudiciario pel regno delle due Sicilie del 29 maggio 1817, all'art. 203

Qui però si presenta un' altra questione: l' inamovibilità di cui godono i giudici, si estende anche ai componenti tutta la gerarchia del pubblico ministero? — Quantunque vi siano taluni pubblicisti che hanno risoluta affermativamente una tal questione[1], pure sembraci indubitatamente vera la contraria sentenza, che è abbracciata dalla maggior parte degli scrittori, e sanzionata in molte moderne legislazioni. Invero i vari funzionari del pubblico ministero non sono altro che agenti del governo, presso tutti i tribunali; essi agiscono sotto l' immediata direzione del ministro della giustizia; essi sono organi della società e per conseguenza del governo che la rappresenta, e devono esercitare le loro funzioni in suo nome e secondo le sue intenzioni; questa dipendenza dal governo, porta necessariamente che i membri componenti la gerarchia del ministero pubblico, debbano essere amovibili a volontà del governo stesso.

Avvertiremo per ultimo, che per assicurare completamente l' indipendenza dei giudici, oltre la loro inamovibilità, fa d' uopo dar loro delle retribuzioni considerevoli le quali siano invariabilmente stabilite da una legge, e le quali abilitino i giudici stessi a consacrare tutta intiera la loro vita allo studio, alla meditazione ed al sodisfacimento dei propri doveri qualunque funzione che richiede una mercede, è avvilita e disprezzata, se questa sia piccola, ed espone più facilmente alla corruzione chi ne è investito[2].

Allo stabilimento di un ruolo normale per le provvisioni di tutti i funzionari dell' ordine giudiciario be provveduto in Toscana un sovrano decreto del 1° decembre 1851, col quale furono nel tempo stesso rispettati i diritti quesiti dai funzionari medesimi ad emolumenti maggiori in ordine ai regolamenti e ruoli precedenti[3].

« I giudici non saranno inamovibili che dopo tre anni di lodevole esercizio in » uno dei collegi giudiciari. Essi dopo quest' epoca riceveranno il decreto di » nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni che » dietro un formale giudizio. » Anche secondo lo statuto fondamentale toscano, ora abolito (art. 20), i giudici godevano della loro inamovibilità dopo un triennale esercizio delle loro funzioni.

[1] Beranger, *Traité de la justice criminelle en France* Ortolan et Ledeau, *Traité du ministère public*.

[2] B. Constant, *Cours de politique constit.* cap. 2, § 8. — Macarel loc. cit.

[3] Art 2 e segg. di detto decreto.

TITOLO SECONDO

Della certezza di essere giudicati dai tribunali ordinari.

I tribunali instituiti dalle leggi organiche dello Stato, e funzionanti secondo queste leggi, diconsi tribunali *ordinari* od anche *naturali*; diversamente da quelli che venissero creati per conoscere in un dato tempo e luogo, e con forme particolari di alcune cause, quali si chiamerebbero tribunali straordinari. La sola definizione di questi tribunali ci dà una completa idea di quali e quanti inconvenienti possano arrecare e come siano assolutamente incompatibili colla civile libertà, e la tranquillità dei cittadini. — La storia politica assai nota per questa parte, ci dimostra nei medesimi una delle più grandi calamità di cui possa essere colpito un popolo. — A che varrebbero infatti lo stabilimento dei tribunali ordinari, e le forme di procedura prestabilite dalle leggi per tutte le cause, a che tutte le altre garanzie giudiziarie, se i cittadini potessero temere di essere in qualche caso giudicati con norme diverse, e più arbitrarie, e da tribunali creati per eccezione? — La sicurezza adunque di essere giudicati dai tribunali ordinari, colle forme ordinarie di procedura, è una delle più valide garanzie che in qualunque forma di governo possano avere i cittadini [1].

Non vi è oggi in Toscana legge positiva ed esplicita, nella quale stia scritta una tal garanzia: ma qui pure può dirsi che essa è sufficientemente assicurata, in virtù di quelle leggi organiche che stabiliscono con precisione le medesime attribuzioni e competenze dei tribunali criminali ordinari in rapporto a qualunque sorta di delitti e di delinquenti. — Soltanto un atto di assoluta volontà del principe potrebbe creare, eccezionalmente, dei *tribunali criminali straordinari*, o *commissioni*, come altrove sono state chiamate, per giudicare di alcun delitto, e ciò fare senz obbligo della stretta osservanza di tutte le formalità giudiziarie stabilite a tutela dei cittadini; come è avvenuto più volte in altri paesi, segnatamente in rapporto ai delitti politici. — Ma i precedenti del governo del granducato non danno alcun fondamento al timore che possa verificarsi fra di noi una tale calamità, non essendo stati mai creati simili tribunali, ed essendo stata sempre rilasciata ai tribunali ordinari

[1] Macarel, *Droit politique*, tit. 3, cap. 2, sez. 3, § 3, art. 6

anche la cognizione dei delitti di lesa maestà, ed in genere dei delitti politici.

TITOLO TERZO

Della pubblicità dei giudizi

La pubblicità dei giudizi è assolutamente necessaria per la retta amministrazione della giustizia, per la sicurezza dei cittadini, e per la indipendenza delle magistrature. — Tutti i pubblicisti, tutti i giureconsulti, quasi tutte le moderne legislazioni, concordano nel riconoscere nella pubblicità dei giudizi, specialmente penali, la più valida garanzia che possano avere i cittadini, e per rendere immutabile questo principio, è stato anche scritto e sanzionato in molte politiche costituzioni. — La pubblicità invero è un freno efficacissimo a tutte le prevaricazioni dei tribunali, è un freno per i testimoni giudiciali, è una garanzia indispensabile per gl' imputati. — I giudici vedendosi continuamente esposti dinanzi al tribunale della pubblica opinione, severo scrutatore del modo con cui adempiono i loro doveri, vi ripongano il maggior zelo possibile, od almeno si astengono da molte mancanze d'ufficio, e da molte prevaricazioni che altrimenti potrebbero facilmente commettere: anzi può dirsi che il pericolo della prevaricazione, della parzialità, della corruzione, sparisce quasi intieramente, quando alle altre garanzie giudiciarie si aggiunga la pubblicità dei giudizi. Inoltre rendesi più difficile la falsa testimonianza, perocchè se un testimone si presentasse al giudizio con l'intenzione di rendere una falsa testimonianza, l'apparecchio solenne del giudizio stesso, la presenza dell'accusato, del pubblico, lo distorrebbero dal delitto; o se pure tentasse di consumarlo, le domande, le obbiezioni dell'accusato, del suo difensore, del tribunale, il movimento d'indignazione negli spettatori, appena ei si trovasse confuso ed imbarazzato nel rispondere, lo getterebbero in una confusione tale di idee che scuoprirebbonsi i suoi colpevoli proponimenti. — Se la pubblicità dei giudizi è un freno alla prevaricazione dei giudici ed alle false testimonianze, essa è ancora per conseguenza la miglior garanzia che possano aver tanto l'accusato quanto tutti gli altri cittadini. — Ma di più, essa è anche un mezzo di educazione intellettuale e morale per il popolo, che che se ne dica in questo proposito da pochi opponenti. — Il popolo si abitua nei pubblici giudizi a ragionare, acquista pratica

d'affari, esperienza di mondo, impara a conoscere le leggi del suo paese e ad applicarle. Egli poi si moralizza, perocchè lo spettacolo del pubblico giudizio, le angosce dell'imputato, la sua condanna, il suo avvilimento, ed i modi onde vengono delusi le trame dei delinquenti, non possono che persuaderlo a star lontano dal vizio e dal delitto, ed a seguire invece le vie della morale e delle leggi — Che poi questa garanzia della pubblicità dei giudizi, convenga ai governi monarchici, come a qualunque altro governo, lo dimostrava già in modo trionfante il sommo ingegno del Romagnosi [1]

Fino dal 1778 il granduca Pietro Leopoldo ordinò la pubblicità dei giudizi civili, e l'avrebbe certamente applicata in seguito ai giudizi criminali se avesse potuto compiere il piano di riforma giudiciaria che aveva maturato. Nel 1814 questo principio fu sanzionato per le cause civili, ed esteso a tutti i giudizi delle ruote criminali; e finalmente le organiche leggi giudiciarie del 1838 e quella sulla procedura penale del 22 novembre 1849 gli diedero la più estesa applicazione. Gli articoli 87, 130, 146 del motuproprio del 2 agosto 1838 stabiliscono che tutte le udienze dei turni e delle camere civili dei tribunali di prima istanza, delle regie corti, della suprema corte di cassazione debbano essere pubbliche — Lo stesso ordinano gli articoli 220, 231 di detto motuproprio per le udienze dei turni e camere criminali; e l'art. 102 della legge de'22 novembre 1849 per le udienze dei tribunali pretoriali.

Ondo conseguire però dalla pubblicità, in rapporto ai giudizi criminali tutti i vantaggi sopraindicati, non bastava che il pubblico fosse stato ammesso nelle sale d'udienza per sentir leggere il rapporto del fatto, e la sentenza del tribunale, ma bisognava di più che in sua presenza fosse fatta tutta l'istruzione informativa che devo far decidere il giudice, fosse interrogato l'imputato, fosse ascoltato il suo difensore, fossero esaminati i testimoni, fosse compiuto in somma tutto il dibattimento all'effetto di porre il pubblico stesso nella possibilità di conoscere ciò che possono conoscere i tribunali. Ed a ciò saviamente hanno provveduto le sopracitate leggi organiche, tanto per le cause di competenza del tribunale di prima istanza, quanto per quelle di competenza delle regie corti.

[1] *Opuscoli sui vari argomenti di diritto filosofico.* Opusc. 8, edizione di Prato, 1840.

L'art 220 del motuproprio premenzionato così stabilisce . « Le cause » criminali della competenza del tribunale di prima istanza verranno » trattate, discusse e risolute in udienza pubblica — In questa, sulle » traccie raccolte col processo scritto, ove abbia avuto luogo, e sopra » ogni altro emergente alla pubblica udienza, saranno sentiti, presenti » ogni parte, gli imputati ed i testimoni citati a richiesta del pubblico » ministero, del presidente di uffizio o degli imputati medesimi ; e sul » risultamento delle loro dichiarazioni, e di ogni altro verificazione che » abbia avuto luogo, sentito il pubblico ministero e il difensore degli » imputati che sempre avrà l ultimo la parola, il tribunale pronunzierà » la sentenza definitiva » Lo stesso statuiscono l'art 241 del medesimo motuproprio per le cause criminali della competenza delle regie corti ; l' art 102 della legge 22 novembre 1849, per quelle di competenza dei tribunali pretoriali

La pubblicità dei giudizi, quantunque ottima, qualche volta però potrebbe cagionare un danno superiore ai suoi ordinari benefizi e vantaggi, e ciò accadrebbe specialmente in tutte quelle cause nelle quali l' onestà e il pudore potessero rimanerne offesi, e nelle quali perciò sarebbe imprudente e contro i buoni costumi il farvi intervenire il pubblico. — Conseguentemente dispongono le patrie leggi che in cause di simil genere, è permesso al presidente d'impedire la pubblicità del giudizio, ordinando che la discussione fino alla sentenza esclusive sia fatta a porte chiuse ma che però, anco in questi casi non debba esser mai impedito d'intervenirvi ai congiunti dell'accusato, ed agli avvocati e procuratori di ruolo, od a qualunque altra persona a cui riguardo non ricorressero i motivi che animano una siffatta eccezione.

TITOLO QUARTO

Della libertà della difesa

L'attuale civiltà più non consente che si spendano molte parole per mostrare la necessità ed il diritto della difesa, e della libera difesa dinanzi tutti i tribunali È ormai massima incontrovertibile e volgare *esser la difesa di diritto naturale*, e come legge naturale non comporta eccezioni, essa è di tutti i tempi, di tutti i luoghi, per tutti gli uomini, per tutti i casi — La difesa è anch essa un'efficacissima garanzia

contro gli errori e gli arbitrii delle autorità giudiciarie: giacchè tuttociò che tende a porre in chiara luce la verità, ad illuminare il giudice ed il pubblico, è nello stesso tempo un valido freno contro ogni sorta di prevaricazione.

Quanto ai giudizi criminali è da osservarsi particolarmente, che la difesa per esser completa, non deve consistere soltanto nelle memorie ed arringhe che vengano fatte a discarico degli imputati, ma bensì ancora in tutti quegli atti e mezzi coi quali si può tentare di escludere i fondamenti dell'accusa, e far resultare l'innocenza degl'imputati stessi. « Defensionem reorum nomine omnes actus legitimi veniunt, queis ipsi » vel accusationis vel inquisitionis fundamento elidunt, vel suam innocentiam probant [1] » Perciò la nostra legislazione, che in rapporto a questa garanzia tanto necessaria alla libertà civile nulla lascia a desiderare, accorda ancora una difesa contro il processo informativo, e l'accusa; e vuole che tanto alle camere di consiglio dei tribunali di prima istanza, quanto alle camere d'accuse delle regie corti, le parti interessate, vale a dire l'imputato e la parte civile, possano comunicare quelle memorie che credono di loro interesse [2] — Perciò viene pure accordato agli accusati e loro difensori il diritto di nominare quei testimoni che credessero di loro interesse di fare interrogare; di indicare i fatti sui quali desiderano siano interrogati; di allegare tutti i mezzi possibili d'incompetenza e di nullità degli atti antecedentemente avvenuti; di chiedere quegli esperimenti di fatto, e quelle verificazioni che credessero direttamente interessanti alla difesa, o fossero diretti a stabilire la menzogna o veridicità del detto dei testimoni [3] Perciò infine è stabilito che al difensore dell'accusato debba essere comunicato il processo, e tuttociò che ad esso serve di corredo [4]. — Il difensore poi deve essere presente perdurante tutto il pubblico giudizio; può fare tutte quelle domande, istanze, opposizioni che credesse utili alla difesa; dopo le conclusioni del pubblico ministero, egli ha diritto di prender la parola per sviluppare i suoi mezzi di difesa, e qualora il pubblico ministero risponda, egli ha diritto di replicare nuovamente, e la prerogativa di esser sempre l'ultimo a parlare [5] — La libertà della difesa importa ne-

[1] Carmignani, *Jur. crimin. elem.* § 619.
[2] Art. 213, motup. 2 agosto 1838.
[3] Art. 369, 404, 407, LL. e DD. 9 novembre 1838.
[4] Art. 406, delle LL. e DD.
[5] Art. 479, delle LL. e DD.

cessariamente la libera scelta del difensore, soltanto a miglior garanzia dell'imputato e di tutti i cittadini, vogliono le leggi che quegli debba esser scelto fra coloro che esercitano la professione legale, e che conoscono la legislazione e le forme tutte dei giudizi — Nelle cause civili ognuno può e non può difendersi a suo piacere; non così nelle cause criminali, nelle quali non è lecito agli imputati che non sieno contumaci renunziare alla difesa, e ciò perchè la difesa è di diritto naturale, e niuno può renunziare ai diritti primari della natura; e perchè essa non richiedesi soltanto nell'interesse dell'accusato, ma ancora nell'interesse generale della giustizia — Quindi saviamente dispongono le stesse leggi, che quando un imputato non voglia scegliersi un difensore, debba il giudice destinargliene uno d'uffizio, e che quando voglia difendersi da se medesimo lo possa fare, purchè sempre sia assistito da una persona cognita delle leggi [1] Per gli stessi motivi prescrive la patria legislazione che sia provveduto di difensore quell'imputato che per la sua povertà o altra causa non lo potesse trovare — A quest'oggetto la difesa dei poveri esisteva prima in Toscana, ed esiste ancora in altri Stati, un funzionario chiamato *avvocato dei poveri* retribuito dal governo, ed assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un dato numero di avvocati e procuratori prescelti dal governo [2] — La riforma giudiciaria del 1838 soppresse l'*avvocatura dei poveri*, ed ordinò che la difesa degli imputati poveri debba essere a turno imposta come ufficio gratuito agli avvocati ed ai procuratori di ruolo, i quali non possono ricusarvisi senza incorrere nelle censure le più gravi [3] — Ella è cosa santissima che tutti gli esercenti la professione legale assistano gratuitamente i poveri, e che non faccia di uopo al governo di destinare e retribuire a questo oggetto un pubblico funzionario Ma perchè l'interesse del povero sia per tal modo efficacemente guarentito, fa d'uopo che eglino prendano a cuore e adempiano sempre di persona sì nobile ufficio, e non permettano che invalga l'abuso delle prezzolate sostituzioni; fa d'uopo che tutti gli esercenti la professione legale, avanti tutti i tribunali, corrispondano con zelo alle savie vedute del legislatore il quale schiuse loro sì nobile arringo, tanto consentaneo alla nobiltà della loro professione —

[1] Art. 218 e 246 del motup. 2 agosto 1838.

[2] Circolare 26 giugno 1784 Editto 8 luglio 1814 — Ist. del 12 dello stesso mese. — Art. 26, leg. 30 novembre 1786

[3] Art. 272, motup. 2 agosto 1838.

La patria legislazione provvede pure all'interesse del povero, anche nelle cause civili, parimente affidandone la tutela agli avvocati ed ai procuratori di ruolo — Tutti gli avvocati ed i procuratori hanno l'obbligo di assumere anche per questa parte il patrocinio degli indigenti; le camere di disciplina dietro l'invito dei tribunali destinano fra gli avvocati e procuratori del collegio, quello che deva per turno incaricarsi della gratuita difesa della causa di qualunque povero o miserabile che ne abbisogni e che la richiegga, senza che l'avvocato ed il procuratore eletto possano dispensarsene, meno il caso di un impedimento legalmente giustificato[1]

TITOLO QUINTO

Dell obbligo di motivare le sentenze

Altra validissima garanzia per la retta amministrazione della giustizia, è quella che consiste nell'obbligo imposto a tutte le autorità giudiciarie di motivare i loro giudicati — Non basta stabilire freni e cautele durante il processo ed il pubblico giudizio, ma fa d'uopo per ultimo, che pronunciata la decisione venga dai tribunali motivata, ed essi siano posti così nell'obbligo di render conto alle parti interessate ed al pubblico del loro operato — Colla motivazione delle sentenze o anche completa la pubblicità dei giudizi, imperocchè per tal modo il pubblico vieno posto nella possibilità di esaminare se le ragioni addotte dai giudici sieno giuste, e se la legge sia stata bene applicata — Inoltre un giudice che volesse favorire una delle parti a pregiudizio dell'altra, o commettere in genere qualunque ingiustizia, troverebbe nella necessità di motivare il suo giudicato, un freno che renderebbe molto difficili queste sue prevaricazioni; e dovendo inserire il testo della legge che influisce in un dato caso, egli si trova costretto necessariamente alla applicazione della legge medesima — Le leggi infine hanno voluto altresì ottenere, mediante la motivazione, che i giudici si decidano sempre con piena cognizione di causa, e dietro ragioni atte veramente a formare la loro convinzione, e le quali sia possibile combattere, ove non riposino sulla verità[2]

[1] Art. 36, regolam. del 2 settembre 1838.
[2] Macarel, *Droit politique*, tit. 3, cap 2 art 90

Il principio della motivazione delle sentenze è applicato in tutta la sua estensione dalla patria legislazione, tanto per i tribunali civili, quanto per i tribunali criminali, tanto per i tribunali di prima istanza, quanto per quelli di seconda, tanto relativamente alle questioni di fatto, quanto alle questioni di diritto, e la sua inosservanza importa nullità nei giudicati [1] — Anche i decreti delle camere di consiglio dei tribunali di prima istanza, come quelli delle camere d'accuse delle corti regie, sebbene in sostanza non decidano definitivamente della sorte del cittadino, pure, siccome lo inviano dinanzi ad un pubblico giudizio a render conto del suo operato, devono esser motivati in quanto al fatto e in quanto al diritto, sotto la stessa pena di nullità in caso d'inosservanza [2]

TITOLO SESTO.

Del diritto di recusa

La facoltà riconosciuta nei cittadini di potere nel concorso di ragionevoli motivi recusare un giudice od anche un intero collegio di giudicanti per sentenziare nelle loro cause, forma il complemento di tutte le altre garanzie preventive delle quali è stato finora discorso — Libertà civile e tranquillità non vi sarebbero certamente per i giudicabili, s'eglino non potessero altresì sottrarsi al pericolo di esser giudicati con parzialità od ingiustizia, quando un tal pericolo fosse fondato, e non fossero sufficenti a liberarneli le altre garanzie ordinarie — Ma perchè questo diritto nei cittadini non degeneri in arbitrio, non produca gravi disordini, e non frapponga ostacolo all'amministrazione della giustizia, occorre che la legge determini con precisione, quali siano quei gravi motivi pei quali un tal diritto possa esser messo in

[1] Per le *sent. dei trib. civ.* vedi art. 490, 770 e segg. del reg. di procedura civil., motup. 20 ottobre 1817 — Motup 23 febbraio 1818. — Circolare 2 gennaio 1818. — Circolare 10 aprile 1818. — Art. 183, 247, del motup 2 agosto 1838 — Art 123 e segg. delle II. e DD 8 novembre 1838 — Per quelle dei tribunali criminali vedi art. 321, n 6, 382, 388, 498, n 5, 222, 241, 300 e segg delle citate DD. e II. — Art 153, 247, detto motup. 2 agosto 1838, e art. 121 della legge 22 novembre 1840. — ed infine la notif. della regia consulta del 27 ottobre 1846

[2] Art 218, 234, cit motup. – Art 332 cit II. e DD

movimento, e di più che il concorso di tali motivi, sia volta per volta constatato da un'autorità competente. — Oltre a ciò la scienza consiglia di rilasciare ai magistrati dell'ordine giudiciario la facoltà di astenersi, dal prender parte alla risoluzione di qualche causa, quando gravi ragioni di delicatezza a ciò li spingessero, ed anche per questa parte la legge deve esser precisa, non lasciar luogo all'arbitrio, ed alla trascuranza dei proprî doveri per parte dei magistrati stessi.

La materia di cui trattiamo è completamente regolata in Toscana da un sovrano motuproprio dell'11 maggio 1852, in ordine al quale dobbiamo indicare quali siano i casi e le condizioni per l'esercizio del *diritto di recusa*, e quali le autorità a cui spetta il sentenziare sulle relative istanze dei giudicabili.

Le cause per cui qualunque giudice può essere recusato sono le seguenti:

1° Se egli è consanguineo o affine di una delle parti fino al quarto grado inclusive.

2° Se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti, o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel grado sopraddetto, sia che essa viva, sia che essendo premorta esistano i suoi figli. — Quando anche non esistano nè essa nè i figli suoi, il suocero, il genero, ed i cognati possono esser recusati.

3° Se il giudice, o la sua moglie o i loro discendenti, o ascendenti o affini nella medesima linea, hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti.

4° Se pende una causa in loro nome presso un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di alcuna di esse.

5° Se nei cinque anni precedenti la recusa del giudice vi è stato un processo criminale tra esso e una delle parti, o il coniuge, o i consanguinei o gli affini in linea retta.

6° Se è pendente una causa civile fra il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti, e discendenti affini della stessa linea, ed una delle parti, purchè per altro la detta causa sia stata intentata dalla parte innanzi la introduzione della lite nel corso della quale è allegato il sospetto. — La stessa disposizione ha luogo se vi è stata una causa civile la quale abbia avuto termine solo dentro il semestre precedente all'allegazione del sospetto.

7° Se il giudice è tutore, o curatore, o erede presuntivo, o donatario o padrone, o commensale abituale di una delle parti; se ne è

amministratore, ancorchè si tratti di un pubblico stabilimento, di una impresa, società, o direzione; o se una delle parti è erede di lui presuntiva,

8° Se il giudice ha dato consultazioni, arringato o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione, come giudice, o come arbitro; se l'ha sollecitata o raccomandata, se ha dato denaro per le spese degli atti, se ha deposto in essa come testimone; o se dopo la introduzione della causa egli ha bevuto o mangiato, con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto da essa dei donativi

9° Se passa inimicizia capitale fra il giudice, ed una delle parti, o se dopo l'introduzione della causa o nei sei mesi precedenti alla proposta ricusa, il giudice minacciò o fece insulto od ingiuria tanto in voce, quanto in scritto ad una delle parti

10° Se un ascendente, un discendente, od un consanguineo del giudice entro il terzo grado inclusive, intervenga come avvocato, o come procuratore nella causa della quale lo stesso Giudice dovrebbe conoscere, purchè per altro il detto congiunto non sia stato chiamato alla difesa dopo la introduzione del giudizio, nel qual caso dovrà il medesimo astenersi dall assumerla [1].

Relativamente al caso indicato al numero 8, quello cioè che deriva dall assunta cognizione della causa come giudice, è importante l'avvertire come la suprema corte di cassazione con suo decreto del 20 settembre 1854, abbia deciso che una disposizione siffatta non può dirsi abrogativa dell' art. 219 del motup. del 2 agosto 1838, in forza del quale i giudici che hanno deliberato nelle camere di consiglio possono intervenire a dar voto anche nel giudizio in merito nel turno decidente:—ivi— « Considerando che la legge sulle recuse sopravvenuta nel 12 maggio » 1852 in quanto tra i motivi di recusa dei giudici si civili che criminali, aveva al § 8, dell' art 2, compreso pur quello di avere essi » precedentemente presa cognizione della causa, o come giudici o come » arbitri, era stata ben lungi dall'aver derogato al riferito disposto del » real motup. del 1838, sì perchè una legge speciale non era atta di » sua natura e senza una espressa dichiarazione del legislatore ad indurre deroga ad una legge organica e doveva perciò rimanervi in » ogni suo rapporto subordinato, sì perchè lo stato della causa da conoscersi in camera di consiglio non era per le cose preavvertite a

[1] Art. 1 e 2, detto motup. 12 maggio 1852.

» riguardarsi o considerarsi quello medesimo della causa di cui dovesse
» poscia essere presa cognizione nel pubblico dibattimento, e si ancora
» perchè, ove per avventura si ammettesse, che per la legge sulle n-
» cuse il giudizio emesso nei decreti d'invio importasse propalazione
» di voto, e perciò ragione di ricorso nelle cause in merito, i organi-
» smo dei tribunali di prima istanza, e di quelli in specie composti di
» un minor numero di sei giudici rimarrebbe sostanzialmente alterato
» e sconvolto [1]. »

Il giudice non è recusabile se è debitore o creditore delle pubbliche amministrazioni dello Stato, nè se i figli dei suoi congiunti abbiano lite con le dette amministrazioni [2]. Le cause di recusa sopra espresse sono applicabili anco agli ufficiali del pubblico ministero, quando questa sia parte aggiunta nel giudizio, ma se è parte principale, la recusa non può proporsi, lo che equivale a dire che non è proponibile in tutte le cause criminali perchè in queste il pubblico ministero figura sempre come parte principale, rappresentando e difendendo la società e l'ordine pubblico [3] — I casi poi nei quali può domandarsi la remissione di una causa da un tribunale ad un altro, sono i seguenti.

1° Se fra i giudici di un tribunale di prima istanza una parte ha due consaguinei, od affini fino al quarto grado inclusive o tre consanguinei, o affini dello stesso grado fra i consiglieri di una corte regia;

2° Se una delle parti essendo giudice del tribunale o della corte avanti cui pende la causa, ha inoltre fra i giudici del tribunale stesso un consanguineo od affine nel grado surriferito, o due fra quelli di una corte;

3° Se alcuna delle cause ammesse per recusare un giudice si verifichi rapporto alla metà almeno dei giudici del detto tribunale o della detta Corte;

4° Se a motivo di recuse, o di volontarie astensioni, o di altri legittimi impedimenti non possa aversi nel tribunale o nella corte regia un sufficiente numero di giudici per giudicare.

5° Se le condizioni speciali del luogo ove risiede il tribunale o la corte, ovvero l'interesse che all'esito della causa possa avere tutta o una notabile parte della popolazione, siano tali da poter esercitare una

[1] *Annali di giurisp* anno 16°, par. 1, col. 933
[2] Art. 3, detto motup.
[3] Art. 4, detto motup.

pericolosa influenza sull'animo dei giudici[1] Quanto a quest'ultima circostanza è da osservarsi, che, onde abbia luogo la remissione di una causa ad un altro tribunale, non richiedesi il copulativo concorso di speciali condizioni locali, e dell'interesse della popolazione, ma basta invece la verificazione anche di uno soltanto di questi casi, e deve ritenersi che la legge ha voluto molto rimettere al prudente arbitrio dell'autorità giudiciaria, tanto nell'apprezzare la importanza delle riferite condizioni speciali di luogo, e nel determinare la natura dell'interesse della popolazione, quanto al valutare la possibile attitudine dell'uno o dell'altra circostanza ad esercitare una pericolosa influenza nell'animo dei giudici[2]

I giudizi di recusa dei giudici, quanto quelli di remissione delle cause da un tribunale ad un altro, e dei quali il preallegato motuproprio stabilisce le forme ed il modo di procedimento, possono essere promossi, siano criminali, siano civili, dalle parti e dal pubblico ministero: in quelle civili però, il pubblico ministero non può farlo, se non quando vi figura come parte principale[3] Sulle domande di recusa giudicano i tribunali di prima istanza se si tratta di recusa data ai pretori compresi nel loro circondario; e ne giudicano i tribunali collegiali avanti ai quali pende la causa principale nel merito, se si tratta di recusa data ai giudici facenti parte o addetti ad un tribunale di prima istanza, o ad una corte — Se poi la domanda è diretta alla remissione di una causa da un tribunale sia pretoriale, sia di prima istanza, o da una corte regia ad un altro tribunale, o ad un'altra corte, ne giudica, nei due primi casi, quella corte regia nel cui compartimento, è compreso il tribunale; e nel terzo caso, la corte suprema di cassazione — Ogni qualvolta poi, il giudizio debba agitarsi avanti la camera criminale decidente di una corte regia, questa deve essere composta di soli cinque consiglieri; e ciò perchè la disputa pregiudiciale da risolversi essendo d'indole civile, i giudicanti devono essere in quello stesso numero dispari, col quale giudicano tutte le cause civili. — Se viene recusato un intiero tribunale collegiale, o tale parte di esso, che la rimanente non offra il legittimo numero dei giudici, se

[1] Art. 3, detto motup.
[2] Decis. della corte regia di Firenze del 28 agosto 1853, in causa Puccini e Sozzifanti. *Annali di giurisp.* anno 15, par. 2, col. 943.
[3] Art. 6 e segg. detto motup.

si tratta di un tribunale di prima istanza, deve conoscere della recusa la corte regia da cui dipende; e se si tratta di una corte regia, ne appartiene la cognizione alla corte suprema di cassazione; e se la recusa trovasi fondata, si fa luogo alla surroga d'altro tribunale di prima istanza, dello stesso compartimento e respettivamente di altra corte regia. — Ove poi la recusa si verifichi rispetto alla corte di cassazione, l'affare deve essere rassegnato al Principe per la conveniente risoluzione [1]

Oltre i casi fin'ora indicati la remissione delle cause da uno ad un altro tribunale, può essere domandata, ed ordinata, anche per motivi interessanti la sicurezza pubblica; ma le relative domande non possono venir promosse che dal pubblico ministero, e la sola corte di cassazione, previo l'avviso del ministro di giustizia e grazia è competente a giudicarne [2]

La patria legge sopra allegata preserva infine ai giudici la facoltà di astenersi volontariamente dal giudicare in una causa dei motivi per ammettere questa volontaria astensione giudicano i tribunali di prima istanza ciascuno nel proprio circondario, se si tratta di pretori, e se il giudice fa parte di un tribunale collegiale, ne conosce il collegio al quale appartiene [3]

Contro i decreti proferiti sulle domande di *recusa*, o di *remissione* non compete altro rimedio, che quello del ricorso in cassazione [4] — La missione della corte suprema però non è in tali casi che d'occuparsi della sussistenza o insussistenza dei motivi del ricorso, a differenza dell'altro caso sopra accennato in cui si tratti della domanda di recusa di giudici delle corti regie, nel quale deve occuparsi della sussistenza o insussistenza dei motivi della recusa [5]

[1] Art. 1, 9, 10, 17, detto motup
[2] Art. 18, detto motup.
[3] Art. 19, detto motup.
[4] Art. 19, detto motup.
[5] Decreto della corte di cassazione del 13 decembre 1894 *Annali di giurisp* anno 10, par. 1, col. 1072.

TITOLO SETTIMO

Delle prevaricazioni delle autorità giudiciarie.

Abbiamo veduto che una retta ed imparziale amministrazione della giustizia si può ottenere, togliendo primieramente più che sia possibile ai magistrati ogni interesse a prevaricare, col renderli indipendenti, inamovibili e ben retribuiti, e colla stabilità degli ordinamenti giudiziari; secondariamente, con altri mezzi preventivi, che, come si disse, costituiscono altrettante garanzie per i cittadini, quali sono la pubblicità dei giudizi, la libertà della difesa, la motivazione dei giudicati, ed il diritto di recusa — Ma tutto ciò non basta, fa d'uopo per ultimo che siano aggiunti allo stesso effetto dei mezzi o garanzie repressive, cioè bisogna che dalle leggi siano minacciate pene severe ai giudici per qualunque prevaricazione od abuso potessero commettere nel disimpegno del loro ufficio — Per *prevaricazione* in generale s intende qualunque infrazione delle autorità giudiciarie a quei doveri che loro incombono in tale qualità : questi doveri possono da esse esser infranti colla parzialità, colla venalità, colla estorsione, colla concussione, colla negligenza, colla denegata giustizia, le quali criminose azioni costituiscono altrettanti titoli di delitto contro la giustizia pubblica, che l'interesse sociale richiede siano severamente puniti — Ci prova la storia che a misura che la libertà civile e politica dei popoli si volle maggiormente rispettata, le prevaricazioni dei magistrati dell'ordine giudiziario furono colpite con maggiore severità — Ed invero a che varrebbero tutti i preaccennati mezzi preventivi, se i tribunali potessero impunemente commettere tali sorta di abusi, o se questi fossero colpiti con leggiere coercizioni? È verità che non ha bisogno di dimostrazione, che tutte le garanzie giudiziarie sono valide ed efficaci, tutte riescono al loro scopo, solo quando le leggi penali provvedono con buone discipline alla punizione delle prevaricazioni dei tribunali

A ciò pienamente ha provveduto la legislazione patria, colle disposizioni che si contengono nel terzo capitolo del codice criminale, ove sono contemplati e puniti tutti i delitti dei pubblici funzionari, e nominatamente la corruzione, la concussione, la illecita accettazione di doni, la indebita percezione, l abuso di autorità, la violazione del segreto uffi-

ciale ec. — I principii ivi stabiliti e le penali sanzioni emanate per tali azioni criminose, rispondono a parer nostro pienamente allo scopo indicato, e provvedono ad un efficace sistema di mezzi repressivi, il quale assicura la verità ed efficacia di tutte le garanzie giudiciarie preventive tanto necessarie alla libertà civile dei cittadini

SEZIONE TERZA.

DEI TRIBUNALI ECCEZIONALI.

Se la legge deve essere uguale per tutti, uguale parimente conviene che sia per tutti la giurisdizione dei tribunali ; ogni sorta di controversie forensi sia nei rapporti fra i privati e privati, sia nei rapporti tra i privati e la società tutrice dei pubblici interessi devono essere dalla medesima autorità definite — Le tante giurisdizioni eccezionali e privilegiate, che nei secoli scorsi esistevano, come ovunque, anche in Toscana, si opponevano alla uniformità dell' edifizio sociale, moltiplicavano i contrasti ed i conflitti fra le potestà pubbliche, aumentavano le pubbliche spese, imbarazzavano grandemente l' azione del governo, ed in sostanza erano anco contrarie agli interessi di quei sudditi che di simili giurisdizioni godevano il privilegio.

« La massima sempre vera in tutti gli Stati, scriveva il granduca » Pietro Leopoldo, perchè autenticata dalla osservanza, che ove si tratti » di amministrazione di giustizia, i privilegi, le immunità e privative, » sono non solo direttamente contrarie al bene generale della società, » ma perniciose ancora agli individui che ne godono il favore, come » quelle che servono ad eccitarli alle trasgressioni, e fomentar loro gli » ingiusti capricci di prepotenza e di animosità, e ad impegnarli a contrastare anche contro la forza di una non equivoca ragione, persuase » ad evidenza la necessità di parificare anche in Toscana tutti indistin- » tamente i cittadini per ciò che riguarda l' amministrazione della giu- » stizia. Sgombrato in tal guisa il soverchio numero degli inutili magi- » strati, ripristinati ai loro diritti i tribunali ordinari, e muniti i mede- » simi di sperimentati giudici, vennero per sempre sbandite dal foro le » frequenti controversie giurisdizionali tra magistrato e magistrato, e le » inutili contese prodotte dalla incertezza delle giurisdizioni e dei giu- » dici [1] »

[1] Memorie sul governo della Toscana.

La parificazione, di che è parola, riceveva in Toscana una solenne conferma mediante la pubblicazione del motuproprio organico del 2 agosto 1838, che, come abbiamo veduto, istituiva con sistema uniforme i tribunali dello Stato, per tutte indistintamente le cause sì civili che criminali, eccettuate pochissime e necessarie limitazioni. E dopo la pubblicazione di un tal motuproprio, il legislatore compieva sapientemente l'opera, togliendo ogni privilegio di fôro anche allo Stato ed ai regi dipartimenti, e decretando che le cause civili interessanti la regalia ed i regi dipartimenti assistiti dall'avvocato regio, rientrare dovevano nella competenza dei tribunali civili ordinari, tanto pretoriali, che superiori di prima istanza, e per qualunque grado di giurisdizione, come qualunque altra causa senza la benchè minima differenza[1].

Accennavamo che la decretata parificazione lasciava sussistere tuttavia alcune poche ma necessarie eccezioni; infatti l'indole specialissima di talune contestazioni, le qualità di alcuni individui che possono avervi interesse, ed altre cause di pubblica utilità, consigliarono siccome ovunque, anche in Toscana il mantenimento di alcuni tribunali di eccezione, i quali perciò ripetono la loro esistenza e giurisdizione da ragioni gravi di pubblica convenienza ed utilità, anzichè da ragioni di privato interesse e di favore dei giudicabili eccezionalmente.

Tre sono oggi in Toscana i tribunali o le giurisdizioni eccezionali di cui dobbiamo tenere parola, per compiere tutto quanto si riferisce allo esercizio del *potere giudiciario* nel granducato; vale a dire:

1° I tribunali o curie ecclesiastiche.
2° I tribunali militari.
3° I tribunali amministrativi.

Capitolo I.

Dei tribunali o curie ecclesiastiche.

Esistono in Toscana dei tribunali ecclesiastici che hanno la cognizione delle cause meramente spirituali, tanto civili che criminali. La istituzione di questi tribunali o curie ecclesiastiche, quali oggi esistono, fu ordinata da un sovrano motuproprio del 30 ottobre 1784, il cui scopo principale, fu quello di togliere a tali curie una gran parte di

[1] Notif. della regia consulta del 3 giugno, e 9 decembre 1839.

quella giurisdizione che per gli antichi ordini era stata loro attribuita, di ridurre l'esorbitante privilegio di foro di cui godevano gli ecclesiastici, e così stabilire un sistema assai più conforme nell'amministrazione della giustizia [1]

Onde si abbia esatta contezza di questo importantissimo atto legislativo, oltre le più interessanti sue disposizioni, fa d'uopo trascriverne ancora il proemio, nel quale il sullodato Leopoldo primo dava ragione delle disposizioni medesime: — ivi — « L'oggetto principale delle nostre pre- » muro essendo stato quello d'invigilare alla retta amministrazione » della giustizia, abbiamo perciò dati fino al presente quei diversi » provvedimenti che abbiamo creduto necessari ed opportuni per la » più retta, e sollecita amministrazione della medesima nei tribunali se- » colari a ciò destinati — Le cure che noi dobbiamo al vantaggio dei » nostri sudditi sopra questo importante oggetto ci hanno mosso a pren- » dere ora in considerazione le curie ecclesiastiche, il sistema, e gli » abusi loro — Abbiamo preso in considerazione che se in alcuni tempi » di generale ignoranza è stato creduto utile al pubblico bene l'accor- » dare ai vescovi una giurisdizione in affari totalmente secolari, se essi » l'hanno di fatto esercitata, quando le civili discordie, rendevano so- » spetti i tribunali secolari, con maggiore estensione ancora di quello » che la esercitassero presentemente, e se l'esercizio di questa giuri- » sdizione nel tempo che loro è stata affidato ha formato l'oggetto di » alcune leggi emanate dai superiori ecclesiastici, non per questo è re- » stato abolito il diritto di revocare le concessioni, i privilegi accor- » dati, o tollerati in questa parte alle curie vescovili, ogni qualvolta » così richiedano le variate circostanze, e il vantaggio dei nostri sudditi » aggravati dalle curie ecclesiastiche con gravose tariffe, lunghezze » senza limiti, e con sistemi di attitazione, e lingua diversa da quella » degli altri tribunali secolari — Abbiamo altresì considerata l'incon- » gruenza e mostruosità, che persone ecclesiastiche, che dovrebbero es- » sere continuamente addetto, ed occupate dell'importanza del loro » santo, ed augusto ministero, delle loro incumbenze spirituali, e degli » studi necessari al grave, ed importante incarico del loro stato, d'istrui- » re, edificare, e condurre nelle vie della salute i secolari, venghino

[1] Già precedentemente coll'altro motup. del 8 luglio 1782 era stato abolito il tribunale della inquisizione, e reintegrato l'episcopato nella cognizione delle cause di fede colla stessa procedura comune a tutte le altre cause ecclesiastiche.

» distratte dagli interessi del secolo, dagli strepiti forensi, ed occupazioni dei tribunali contenziosi ed in questi tribunali ecclesiastici siano maggiori li aggravi dei litiganti, maggiori le lunghezze e più gravose le tariffe, cose tutte diametralmente opposte a quello spirito di carità espressamente voluto, e raccomandato da Gesù Cristo, e di nuovo inculcato dall'apostolo San Paolo, che non voleva, che tra i cristiani vi fossero liti di sorta veruna, e di cui li ecclesiastici dovrebbero dare sempre il primo esempio. Per soddisfare adunque al nostro devere con ovviare, ed impedire tali disordini, e stabilire un sistema uniforme ecl amministrazione della giustizia, valendoci della piena nostra potestà ordiniamo quanto appresso:

» I. Tutte le cause civili che riguardano oggetti temporali, ed interessi di qualunque nome, o natura si siano, dovranno restituirsi alla cognizione dei tribunali secolari, come ogni altra causa di loro ordinaria competenza, tanto nel caso che l'ecclesiastico sia attore, quanto nel caso che il medesimo sia reo convenuto, abolendo intieramente il privilegio abusivamente accordato per le passato agli ecclesiastici di tirare i secolari al loro foro.

» II. Saranno di competenza privativa dei tribunali secolari, tutte le cause beneficiarie di qualunque sorta, o siano tra i patroni, e tra i presentati, tanto sul petitorio, che sul possessorio, o sulla semplice percezione dei frutti, o sopra le pensioni.

» III. Tutte le cause matrimoniali in quanto all'esistenza, e validità degli sponsali per verba de futuro, che altro non sono che un contratto civile preparatorio agli atti che costituiscono un sacramento, ed in quanto agli impedimenti e divorzio per ciò che riguarda i soli effetti civili.

» IV. Tutti i giudizi reali, ordinari, esecutivi e misti riguardanti oggetti temporali ancorchè tra ecclesiastici ed ecclesiastici, e generalmente, dovranno agitarsi e decidersi dagli ordinari tribunali laici competenti, tutto queste cause con le regole ordinarie e leggi ad essi tribunali prescritte, non ostante qualunque privilegio, erdine e consuetudine contraria, e qualunque contraria disposizione tanto comune che municipale.

» V. Nelle cause criminali i tribunali secolari che hanno la giurisdizione criminale dovranno procedere in tutti i delitti comuni che offendone le leggi del governo, e la pubblica quiete contro gli ecclesiastici di qualunque sorta egualmente e nella medesima forma come

» si procede in così simili contro i laici senza veruna distinzione o colla
» propria giurisdizione senza delegazione di sorta veruna, e senza aver
» bisogno di ricercare per gli esami, arresti, recognizioni e perquisi-
» zioni degli ecclesiastici di veruna licenza e delegazione, dovendo gli
» ecclesiastici esser trattati in tutto e per tutto egualmente come tutti
» li altri sudditi laici

» VI Le curie ecclesiastiche del granducato resteranno nel pos-
» sesso in cui sono di conoscere, e decidere unicamente delle cause
» meramente spirituali tanto civili che criminali

» VII Nelle cause criminali per delitti meramente spirituali, che
» saranno le uniche nelle quali potranno ingerirsi, dovranno procedere
» a pene meramente spirituali, ed ecclesiastiche; e quando il delitto
» benchè spirituale, fosse tale che per la pubblica quiete, ed esempio,
» esigesse una pena più grave, come sarebbe l'esilio da tutto il gran-
» ducato, la relegazione in un convento o luogo di ritiro per più di un
» mese, pena di carcere o altra simile; dopo avere i vescovi per la
» parte loro imposte le pene spirituali che li convengono, dovranno
» partecipare l'affare al governo per ottenere dal medesimo i necessari
» provvedimenti [1] »

Secondo il disposto di altra legge del 30 gennaio 1793 sono pure di privativa cognizione dei vescovi e delle loro curie, tutte le cause di matrimonio rato, e quelle che insorgono sopra la validità delle professioni dei regolari dell'uno e dell'altro sesso; ed in ordine ad uo sovrano rescritto del 14 maggio 1824 anche le cause di separazione fra i coniugi per quello riguarda però il puro merito spirituale [2] — Una risoluzione normale emanata in una causa Romboli e Simoncini dall'I e R. consulta, e circolata come normale ai tribunali del granducato, e molte decisioni dei medesimi tribunali hanno dichiarato e confermato che tutte le cause relative all'esistenza e validità degli sponsali per verba de futuro, i quali altro non sono, come li caratterizza in lettera la sullodata legge del 1784, art 3, se non un contratto civile preparatorio agli atti che costituiscono il sacramento del matrimonio, appartengono

[1] Gli altri articoli di questo motup. si riferiscono alla istituzione delle cancellerie ed alle tariffe da osservarsi nei tribunali ecclesiastici, su di che possono vedersi ancora alcune istruzioni contenute in una circolare della segreteria del regio diritto del 12 febbraio 1765, ed un motup. del 25 settembre 1704

[2] Decis. della corte di cassazione del 13 settembre 1839 in causa Polloni e Logi. *Annali di giurisp*, anno 1, par. 1 col 283.

esclusivamente alla giurisdizione dei tribunali civili, e non a quella delle curie ecclesiastiche, cui in ordine all'altra sopramenzionata legge del 30 gennaio 1793 spetta unicamente decidere delle cause riguardanti i matrimoni rati, cioè quelli già contratti colle forme stabilite dal concilio di Trento. Può vedersi in proposito la decisione della suprema corte di cassazione del 18 luglio 1848 [1]

Altro sovrano motuproprio dell'11 gennaio 1841 pubblicato con notificazione della real consulta del 15 successivo, stabilì *in linea di spiegazione* di quello del 30 ottobre 1783, che i tribunali ecclesiastici hanno competenza e giurisdizione anche nelle cause di simonia, ed in quelle beneficiarie istituzionali — Quest'ultime, secondo ha ritenuto la suprema corte di cassazione con diverse decisioni, sono quelle che riguardano unicamente la capacità canonica del presentato, e le forme proprie delle leggi ecclesiastiche, per la valida investitura dei benefizi da darsi dagli ordinari, nè possono avere altro scopo che di dirimere questioni di preferenza nella canonica istituzione di fronte a ragioni interessanti il puro spirituale per cui debbono restare sottoposte alla competenza e giurisdizione privativa dei tribunali secolari, tutte le altre cause beneficiarie, ancorchè insorte a cagione di nomine e respettive istituzioni, e tanto fra i patroni che fra i presentati, sia che riguardino il diritto, sia che riguardino il possesso di nominare e di presentare al benefizio [2]

Infine i tribunali ecclesiastici sono ancora competenti a conoscere delle questioni che possano insorgere sulla determinazione delle somme dovute per onorari e a titolo di elemosine, agli ecclesiastici per la prestazione del loro ministero nell'insegnamento religioso, nell'assistenza alle confessioni, e nella celebrazione delle messe, così avendo stabilito una sovrana risoluzione del 12 ottobre 1845.

L'eccesso di giurisdizione che potessero commettere i tribunali ecclesiastici prendendo cognizione di contestazioni diverse da quelle finora nominatamente indicate, renderebbe nulle le loro pronunzie, e farebbe sorgere un conflitto cui, come a suo luogo abbiamo detto, spetterebbe alla suprema corte di cassazione di eliminare [3]

[1] *Annali di Giurisp.* anno 9, par 1, col 556.

[2] Decreto del 3 marzo 1847, in causa Vannocci e Tonieri. Decreto del 20 luglio 1847, in causa Vegni e Maglioni, e Decreto del dì 5 gennaio 1850, in causa Materassi e Casucci *Annali di giurisp* anno 5, par. 1, col. 133 e segg col. 440 e segg anno 12, par. 1, col. 31 e segg.

[3] Vedi decreti di questa corte del 13 settembre 1836, *Annali di giurisp.*

Per quello poi che riguarda la estensione della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici ed i gradi diversi di tale giurisdizione, è da osservarsi che con un sovrano motuproprio del 20 settembre 1788, mediante il quale veniva soppresso in Toscana il tribunale della nunziatura, e qualunque giurisdizione che vi esercitava il nunzio pontificio sul clero tanto secolare che regolare, ed in seguito al quale le cause tutte che si agitavano in quel tribunale, e quelle pure di cui conoscevano i giudici sinodali, furono devolute agli ordinarî del granducato, ed ai respettivi arcivescovi o vescovi diocesani, alla pari di tutte le altre cause di competenza dei tribunali ecclesiastici, fu altresì stabilito quanto alle giudicature in seconda istanza: che dalle sentenze dei vescovi di Fiesole, Pistoia e Prato, Arezzo, San Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e di quelli delle porzioni della Romagna soggette nello spirituale a diocesi estere, si desse luogo all'appello all'arcivescovo di Firenze; che da quelle dei vescovi di Pescia, Sanminiato, Volterra, e di quelle parti di Toscana soggette nello spirituale alle diocesi di Lucca, Sarzana, e Brugnato, si desse luogo all'appello all'arcivescovo di Pisa: e che infine dalle sentenze dei vescovi di Grosseto, Montalcino, Chiusi, Pienza, Sovana, Massa, si facesse luogo all'appello all'arcivescovo di Siena.

Essendo poi seguiti alcuni cambiamenti nella circoscrizione delle diocesi Toscane, e diversi aggregamenti territoriali per cui mancavano per vari luoghi le disposizioni che assegnassero i giudici ecclesiastici di appello, alcuni sovrani ordini contenuti in una notificazione della segreteria del regio diritto del 28 gennaio 1825 prescrissero: che gli appelli dai decreti delle curie di Città della Pieve e di Orbetello, in quanto possono risguardare, il territorio ed i sudditi toscani, debbano essere portati al metropolitano di Siena; che dai decreti della curia di Città di Castello pei territorî di Monte Santa Maria e di Sorbello, si interponga l'appello al metropolitano di Firenze; e che da quelli, delle curie di Pontremoli e di Livorno, si dia luogo all'appello davanti al metropolitano di Pisa.

Rispetto agli ulteriori gradi di giurisdizione vien disposto dal predetto motuproprio del 20 settembre 1788, che dopo due conformi sentenze non possa aver luogo giammai ulteriore istanza. Nel caso poi che la sentenza dell'arcivescovo sia difforme da quella proferita in prima

anno 1, par. 1, col. 283, e motup. dell' 11 gennaio 1841, e gli altri decreti sopra citati.

istanza dal vescovo, siccome ancora nel caso che l'arcivescovo abbia giudicato in prima istanza cause dei propri diocesani, l'appello ha luogo ad uno degli altri arcivescovi ad elezione dell'appellante, ed in caso che avesse luogo un nuovo appello, può questo interporsi avanti l'altro degli arcivescovi che rimane[1].

I principii sopra esposti relativamente alla competenza e alle attribuzioni dei tribunali ecclesiastici, hanno per la massima parte ricevuto una solenne dichiarazione e conferma, nella convenzione conclusa fra la Toscana ed il governo pontificio nel 49 giugno 1851, pubblicata nel granducato con la sovrana legge del 30 giugno medesimo

In questo concordato contengonsi infatti le seguenti disposizioni rispetto ai giudici, ed ai tribunali ecclesiastici — ivi —

Art 6° « La santa Sede consente che le cause civili riguardanti le » persone e i beni degli ecclesiastici, del pari che quelle che riguar- » dano attivamente e passivamente il patrimonio della Chiesa, e della » causa pia, vengano deferite ai tribunali laici

» 7° Le cause risguardanti la fede, e i sacramenti, le sacre funzioni, » e le altre obbligazioni e diritti annessi al sacro ministero, ed in ge- » nere tutte le altre cause di loro natura spirituali o ecclesiastiche ap- » partengono esclusivamente al giudizio dell'ecclesiastica autorità a » norma dei sacri canoni

» 8° La santa Sede consente che ove si tratti di giuspadronato lai- » cale li tribunali laici conoscano tanto nel petitorio, che nel possesso- » rio le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che ven- » gano agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo siano fra gli eccle- » siastici da essi presentati

» 9° I tribunali ecclesiastici giudicano delle cause matrimoniali » giusta il canone 12 sessione 24 del sacro concilio di Trento Riguardo » agli sponsali, ritenuto il disposto del citato decreto tridentino, e della » bolla *auctorem fidei*, l'autorità ecclesiastica giudica della loro esi- » stenza e valore all'effetto del vincolo che ne deriva, e degli impedi- » menti che potrebbero nascere

» Per gli effetti meramente civili i tribunali laici conosceranno in » separato giudizio le cause degli sponsali

» 10° La santa Sede non fa difficoltà che le cause criminali degli » ecclesiastici per tutti i delitti contemplati dalle leggi criminali dello

[1] Art 9 e 10.

» Stato, estranei alla religione, vengano deferite al giudizio dei tribunali
» laici, li quali applicano loro le pene dalle leggi stesse prescritte, che
» subiranno in locali separati, e ad essi specialmente destinati negli
» stabilimenti penali.

» Per delitti non estranei alla religione, non deferibili al giudizio
» dei tribunali laici s'intendono quelli conosciuti nel diritto canonico
» sotto il nome di delitti meramente ecclesiastici, quali sono l'apostasia,
» l'eresia, lo scisma, la simonia, la profanazione dei sacramenti, ed
» ogni violazione degli offici particolarmente riguardanti il ministero
» ecclesiastico, ed il culto divino. — Di questi delitti prenderà cogni-
» zione l'autorità ecclesiastica per applicare ai rei pene canoniche. —
» Non esistendo però nel granducato in materia criminale altri tribu-
» nali che laici infliggenti pene coercitive nell'ordine temporale, e non
» volendo che la perturbazione pubblica resti per questa parte impu-
» nita, i vescovi, previa comunicazione della necessarie notizie nei sin-
» goli casi, contemplati però dalle attuali leggi toscane, parteciperanno
» all'autorità secolare l'emesso giudizio, affinchè questa proceda all'ap-
» plicazione delle pene prescritte dalle leggi criminali dello Stato, nel
» rapporto dell'offesa fatta all'ordine pubblico, e per impedire lo scan-
» dalo che ne deriva.

» Ma qualora venissero ristabilite negli attuali dominii granducali o
» la pena di morte, o altre pene infamanti presentemente abolite, il go-
» verno granducale si concerterà colla santa Sede su questo argomento.

» 11° Nei reati qualificati come contravvenzioni, quali sono viola-
» zione delle leggi di finanza, sulla caccia, ed altre simili, i tribunali
» laici applicheranno agli ecclesiastici solamente la pena pecuniaria,
» esclusa ogni altra corporale.

» 12° Tanto nell'arresto, quanto nella detenzione degli ecclesiastici
» sotto processo, saranno usati tutti i riguardi convenienti al sacro ca-
» rattere, destinando per quanto sia possibile locali separati, come
» pure degli arresti eseguiti sarà dato prontamente avviso all'autorità
» ecclesiastica. »

Questi sono pertanto i principii che regolano fra di noi la giurisdi-
zione e competenza dei tribunali ecclesiastici, e per completarne la
esposizione non ci rimane che avvertire, come in ordine ai principii
della giurisprudenza canonica, seguiti anche in Toscana, i vescovi ed ar-
civescovi possono conoscere e decidere da sè stessi le cause di compe-
tenza della loro curia, o delegarle ai loro vicari, siccome possono an-

che a loro beneplacito avocare a sè la cognizione e decisione di quelle che già pendessero avanti gli stessi loro vicari[1].

Capitolo II.

Dei tribunali militari

La legislazione patria sottopone i delitti dei militari ad alcuni tribunali speciali, i quali ne conoscono con forme speciali stabilite dai militari regolamenti. — Questa eccezione al diritto comune è reclamata dai bisogni della militare disciplina e del militare servizio. — Mediante la pubblicazione del codice penale militare avvenuto in Toscana nel 9 marzo 1856, del regolamento organico con disposizioni di procedura per i tribunali militari contenute nella legge del 12 agosto 1856, l'organizzazione di questi tribunali eccezionali, riposa sopra basi certe e non arbitrarie ed eventuali, la competenza loro, le loro attribuzioni giurisdizionali sono state con esattezza ordinate, ed anche le forme di procedura da osservarsi avanti di essi, con precisione prescritte.

I Cominciamo dal dire quali sono gli individui giudicabili da questi tribunali eccezionali.

Sono soggetti alla giurisdizione militare:

Tutti quelli che sono ascritti ai ruoli militari in attività di servizio, quando non ne siano eccettuati da leggi o regolamenti speciali;

Tutti quelli che senza far parte dei corpi attivi, appartengono alla milizia, ed hanno il diritto di portare l'uniforme o un distintivo militare;

Gli uffiziali in disponibilità o in ritiro;

Gli uffiziali, i sotto-uffiziali, o i semplici soldati in gita o in permesso;

[1] De Luca, *De jurisd.*, disc. 24, n. 5, disc. 34, n. 5 e 8, Rot coram Cavaler decis. 415, n. 10 a 11. Decis. in capit, ut *nostrum de appellat.* n. 1 e segg. Decis. del tribunale di prima istanza di Firenze del 31 settembre 1853, in causa Fava e Sarti, *Annali di giurisp.* anno 15, par. 2, col. 1558.

La corte di cassazione con decreto del 28 settembre 1855, ha ritenuto che il concordato laddove rilascia le cause civili riguardanti le persone ed i beni degli ecclesiastici alla cognizione e decisione dei tribunali laici, non ha indotto veruna deroga alla sovrana risoluzione del 27 settembre 1841, mediante la quale è vietato ai tribunali ordinari di prendere cognizione di affari riguardanti l'interna disciplina dei conventi e monasteri, dei quali il sommo imperante si è riservata la cognizione.

I cacciatori volontari di costa e di frontiera nei casi ed ai termini dei speciali loro regolamenti;

Le persone che hanno diritto di portare l'uniforme, quantunque non appartenenti alla milizia regolare, quando prestano servizio militare sotto un comandante militare;

I prigionieri di guerra finchè restano tali;

Le reclute e i cambi appena avvenuta la loro accettazione al servizio militare;

Tutte le persone addette al servizio della truppa che muove in campagna;

I disertori anche pei delitti commessi durante la diserzione [1].

I militari incolpati insieme con paesani di uno stesso delitto militare o comune, sono per regola soggetti alla giurisdizione dei tribunali ordinari: però se l'invio al giudizio o l'accusa sono decretati contro i soli militari, o se per qualunque altro motivo i soli militari rimangono in causa, ne appartiene il giudizio ai tribunali militari [2].

Anche i paesani sono per eccezione soggetti alla giurisdizione militare, in alcuni casi speciali designati dalla legge. Così i tribunali militari conoscono anche rispetto ai paesani dei delitti di cui questi siano incolpati insieme con militari, quando si tratti di delitti commessi nell'interno dei forti, caserme, corpi di guardia, uffizi, od altri luoghi esclusivamente militari o nelle loro appartenenze, o sebben fuori di tali luoghi, contro persone militari o sopra oggetti appartenenti al servizio militare; quando la truppe muove al di là dei confini dello Stato, in tempo di guerra o di pubblica difesa: però se l'invio al giudizio è decretato contro i soli paesani, o se per qualunque altro motivo i soli paesani rimangono in causa, allora cessa la eccezione, ed il giudizio appartiene ai tribunali ordinari [3]. — Il giudizio dei delitti commessi prima dell'iscrizione alla milizia appartiene ai tribunali ordinari; quello dei delitti commessi durante l'ascrizione appartiene ai tribunali militari, ancorchè debba aver luogo dopo la cessazione del servizio militare [4].

II. La giurisdizione penale militare è esercitata: dagli auditori militari; da un auditore militare generale; dai consigli di corpo; dai con-

[1] Art. 4, 5, 6, 0 del codice penale militare.
[2] Art. 16, detto codice.
[3] Art. 9, § 2, e art. 11 detto codice.
[4] Art. 12, detto codice.

sigli di guerra permanenti o subitanei; e dal consiglio supremo militare

Gli auditori militari giudicano di tutti i delitti militari e comuni e delle trasgressioni di cui sono incolpate persone militari, e cui la legge minaccia la riprensione giudiciale; la multa non maggiore di lire cinquecento; la carcere per un tempo non maggiore di tre mesi, anche quando è surrogata all'esiglio ai termini dell'art. 20 del codice penale militare; o la multa insieme colla carcere, ognora che nè l'una nè l'altra oltrepassi la misura sopraddetta. — Gli uffiziali peraltro non sono soggetti alla giurisdizione degli auditori militari se non quando sono incolpati di delitti o di trasgressioni cui la legge minaccia la sola multa nella misura sopraddetta

L'auditore militare generale giudica in grado di appello dei delitti e delle trasgressioni, che sono sottoposte al giudizio degli auditori militari.

I consigli di corpo giudicano di tutti i delitti militari e comuni e delle trasgressioni di persone militari, e cui la legge minaccia, una multa che possa superare cinquecento lire, la privazione del grado anche quando possa andare congiunta ad altra pena, la carcere per un tempo che possa superare tre mesi, anche quando è surrogata all'esiglio ai termini dell'articolo 20 del codice militare, la carcere insieme colla multa ognorachè queste pene, o anche una sola di esse eccedano le competenze degli auditori militari, o infine la compagnia di castigo nei casi contemplati dagli art. 78, § 2, lettera b, 79 § 1 lettera b e § 2, lettera b, 93 lettera b 95 e 133, § 2, lettera b del codice militare predetto — Gli uffiziali peraltro non sono soggetti alla giurisdizione dei consigli di corpo se non quando sono incolpati di delitti cui la legge minaccia solo una multa che possa superare cinquecento lire o la carcere insieme colla multa in qualunque misura

I consigli di guerra giudicano di tutti i delitti militari o comuni e delle trasgressioni di persone militari, ogni qualvolta eccedano le competenze attribuite ai consigli di corpo

La pena straordinaria della fustigazione si decreta dai tribunali che sono competenti a decretare quelle ordinarie di carcere e di compagnia di castigo, cui possa surrogarsi — Quando vi è luogo a cumulare pene di specie diversa, il tribunale che è competente a decretare la maggiore, decreta anche la minore — Le pene accessorie si decretano dal tribunale che è competente per le principali, cui si debbano o possano unire

Il consiglio supremo militare giudica dei ricorsi contro le sentenze o decreti dei tribunali militari [1].

III L'auditore militare generale ha la sua residenza in Firenze, da esso dipendono tutti gli auditori militari, e loro sostituti, i cancellieri e gli altri impiegati subalterni Esso ha un sostituto — Presso ogni consiglio di guerra permanente risiede un auditore militare con un sostituto ed il di lui circondario giurisdizionale è quello stesso assegnato al rispettivo consiglio Un auditore militare è inoltre stabilito nell'uffizio dell'auditore militare generale, il quale a seconda degli ordini del governo o del comando generale delle regie truppe deve trasferirsi ovunque occorra pei bisogni del servizio. — L'auditore militare generale e gli auditori militari e sostituti sono nominati dal granduca fra i magistrati o fra gli abilitati agli impieghi maggiori sulle proposizioni del consiglio dei ministri — L'auditore militare generale, e gli auditori militari oltre la giurisdizione penale militare, hanno altri uffici ed attribuzioni concernenti l'andamento della giustizia militare, e la polizia giudiciaria in quanto ai militari [2].— Dalle sentenze proferite dagli auditori militari può interporsi appello all'auditore militare generale, il quale può con sentenza motivata in fatto ed in diritto revocare, moderare, o confermare quella appellata e può anche aggravare la pena nei limiti delle competenze degli auditori militari [3].

IV I consigli di corpo si compongono di due offiziali, dell'auditore militare del luogo, di un sotto ufficiale e di altre persone uguali per grado o per semplice qualità militare all'incolpato, e si formano fra le persone e a nomina del capo del corpo cui appartiene l'incolpato stesso, secondo le regole tracciate dalla legge [4]. — Dalle sentenze dei consigli di corpo, il condannato e l'auditore militare generale respettivamente possono ricorrere al consiglio supremo militare quando il collegio dei giudici non sia stato composto nel modo stabilito dalla legge; quando nella sentenza sia incorsa violazione od omissione di alcuna forma sostanziale; quando sia stato dichiarato delitto o trasgressione un fatto non riconosciuto per tale dalla legge; quando invece non lo sia stato dichiarato; quando sia stata applicata al delitto a

[1] Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della legge 12 agosto 1856.
[2] Art. 11 e segg. 16, 17, 18, 19, 20, 21 detta legge.
[3] Art. 47, 48, 49, detta legge
[4] Art. 32 e segg. detta legge.

alla trasgressione una pena diversa nella specie o nella quantità da quella stabilita dalla legge; quando il consiglio nel giudicare abbia ecceduto le sue competenze o i suoi poteri; o quando infine il consiglio abbia pronunziato in merito nonostante l'avvenuta estinzione dell'azione penale. Fuori di questi casi non compete ai condannati dai consigli di corpo altro rimedio che l'esperimento della grazia [1].

V. I consigli di guerra permanenti risiedono in Firenze, in Livorno ed in Portoferraio. Il circondario giurisdizionale del consiglio di guerra di Firenze si compone dei compartimenti di Firenze, Siena e Arezzo; quello del consiglio di Livorno dei compartimenti di Livorno, di Lucca, di Pisa e di Grosseto; quello del consiglio di Portoferraio del circondario del governo dell'Isola dell'Elba. — Ogni consiglio di guerra permanente si compone di un uffiziale superiore che n'è il presidente, dell'auditore militare, e di dieci giudici scelti fra i capitani, i tenenti, e i sotto tenenti: tutti vengono nominati dal granduca, e rimangono in ufficio per un biennio. — Ogni consiglio di guerra permanente esercita la sua giurisdizione diviso in due sezioni: una detta sezione d'invio, l'altra sezione decidente; entrambe si compongono a principio di ciascun anno dal ministro della guerra, secondo le norme tracciate dalla legge [2]. — Dai decreti della sezione d'invio, che corrisponde alla camera delle accuse della regia corte, tanto l'auditore militare generale, quanto l'incolpato, possono ricorrere al consiglio supremo militare, quando sia stato dichiarato delitto o trasgressione un fatto non qualificato per tale dalla legge; e quando invece non lo sia stato, quando fosse estinta la penalità; quando la sezione non era composta nel modo stabilito dalla legge; quando nel decreto sia incorsa violazione od omissione di alcuna forma sostanziale [3]. — Anche contro le sentenze della sezione decidente tanto il condannato quanto l'auditore militare generale possono interporre ricorso al consiglio supremo militare, in tutti i casi sopra accennati, nei quali è ammesso tale ricorso dalle sentenze dei consigli di corpo, ed inoltre quando in qualunque altro modo siasi contravvenuto alla legge per falsa interpretazione o per falsa applicazione; e quando siasi rifiutato od omesso di pronunziare sopra una istanza articolata dall'incolpato o suo difensore [4].

[1] Art. 81, della legge.
[2] Art. 84 e segg. della legge.
[3] Art. 99, della legge.
[4] Art. 124, della legge.

VI. I consigli di guerra subitanei si convocano sia in campagna, sia in guarnigione, in tempo di guerra o di pubblica difesa tutte le volte che occorra giudicare di un delitto di competenza dei consigli di guerra o dei consigli di corpo, ed in tempo di pace nei casi espressamente determinati dal codice penale militare. Si formano volta per volta dal comandante superiore delle truppe in guerra o impegnate nella pubblica difesa, ed in tempo di pace dal comandante supremo locale: quando debbano giudicare dei delitti di competenza ordinaria dei consigli di guerra, si compongono di un uffiziale superiore, di un auditore militare e di sei uffiziali subalterni possibilmente superiori o eguali in grado all'incolpate, che di quest'ultimo vengono scelti fra dodici designati dall'ordinanza di formazione; e quando debbano giudicare di delitti o di trasgressioni di competenza ordinaria dei consigli di corpo, si compongono di un capitano, di un auditore militare e di quattro uffiziali che si scelgono fra otte nel modo già designato. — Non è ammesso ricorso dalle sentenze dei consigli di guerra subitanei che divengono eseguibili immediatamente; salvo, nel caso di condanna a pena di morte, il diritte nel comandante del corpo o di chi ne fa le veci sul posto, di sospenderne la esecuzione, per sottoporla in via di grazia al comandante in capo se la truppa è in campagna, ed al granduca per l'organo del ministero della guerra, negli altri casi [1].

VII. Il consiglio supremo militare risiede in Firenze e si compone di un uffiziale generale, di due consiglieri della corte regia di detta città, di due uffiziali superiori, di un auditore militare che non abbia preso parte nè al processo, nè al giudizio precedente, e di due uffiziali subalterni. L'auditore militare è destinato dal comandante supremo, sentito l'auditore militare generale; tutti gli altri sono nominati dal granduca sulla proposizione del consiglio dei ministri, e rimangono in ufficio per un biennio. — Il consiglio supremo militare giudica 1° dei ricorsi che nei casi sopraccennati s'interpongono contro le sentenze ed i decreti dei consigli di corpo e dei consigli di guerra e dall'auditore militare, come dai condannati; 2° dei ricorsi che l'auditore militare generale può in qualunque tempo e contro qualunque pronunzia di tribunali e giudici militari, interporre nel solo interesse della legge; 3° dei conflitti di giurisdizione e di giudicati che sorgessero fra diversi tribu-

[1] Art. 120 e segg. detta legge.

nali militari, o fra alcuni di essi ed altre autorità parimente militari — I conflitti di giurisdizione fra tribunale militare e tribunale od altra autorità non militare si denunziano, come abbiamo detto a suo luogo, alla corte suprema di cassazione; la quale è altresì esclusivamente competente a giudicare dei ricorsi dalle sentenze dei tribunali militari proferite contro paesani, allora che tali ricorsi sono fondati sopra la incompetenza o sopra un eccesso di potere dei detti tribunali a riguardo dei paesani ricorrenti — Ove il consiglio supremo accolga il ricorso e cassi la sentenza di un consiglio di corpo per illegale composizione del collegio giudicante o per violazione di forme sostanziali, rinvia la causa ad un altro consiglio; ove la cassi per avere il consiglio ecceduto le proprie competenze, rinvia la causa al competente consiglio di guerra; in tutti gli altri casi, ritenuti i fatti posti e dichiarati nella sentenza denunziata, decide la causa anche nel merito — Quando il consiglio supremo accoglie il ricorso dell'auditore militare generale contro decreti della sezione d'invio dei consigli di guerra, ordina che si proceda oltre avanti la sezione decidente; e quando accoglie il ricorso dello stesso auditore o dell'incolpato negli altri casi sopraindicati, emette la corrispondente pronunzia che avrebbe dovuto proferirsi dalla sezione d'invio, e che tien luogo di questa a tutti gli effetti di ragione — Quando il consiglio supremo accoglie il ricorso, e cassa una sentenza della sezione decidente di un consiglio di guerra, per illegale composizione del collegio giudicante o per violazione di forme sostanziali, o per eccesso di competenza, rinvia la causa ad altro consiglio, od a quello competente nel modo stesso che sopra; quando ciò avvenga per falsa interpretazione o per falsa applicazione di legge, ritenuti i fatti posti nella sentenza, decide la causa anche in merito; e quando infine la cassazione abbia luogo per causa di rifiuto od omissione di pronunziare sopra istanze dell'incolpato o del suo difensore, rinvia l'affare per un nuovo giudizio avanti altro consiglio di guerra — Nei casi di conflitto di giurisdizione sui quali il consiglio supremo sia richiamato a decidere, deve seguire le norme stabilite riguardo ai conflitti per la corte suprema di cassazione — L'auditore militare generale assiste alle discussioni avanti il consiglio supremo militare per prendervi le sue conclusioni tanto sui ricorsi interposti dai condannati, quanto su quelli interposti da lui medesimo [1]

[1] Art 140 e segg. detta legge

VIII Quando debba essere sottoposto a giudizio innanzi un consiglio di guerra o solo o in unione con altri, un uffiziale generale, o un uffiziale superiore, tanto la sezione d'inchiesta quante quella decidente, si formano straordinariamente a nomina del granduca e sulle proposizioni del ministro della guerra, di uffiziali possibilmente superiori o eguali in grado all'incolpato Nello stesso modo vengono destinati gli auditori militari che debbono formare parte delle due sezioni — Nel caso ora contemplato, anche gli uffiziali o l'auditore militare ed i due consiglieri della corte regia che debbono comporre il consiglio supremo militare, sono nominati nel modo indicato dal granduca — In tempo di guerra o di difesa pubblica il consiglio subitaneo che debba giudicare un uffiziale generale o un uffiziale superiore, viene formato dal comandante superiore delle truppe poste sul piede di guerra o impegnate nella difesa pubblica, con uffiziali possibilmente superiori o eguali in grado all'incolpato, osservato le altre regole di sopra stabilite [1].

IX. La istituzione dei tribunali criminali militari di eccezione, reclamata, come si avvertì, dai bisogni del militare servigio e della militare disciplina, non doveva togliere ai componenti i diversi corpi militari, per quanto ciò fosse compatibile coll'indole loro eccezionale e colle esigenze del militare servizio, i vantaggi proprî di una regolare amministrazione della giustizia, e quelle importanti guarentigie preventive che vedemmo stabilite a favore di tutti gli altri giudicabili dai tribunali ordinari; ed è perciò che i regolamenti in vigore hanno confermato in loro favore la maggior parte delle garanzie medesime, come la necessità e la libertà della difesa, una sufficiente pubblicità dei giudizi, l'obbligo della motivazione dei loro giudicati, e le regole comuni in materia di recuse ed astensioni dei giudici [2]

X. Quanto alle cause civili cui siano interessati militari, è da notarsi per ultimo, che ove non eccedano le lire settanta e debbano perciò essere trattate pettoralmente, quando vertano fra militari, e fra un militare ed un paesano, se il primo è il convenuto o il debitore, sono di esclusiva competenza degli auditori militari — Relativamente a tutte le altre cause ed affari civili, i militari sono soggetti come tutti gli altri sudditi ai tribunali ordinari; però all'effetto che non sia disturbato il servigio militare, è prescritto dai vigenti regolamenti, che per potere spiegare

[1] Art. 163, 164, 166 detta legge.
[2] Art. 66, 79, 92, 66, 102, 111, 166, 167, 168, 172 detta legge.

delle azioni civili contro di essi, è necessario il preventivo consenso del comandante del corpo per i militari in attività, dei governatori militari o comandanti di piazza per quelli in ritiro od in riforma, e del commissario di guerra per gl'impiegati nell'amministrazione militare; ed inoltre gli stessi regolamenti hanno stabiliti dei particolari sistemi per le notificazioni degli atti giudiciali da farsi ai militari [1].

Capitolo III

Dei tribunali amministrativi.

Può accadere talvolta che qualche atto amministrativo degli agenti principali del potere esecutivo venga ad urtare o ledere le ragioni di una pubblica amministrazione, o quelle di alcun privato, ed incontri perciò una manifesta opposizione. — Da ciò può nascere una natura particolare di contestazioni fra i rappresentanti il governo o le amministrazioni pubbliche ed i particolari, le quali prendono il nome di *amministrative* a causa del carattere stesso degli atti che loro danno vita. La stessa cosa può ugualmente accadere fra i particolari e le amministrazioni municipali e provinciali, le quali pongono pure in essere atti amministrativi nel pubblico interesse. — Le liti che in tali casi trovansi impegnate concernono l'interesse pubblico e sociale, di cui il governo o le amministrazioni municipali e provinciali sono i tutori ed i rappresentanti, il quale in alcuno dei casi stessi ha contro l'interesse dei particolari che resiste e reclama. È stato creduto generalmente, non doversi deferire alla cognizione dei tribunali ordinari simil genere di contestazioni, segnatamente per la ragione, che esse sono suscitate da atti amministrativi, i quali non potrebbero cadere sotto l'esame e la censura dei tribunali ordinari senza offendere il principio che esige un'assoluta separazione fra le autorità amministrative e le autorità giudiciarie; e per l'altra ancora, che i tribunali ordinari non potrebbero convenientemente apprezzare le ragioni di Stato e d'interesse pubblico che possono dar vita agli atti amministrativi, causa delle contestazioni medesime. — Fu

[1] Art. 9, notif. del 1 novembre 1791. — Art. 417 e 418 del regolamento militare del 30 novembre 1817. — Circolare del 1 marzo 1819 e circolare del 17 gennaio e 17 aprile 1828.

invece ravvisata necessaria per la resoluzione di simili controversie, una speciale giurisdizione posta al fianco delle medesime autorità governative, la quale potesse meglio conoscere ed apprezzare i loro atti e le cause delle loro determinazioni, e quindi risolvere con maggior celerità, con minore apparato di forme, e con maggiori garanzie per l'interesse governativo. Siffatta speciale giurisdizione fu affidata in Toscana per la massima parte al consiglio di Stato, ai consigli di prefettura e di governo, ed alla regia corte dei conti; tutti i quali collegi presero perciò anche il carattere ed il nome di *tribunali amministrativi*. — Questi tribunali speciali giudicano alla pari degli altri le controversie loro deferite in primo e secondo grado di giurisdizione; perocchè riconosciuta la necessità della loro istituzione, ragione voleva che per essi pure fosse applicato il principio generale che reclama per tutte le cause civili un secondo grado di giurisdizione, all'effetto che gli errori o gli eccessi dei primi giudicanti possano esser riparati e repressi dai giudici d'appello. — Non tutte però le cause civili nelle quali sia interessato il governo, o alcuno dei regi dipartimenti od i municipi, sono di competenza dei tribunali amministrativi; anzi altrove vedemmo, come militi una regola generale affatto opposta, stabilendo le patrie leggi che tutte le cause interessanti la regalia ed i regi dipartimenti rientrano nella competenza dei tribunali ordinari dello Stato, qualunque ne sia il merito ed in qualunque grado di giurisdizione, come tutte le altre cause interessanti i privati. La competenza dei tribunali amministrativi deve dunque mantenere sempre il carattere di competenza assolutamente eccezionale; essendo stata istituita dalle leggi, per l'indole speciale di talune contestazioni interessanti il governo e le comunità, e non per la ragione che figurano in esse come parti il governo o le comunità medesime. Per regola generale adunque deve ritenersi che anche per contestazioni di simil genere sono competenti i tribunali ordinari, e che la giurisdizione eccezionale dei tribunali amministrativi, deve aver luogo soltanto per quelle la cui cognizione e resoluzione sia loro dalle leggi espressamente attribuita; come accade per esempio, per le questioni fra i particolari e le comunità per dependenza di accolli di pubblici lavori, per le quali sono competenti esclusivamente i consigli di prefettura, per le questioni fra lo Stato ed i suoi impiegati in ritiro, per lo ammontare delle loro pensioni che sono devolute alla corte dei conti, e così via discorrendo ec. — È pertanto necessario che la giurisdizione dei tribunali amministrativi, sia con precisione determinata e circoscritta dentro i limiti fissati dalle

leggi e regolamenti vigenti, onde non abbia a ritenersi più estesa di quello che lo è effettivamente.

La creazione di questi tribunali speciali è recentissima in Toscana, e si rese necessaria dopo la mutazione degli ordini governativi avvenuta nell'anno 1848 e la conseguente pubblicazione delle leggi organiche destinate a determinare le attribuzioni e la gerarchia delle nuove autorità amministrative. Bisogna però guardarsi dall' applicare in questa materia indistintamente e generalmente i principii del diritto pubblico e amministrativo di altre nazioni e specialmente della Francia; perocchè sebbene la competenza dei tribunali amministrativi, sia ivi ancora eccezionale, pure comprende nella sua sfera un numero grandissimo di contestazioni interessanti il governo e le pubbliche amministrazioni, e cotale giurisdizione assai estesa, fa nascere ben di sovente dei conflitti di giurisdizione con i tribunali ordinari. Di più in Francia la giurisdizione dei tribunali eccezionali di cui parliamo, bene di frequente vedesi estesa anche ad alcune contestazioni che letteralmente dalle leggi politiche ed amministrative non vi sarebbero sottoposte, e tale estensione si desume da criterii e regole generali che stabiliscono e su cui discutono gli autori del diritto pubblico ed amministrativo, ed a stabilire le quali regole si presta il tenore delle rammentate leggi ed il complesso del sistema governativo da lungo corso di anni vigente in quello Stato. In Toscana invece non si può certo procedere in questo modo, per noi, come già dicemmo, i tribunali amministrativi sono assolutamente eccezionali anche nei casi di conflitti delle ragioni private colle pubbliche, e non possono essere loro deferite che quelle sole contestazioni a tale effetto nominatamente indicate nelle veglianti leggi, e nei limiti rigorosamente tracciati dalle leggi medesime.

Può a questo proposito con utilità essere consultata una decisione del tribunale di prima istanza di Pisa del dì 23 settembre 1852 [1] proferita in una causa, nella quale pretendevasi sostenere che i tribunali amministrativi dovevano dirsi competenti a risolvere una disputa di interdetto possessorio sorta fra privati in seguito di una concessione in materia di strade, fatta da una magistratura municipale. — In questa decisione è stato con molta dottrina ritenuto e dimostrato che per le costituzioni del granducato quando vengono nel contenzioso a con-

[1] *Ann. di giurisp.* anno 14, par. 2, col. 1060.

fitto, le ragioni civili privato colle pubbliche, i tribunali ordinari civili sono di REGOLA competenti: che la giurisdizione amministrativa, comechè eccezionale di sua natura non può aver luogo che in quei casi espressamente definiti, e nei limiti rigorosamente tracciati dalle leggi: conseguentemente spettare all' autorità giudiciaria decidere ogni contestazione anco in materia di strade contestate ed impugnate di uso pubblico e come vicinali ad onta della esistenza di un atto amministrativo che tale le dichiari: che non tutti gli atti deliberati dagli ufficiali municipali possono dirsi veri atti amministrativi all'oggetto di escludere la competenza ordinaria a conoscere delle questioni di *mio* e *tuo* che possono far nascere, dovendo per tali considerarsi soltanto quegli atti che essi pongono in essere come ufficiali pubblici ed in virtù di una delegazione ricevuta dal governo, e non tutti gli altri atti di semplice economia patrimoniale, piuttostochè di autorità amministrativa che si fanno dagli stessi ufficiali come agenti del comune in virtù di mandato ricevuto dai loro concittadini: che l'amministrazione pubblica non può pronunziare sui diritti di particolari, che deve rispettarli se sono costanti, e rilasciarli alla decisione dei tribunali ove siano contestati; che allorchè il potere giudiciario è veramente competente a conoscere di una data questione, mente vale a spogliarlo di tale competenza la circostanza che contro la facoltà, in forza della quale dicasi operato il fatto che ha dato causa alla questione, sia stato avanzato reclamo avanti un'autorità diversa dalla giudiciaria, e mente la circostanza che sul reclamo sia stato da quell' autorità pronunziato; ed infine che la separazione dei poteri è una delle principali basi della organizzazione sociale, la quale separazione una volta stabilita, impone ad ognuno il dovere di confermarvisi in modo che non sia più in facoltà delle parti nè in facoltà del giudice di sottoporre l'affare ad una giurisdizione incompetente. — Coerentemente a principii sanzionati in questa decisione, altre pronunzie anche della suprema corte di cassazione, hanno ritenuto che sebbene dalle leggi dello Stato sia vietato ai tribunali ordinari di prendere cognizione della validità ed efficacia delle deliberazioni che i municipi prendono nei limiti della loro autorità amministrativa, pure rimangono sempre competenti ad esclusione dei tribunali amministrativi, a conoscere di quanto riguarda i rapporti pecuniari che al seguito delle suddette deliberazioni nascer possano fra le comunità ed i terzi a favore dei quali venisse ad emergerne un qualche diritto[1].

[1] Decis. del trib. di prima istanza di Firenze del 18 settembre 1850 e

I tribunali amministrativi di cui dobbiamo tenere distinto discorso sono i seguenti:

1° I consigli di prefettura e di governo

2° Il consiglio d'arte

3° La regia corte dei conti

4° Il consiglio di Stato

Come si compongono i consigli di prefettura e di governo, il consiglio d'arte ed il consiglio di Stato, e come funzionano relativamente alle altre loro ingerenze, noi lo vedemmo in altro luogo — Adesso ci rimane lo esporre le attribuzioni dei consigli medesimi nel contenzioso amministrativo — Relativamente però alla corte dei conti, magistratura destinata alla revisione dei conti delle pubbliche amministrazioni, e a pronunziare sui medesimi, e sopra alcune altre contestazioni d'indole puramente amministrativa, dovremo necessariamente esporre in questo luogo, anche tutto quanto riguarda la composizione di tale magistratura ed il modo con cui funziona onde conseguire lo scopo per cui fu istituita — Per ultimo diremo qualche parola di un altro tribunale amministrativo affatto speciale, quello cioè cui è deferita la cognizione delle questioni in materia di *prede marittime*

TITOLO PRIMO

Dei consigli di prefettura e di governo

Le attribuzioni nel contenzioso amministrativo dei consigli di prefettura e di governo, come tribunali di prima istanza, appellano tutte a materie risguardanti l'ordinamento e l'amministrazione municipale:

I consigli di prefettura e di governo:

Conoscono e risolvono in prima istanza le questioni che possono insorgere fra il consiglio generale, ed il magistrato di uno stesso Comune in materia di attribuzioni e competenze [1].

Conoscono e giudicano dei reclami che potessero essere interposti contro qualche deliberazione del consiglio generale o del magistrato,

del 21 maggio 1852, e della corte di cassazione del dì 1 luglio 1851 *Annali di giurisp* anno 1850 par 2, col 1424. — Anno 1851, par 1, col. 821, e anno 1852, par. 2, col 1361.

[1] Art. 55, regolam comunale del 28 settembre 1853

quando però i comunisti reclamanti siano non meno della decima parte degli imposti dal Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui — I consigli di prefettura in tali casi devono comunicare i reclami al magistrato o consiglio comunale che ha deliberato e sentite le repliche, conoscono della questione con interpellare prima l'ingegnere ispettore del compartimento, quando si tratti di lavori di acque, strade o fabbriche, e quando credono fondati i reclami sospendono la esecuzione della deliberazione rinviandola a nuovo esame del magistrato o respettivamente del consiglio comunale nell'anno successivo — Nei casi d'urgenza poi, e quando la deliberazione venga confermata, ed i reclami persistano, i consigli di prefettura pronunziano[1].

I consigli di prefettura pronunziano pure e inappellabilmente sopra i ricorsi interposti contro le decisioni delle magistrature comunali concernenti in genere i riparti delle tasse[2]; e conseguentemente sulle dispute in specie che insorgono sull'obbligo e sul reparto della tassa di famiglia[3]. — Conoscono pure ma in primo grado di giurisdizione dei ricorsi che potessero interporre il gonfaloniere od il camarlingo di un Comune dalle deliberazioni concernenti il respettivo loro rendimento di conti[4].

I medesimi consigli pronunziano ancora in primo grado di giurisdizione sopra la formazione degli stati presuntivi delle entrate e spese delle comunità, e sopra i rendimenti di conti annui approvati dai consigli comunali, i quali devono esser sottoposti al sindacato delle ragionerie delle prefetture[5].

I consigli di prefettura e di governo giudicano parimente in primo grado di giurisdizione di tutte le vertenze che insorgono fra le comunità e gli accollatari dei lavori di mantenimento delle strade comunitative per dependenza dei contratti di accollo, e ove occorra pronunziano an-

[1] Art. 143 e 144, regolam. comunale del 20 novembre 1849, e art. 86 regolam. del 28 settembre 1853.

[2] Art. 148 del regolam. comun. del 20 novembre 1849. Decis. del consiglio di Stato del 8 luglio 1851, in affare consiglio comunale di Lucca, collez. anno 1851, pag. 316

[3] Decis. della suprema corte di cassazione del 8 decembre 1855 in causa pubblico ministero e comunità di Pontedera.

[4] Art. 149, detto regolam.

[5] Art. 88 e 89 detto regolam.

che la rescissione della scritta d'accollo, qualora gli accollatari per negligenza o per mala fede abbiano posto più di una volta la comunità nell'obbligo di provvedere da per sè ai risarcimenti della strada accollata, facoltà che anteriormente era attribuita al provveditore della camera di soprintendenza comunitativa [1]. Tutte queste questioni di qualunque natura, quando sorgono per dipendenza degli accolli, sono assolutamente sottratte alla cognizione dei tribunali ordinari: così a modo di esempio, la suprema corte di cassazione con decreto del 9 gennaio 1852 in causa Nerucci e Tondi nei nomi [2], ha sentenziato, che anche la risoluzione della questione, se una comunità azionata in refezione di danni per causa di lavori eseguiti dal di lei accollatario, abbia o no diritto di chiamare quest'ultimo a rilevarla, ove dipenda dal vedere se l'accollatario abbia o no trasceso i limiti del contratto di accollo, rientra necessariamente nella privativa competenza del consiglio di prefettura.

Infine i consigli di prefettura conoscono e giudicano delle nullità che possono essere incorse nelle deliberazioni dei consigli comunali per inosservanza di forme stabilite nei vigenti regolamenti, e ciò però senza pregiudizio delle particolari processure contro coloro i quali nei magistrati o nei consigli comunali partecipassero scientemente ad atti che fossero punibili ai termini delle leggi criminali [3].

Non fu mai pubblicato verun regolamento risguardante la procedura da praticarsi avanti i consigli di prefettura: gli affari si trattano dinanzi ai medesimi in modo sommario e senza pubblicità, e mediante la comunicazione di memoria scritta.

TITOLO SECONDO

Del consiglio d'arte

Il consiglio d'arte, come sostituito al consiglio degli ingegneri, è esclusivamente competente a conoscere e risolvere le difficoltà che possono insorgere fra le amministrazioni regie o provinciali e gli accollatari di pubblici lavori in qualsiasi rapporto per dipendenza dei lavori accollati

[1] Motup. 28 novembre 1830 — Art. 281 e 379, del regolam. disciplinare del corpo degli ingegneri del 8 ottobre 1830.

[2] *Annali di giurisp.* anno 14, par. 1, col. 31.

[3] Art. 61 e 82 del regolam. comunale del 20 novembre 1849.

e specialmente in rapporto all'applicazione dei prezzi e alla misurazione dei lavori[1].

La competenza del consiglio d'arte non si limita alle sole questioni che possono insorgere fra un privato ed una amministrazione regia o provinciale pendente la esecuzione dei lavori accollati o circa il modo di eseguirli, ma si estende a tutte quelle ancora che possono nascere a lavori già eseguiti sempre ch' abbiano origine da un contratto d'accollo. Perciò la suprema corte di cassazione decideva, che la questione di indebito per la cui ripetizione si agisca da una amministrazione contro l'accollatario già soddisfatto, conducendo necessariamente all'esame dei termini e delle condizioni del contratto d'accollo, rientra nella competenza e giurisdizione di questo tribunale amministrativo, e che non possono immischiarvisi i tribunali ordinari[2].

Quando il consiglio d'arte in queste contestazioni di sua esclusiva competenza, riconosce necessario il voto di un giudice legale per la complicanza degli articoli da risolversi, è autorizzato a richiedere che sia delegato a questo effetto un consigliere della regia corte di Firenze, al presidente della quale deve esserne fatta la domanda volta per volta ond'egli proceda alla nomina di quello fra i consiglieri della corte che deve associarsi al consiglio d'arte[3]. — Quando ha luogo tale associazione, il collegio decidente si forma del presidente, del consigliere della corte regia, e di uno dei componenti il menzionato consiglio per anzianità di nomina; al presidente nel caso di sua assenza o impedimento subentra quello fra i componenti il consiglio che ne esercita le funzioni; il collegio decide a pluralità di suffragi[4]. — Uno speciale regolamento in vigore determina la procedura che deve essere praticata per la trattativa e risoluzione degli affari contenziosi di competenza del consiglio d'arte[5].

[1] Motup. 28 novembre 1850. — Sovrano decreto del 27 decembre 1849, e art. 251 a 278 del regolam. degli ingegneri del 5 ottobre 1839. — Decis. della corte regia di Firenze del 20 settembre 1854 in causa Prefettura di Firenze e Casini e Del Bianco. *Annali di giurisp.* tom. 15, par. 2, col. 1515.

[2] Decis. del 17 luglio 1855, proferita nella citata causa prefettura di Firenze, Casini e Del Bianco. *Annali di giurisp.* detto anno par. 1, col 585.

[3] Sovrano dispaccio del 3 settembre 1842. — Notif. della reale consulta del 4 luglio 1843.

[4] Notif. della reale consulta del 4 luglio 1843.

TITOLO TERZO

Della corte dei conti

Le somme di danaro che lo Stato riscuote per mezzo delle pubbliche imposizioni dirette ed indirette, e quelle che provengono dalle rendite dei boni di proprietà dello Stato stesso, debbono necessariamente passare per le mani di una quantità considerevole di pubblici impiegati, cominciando dai più infimi esattori, e salendo fino al ministro delle finanze che è il depositario, ed il supremo amministratore del pubblico tesoro Ciascuno di questi impiegati è contabile della sua gestione, vale a dire deve render conto delle somme che nell' interesse dello Stato ha incassate e pagate, delle quali è responsabile — Il numero dei conti da verificarsi essendo dunque considerevole, essendo molti i dettagli di ciascuno di essi, ed infine esigendo una tale revisione delle cognizioni pratiche speciali, fu sentita la necessità di affidarla ad una particolare magistratura, che si chiamò perciò *corte dei conti*, con giurisdizione estesa a tutto il granducato — Questa magistratura esercita pertanto una giurisdizione, e pronunzia come collegio giudicante nel contenzioso amministrativo, dappoichè deve esaminare la gestione, e *giudicare* i rendiconti di tutti gli impiegati contabili della pubblica amministrazione A questo effetto essa è rivestita dei necessari poteri che sono definiti dai relativi regolamenti in vigore

La corte dei conti è composta di un presidente, di due giudici consiglieri in servizio ordinario, di due supplenti, di due uditori, di un procuratore generale, e di un cancelliere — Il presidente ed il procuratore generale soltanto sono fissi; ambidue a nomina del granduca sono scelti fra i più elevati funzionari dell' ordine giudiciario ed amministrativo — All' ufficio di giudici consiglieri il granduca nomina d' anno in anno due membri del consiglio di Stato in servizio ordinario, ed a quello di supplenti nomina annualmente due consiglieri della corte regia di Firenze — Due fra gli uditori presso il consiglio di Stato sono con deliberazione del consiglio medesimo annualmente destinati a sostenere lo stesso ufficio di uditori presso la corte dei conti — In mancanza del presidente ne fa le veci quello dei giudici consiglieri che è primo in ordine di nomina — In man-

canza di uno dei consiglieri in servizio ordinario, il presidente chiama o sostituirlo uno dei supplenti[1]

Il procuratore generale è al tempo stesso il sopraintendente all'ufficio dei sindaci, il quale ufficio è attenente alla corte dei conti, in tale qualità gli competono le attribuzioni ed ingerenze che in quanto alla direzione delle revisioni ed alla sorveglianza delle pubbliche amministrazioni competevano già al sopraintendente generale all'uffizio delle revisioni e dei sindacati — In caso di mancanza del procuratore generale ne esercita le funzioni quel ministro dell'uffizio dei sindaci che lo rappresenta nella sopraintendenza dell'uffizio medesimo[2]

L'ufficio dei sindaci si compone: della segreteria del procuratore generale e sopraintendente e della ragioneria incaricata delle revisioni: alla ragioneria, la quale dipende dalla corte, sono addetti un direttore, dei ragionieri referendari, dei revisori di prima o seconda classe, e degli aspiranti[3]. Nei termini prefiniti dai vegliantí regolamenti, le amministrazioni pubbliche sottoposte alla giurisdizione della corte dei conti, rimettono i loro rendimenti di conti al procuratore generale sopraintendente all'ufficio dei sindaci per le revisione, quando questa è eseguita nei modi stabiliti dai relativi ordini in vigore, il procuratore generale ne presenta il rapporto al giudizio della corte[4].

Sono sotto la giurisdizione della corte dei conti, tutte le amministrazioni dello Stato, ed altre pubbliche aziende, i rendimenti di conti delle quali sono sindacati dall'uffizio generale dei sindaci o delle revisioni — La corte dei conti pronunzia come tribunale amministrativo di prima istanza:

Sull'applicazione delle misure disciplinari o penali volute dalle leggi in caso d'inosservanza dei regolamenti ed ordini concernenti la contabilità,

Sulla sufficienza delle malleveríe richieste ai diversi funzionari contabili, sulle mutazioni, sostituzioni e scioglimento delle malleverie medesime;

Sui resultamenti delle revisioni di cassa o dei depositi di generi di regia e pubblica pertinenza tanto ordinarie che improvvise;

Sulle gestioni e sull'operato di tutti i funzionari e impiegati contabili, nessuno escluso sia camarlingo, cassiere o ministro esattore,

[1] Art. 1 fino a 8 della legge 1 novembre 1840.
[2] Art. 9 e 10, detta legge.
[3] Art. 11 14, detta legge.
[4] Art. 15, 16, detta legge.

magazziniere, consegnatario o computista, e generalmente di chiunque abbia sotto qualsivoglia titolo la consegna di denari o di robe spettanti alle amministrazioni, o sia destinato a tenerne la relativa scrittura;

Sui rendimenti di conti annuali e straordinari di tutte le amministrazioni ed aziende sopra contemplate, come sull'operato in materia di gestione economica dei capi dell'amministrazioni medesime, sotto il doppio rapporto dell'eccesso di potere o della negligenza [1].

Le facoltà attribuite alla corte dei conti a riguardo dei capi delle amministrazioni, abbracciano il loro personale operato dirimpetto alle leggi, regolamenti, ed ordini così generali che particolari che ne determinano le attribuzioni ed i doveri, come di faccia agli ordini del ministro dal quale dipendono. — Tutte le volte però che con la produzione d'ordini, ai quali l'amministratore abbia dovuto obbedire, venisse ad esser impegnata direttamente la responsabilità del ministro ordinatore, la corte dei conti, senza tenerne altrimenti a calcolo l'amministratore che gli abbia puntualmente eseguiti, dovrebbe limitarsi a constatare il fatto, facendone soggetto di osservazione nel rapporto annuale generale che la corte sottopone al granduca [2]. — Come conseguenza della necessaria separazione dei poteri, e della eccezionalità dei tribunali amministrativi, è prescritto nelle vegliant leggi, che ogni qualvolta la corte dei conti nelle revisioni ordinarie e straordinarie constata un vuoto di cassa o di magazzino, deve ordinare che ne sia dato avviso al tribunale criminale per gli effetti di ragione: e che ogni volta parimente che creda poter essere luogo ad iniziare la procedura criminale contro qualsiasi funzionario per sospetto d'infedeltà o delitto di peculato, falsità, alterazione o sottrazione di scritture e di documenti, deve sospendere ogni giudizio sulle resultanze del conto, decretare il rinvio dell'affare ai tribunali competenti, ed ordinare la trasmissione ai medesimi di tutte le carte ed i documenti. — Per le stesse ragioni la corte deve rilasciare ai tribunali ordinari la cognizione delle questioni fra i mallevadori dei contabili e le amministrazioni, come pure di tutte le altre nelle quali sia mescolato l'interesse dei terzi [3].

Rientra altresì nella competenza della corte dei conti la liquida-

[1] Art. 20 e 21, detta legge.
[2] Art. 22 e 28, detta legge.
[3] Art. 23 e 24, detta legge, e decis. della corte regia di Firenze del di 18 gennaio 1856 in causa Biagiotti e Tuccini e Azienda dei Presti.

zione delle pensioni civili e militari dei funzionari ed impiegati dello Stato, in ordine alle norme che trovansi stabilite nei relativi regolamenti in vigore[1]. Diciamo dei funzionari ed impiegati dello Stato per distinguerli dagli impiegati delle amministrazioni comunitative, relativamente ai quali non ha veruna giurisdizione la corte dei conti, rientrando nelle attribuzioni delle magistrature comunali il determinare le pensioni o retribuzioni da darsi agli impiegati medesimi[2] — È opportuno altresì lo avvertire in questo rapporto che tale competenza della corte dei conti non si estende alla revisione ed al sindacato delle pensioni già determinate con i sistemi e dalle autorità a ciò competenti, prima della istituzione della corte stessa; e molto meno potrebbe estendersi a rivedere e correggere la liquidazione di una pensione che fosse già fissata in detta epoca da un rescritto sovrano[3] — Non si estende nemmeno la competenza della corte a conoscere delle istanze e a liquidare le pensioni delle vedove e dei figli minorenni dei pubblici impiegati morti precedentemente all'attivazione del regolamento sulle pensioni del 22 novembre 1849[4] — E similmente non rientra nelle attribuzioni della corte dei conti il determinare la somma che a titolo di indennizzamento può competere agli impiegati tuttora in uffizio per il danno che a questi possa derivare dalle riforme che il governo reputasse opportuno d'introdurre nella legislazione, molto meno poi quando si trattasse d'impieghi, nei quali gli emolumenti inerenti all'esercizio dei medesimi, costituissero la totalità o parte principale dello stipendio, perchè in tal caso si renderebbe necessario la previa emanazione di un regio decreto, che determinasse la somma da doversi tenere a calcolo dalla corte per la liquidazione di tale specie di pensioni[5].

[1] Art. 28, della legge, e art. 10 della legge sulle pensioni del 22 novembre 1849.

[2] Decis. del consiglio di Stato in causa Moni. Collez. di queste decisioni anno 1831, pag. 270.

[3] Decis. del consiglio di Stato in affare Tollenaani, del dì 10 febbraio 1851 detta collez. anno 1851, pag. 138

[4] Decis. del consiglio di Stato in affare Estill, del 27 marzo 1851 detta collez. anno 1851, pag 178.

[5] Art. 8 della legge sulle pensioni del 22 novembre 1849. — Decis. del consiglio di Stato del dì 20 novembre 1852 in affare Puccinelli o Parravicini detta collez. anno 1852, pag. 438.

Come tribunale amministrativo di seconda istanza, la corte dei conti pronunzia sui ricorsi interposti contro le decisioni dei consigli di prefettura, concernenti le revisioni degli Stati presuntivi e consuntivi della gestione comunale perciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità[1].

Importantissime sono le attribuzioni del procuratore generale presso la corte dei conti: ad esso appartiene di dirigere l'uffizio dei sindaci, di sopravvegliare per il mezzo dell'uffizio medesimo al regolare andamento in fatto di contabilità, delle amministrazioni che ne dipendono senza ledere le ordinarie attribuzioni degli amministratori respettivi, di procurare che da ciascuna delle amministrazioni medesime sia reso conto nei modi e tempi prescritti; di provocare dalla corte i decreti necessari per la esecuzione degli ordini vigenti, in caso di mancanza o ritardo nella presentazione dei rendimenti di conti; di provocare presso la corte medesima i decreti che siano di giustizia sui rendimenti di conti annui delle amministrazioni dello Stato e sulle gestioni dei capi delle amministrazioni stesse e di tutti gli altri impiegati contabili; di provocare ogni altro decreto che tanto a riguardo della contabilità delle amministrazioni, quanto a riguardo dell'operato dei funzionari contabili sia nelle competenze della corte; ed infine di tener sempre informato il governo delle osservazioni che somministra l'esame dei rendimenti di conti delle amministrazioni dello Stato, e quindi proporre ogni riforma o miglioramento che comparisca in esse utile ed opportuno — Appartiene conseguentemente al procuratore generale la corrispondenza coi ministri di Stato per tutto ciò che concerne le competenze dell'uffizio dei sindaci e la comunicazione ai ministeri medesimi dei decreti pronunziati dalla corte — Egli infine corrisponde direttamente con i capi delle diverse amministrazioni, e può dirigersi a qualunque autorità per tutte le informazioni e notizie necessarie all'adempimento del suo ministero[2].

I giudizi della corte dei conti sono pubblici — Per la loro validità si richiede la presenza di tre dei componenti la corte debbono assistervi altresì il procuratore generale, il ragioniere referendario che

[1] Art. 25 della legge del 1 novembre 1849 — Art. 146 del regolam. comunale del 20 novembre 1849. — Art. 97 del regolam. comunale del 28 settembre 1893.

[2] Art. 29, 30 e 31, della legge 1 novembre 1849.

ha eseguita la revisione dei conti che formano subietto del giudizio, il cancelliere della corte, e gli uditori — I decreti della corte dei conti che devono essere sempre motivati, quando si tratti di rendimento di conti delle amministrazioni dello Stato o di revisioni straordinarie di cassa contengono a seconda dei casi, o la deliberazione semplice di — *bene stare* — o la dichiarazione di — *bene stare* accompagnata da avvertenze, o la rettificazione, o la condanna alla refezione dei danni in caso di colpa lata, o la censura in caso di colpa leve, o finalmente il rinvio ai tribunali competenti nei casi di sopra accennati — Ove poi si tratti di giudizi sulle mallevadorie dei contabili, sull' applicazione di misure disciplinarie, sulla liquidazione delle pensioni e sulle altre materie di sua competenza, il decreto della corte deve contenere le opportune dichiarazioni di ragione[1].

La corte dei conti in tutte le materie nelle quali è competente a pronunziare, non ostante il proferito decreto, è autorizzata a ritrattarlo, sia d' uffizio, sia sulle istanze di chi si creda aggravato, sia sulla requisitoria del pubblico ministero, nel doppio caso d' errore materiale di fatto o di documento trovato: però l' esercizio di questa facoltà è ristretta al termine di cinque anni successivi al giorno della notificazione del medesimo decreto[2] — Da alcuni decreti della corte dei conti conosce in seconda istanza il consiglio di Stato, come si vedrà nel titolo seguente.

TITOLO QUARTO.

Del consiglio di Stato

Le materie sulle quali il consiglio di Stato è chiamato a giudicare in seconda ed ultima istanza sono definite da leggi speciali, e comprendono:

1° I ricorsi interposti sia nell' interesse dei terzi, sia nell' interesse della legge o della finanza dello Stato contro i decreti della regia corte dei conti, secondo il disposto della legge del 1° novembre 1859.

2° I ricorsi interposti dai decreti dei consigli di prefettura e di governo nelle questioni relative all' amministrazione municipale, in ordine ai vegliarti regolamenti comunali.

3° I ricorsi interposti dai decreti dei medesimi consigli di prefettura

[1] Art. 38, e segg., detta legge

[2] Art. 50, detta legge.

e di governo nelle vertenze fra comunità ed accollatari di lavori comunitativi, e dalle risoluzioni del consiglio d'arte nelle vertenze fra accollatari e amministrazioni regie o provinciali ai termini del regio decreto del 26 novembre 1850

I Quanto ai decreti della corte dei conti, bisogna distinguere fra quelli pronunziati sopra i ricorsi dalle decisioni dei consigli di prefettura, concernenti le revisioni degli stati presuntivi e consuntivi delle gestioni comunali, da quelli che dalla corte medesima si proferiscono come tribunale amministrativo di prima istanza, in materia di contabilità e pensioni Dai primi non è luogo ad ulteriore ricorso avanti il consiglio di Stato contro gli altri decreti è ammissibile un tal ricorso, tanto sulle istanze del pubblico ministero nell'interesse della legge o in quello dell'amministrazione, quanto sulle istanze del capo dell'amministrazione, del contabile, o di qualunque altro si reputasse aggravato, quanto infine sulle istanze anche del ministro delle finanze nelle questioni relative alle pensioni, ma nell'interesse soltanto della retta applicazione dei regolamenti in vigore [1] I ricorsi da questi decreti della corte dei conti si ammettono nei casi e modi prescritti dal motuproprio del 2 agosto e dalle successive dichiarazioni ed istruzioni del 9 novembre 1838 relativamente ai ricorsi in cassazione nelle materie civili, vale a dire quando i decreti stessi contengano una contravvenzione alla legge, lo che si verifica quando abbia la corte dei conti pronunziato incompetentemente, o abbia applicata al caso una legge diversa da quella che doveva influirvi, o non abbia data la giusta intelligenza alla legge applicata, o sia incorsa la omissione di qualche forma sostanziale, e manchi d'altronde agli interessati ogni altro rimedio ordinario [2].— Per la decisione dei ricorsi dai decreti della corte dei conti, è nominata annualmente una commissione speciale di cinque membri e due supplenti scelti dal principe sulla proposizione del presidente del consiglio di Stato La commissione tiene le sue udienze pubbliche, ed il procuratore generale della suprema corte di cassazione vi sostiene la parte di pubblico ministero [3]. Il consi-

[1] Art. 51, 52 della legge del 1 novembre e art. 20 dell' altra del 22 novembre 1845.

[2] Art. 154 del motup del 2 agosto 1838, e art 33, della legge del 1 novembre 1849. — Decis. del consiglio di Stato del 10 febbraio 1851, in causa Palagi Elisabetta collez. anno 1851, pag. 154

[3] Art. 13 e 32 motup del 22 luglio 1852, e art 54 della legge 1 novembre 1845.

glio di Stato cassando i decreti della corte dei conti assume la cognizione del merito, e decide sopra il medesimo definitivamente, e senza appello o ricorso ulteriore. La decisione del merito può essere tanto contemporanea che successiva alla cassazione del decreto denunziato. Il consiglio in questi casi può prendere quelle informazioni ed ordinare quelle verificazioni che avrebbe potuto prendere ed ordinare la corte dei conti. Anche avanti il consiglio di Stato questi giudizi sono pubblici[1]. Un regolamento di procedura del 30 marzo 1851 traccia il modo da seguirsi avanti il consiglio di Stato per la introduzione, cognizione, e risoluzione dei ricorsi dai decreti della corte dei conti che al consiglio stesso vengono deferiti.

II. La decisione dei ricorsi interposti dai decreti dei consigli di prefettura e di governo nelle materie relative all' amministrazione municipale, è deferita alla sezione del consiglio di Stato per gli affari interni, composta di tre consiglieri in servizio ordinario, che ne conosce per modo sommario e senza pubblicità[2]. nessuna norma di procedura è stabilita per questi giudizi; praticasi peraltro che le parti ed i loro mandatari deducono mediante informazione scritta le proprie ragioni, e rispondono ai dubbi che talvolta comunica la sezione. — Onde però sia ammissibile il ricorso al consiglio di Stato bisogna che in tali materie si tratti veramente di decreti proferiti dai consigli di prefettura come tribunali amministrativi, e non di decisioni dai medesimi emesse, come collegi consultori dei prefetti. — È utile qui richiamare la regola normale che abbiamo stabilita parlando delle attribuzioni dei prefetti, cioè che quando questi conoscono e risolvono di qualche affare come agenti del potere governativo, ancorchè abbiano consultato il consiglio di prefettura, non aprono perciò la via a ricorso presso il consiglio di Stato. Le deliberazioni dei consigli di prefettura non essendo in tali casi decisioni ma semplici pareri, non possono formare soggetto di ricorso presso un collegio o corpo qual' è il consiglio di Stato, il quale non avendo dalla legge verun' autorità governativa, non può avere competenza per rivedere e giudicare gli atti degli agenti del potere politico, quali comunque emessi in consiglio di prefettura, rimangono esclusivamente riformabili dal competente ministero.

Nella materia relativa all' amministrazione municipale, il consiglio di Stato quale tribunale di seconda istanza giudica i ricorsi interposti.

[1] Art. 55 della legge 1 novembre 1848.

[2] Art. 32 del motup. del 22 luglio 1852.

1° Dai decreti che si proferissero dai consigli di prefettura e di governo nelle questioni fra il consiglio generale ed il magistrato di uno stesso Comune in materia di attribuzioni e competenze[1]

2° Dagli altri decreti interposti dai medesimi consigli ad istanza del gonfaloniere e del camarlingo comunitativo contro le deliberazioni dei consigli comunali concernenti i loro rendimenti di conti[2]

3° Dagli altri decreti pronunziati dagli stessi consigli sopra i reclami avanzati dai comunisti contro le deliberazioni del magistrato e del consiglio governale[3] —Anche dalle decisioni di nullità delle deliberazioni dei consigli comunali emanate dai consigli di prefettura per le cause mentovate nell' art 61 del regolamento comunale del 20 novembre 1849, cioè per la inosservanza di forme nelle deliberazioni medesime, può interporsi ricorso innanzi al consiglio di Stato — Della competenza però del medesimo in questo rapporto fu già dubitato e questionato innanzi lo stesso consiglio, che però la riconobbe e sanzionò con due sue concordi decisioni, che una del dì 11 aprile 1850 in causa Benedetti e Consiglio di Prefettura di Pistoia, e l'altra del 27 aprile dello stesso anno in causa Passeri, Borghesi, ed altri, e Consiglio di Prefettura di Siena[4] Leggonsi in questa seconda pronunzia i seguenti importantissimi motivi — ivi —

« Attesochè giusta la economia del nuovo regolamento comunale, tit 7°
» *dei ricorsi*, da tutte quante le decisioni pronunciate dalle prefetture
» sia permesso ricorrere, o alla corte dei conti, allorchè trattasi di con-
» tabilità (*art* 146) o al consiglio di Stato in tutti gli altri affari politico-
» amministrativi (*art* 141 e 145), eccetto che nei due casi speciali
» contemplati dagli art 137 e 138, ove le sentenze dei consigli di pre-
» fettura, attesa la necessità di sollecitamente terminare i negozi dei
» quali ivi parlasi, sono espressamente dichiarate inappellabili,

» Attesochè, quantunque nè all' art 62 del nuovo regolamento co-
» munale, nè altrove leggasi espressamente dichiarato che dalle deci-
» sioni di nullità, emanate dai consigli di prefettura per le cause men-
» tovate nel precedente art 61, possa interporsi ricorso innanzi al
» consiglio di Stato, nondimeno il ricorso stesso debba implicitamente
» dirsi accordato a chi possa dolersi di quelle decisioni, *primieramente*,

[1] Art. 85 del regolamento comunale del 28 settembre 1853

[2] Art. 141 del regolam. comunale del 20 novembre 1849

[3] Art 145, regolam. comunale del 20 novembre 1849

[4] Collez. delle decis del consiglio di Stato, anno 1851, pag. 37 e 61.

» perchè non può mai supporsi che quando contro le decisioni dei
» surriferiti consigli di prefettura, le quali inferiscono gravami di
» gran lunga minori, è accordato ricorso avanti il consiglio di Stato,
» il ricorso medesimo siasi poi voluto negare per quelle decisioni, che
» annullando le deliberazioni dei consigli comunali, o per inosservanza
» delle forme stabilite nello stesso comunale regolamento, o perchè
» contrarie ai precetti delle veglianti leggi, inferiscono un gravame
» molto maggiore, *secondariamente* perchè l'autorità del gius e della
» giurisprudenza francese insegna ammettersi ricorso avanti il consiglio
» di Stato dalle decisioni della prefettura, anche nei casi nei quali quei
» ricorsi non sono espressamente accordati, e perfino in materia di ele-
» zioni — *Cormenin, droit administratif, tom 1, tit 3, cap* 21, § 6, —
» *finalmente* perchè le regole di gius comune portano che quando alle
» decisioni di un dicastero è ammesso ricorso o appello ad altro dicastero,
» il ricorso medesimo può interporsi in tutti i casi o contemplati, o non
» contemplati, salvo soltanto quelli nei quali le decisioni proferite nel
» primo giudizio sono dichiarate inappellabili — *Test in leg 1 ff*
» *de appellat Gloss in leg 69 De reivind in fine — Scaccia, de appel-*
» *lat rub 10, VII, n 1, e segg con molti citati (decisione del consiglio*
» *di Stato dell 11 aprile corr , in affare Benedetti e Consiglio di Prefet-*
» *tura del compartimento di Pistoia*)

È poi da ritenersi come regola generale che quando del fatto dei consigli comunali, i prefetti ne conoscono come magistrati in *unione* ai consigli di prefettura, e la pronunzia viene emessa dall'intero *collegio decidente*, i decreti proferiti possono denunziarsi al consiglio di Stato, il quale ha competenza a giudicare del ricorso, quantunque dei medesimi fatti i prefetti ne avessero potuto conoscere come ufficiali del potere esecutivo[1]; regola la quale non sta in contradizione coll'altra normale di sopra rammentata, la quale procede nel tema di risoluzione presa dai soli prefetti previo il *voto* dei consigli di prefettura come collegi consultori addetti ai medesimi, anzichè di pronunzia dell'intero collegio come magistratura amministrativa — Il principio consacrato dal consiglio di Stato nella sopra referita decisione che cioè da tutte quante le *decisioni* dei consigli di prefettura è ammesso il ricorso al consiglio di Stato, anche in quei casi nei quali la facoltà del ricorso non fosse

[1] Decis. del consiglio di Stato in causa Mazzei e Consiglio di Prefettura di Pistoia del 7 marzo 1851, detta collezione, anno 1851, pag 306.

26

sancita nei regolamenti in vigore, procede per tutti quei casi che si riferiscono veramente alla *giurisdizione amministrativa contenziosa*, e non di fronte a quegli atti di *semplice attribuzione* che spettano talvolta ai consigli di prefettura e che essi pongono in essere senza ulteriore ricorso Così è stato deciso, che dalle pronunzie dei consigli di prefettura che autorizzano o negano ai comuni di stare in giudizio contro qualsivoglia ordine di persone naturali o giuridiche che non siano altri comuni non è ammissibile il ricorso diretto, che non sieno altri comuni, perchè come a suo luogo si vedrà, quanto alle contestazioni che sorgono fra comune e comune, il giudicare se possono o no essere portate ai tribunali ordinari è di esclusiva competenza del consiglio di Stato. Ora, nella stessa guisa che i consigli di prefettura non hanno affatto attribuzione per autorizzare alle contestazioni che vogliansi proporre tra comune e comune, così nemmeno il consiglio di Stato ha attribuzione per interloquire nelle autorizzazioni domandate dai comuni ai consigli di prefettura per stare in giudizio dirimpetto ad ogni altro qualsiasi ordine di persone. Può vedersi a questo proposito la decisione proferita dal consiglio di Stato in affare Consiglio comunale di Empoli nel 6 settembre 1852[1], nella quale, oltre quello ora indicato, rinvengonsi anche gli altri motivi seguenti: — ivi — « Considerando che siffatta incompetenza del consiglio di Stato a confermare o emendare le risoluzioni dei consigli di prefettura nello accordare o denegare autorità ai comuni di stare in giudizio, emerge altresì liquidissima dal fatto negativo, che nel regolamento comunale sotto il titolo 7° *dei ricorsi* da interporre avanti il consiglio di Stato (art. 145) non si rammenta affatto l'art 92, nè la materia in esso trattata, — Considerando che se il consiglio di Stato ha talvolta pronunciato la sua competenza a rivedere le decisioni dei consigli di prefettura anche su quelle materie che sono trattate in articoli non rammentati poi come passibili di ricorso nel succitato art 145, non è ciò avvenuto se non in quei casi nei quali o non vi era *discretiva*, e così nulla gli ostava a credersi competente, oppure in quei casi che si referivano alla ordinaria giurisdizione amministrativa, sicchè se si fosse dichiarato incompetente (come a proposito delle materie discorse nell'art 62 non rammentato dall'art 145) la sua giurisdizione si sarebbe ridotta a una nonnulla, contro la chiara

[1] Collez., anno 1852, pag 627

» mente del legislatore; — Considerando che lo accordare o negare autorità ai comuni per istare in giudizio non è tra noi atto di giurisdizione contenziosa amministrativa e tale conseguentemente che ne » debba subire i diversi gradi, come si rende manifesto per la semplice lettura del surriferito art. 92, ma sivveramente un atto di » pura e semplice *attribuzione* conferita, come si è visto, in alcuni » casi ai consigli di prefettura, in altri e ben diversi al consiglio di » Stato. Ondechè come questi non patirebbe che i consigli di prefettura si ingerissero nei casi specialmente attribuiti alla sua sola e » semplice deliberazione (art. 90), così egli stesso non si saprebbe » arrogare ingerenze in quelli che per aperta discretiva sono attribuiti » alla sola e semplice cognizione dei consigli di prefettura (art. 92).

Il consiglio di Stato non ha nemmeno competenza a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra un consiglio comunale, ed i singoli comunisti assoggettati al pagamento della tassa personale che reclamassero di esserne esonerati, in quantochè come già fu accennato le pronunzie che si emettono dai consigli di prefettura in simili contestazioni sono inappellabili[1]. Però il consiglio di Stato sarebbe competente a conoscere dei ricorsi, quando le decisioni dei consigli di prefettura anzichè limitarsi a risolvere questioni esclusivamente attinenti al fatto del reparto della detta tassa personale, pronunziassero sopra questioni di diritto statuendo sulla legittimità del titolo che assoggetta alla tassa[2].

III. Il consiglio di Stato giudica in seconda istanza dei ricorsi interposti dai decreti dei consigli di prefettura e di governo nelle vertenze fra le comunità e gli accollatari dei lavori comunitativi, e da quelli del consiglio d'arte nelle vertenze fra gli accollatari e le amministrazioni regie e provinciali, per dependenza dei lavori accollati[3]. Anche la cognizione di tali ricorsi, è deferita alla sezione del consiglio di Stato per gli affari interni composta di tre consiglieri in servizio ordinario

[1] Art. 198 del regolamento comunale del 20 novembre 1849. Decisione del consiglio di Stato del 5 luglio 1851, in causa Consiglio comunale e Prefettura di Lucca, detta collezione, anno 1851, pag. 316.

[2] Decis. del cons. di Stato del 28 decembre 1851, in causa Amministrazione dei bagni di Montecatini e Consiglio di Prefettura di Pistoia, detta collezione, anno 1851, pag. 339.

[3] Motup. del 26 novembre 1850. Art. 251 e 379 del regolam. discipl. del corpo degli ingegneri del 5 ottobre 1839.

che giudica dei ricorsi stessi come di quelli della precedente categoria per modo sommario e senza pubblicità.

IV Infine il consiglio di Stato ha competenza a conoscere in seconda istanza delle decisioni di una commissione speciale istituita a Grosseto per giudicare delle vertenze occasionate dall'ordinata affrancazione del territorio del già principato di Piombino dalle servitù di pascolo e di legnatico ai termini di un reale decreto del 17 settembre 1851. — Sembra che anche la risoluzione di tali ricorsi sia rilasciata alla sezione del consiglio di Stato per gli affari interni non essendo stato prescritto nulla di speciale in proposito. — Relativamente a siffatta attribuzione ci limitiamo a questo solo cenno, comechè risguardi un oggetto affatto speciale e transitorio.

TITOLO QUINTO

Del tribunale delle prede marittime.

Per compire tutto quanto si riferisce ai tribunali amministrativi, stimiamo necessario fare parola di un'altra magistratura diversa dall'autorità giudiciaria ordinaria, alla quale è affidata la risoluzione di alcune speciali contestazioni, quelle cioè che possono sorgere in occasione di *prede marittime*, fatte sia in tempo di guerra, sia in tempo di pace al seguito di pirateria. — La necessità di affidare la risoluzione di un tal genere di contestazioni ad un'autorità governativa superiore, anzichè all'autorità giudiciaria, proviene, secondo che osserva qualche gius-pubblicista, dall'essere la materia di simili contestazioni d'interesse pubblico e politico, dal dovere in tali casi farsi applicazione di principii di diritto internazionale ed interpretare i trattati esistenti coll'estere nazioni, i quali trattati come atti posti in essere dall'autorità governativa, non potrebbero essere che dalla medesima interpretati, ed infine da ciò, che i giudizi intorno le prede marittime sono spesso subordinati a delle considerazioni diplomatiche che non possono essere l'oggetto di una pubblica discussione, ma devono invece essere trattati in modo sommario e senza veruna pubblicità [1].

Questa speciale autorità politica in Toscana è il governatore di Livorno. — La famosa costituzione del granduca Pietro Leopoldo per la

[1] Macarel. *Droit politique* t. 3, cap. 2, § 4, art. 2, n. 6.

osservanza della neutralità colle potenze d Europa contiene in proposito le seguenti disposizioni : — ivi — « Dichiariamo nulle, illegittime » e di niun valore tutte le prede che fossero fatte contro il disposto » della presente costituzione, e da quelli che avessero contravvenuto » alla medesima ; e vogliamo che la cognizione di simili nullità appar- » tenga al governatore di Livorno, quale dovrà decidere inappellabil- » mente sopra le medesime, previa la partecipazione al nostro consiglio » di Stato e di guerra E similmente ordiniamo che il governatore sud- » detto sia giudice nel modo e forma che sopra, di tutte le dispute che » potessero insorgere sopra gli effetti e mercanzie caricate sopra basti- » menti di bandiera Toscana, i quali fossero arrestati altrove, e condotti » nei porti del granducato[1] » Tali disposizioni legislative venivano confermate da un motuproprio del 4 giugno 1792, che così statuiva — ivi — « S. A. Reale giudicando del suo buon servizio e del pubblico » che le incumbenze di ministro superiore di polizia di Portoferraio ri- » seggano nel governatore di detta città, derogando in questa parte » con suo veneratissimo dispaccio del dì 3 maggio prossimo passato » all'art LVI della legge criminale de 30 novembre 1786, vuole che » a detto governatore da ora in avanti siano riunite le predette incum- » benze di ministro superiore di polizia da esercitarsi a norma della » precitata legge del 30 novembre 1786, fermo stante che negli affari » che riguardano giurisdizione e difesa del porto e littorale, neutralità, » sanità e pesca, corrisponda e dipenda dal suo governatore di Livor- » no, come comandante del littorale, come *pure a detto governatore di » Livorno resti ferma la cognizione delle cause di prede coerentemente al » disposto degli art 17 e 18 della legge di neutralità del dì 1 Ago- » sto 1778* »

Richiamate all' osservanza dopo la restaurazione del 1814 tutte le leggi granducali pubblicate avanti l anno 1808, furono altresì ripristinate nel governatore di Livorno le preaccennate attribuzioni in materia di prede. Il motuproprio organico per la riforma dei tribunali del 13 ottobre 1814 all' articolo 49 nel quale erano definite tutte le attribuzioni ed ingerenze dell' auditore del governo di Livorno carica oggi soppressa, nelle materie civili penali o di polizia, stabiliva che dovesse pur conoscere delle cause delle prede marittime con l incarico di presentare al governatore il suo voto per essere simili cause decise coeren-

[1] Articoli 17 e 18 del motupr del 1 agosto 1778.

temente al voto medesimo: — ivi — « Dovrà pure conoscere delle » cause delle prede marittime e delle dispute che possono insorgere » sopra gli effetti e mercanzie caricate sopra bastimenti di bandiera to- » scana arrestati altrove e condotti nei porti del granducato, ed avrà » l'incarico di presentare al nostro governatore di Livorno il suo voto » su tali cause di prede ed altre dispute come sopra, le quali coerente- » mente a detto voto verranno decise dallo stesso governatore, previa » la partecipazione da farsene al consiglio di Stato e di guerra in con- » formità della legge del 1° agosto 1778 » Soppressa oggi la carica dell' auditore del governo di Livorno al seguito della nuova organizza- zione amministrativa, le attribuzioni del governatore ritornarono quali erano secondo la legge di neutralità ed il preallegato motuproprio del 1° giugno 1792 Ed abbiamo già detto in altro luogo come con una legge del 3 giugno 1855 pubblicata in occasione della guerra fra la Russia, la Turchia e le potenze occidentali fu dichiarata in vigore e richiamata alla sua piena osservanza la detta legge sulla neutralità

Essendo stata soppressa la carica dell' auditore, ed essendo stato, mediante i nuovi ordinamenti amministrativi, istituito in Livorno il con- siglio di governo, potrebbe promuoversi la questione, se il governatore potrebbe oggi da se solo pronunziare in materia di prede marittime come agente governativo superiore e indipendentemente dal consiglio di go- verno, ossivvero se ciò dovrebbe fare in unione dello stesso consiglio come tribunale cui è affidato il contenzioso amministrativo. — Però le sopraccennate considerazioni d' indole politica e diplomatica per le quali simili cause sono state sottratte alla giurisdizione dei tribunali ordinari, sembra a noi che debbano far ritenere, che il governatore di Livorno dovrebbe prenderne cognizione come agente superiore del potere ese- cutivo, alla pari di qualunque altro affare d' indole puramente governa- tiva, anziché col concorso del suo consiglio di governo, come affare am- ministrativo contenzioso; imperocchè quelle considerazioni politiche e diplomatiche non potrebbero nei singoli casi convenientemente venire apprezzate ed applicate, se la decisione, anziché da un agente governa- tivo dipendente dagli ordini degli organi principali del potere, dovesse essere proferita da un collegio giudicante, che comunque tribunale am- ministrativo è pure indipendente e libero di sentenziare secondo la ve- rità e la giustizia A rafforzare questa opinione militerebbero anche a no- stro avviso le altre seguenti considerazioni: 1° Che nella legge del 1° agosto 1778, oggi richiamata in vigore, è prescritto al governatore di

Livorno di dare comunicazione del suo modo di pensare al governo superiore prima di sentenziare: ora questa preventiva comunicazione mentre è regolare per un atto d'indole puramente governativa, intorno al quale gli agenti subalterni debbono sottostare alla opinione e volontà dei ministri, non saprebbe concepirsi al dirimpetto di una pronunzia da proferirsi dal governatore insieme al suo consiglio di governo come tribunale amministrativo, il cui voto deve essere sempre libero ed indipendente 2° Che secondo la stessa legge del 1° agosto 1778 il governatore di Livorno deve pronunziare inappellabilmente, mentre le pronunzie dei tribunali amministrativi sono di regola appellabili 3° Che nelle moderne leggi mediante le quali furono determinate la attribuzioni dei consigli di prefettura e del consiglio di governo di Livorno non è fatto alcuna parola degli affari concernenti le prede marittime 4° Che col precitato sovrano decreto del 3 giugno 1854, posteriore alle leggi ora rammentate, il motuproprio del 1° agosto 1778 fu richiamato alla sua piena osservanza, senza veruna modifica o dichiarazione quanto alla competenza del governatore di Livorno per le risoluzioni delle questioni in materia di prede. 5° E per ultimo che coll'altro sovrano decreto del 27 dicembre 1854, col quale fu istituita in Livorno la carica di governatore civile, segregando dalla medesima il comando militare furono generalmente confermate, senza modificazioni, tutte le attribuzioni già competenti allo stesso governatore secondo la precedente legislazione dello Stato, la quale è da credersi che il governo in questa occasione abbia ripreso in esame — E finalmente un altro valido argomento in appoggio della opinione da noi emessa potrebbe desumersi dalla legislazione e giurisprudenza francese, in ordine alla quale è fuor di dubbio che la cognizione delle questioni in materia di prede marittime, spetta alle autorità cui le leggi l hanno deferita come *autorità governative*, e non come tribunali amministrativi, e che in appello anzichè essere portata alla sezione del contenzioso amministrativo del consiglio di Stato, deve esserlo avanti tutto intero il consiglio medesimo, come collegio governativo addetto all'imperatore Può vedersi a questo proposito il rendiconto di una celebre causa in materia di prede agitatasi non ha molto in Francia, inserito nella *Gazzetta dei Tribunali* del 14 gennaio 1855 E pertuttociò adunque, che fin da principio dicevamo, la competenza in materia di prede spettare al governatore di Livorno, e non al consiglio di governo dalla stessa città questo consiglio potrebbe essere dallo stesso governatore interpellato, per averne il di lui parere, come in qualunque

altro affare, ma la pronunzia dovrebbe sempre emanare da lui solo come agente del potere governativo, e dovrebbe essere conforme al voto del governo superiore, cui gli incomberebbe sempre interpellare preventivamente

Bisogna però guardarsi dal confondere le questioni sulla legittimità od illegittimità delle prede marittime, con quelle di liquidazione delle prede medesime dopo dichiarate legittime, o di esecuzione delle pronunzie che riconoscono tale legittimità. Le prime sono come abbiamo dimostrato, indubitatamente di competenza dell' autorità governativa, le altre cadono sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari, perchè a differenza delle prime non possono essere influenzate da considerazioni politiche o diplomatiche[1]. E soltanto mediante questa distinzione che può forse comprendersi, come l ora soppresso supremo consiglio di giustizia con una sua pronunzia incidentale del dì 24 luglio 1821 in causa Voinovich e Costantini[2] stabilendo la procedura che doveva praticarsi dalle parti, mentre riconosceva che le questioni in materia di prede erano sottratte alla cognizione dei tribunali ordinari diceva essere stato il loro esame attribuito ai tribunali di commercio, la procedura propria dei quali doveva essere adottata, senza far cenno alcuno della legge del 1° agosto 1788 ed altre sopraccennate, in virtù delle quali era già stata stabilita una competenza tanto diversa Perocchè da siffatta pronunzia incidentale e meglio dalla decisione in merito dal supremo consiglio proferita nel dì 1° aprile 1822[3], rilevasi che non si trattò in quel caso di decidere una causa di prede pendente fra due toscani o avvenuta relativamente a bastimenti di bandiera toscana, ma invece della esecuzione in Toscana a carico di certo Costantini che vi si era refugiato, di una decisione proferita da una commissione governativa di Ancona istituita per le cause di prede fino dall' anno 1808 a favore del Voinovich, che aveva dichiarate illegittime e commesse in termini veri di pirateria alcune prede per ordine del prenominato Costantini praticate una tal disputa adunque che unicamente raggiravasi sulla esecuzione in Toscana di una pronunzia di un tribunale estero doveva, siccome fu, essere portata avanti

[1] Decis. della corte imp. di Firenze del 31 gennaio 1810, in causa Grant, Vouche e Picchle. *Dictionn. de droit commercial*, Goujet et Merger, alla parte prises marit., § 7, num. 161 e segg.

[2] *Tesoro del Foro Toscano*, tom. 3, decis. 88, pag. 283

[3] *Tesoro del Foro Toscano*, tom. 5, decis. 8, pag. 44

i tribunali ordinari Resta però sempre inesplicabile come nella precitata pronunzia incidentale, il prefato consiglio supremo abbia potuto dire che delle questioni in materia di prede sottratte ai tribunali ordinari, spetta la cognizione ai tribunali di commercio non sappiamo quali sieno le leggi granducali che abbiano ciò stabilito, nè sarebbe concepibile che potessero essere state promulgate, mentre esistono quelle già da noi sopra riferite, richiamate in vigore anche dopo la restaurazione del 1814 e così pochi anni avanti la pronunzia suddetta. Chi poi volesse essere meglio convinto della inesplicabilità del principio ritenuto nella pronunzia medesima, esamini la decisione della corte imperiale di Firenze in causa Grant, Viche e Pichle del dì 31 gennaio 1810 allegata a fondamento dal supremo consiglio, coll'erronea data del 31 gennaio 1809 [1], e vedrà che in essa pure è stato invece dichiarato in diritto ed applicato in fatto, che le questioni sulla legittimità o meno di una preda sottratte alla giurisdizione ordinaria, erano state, da più e diversi decreti imperiali, deferite a speciali autorità amministrative

[1] Questa decisione, non stampata, può essere esaminata nell'archivio della regia corte di Firenze.

PARTE QUARTA.

DEL POTERE MUNICIPALE

— —

CAPITOLO UNICO.

— —

Quest ultima parte, che imprendiamo a svolgere, è consacrata al *potere municipale*, alla esposizione cioè delle norme del diritto pubblico vigente in rapporto alle magistrature municipali, alla loro formazione e costituzione, alle loro attribuzioni per l'amministrazione degli interessi *comunali* ed alle loro relazioni colle autorità politiche dello Stato, e così alla esposizione del *diritto* propriamente detto *municipale*. Questo diritto infatti, già lo accennavamo nella Introduzione, non è altro che la cognizione sistematica delle regole di ragione direttive gli interessi, i bisogni locali e speciali dei membri singoli del corpo sociale in relazione ad una data parte del territorio dello Stato, ed in quanto questi interessi e questi bisogni si sviluppano entro certe determinate località. — Lo Stato intero è l'associazione della universalità dei cittadini la *comune* è una associazione speciale di un determinato numero di famiglie che riunite entro un dato territorio provvedono a taluni bisogni ed interessi fra loro comuni in relazione al territorio stesso, e nel modo medesimo che alla universa società politica è necessario un potere regolatore generale e centrale, così è necessario un

potere locale, regolatore di siffatte aggregazioni speciali di cittadini; e questo diciamo *potere municipale* a differenza del primo che appellasi *potere politico*.

La formazione di queste speciali aggregazioni di famiglie che si chiamano *comuni* è un fatto che spontaneamente e necessariamente si verifica, e costituisce il primo passo verso la politica aggregazione, ed il fondamento di ogni *Stato*. Come i comuni non sono che aggregazioni di famiglie in una data porzione di territorio dirette al vantaggio comune, così lo Stato non è che l'aggregazione di molti comuni tendente al ben essere dell'intero corpo politico. — Ma oltre il comune però e lo Stato, vi sono pure altre aggregazioni intermedie che sorgono naturalmente o artificialmente in relazione a determinate parti del territorio e che hanno interessi e bisogni speciali e distinti, la tutela dei quali vuol essere affidata ad altrettanti distinti poteri: e queste aggregazioni sono il *distretto* o *circondario*, la *provincia* ed il *compartimento*. — « La distin-
» zione tra gli interessi generali e gli interessi locali di un popolo o di
» una nazione, dice un esimio scrittore, è distinzione capitalissima
» sotto il punto di vista scientifico non meno che sotto il punto di vista
» delle libertà politiche, ogni passo che si faccia per confondere insie-
» me queste due specie di interessi diversi, o seco porta la dissoluzione
» degli Stati, o conduce inevitabilmente al dispotismo. — L'esperienza
» e la osservazione insegnano a distinguere I una specie di interessi
» dall'altra. Sono interessi generali i dipendenti dalle relazioni che le-
» gano gli uomini fra loro in quanto sono membri di una associazione
» generale che chiamasi *Stato*: sono interessi locali i dependenti dalle
» relazioni che legano gl'uomini e le famiglie tra loro, non in quanto
» sono membri dello Stato, ma in quanto sono membri che coabitano
» in certe località. — La configurazione topografica o geodetica del
» territorio, la soddisfazione di certi tali bisogni comuni, le condizioni
» economiche e civili, l'artifizio scientifico finalmente, concorrono alla
» formazione delle località, che dando origine ad altrettante serie di
» relazioni analoghe, a quelle che il pensiero concepisce per un pro-
» cedimento di successive astrazioni, compongono altrettante associa-
» zioni *ipotatiche* che dalla più semplice e più naturale la quale dicesi
» *comune*, perveogono fino allo Stato, formula suprema dell'associa-
» zione generale. La scienza amministrativa guidata dall'esperienza
» concepisce tre specie di associazioni intermedie tra l'individuo e lo
» Stato cioè:

» I. Il comune, e questo componesi degli interessi speciali delle fa-
» miglie che abitano una data porzione di territorio;

» II. Il distretto, cantone o circondario, e questo componesi degli
» interessi speciali a più comuni;

» III. Il compartimento o provincia, e questo si compone degli in-
» teressi speciali a più circondari [1]. »

In Toscana manca tuttavia qualunque rappresentanza sia di circondario che di compartimento: la tutela degli interessi speciali di siffatte aggregazioni è affidata ai prefetti e sotto-prefetti, agenti principali del potere governativo nelle provincie. — Il solo potere veramente distinto dal governativo che abbia speciale rappresentanza è il *potere municipale*, il quale, come sopra dicevasi, dobbiamo studiare sia in rapporto alla formazione e costituzione delle magistrature o rappresentanze cui è affidato sia in rapporto alle loro attribuzioni.

Il potere municipale a differenza del potere politico, non si esercita che relativamente ad una data parte del territorio dello Stato; oltre a ciò la sua sfera d'azione non si estende a tutti quegli innumerevoli obbietti cui si applica necessariamente il potere centrale, e ritiene quindi più propriamente il carattere di *amministrativo*, presa questa parola nel suo più ristretto significato: l'oggetto precipuo su cui versa il potere municipale, e relativamente al quale è più indipendente la sua autorità, si è la gestione degli interessi patrimoniali del comune; rientrano bensì, come si vedrà, nello stesso potere altre ingerenze d'indole diversa quali sono a modo di esempio, il provvedere alla salute dei comunisti, il coadiuvare alla pubblica educazione ec., rapporto alla maggior parte delle quali però agisce come cooperatore del governo politico, e come organo del medesimo.

Altrove vedemmo come tutte le competenze ed attribuzioni dell'autorità politica, e tutti i diritti maiestatici in qualunque forma di politico reggimento, rientrano in due poteri essenziali e fondamentali dei quali consta la sovranità, cioè la *potestà legislativa* e la *potestà esecutiva*, che dimostrammo inerenti alla natura di ogni governo pubblico. Se così è, e se il potere municipale non è in sostanza che una so-

[1] *Pensieri e proposte sulla riforma municipale* dell'avvocato Leopoldo Galeotti, cap. 2, ultimo lavoro sul sistema municipale che raccomandiamo all'attenzione dei giovani studiosi. — Vedi anche Poggi, *Discorso sul sistema municipale*, altrove citato, pag. 9.

vranità limitata, ne segue che nel medesimo potere debbono avere una esistenza razionalmente distinta le due potestà ora accennate, la legislativa e la esecutiva. Infatti esercitano le autorità o rappresentanze municipali funzioni di ordine legislativo, quando decretano le imposizioni municipali, quando decretano lavori ed opere d'interesse locale, quando stanziano gli annuali bilanci preventivi e consuntivi del comune, quando redigono e deliberano regolamenti o di amministrazione economica, o di polizia locale sì urbana che rustica, destinati mediante la sanzione sovrana ad aver forza di leggi nel territorio comunale. — Esercitano poi funzioni di indole esecutiva nella distribuzione ed esazione delle pubbliche imposte, nella gestione degli interessi, proprietà e rendite comunitative, nel nominare gli impiegati del comune; ecc.

Le rappresentanze comunali, cui sono affidate le attribuzioni proprie del potere municipale, furono e sono tuttavia costituite in Toscana, da un funzionario che chiamasi *gonfaloniere* e da due collegi l'uno detto *consiglio generale*, l'altro *magistrato* o *consiglio dei priori*, fra i quali collegi furono in vario modo repartite le attribuzioni ridette, secondo il diverso spirito che informò in diverse epoche, da Leopoldo I fino a noi, la legislazione municipale dello Stato.

Le due fonti principali della nostra legislazione municipale sono attualmente

1° Il regolamento organico del 20 novembre 1849.

2° I due sovrani decreti del 28 settembre e del 30 novembre 1853. — Questa legislazione era stata completamente riformata e riordinata col regolamento del 20 novembre 1849, che, qual nuovo codice delle istituzioni municipali, era stato con plauso accolto in Toscana, perocchè, in esso trovavano soddisfazione la maggior parte dei voti che erano stati fatti antecedentemente per la riforma della precedente legislazione. — La elezione libera dei comunisti veniva sostituita alla estrazione a sorte, come mezzo di comporre le rappresentanze comunali: il consiglio generale componevasi degli eletti dai cittadini: il magistrato dei priori dai designati dal principe fra i medesimi eletti: le più importanti attribuzioni proprie delle rappresentanze comunali, e segnatamente tutte quelle di ordine legislativo, venivano affidate al consiglio generale: il magistrato dei priori aveva, insieme al gonfaloniere, la potestà esecutrice, infine alle rappresentanze comunali restava affidata la libera amministrazione degl'interessi patrimoniali del comune, non meno che altre ingerenze di indole diversa,

senza che la *tutela* ed il *diritto di ispezione* che a buon diritto riserbavasi il governo, degenerare potesse in schiavitù ed assorbimento.

I due decreti del 28 settembre e 30 novembre 1853 ebbero due fini principali: il primo, quello di abolire la elezione come mezzo onde comporre la rappresentanza comunale, ripristinando l'altro vieto mezzo della tratta a sorte fra tutti i possessori impostati all'estimo di ciascun comune per la composizione del consiglio generale, ed un sistema misto di tratta e scelta del principe per la formazione del magistrato dei priori. Il secondo fine fu quello di costituire sopra nuove basi la rappresentanza comunale, limitando le attribuzioni del consiglio generale per trasportarle nel magistrato dei priori, ed aumentando i poteri e la influenza del gonfaloniere. — Le norme sancite nella seconda parte del regolamento organico del 20 novembre 1849 relativamente all'amministrazione economica dei comuni, non subirono, per la pubblicazione di quei sovrani decreti, veruna importante modificazione.

La legislazione oggi vigente rilascia sufficiente libertà di amministrazione alle rappresentanze comunali, impedendo soltanto che possa degenerare in licenza amministrativa, ed assicurando al potere politico l'esercizio del diritto di tutela e di ispezione che deve spettargli indubitatamente in ogni buon ordinamento civile. — La soddisfazione degli interessi e dei bisogni municipali deve essere libera e spedita: se l'autorità centrale intervenisse a regolarli, quando non vi fosse verun bisogno di tale intervento, vi sarebbe eccesso ed abuso di tutela, e quindi vi sarebbe da un lato schiavitù, dall'altro usurpazione. La perfetta concordia ed armonia fra il potere politico ed il potere municipale, che devono servire l'uno all'altro di sussidio e di complemento, contribuisce a produrre i buoni ordinamenti civili e la felicità degli Stati: e non si farà mai dirà mai troppo per abbattere le false idee di rivalità o di antagonismo che volgarmente si crede esistere fra i medesimi poteri.

Il governo politico esercita il suo diritto di tutela e di ispezione sulla amministrazione delle magistrature comunitative per mezzo dei prefetti, i quali sono in ogni rapporto gli organi delle medesime magistrature colle autorità superiori; e già laddove ci occupammo delle attribuzioni di questi principali agenti del potere esecutivo nei compartimenti, accennammo come rientrasse nelle attribuzioni medesime, la sorveglianza sull'andamento economico delle comunità, la corrispondenza coi gonfalonieri, la sanzione di talune deliberazioni magistrali, ed in ge-

nere tutte quelle attribuzioni e facoltà già competenti ai provveditori delle soppresse camere comunitative

Poste queste idee generali sulla natura del potere municipale, sui modi di composizione delle rappresentanze comunali, sui rapporti col potere politico, per il maggior sviluppo delle quali rinviamo gli studiosi agli scritti *sul diritto* e *sul sistema municipale* dei signori avvocato Ricci, avvocato Galeotti, avvocato Guidi-Rontani, e Poggi [1], dobbiamo scendere a svolgere il *diritto municipale positivo dello Stato*. — A raggiungere questo intento, tratteremo distintamente e coll'ordine seguente:

Delle persone dei collegi che rappresentano i Comuni

Della formazione del consiglio generale e del magistrato

Della definitiva costituzione della rappresentanza comunale

Delle attribuzioni dei predetti collegi e del gonfaloniere

Dell'amministrazione economica dei Comuni.

Del cancelliere ministro del censo, e degli ufficiali ed impiegati comunali.

Della polizia municipale

Dei ricorsi e delle penali

Infine dei rapporti giuridici esistenti fra il potere municipale ed il potere politico

TITOLO PRIMO

Delle persone dei collegi che rappresentano i comuni

Ogni comune è rappresentata da un consiglio generale, da un magistrato e da un gonfaloniere. — Il consiglio generale si compone del gonfaloniere, dei priori residenti nel magistrato, e dei consiglieri, nel numero che è determinato dalla legge. — Il magistrato si compone del gonfaloniere, di quel numero di priori che è stabilito dalla legge, e che sono tratti dalle due categorie di possessori di che sarà detto in appresso. — I priori residenti nel magistrato hanno la precedenza sui consiglieri. — I consiglieri durano in ufficio un anno, e i priori due. — I

[1] Galeotti e Poggi scritti citati. — Ricci, *Cenni sopra le basi del sistema municipale Toscano*. Livorno 1847. — Guidi-Rontani, *Della libera amministrazione delle comuni e sul potere centrale*, Firenze 1847.

priori si rinnuovano ogni anno per metà; se sono in numero dispari, una delle due categorie di essi priori residenti nel magistrato, cioè o quella dei tratti dalla borsa dei principali possessori, o quella dei tratti dall' altra borsa della metà dei possessori in detta categoria composta di numero dispari di priori, nel primo anno se ne rinnuova uno di più che nel secondo. — Se poi i priori di ambedue le categorie sono in numero dispari, nel primo anno si rinnuova un priore più che nel secondo tra quelli tratti dalla borsa della metà dei possessori, e nello stesso primo anno se ne rinnuova uno meno che nel secondo tra gli altri tratti dalla borsa dei principali possessori così nella magistrature di tre priori, due dei quali tratti dalla borsa dei principali possessori, e uno da quella della metà dei possessori del comune, nel primo anno si muta un priore della prima categoria, e si rinnuova quello della seconda categoria, nel secondo anno si muta soltanto il priore rimasto dell' anno antecedente Nei magistrati composti di cinque priori dei quali tre della categoria dei principali possessori, e due dell' altra categoria, nel primo anno si rinnuovano due priori della prima, e uno della seconda categoria; nell' anno successivo si mutano i priori rimasti dell' anno antecedente Nei magistrati composti di tre priori per ciascheduna categoria, nel primo anno si muta un priore dei principali possessori, e due tra quelli della metà dei possessori, nel secondo anno si mutano i priori rimasti come sopra; e così di seguito Il priore o il consigliere che entra in ufficio a anno o a biennio incominciato in luogo dell' altro priore o consigliere mancato, compie il tempo del suo antecessore [1]

Il numero dei priori o consiglieri che, oltre il gonfaloniere, formano la rappresentanza comunale, è determinato in ragione della popolazione del circondario di ogni comune, e nelle seguenti proporzioni — Nei comuni ove la popolazione non supera i 2000 abitanti, i priori sono tre ed i consiglieri sei. Ove gli abitanti sono più di 2000, ma non oltrepassano i 5000, i priori sono quattro ed i consiglieri otto Ove gli abitanti sono più di 5000, ma non superiori di 10,000, i priori sono cinque e i consiglieri dieci Ove gli abitanti sono più di 10,000, ma non oltrepassano i 15,000, i priori sono sei e i consiglieri sono dodici Ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000, i priori sono

[1] Art. 1, 2, 3 della legge del 28 settembre 1833. — Art 3 dell' altra legge del 30 novembre 1833.

sette e i consiglieri sono quattordici. Ove gli abitanti sono più di 20,000, i priori sono otto ed i consiglieri 16 — Nel comune di Lucca i priori sono nove ed i consiglieri diciotto — Nei comuni di Firenze e di Livorno i priori sono dieci e i consiglieri sono venti. — Per fissare il numero dei priori, e dei consiglieri in ciascun comune dello Stato, si tenoero per la prima volta nel 1853, i dati che circa la popolazione del granducato resultavano dal prospetto pubblicato in quell anno dall' ufizio dello stato civile e statistica generale E la legge stabilì che al termine di dieci anni, e quindi di decennio in decennio, debbano esser fatte nel numero dei priori e consiglieri le mutazioni corrispondenti a quelle delle popolazioni [1].

Il gonfaloniere è a nomina libera del granduca, che lo sceglie di regola fra quelli che hanno i requisiti voluti dalla legge per i priori — L'ufficio del gonfaloniere dura quattro anni Il gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore. — Quello fra i priori che è primo in ordine di precedenza, supplisce al gonfaloniere in caso di assenza o di legittimo impedimento — In mancanza del primo priore, ne fa le veci il secondo [2].

TITOLO SECONDO

Della formazione del consiglio generale e del magistrato

Il consiglio generale si forma per tratta a sorte fra tutti i possessori impostati all'estimo di ciascun comune. — I priori residenti nel magistrato si tolgono dalla metà dei possessori impostati all estimo per ordine di maggior quota di rendita o massa imponibile col sistema misto di tratta e di elezione, come è detto in appresso. — Le tratte si fanno in ciascun anno nel mese di agosto

In ogni comune vi sono tre borse una per la formazione del consiglio generale, e le altre due per la formazione del magistrato, e si conservano in una cassa chiusa a due chiavi, una delle quali custodita dal gonfaloniere, e l altra dal cancelliere ministro del censo. — Nella borsa per la formazione del consiglio generale sono inclusi i nomi di tutti i possessori del comune, compresi i corpi morali si laici che eccle-

[1] Art 4, della legge, del 28 settembre 1853.
[2] Art 5 e 8, della legge.

siastici, e non trascurata nessuna posta accesa all'estimo — Nella prima borsa per la formazione del magistrato sono inclusi i nomi della metà di tutti i possessori presi per ordine di maggior quota di rendita, o massa imponibile, nell'altra sono posti i nomi dei principali imposti fra i medesimi possessori. — I priori vengono estratti metà dall'una e metà dall'altra borsa, e quando gli stessi priori debbano essere in numero dispari, la borsa che contiene i nomi dei principali possessori ne somministra uno più dell'altra — Nel caso che la metà suddetta per la prima borsa non raggiungesse il decuplo del numero dei priori assegnato al comune, la borsa viene completata, fino a quel limite coi nomi dei successivi possessori aventi all'estimo maggior quota di rendita o massa imponibile — E nel caso che per giungere alla metà o al decuplo che sopra, convenisse prendere il nome di uno tra diversi possessori che abbiano la stessa rendita o massa imponibile, i nomi di questi si includono tutti nella borsa. — L'altra borsa, cioè quella dei principali imposti, contiene tanti nomi di possessori presi per ordine di maggior rendita o massa imponibile, abili a risiedere personalmente, quanti equivalgano al decuplo dei nomi che debbono estrarsene per designare i priori di questa categoria, cosicchè quando fra i principali imposti debbansi prendere due priori, la borsa ne conterrà 60, quando tre ne conterrà 90, e così di seguito — In nessun caso però la borsa dei principali imposti potrebbe contenere un numero di nomi maggiore della quarta parte di quelli inclusi nella seconda borsa, in quella cioè della metà dei possessori, ancor quando questa quarta parte non giungesse al decuplo dei nomi da estrarsi — In tal caso bensì non ha luogo per gli inclusi in questa borsa il divieto di risiedere nel magistrato o nel consiglio generale lo stesso anno della tratta — Qualora per completare la borsa dei principali imposti convenisse prendere il nome di uno tra i diversi possessori che abbiano la stessa rendita o massa imponibile, dovrà essere preferito il maggiore di età [1]. — Quanto alle comunità del già ducato di Lucca, attese le particolari loro condizioni e segnatamente il difetto in esse di un regolare catasto, i nuovi regolamenti municipali ordinarono che fino a nuove disposizioni dovessero essere inclusi nella prima delle due borse destinate alla formazione dei magistrati, anzichè i nomi della metà dei possessori, quelli del quarto presi per ordine di

[1] Art. 7 fino a 12, leg. 28 settembre 1853, e Art. 1, 2, 4, leg. 30 novembre 1853.

maggior quota di rendita o massa imponibile, restando ferme quanto all'altra delle detta borse le precitate generali disposizioni [1]

Le imborsazioni si fanno sempre dal gonfaloniere alla presenza del magistrato, che le autentica con suo partito — In ugual modo si fanno le tratte, siano le annuali ricorrenti nel mese di agosto, siano quelle occorrenti a completare le note dopo la purgazione, sieno quelle da farsi nel corso dell'anno in caso che le rappresentanze comunali rimangano incomplete — Quando una posta di beni descritta all'estimo è goduta in comune da più persone, non s'imborsano i nomi di tutte, ma soltanto il nome del capoposta, o di quello fra i condomini che agisca in qualità di capo della famiglia o della società — È lasciata per altro facolta al magistrato, sulla proposta del gonfaloniere, d'imborsare il nome di uno dei soci o condomini in luogo dell'altro, quando ne sia fatta formale istanza dalle parti interessate prima della imborsazione — Le borse si rinnuovano e si rettificano ogni anno [2]

Dalla borsa destinata alla formazione del consiglio generale si estraggono tanti nomi quanti sono i consiglieri che la legge assegna al Comune — Dalle borse destinate alla formazione del magistrato si estraggono tanti nomi quanti formino il triplo del numero dei priori che debbono entrare nel magistrato medesimo — Si hanno per nulle, e come non avvenute le tratte che fossero fatte da borse non rettificate [3]

Il magistrato conosce delle cause di divieto da risiedere nella rappresentanza comunale; e sempre col mezzo della tratta, completa le note onde supplire gli esclusi Il gonfaloniere assistito dal cancelliere porta a termine la purgazione delle tratte, invitando a sostituire quelli che ne hanno l'obbligo o il diritto, e notando le sostituzioni [4].

Hanno divieto di risiedere nel consiglio e nel magistrato: i condannati a pene afflittiva durante la pena, o durante la contumacia; le donne; quelli che non hanno compiti i 25 anni di età, i pienamente o mediamente interdetti; chiunque risiede nel magistrato o nel consiglio generale lo stesso anno della tratta; gli impiegati comunali stipendiati dalla cassa del Comune; i prefetti, i consiglieri, i segretari e i ragionieri di prefettura dentro il respettivo compartimento, i sotto prefetti, i de-

[1] Art. 8, leg. 30 novembre 1853.
[2] Art. 13, 14, 15, 16, leg. 28 settembre 1853
[3] Art. 17 18 e 19, della legge.
[4] Art 20, detta legge

legati di governo, i pretori, e i cancellieri ministri del censo, e loro aiuti nel respettivo circondario; il camarlingo, il suo sostituto o procuratore nel respettivo Comune. — Non possono far parte della rappresentanza dello stesso Comune simultaneamente padre e figlio, avo paterno, e nipote, fratello e fratello. — Il primo estratto dà divieto al secondo.

Hanno obbligo di sostituire o direttamente, o nei congrui casi per mezzo dei loro legittimi rappresentanti nel termine di venti giorni dal ricevuto avviso, e sotto certe pene comminate dalla legge: le donne; coloro che non hanno compito 25 anni di età, gli interdetti pienamente o mediamente; le amministrazioni pubbliche; i corpi morali.

Il granduca e le persone della famiglia reale, impostati agli estimi per beni di loro privata proprietà, sono in diritto di renunziare o di sostituire. — Tanto i proprietari forestieri non dimoranti in Toscana, quanto i proprietari toscani residenti in paese estero, sono in facoltà di sostituire, ma si tengono per renunzianti ogni volta che non sostituiscono nel termine di giorni venti dal dì in cui il gonfaloniere faccia loro consegnare il relativo avviso, nei modi e con le forme fissate per la consegna della cartella del dazio.

Hanno facoltà di risiedere personalmente o di sostituire: gli arcivescovi, vescovi, vicari generali, parrochi, ed altri sacerdoti che hanno cura d'anime; gli impiegati al regio servizio con provvisioni ed incumbenze d'impiego d'esercizio continuo; i possessori forestieri dimoranti in Toscana; chi è affatto cieco o sordo. — I sostituti debbono avere la capacità necessaria per potere esercitare in proprio l'ufficio, al quale vengono chiamati dal sostituente.

Hanno facoltà di rinunziare senza andar soggetti al pagamento di penali: gli ottuagenari; i malati cronici, chi ha rappresentanza o esercita uffici comunali in altro Comune.

Le questioni che possono insorgere per imborsazioni, tratte, sostituzioni, divieti e titoli di esenzione si decidono dal magistrato salvo il ricorso avanti i consigli di prefettura che decidono irretrattabilmente[1]

[1] Art. 21 a 29 inclusive di detta legge.

TITOLO TERZO

Della definitiva costituzione della rappresentanza comunale

Purgata la tratta dei consiglieri, il gonfaloniere ne rimette copia al prefetto dentro il mese di ottobre per notizia, e agli effetti della scelta. I consiglieri, al tempo stabilito, entrano senz'altro in ufficio. L'ordine della tratta indica per loro l'ordine di precedenza — Purgate le tratte dei priori il gonfaloniere le invia nel mese di ottobre al prefetto, il quale sceglie dal numero triplo degli estratti, e designa nel successivo mese di decembre quelli che debbono risiedere nel magistrato. Però per i Comuni di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoia, i prefetti rassegnano le tratte al granduca, dovendo dipendere la scelta dalla sua sovrana volontà.

Il granduca pei Comuni ora nominati, e i prefetti pei rimanenti, designano annualmente due fra i consiglieri più facilmente reperibili nel luogo delle adunanze, i quali possono fare le veci di priori, in caso che manchi il numero necessario per deliberare. — L'ordine della nota dei componenti l'intiero magistrato, che senza curare quello della estrazione, nè il tempo in che fu fatta, è stabilita anno per anno nei congrui casi dal granduca, o dai prefetti, costituisce il primo, il secondo priore, e gli altri successivamente — Chiunque debba ritenersi per accettante l'ufficio di priore, o di consigliere, o per non averne fatta renunzia, o rifiuto, o per averlo accettato espressamente o per averlo esercitato di fatto, non può altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla legge, e deve continuare per tutto il tempo stabilito, senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto, sotto la comminazione in caso diverso della responsabilità per tutti i danni che per il suo operato ne potessero provenire al Comune. Perde bensì la qualità di rappresentante del Comune chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla nomina — Così quando uno dei residenti nel consiglio o nel magistrato subisce una condanna o pena afflittiva, deve ipso facto esser riguardato come cessato dalla sua rappresentanza e devesi procedere immediatamente al di lui rimpiazzo[1]

[1] Art. 30 a 38 inclusive, della legge. — Sovrana risoluzione contenuta in

TITOLO QUARTO

Delle attribuzioni dei collegi che rappresentano i Comuni, e del gonfaloniere

Il consiglio generale nomina i deputati al reparto della tassa di famiglia, delibera sullo stabilire o variare, ove si creda opportuno, gli stipendi degli impiegati comunali, precedentemente però alla loro nomina o conferma, delibera sulla nomina o conferma dei medici e chirurghi condotti e levatrici, delibera sopra accampionamenti, scampionamenti, apertura e abbandono di strade; conferisce i posti di studio, e le doti di collazione della rappresentanza comunale, delibera sulle spese e sugli aggravi che sono per riuscire di perpetua durata all'amministrazione del Comune; approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comune [1].

Il magistrato composto dal gonfaloniere e dei priori delibera sopra tutti gli affari che riguardano l'amministrazione del Comune e degli istituti che ne dipendono, tolto quello di competenza del consiglio generale. — Così il magistrato fra le altre sue attribuzioni; approva i reparti delle tasse; conosce dei reclami contro le operazioni dei repertitori delle tasse e ne delibera le correzioni se hanno luogo; nomina, conferma e licenzia taluni impiegati comunitativi, salvo per alcuni la superiore approvazione; elegge il camarlingo comunitativo, e nomina gli inservienti comunali; delibera sopra ogni cosa che interessa il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà, e sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune, e col suo concorso salve le attribuzioni del consiglio, sulle azioni da intentarsi o sostenersi in giudizio tanto in prima quanto nelle successive istanze e sui ricorsi, sulle occupazioni di suolo di pertinenza comunale, e sulle servitù che vi si volessero imporre, ritenuta la osservanza delle leggi e consuetudini in vigore; sulle domande di edificare mulini, ponti, calelle, pescaie e ogni altra qualsivoglia opera che innovi

un dispaccio del ministero dell'Interno del dì 30 settembre 1854, diretto alla prefettura di Firenze, e decis. del consiglio di Stato del dì 11 aprile 1850, in causa Benedetti colleg. serie 2, pag. 37.

[1] Art. 38, della legge, del 28 settembre 1853

lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali, ed altri corsi di acque e loro pertinenze ai termini del regolamento del 10 aprile 1782, e degli altri ordini veglianti in proposito; sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale; sulle offerte o doni da farsi o riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da conferirsi e sulla formazione di commissioni speciali; sulle istituzioni di fiere, o mercati ai termini delle leggi proponendone i regolamenti; sulla fondazione di qualsiasi specie di istituzione a vantaggio del Comune, purchè non portino spese od aggravi che sieno per riuscire di perpetua durata all'amministrazione del Comune stesso, e sul governo e la amministrazione delle istituzioni già esistenti; sulla nomina dei periti quando abbisogni l'opera loro; sull'ammissione del procuratore o del sostituto del camarlingo; sull'ammissione al godimento dei privilegi accordati alla miserabilità o povertà quando ne venga aggravio al Comune, e sui relativi rimborsi a favore degli spedali o altri istituti destinati al soccorso dell'indigenza. Il magistrato approva altresì e stanzia il rimborso di spese di gite dei grascieri; emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio comunale; approva sulla domanda o proposizione del ministro del censo la rinnovazione dei campioni estimali ridotti inservibili, e la spesa occorrente da contemplarsi nel bilancio[1] — Data comunicazione degli addebiti e udite le repliche, il magistrato statuisce ancora se debba sottoporsi a squittinio straordinario innanzi al consiglio generale, il medico, il chirurgo condotto, e la levatrice, che abbia dato causa a gravi reclami, affinchè sia deciso se debba continuare nel servizio o cessare: non può per altro dare esecuzione allo squittinio straordinario, senza l'autorizzazione del prefetto[2]

Il magistrato non può prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa, se non vi sono assegnamenti disponibili nella massa di rispetto dalla quale in ogni caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazione del comune nel primo bimestre dell'anno successivo[3].

[1] Art. 49, 50, 51, 62 e 67 del regolam. del 20 ottobre 1849, combinati cogli art. 36 e 37 della legge del 28 settembre 1853, cogli art. 32 e segg. della legge 16 settembre 1816, e con altri ordini governativi in diversi tempi emanati.

[2] Art. 38, leg. 28 settembre 1853.

[3] Art. 66, regolam. del 20 novembre 1849.

I magistrati comunitativi deliberano altresì sugli accolli dei lavori che si concludono dalle comunità nel loro proprio esclusivo interesse, e ciò fanno senza bisogno di superiore autorizzazione, quando nel bilancio di previsione dell'anno in corso siano stati legalmente predisposti i fondi per pagarne il prezzo [1].

I magistrati comunitativi hanno il diritto di prendere i provvedimenti atti a render sani i fabbricati che servono all'abitazione umana ed in attualità locati ed occupati da altri che dal proprietario, e che si trovino in condizioni tali di insalubrità da riuscire pericolosi per la vita e la salute degli abitanti nei medesimi: e tale diritto esercitano nei modi e forme determinate dai relativi ordini vigenti [2].

Infine i magistrati comunitativi nominano i deputati incaricati di sorvegliare il buon andamento delle scuole comunali, avendo però in tali nomine i necessari riguardi agli amministratori delle pie fondazioni soccorritrici delle scuole [3].

Il magistrato del gonfaloniere e priori interviene alle pubbliche comparse essendo applicabile ai suoi componenti in caso di mancanza la penale di lire cinque [4].

I non cattolici che si trovino a far parte del magistrato non intervengono alle funzioni sacre, nè rendono voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto, e alla religione [5].

Qualunque componente il consiglio o il magistrato fosse pregiudicato in un affare di cui pendesse la trattativa, avrebbe l'obbligo non solamente di astenersi dal rendere il voto, ma di assentarsi ancora dall'adunanza [6].

Le adunanze tanto del consiglio generale quanto del magistrato sono legali quando vi intervengono due terzi dei membri da cui questi collegi sono respettivamente composti. — In mancanza di numero legale per le adunanze del magistrato, il gonfaloniere, d'accordo coi priori presenti, può invitare a sedere alcuno di quelli fra i consiglieri che sono autorizzati a supplire ai priori. — Le deliberazioni che si pren-

[1] Sovrana risoluzione del 10 ottobre 1854.
[2] Motup. del 4 ottobre 1854.
[3] Art. 45 e 84 leg. sull'insegnamento del 30 giugno 1852.
[4] Art. 39 e 51, leg. del 28 settembre 1853.
[5] Art. 40, detta legge 28 settembre 1853.
[6] Art. 104 delle Istruzioni del 15 novembre 1779 e decis. del consiglio di Stato del 22 maggio 1852 in affare Grandolfi collez. anno 1852, pag. 495.

29

dono nelle adunanze del magistrato debbono essere vinte a pluralità di suffragi segreti — In caso di parità di voti, il partito non si ha per vinto Ma quelle che sono prese nelle adunanze del consiglio generale restano vinte solo quando vi concorrano i due terzi dei votanti [1]

Nelle deliberazioni dei magistrati o dei consigli comunali non può intervenire a render voto una persona che non faccia parte di tali collegi ove ciò accadesse le deliberazioni sarebbero assolutamente nulle, e dovrebbero essere formalmente rinnuovate. È segnalabile a questo proposito la seguente decisione proferita dal consiglio di Stato in affare Giusteschi nel dì 31 luglio 1850 (collez. pag. 97). « Attesochè sia in» dubitata regola di ragione e comunemente osservato che quando si » tratta di corpi e collegi composti di un determinato numero certo e » aventi i requisiti voluti dalla legge o dagli statuti, le deliberazioni » prese in quel corpo, in quel collegio, hanno a dirsi infette di nullità » quante volte persone estranee al corpo, al collegio intrudansi a ren» dere voto in quelle deliberazioni : — regola tra noi confermata anche » dal precetto del legislatore, come si raccoglie dalle istruzioni ai can» cellieri del dì 16 novembre 1779, art. 197 — ivi — Se nei partiti » sarà intervenuta a render voto qualche persona illegittima e che non » abbia i requisiti prescritti dalla legge, saranno assolutamente nulli e » dovranno rifarsi canonicamente e secondo le regole stabilite; — con» fermata poi da mille e mille resoluzioni dei provveditori e sopras» sindaci alle comunità che furono in Toscana, e mantenuta altresì dal» l'art. 156 del nuovo regolamento comunale: — ivi — Nelle cose che » non sono contrarie ai precetti in questa legge contenuti durano in » vigore le leggi, gli ordini, le istruzioni, e i regolamenti generali e » particolari che vegliavano insino al presente giorno ec. »

Le deliberazioni della magistratura o dei consigli comunali sono ostensibili sempre agli interessati [2].

Ad ogni magistrato o consiglio comunale è vietato di porsi in diretta corrispondenza con altro magistrato o consiglio; come pure di occuparsi di affari che siano estranei alle attribuzioni loro conferite respettivamente dalle leggi [3].

[1] Art. 41 e 42, detta legge
[2] Art. 59, regolam. del 23 novembre 1849.
[3] Art. 60, detto regolam. e circolare del 14 agosto 1815.

Sono nulle le deliberazioni dei magistrati o dei consigli comunali quando non vi si osservano le forme stabilite nelle leggi e regolamenti municipali, o fossero contrarie al disposto delle medesime leggi e regolamenti — I prefetti io consiglio di prefettura conoscono e giudicano di tale nullità; senza pregiudizio delle particolari processure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei magistrati o consigli comunali ad atti che siano punibili ai termini delle leggi criminali [1].

Dalle deliberazioni dei consigli di prefettura che giudicano di dette nullità compete il ricorso avanti il consiglio di Stato questo diritto di ricorso sebbene non sia sanzionato dalla lettera di verun articolo delle leggi comunali, deve dirsi ammesso per lo spirito delle medesime e consentaneo alla loro economia, siccome ha più volte deciso il medesimo consiglio di Stato in alcune sue dottrinate pronunzie delle quali altrove facemmo parola Lo stesso consiglio ha altresì deciso che le deliberazioni della rappresentanze comunali, che sono in opposizione alle leggi dello Stato, possono essere annullate *ex officio* dal prefetto in consiglio di prefettura indipendentemente anche da qualsivoglia reclamo [2]

Abbiamo altresì avvertito come in ordine alle circolari governative dell'8 agosto 1796 e 16 aprile 1832 sia vietato ai tribunali ordinari di prendere cognizione della efficacia o validità delle deliberazioni che i magistrati od i consigli comunali prendono nei limiti della loro autorità amministrativa, se ciò non venisse espressamente ai tribunali stessi dal governo commesso: i tribunali ordinari però rimangono sempre ed esclusivamente competenti a conoscere di quanto riguarda i rapporti pecuniari che al seguito delle deliberazioni dei corpi municipali nascono fra le comunità ed i terzi a favore dei quali venga ad emergere un qualche diritto [3].

Il gonfaloniere è capo dei vari uffizi del Comune, e vigila all'esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascun impiegato comunale; convoca, presiede, sospende, e scioglie le adunanze del consiglio generale e del magistrato; in queste adunanze ha l'iniziativa delle proposizioni ma

[1] Art. 61 e 62, detto regolam.

[2] Decis. dell'11 giugno 1852 in affare Comune di Seravalle collezione anno 1852, pag. 324.

[3] *Annali di giurisp.* anno 1850, par. 2, col. 1124. — Anno 1851, par. 1, col. 821. — Anno 1852, par. 2, col. 1361.

non è vietato ai consiglieri e ai priori di far proposizioni in nome proprio, purchè per altro ne diano comunicazione al gonfaloniere almeno tre giorni prima della adunanza; nè il gonfaloniere ne i priori possono chiedere al magistrato stanziamenti di spese, alle quali non possa farsi fronte coi fondi appositamente previsti nel bilancio, o con quelli che costituiscono la massa di rispetto, se pure non venga ad esservi provveduto con speciale autorizzazione sovrana. Il gonfaloniere conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti all'amministrazione corrente del Comune; tutte le altre carte, filze e documenti rimangono sotto la custodia del cancelliere ministro del censo; coll'assistenza di quest'ultimo, il gonfaloniere forma gli stati preventivi, e consuntivi dell'amministrazione comunitativa; e gli presenta prima all'esame del magistrato, e quindi all'approvazione del consiglio generale; lo stesso gonfaloniere sospende gli impiegati, d'accordo coi priori, e comunicati gli addebiti, e sentite le repliche, propone al prefetto di sottoporre allo squittinio straordinario del magistrato quegli impiegati comunali, che sono di nomina del magistrato medesimo, e che si fossero resi debitori di gravi mancanze, affinchè sia deciso se debbano continuare o no nel servizio; sospende di propria autorità gli inservienti, e li licenza previa deliberazione del magistrato, a tempo rotto, se si saranno resi debitori di mancanze gravi; dà esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio generale, e del magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti che interessano il Comune, spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, o delle autorizzazioni straordinarie, presiede ai pubblici incanti solo o coll'assistenza dei priori, a ciò deputati, quando piaccia al magistrato di nominarli; rappresenta il Comune nella celebrazione dei contratti, e fa qualunque atto necessario alla tutela dei beni e dei diritti del Comune, rappresentandolo in giudizio quando occorra; invigila all'esatta formazione dei dazzaioli delle diverse tasse e rendite del Comune, compilati dal cancelliere ministro del censo; autentica detti dazzaioli colla propria firma, e invigila inoltre alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune; ordina la esecuzione dei lavori approvati dal magistrato del Comune, e la invigila ai termini delle deliberazioni, procura l'osservanza dei regolamenti di polizia municipale; ha facoltà di esaminare i libri del catasto per accertarne la regolarità, e quando occorra presenta le sue osservazioni alla direzione del pubblico censimento, sopravvede a tutte le istituzioni e fondazioni di utilità e comodo pubblico, dependenti dal Comune; prov-

vede coi debiti concerti ed approvazioni, quando occorra, agli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle fiere e mercati; rilascia le fedi di povertà e miserabilità anche agli effetti giuridici ai termini della legge, prepara tutte le notizie e informazioni da presentarsi al consiglio generale o al magistrato sugli affari di maggior rilievo; in caso di urgenza prende quei provvedimenti, che crede indispensabili, comunque eccedano le sue competenze, salvo a renderne conto, e giustificarli presso il magistrato nella sua prima adunanza.[1] — Infine il gonfaloniere è incaricato della esecuzione delle ingerenze a lui affidate dalla legge sul reclutamento militare; della esecuzione degli atti a lui delegati dal governo, o dalle pubbliche amministrazioni ai termini della legge, e finalmente di invigilare d'accordo con le autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze al ben essere, alla salute, prosperità, e alla sicurezza degli amministrati.[1]

La corrispondenza, sia colle superiori autorità, sia con chiunque abbia interesse del Comune, è tenuta esclusivamente dal gonfaloniere.[2]

TITOLO QUINTO.

Del cancelliere ministro del censo

La nomina del cancelliere comunitativo, e lo stabilimento del relativo stipendio, spettano al granduca.[3]

Il cancelliere comunitativo come attuario e consultore legale negli affari di competenza delle rappresentanze comunali, assiste alle adunanze tanto del consiglio generale che del magistrato, e senza prender parte alle discussioni e deliberazioni dei due collegi, è tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le leggi e gli ordini vigenti, notando le fatto avvertenze nel protocollo delle deliberazioni per proprio discarico. — I giorni delle adunanze del consiglio generale e del magistrato vengono concertati fra il gonfaloniere ed il cancelliere ministro del censo: inoltre il gonfaloniere comunica al cancelliere gli affari che devono formare soggetto di deliberazione almeno due giorni prima dell'adunanza. — Il

[1] Art. 43, della legge del 28 settembre 1833 e art. 68 del regolamento del 20 novembre 1840.

[2] Art. 44, della legge del 30 settembre 1833.

[3] Art. 93 della legge del 23 marzo 1774.

cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la rappresentanza comunale del luogo di sua residenza. Assiste inoltre il gonfaloniere in tutte le operazioni partitamente indicate nelle diverse disposizioni delle leggi e regolamenti municipali [1]. Possono consultarsi con utilità le istruzioni ai cancellieri comunitativi del dì 16 novembre 1779, nelle quali si contengono molte spiegazioni ed avvertenze intorno gli obblighi che incombono ai medesimi cancellieri anche secondo le leggi attuali.

Come ministro del censo, ogni cancelliere comunitativo è custode e conservatore di tutti i libri, e documenti censuarii della comunità, eseguisce tutte le operazioni riguardanti i passaggi delle proprietà, tiene in custodia ed è responsabile degli archivi comunitativi, compila i dazzaioli della tassa regia e comunitativa imposta sul possesso dei beni stabili; disimpegna alcune attribuzioni in rapporto ai benefizi di regio patronato; redige e custodisce gli inventari dei benefizi che non sono di privata collazione; e fa tutti gli atti interessanti alla loro conservazione nelle forme e modi prescritti dalle veglianti disposizioni [2].

Infine i cancellieri comunitativi assistono i pretori nelle visite dei confini giurisdizionali cogli Stati esteri, fanno con essi il riscontro di tutti i termini dei confini medesimi redigendone processo verbale, e sono loro affidate in questa materia altre importanti attribuzioni [3].

TITOLO SESTO.

Dell' amministrazione economica dei Comuni

Ai bisogni, e alle spese dei Comuni si supplisce colle entrate loro di qualsivoglia provenienza che non abbiano una speciale destinazione, e per quanto occorra, colla imposta annuale. — I Comuni impongono per conto loro coll'aggiungere alle tasse prediali, e personali dello Stato, una sopraimposta equabilmente distribuita [4].

Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei Comuni: il pagamento delle

[1] Art. 43, 46, 47, 48, delli legge.
[2] Art. 48 e segg. del motup. del 9 marzo 1848.
[3] Art. 56 e segg. detto motup.
[4] Art. 75 e 78, regolam. del 20 novembre 1849.

tasse dello Stato; la sodisfazione dei debiti, e degli oneri patrimoniali del Comune, le spese dell'amministrazione comunale, e così gli stipendi, i salari, e le indennità; le spese occorrenti pel servizio sanitario, quelle per la corrispondenza epistolare; i mantenimenti, e restauri ordinari degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali, e del mobiliare di queste; le spese di quei cimiteri i quali sono a carico del Comune per legge, o per speciali resoluzioni governative; quelle per i dementi miserabili, pei trasporti dei malati pure miserabili, e pei sussidi di latte; quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla legge; le spese di polizia municipale; quelle per la illuminazione notturna ove questa si trovi stabilita: le spese dei registri dello stato civile; quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie, e sussidi: e generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni dalle leggi, e dagli ordini veglianti o che lo fossero da future legislazioni e disposizioni.— Alle previsioni di tali spese deve essere aggiunta una massa di rispetto non minore del ventesimo, nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l'annata. — I consigli comunali provvedono alle spese necessarie ed alle previsioni ora contemplate, imponendo quanto bisogna nel modo sopra accennato, di maniera che non debba passare da un annata all'altra con residuo di debito. — Oltreciò per far fronte a spese di mera utilità gli stessi consigli comunali possono stanziare una sopraimposta sulle tasse dirette, e variabili a seconda delle spese del Comune. — Questa sopraimposta però non deve mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cente della sola rendita imponibile del Comune desunta dal catasto fondiario. — Per maggiori aumenti di imposta è necessaria una legge speciale [1].

È permesso a più Comuni riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle respettive popolazioni, o a qualche spesa di comune vantaggio, come sarebbe per tenere e pagare insieme qualche impiegato. Questi accordi fra Comune e Comune non possono però essere trattati che per mezzo dei prefetti, organi delle magistrature comunali colle autorità superiori, ancorchè tendano unicamente a variare le condizioni dei consorzi di già esistenti fra più Comuni [2].

[1] Art. 77, 78, 79, 80, 81, detto regolam.

[2] Art. 180, 181, 182, detto regolam. decis. del consiglio di Stato in affare Mazzei del dì 7 marzo 1851; collez. anno 1851, pag. 304.

Quando i consigli comunali deliberano sulle opportunità di riunirsi in consorzio con altri municipi per provvedere a qualche bisogno comune, possono a questo effetto, quando occorra, stanziare un contributo annuo, salvo la superiore autorizzazione indispensabile per obbligare o alienare una qualche parte delle rendite comunali [1].

Lo stato presuntivo delle entrate e spese di ogni Comune approvato che sia dal consiglio generale, deve essere presentato all'esame del prefetto nel mese di novembre a fine di accertare che tutte le disposizioni della legge sieno state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle prendicate spese necessarie, ed obbligatorie, e che le entrate previste sieno sufficienti, e tutte esigibili — Ove sia luogo a supplire, o correggere, il prefetto trasmette i suoi rilievi ai consigli comunali, e conosciute le repliche, pronuncia le opportune risoluzioni in consiglio di prefettura [2].

È in facoltà delle magistrature comunali il sottoporre all'esame in arte del consiglio degli ingegneri i progetti dei lavori di rilevante dispendio, e di molta difficoltà di esecuzione, non meno che quelli i quali richiedono cautele particolari — Questi progetti debbono essere trasmessi al consiglio degli ingegneri per l'organo dei prefetti, ai quali dette magistrature, sono tenuti giustificare che abbiano disponibili i fondi necessari — Quando il voto del suddetto consiglio degli ingegneri viene richiesto, corre l'obbligo alle magistrature di uniformarvisi in arte nella esecuzione del proposto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire — Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro o restauro che voglia farsi a quelle, deve essere approvato in arte dal consiglio degli ingegneri, ritenuta sempre la osservanza dei regolamenti concernenti la loro conservazione [3].

Il regolamento disciplinare per il corpo degli ingegneri del 5 ottobre 1839, determina le norme a cui debbono uniformarsi le magistrature comunali, rispetto al modo di aggiudicazione, ai rilasci, alle condizioni amministrative da inserirsi nelle scritte di accolli, sia per la costruzione e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto delle comunità [4] — È permesso ai consigli comunali

[1] Decis. di detto consiglio del dì 15 decembre 1851, in affare Comune di Seravezza. collez. anno 1851, pag. 312.
[2] Art. 82, detto regolam.
[3] Art. 83, detto regolam.
[4] Art. 84, detto regolam. e sovrana risoluzione del 13 ottobre 1854.

di non pagare nell'anno della esecuzione del lavoro tutto intiero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio[1]. Non è permesso però ai medesimi consigli di stanziare la costruzione di lavori, anche riconosciuti di una evidente utilità, quando non sia sufficiente per le spese che potessero occorrervi, neppure la sopraimposta del tre per cento sulla rendita imponibile, di che sopra è stata fatta parola[2].

Fuori del caso sopra avvertito è vietato ai consigli comunali far debiti, ed alienare senza superiore autorizzazione. Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio possono essere approvate dal ministro dell'interno, purchè non oltrepassino il novennio. — Ugualmente i debiti, e le alienazioni che non eccedano nell'importare un ottavo del contingente annuo dell'imposta comunale possono approvarsi dal ministro dell'interno, il quale però non può concedere mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno. — Per debiti o alienazioni di somma maggiore è necessaria una legge speciale[3].

Rientra nella competenza esclusiva delle rappresentanze comunali il concedere o negare il permesso di fabbricare lungo le vie comunali, occupare il suolo comunale o imporvi servitù, dalle deliberazioni a ciò relative non è ammissibile il ricorso ai consigli di prefettura nè conseguentemente al consiglio di Stato[4].

I rendimenti di conti annuali già approvati dai consigli comunali debbono essere sottoposti al sindacato della ragioneria della prefettura. Sulle osservazioni del ragioniere, e sulle repliche del consiglio comunale, pronunzia il consiglio di prefettura[5]. Relativamente alla revisione dei conti annuali, non meno che a quella degli stati presuntivi delle comunità, possono essere con utilità consultate le istruzioni trasmesse nel dì 11 settembre 1827 ai ragionieri delle camere di soprintendenza comunitativa, la osservanza delle quali forma oggi obbligo per le ragionerie delle prefetture.

Lo stato presuntivo delle entrate e spese, ed il rendimento di conti

[1] Art. 85, detto regolam.

[2] Decis. del consiglio di Stato del 8 decembre 1850 in affare Possidenti del Comune di Palazzuolo: collez. anno 1850, serie 2, pag. 118.

[3] Art. 86, 87, 88, detto regolam.

[4] Decis. del consiglio di Stato del 6 settembre 1852 in affare Cusini: collez. anno 1852 pag. 326.

[5] Art. 89, detto regolam.

annuo, debbono essere resi ostensibili agli interessati nell uffizio comunale — La magistratura può anche commetterne un ristretto e ordinarne la stampa, e pubblicazione [1]

I Comuni non possono stare in giudizio come attori, sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la corte di cassazione senza esservi stati autorizzati dal consiglio di prefettura — Possono senza questa previa autorizzazione comparire in giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti, ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti — Possono per altro o come attori, o come rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione, fare gli atti preservativi, conservatori, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non meno che intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario [2]

A soddisfare il voto della legge quanto alla necessità dell'autorizzazione del consiglio di prefettura per i Comuni che vogliono stare in giudizio come attori, basta anche che tale autorizzazione sia implicita, e non importa che esplicitamente si estenda a tutti gli oggetti dell'azione, appello o ricorso — Quanto ai giudizi d'appello, l'autorizzazione è necessaria nel caso del Comune appellante, che ricorre avanti il tribunale superiore per ottenere che la sentenza a lui contraria venga riformata, assumendo in questo rapporto le parti di attore, e non può intendersi voluta nel caso di Comune appellato, che una volta munito di debita autorizzazione per farsi attore in prima istanza ha riportato sentenza favorevole ed assume in seconda istanza le parti di reo convenuto all'oggetto di sostenerla [3].

Dalle pronunzie dei consigli di prefettura che accordano o negano ai Comuni la facoltà di stare in giudizio, non è ammissibile il ricorso avanti il consiglio di Stato, come abbiamo detto esponendo le attribuzioni dello stesso consiglio nel contenzioso amministrativo.

Qui però si presenta una questione di non lieve importanza, e che potendo sollevarsi in pratica, non vogliamo tralasciare di accennare I tribunali ordinari avrebbero competenza a conoscere delle pronunzie

[1] Art. 90, detto regolam.

[2] Art. 92, detto regolam Decis. del consiglio di Stato del dì 0 settembre 1862 in affare Consiglio Comunale di Empoli collez. anno 1862, pag. 520.

[3] Decis della corte suprema di cassazione del dì 28 febbraio 1850, in causa Cipriani e Comunità di Livorno.

dei consigli di prefettura che accordano ai Comuni la facoltà di stare in giudizio? ed in specie, se le formalità prescritte a tal uopo dalle leggi amministrative sono state o no praticate?

Tal questione deve essere risoluta, per l'opinione anche dei più accreditati scrittori, con una distinzione secondo, cioè, trattasi di questione di *forma* o di questione di *merito*. — Qualunque privato avesse un litigio con una comunità potrebbe dedurre avanti i tribunali la irregolarità quanto alla *forma* dell' autorizzazione dalla comunità medesima ottenuta. Infatti è indubitato che un atto di simile natura, vale a dire di tutela amministrativa, non riguarda che la persona morale del municipio che ne è l'oggetto, e che ai terzi che dovessero litigare con lui non è aperta alcuna via amministrativa per fare correggere od annullare l'atto stesso. Soltanto il potere giudiciario è chiamato necessariamente ad esaminare la capacità della persona morale contro cui sia in litigio un semplice particolare; e trattandosi di una discussione d'indole eminentemente civile, deve essere giudicata dai tribunali ordinari. Avvegnachè relativamente al privato, che soltanto davanti al potere giudiciario è abilitato ad apprezzare la *capacità* del suo avversario ed il merito delle sue pretese, la contestazione deve dirsi d'indole *giudiciaria*: questo privato ha sempre e indubitatamente il diritto di assicurarsi della capacità della *persona* con cui è in litigio, sia questa una donna maritata o un minore che non possono stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito o del tutore, sia questo un Comune che ha bisogno invece della autorizzazione del consiglio di prefettura; e tutte le questioni che hanno una correlazione intima colla *capacità* del convenuto possono essere sollevate dall'attore, e se quest'ultimo, trattandosi di un Comune, non può elevare la propria voce altro che davanti al potere giudiciario, questo deve essere competente per pronunziare. — Non così però dovrebbe concludersi laddove invece si trattasse di questione nel *merito*, laddove cioè l'avversario del Comune, sollevasse la pretesa che il consiglio di prefettura ha avuto torto nel concedere la richiesta autorizzazione a stare in giudizio, e che ha così disconosciuti i principii di diritto ed incoraggiata una temeraria contestazione, posta in tali termini la disputa incidentale, il potere giudiciario sarebbe assolutamente incompetente a giudicarne. L'autorità amministrativa soltanto, cioè il consiglio di prefettura, è chiamato dalle leggi a concedere le autorizzazioni di cui si tratta, senza obbligo di rendere conto a verun altra autorità dei motivi che lo hanno deter-

minato; esso agisce nella pienezza dei suoi diritti accordando o negando le autorizzazioni medesime In tal caso adunque i tribunali ordinari, trascurando affatto deduzioni di simil genere, dovrebbero passare oltre a conoscere del merito della contestazione [1]

Le istruzioni ai cancellieri comunitativi del 16 novembre 1779 contengono diverse altre utili dichiarazioni intorno ai modi ed alle forme delle autorizzazioni necessarie alle comunità per intraprendere liti, a potere stare in giudizio [2]

Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al tribunale ordinario L'autorizzazione di portare siffatte contestazioni avanti i tribunali ordinari non potrebbe essere accordata dal consiglio di Stato, ogni qualvolta le contestazioni medesime potessero essere definite in via amministrativa Le questioni per altro che insorgessero tra i componenti la rappresentanza comunale ed i suoi ufficiali si per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei tribunali, ma definitivamente si decidono dal consiglio di Stato [3]

I Comuni non possono tenere beni in amministrazione, nè possono promiscuare l' interesse dei loro patrimoni con quelli di qualunque altro patrimonio e luogo pio o azienda di qualunque sorta, benchè avessero il carattere di comunitativi, o fossero dependenti dall amministrazione e governo dei medesimi Comuni [4]

Le comunità sono altresì obbligate a vendere od alienare i loro beni stabili nei modi e condizioni che sono fissate nei relativi ordini in vigore [5]

Infine eccede la competenza delle magistrature e dei consigli co-

[1] Reverchon, *Sur l'autorisation à plaider*. Chaveau Adolfe, *Le pouv. amm et le pouv. judic.* Quest. de compétence. *Gaz des tribunaux* du 24 août 1833.

[2] Art. 228 e segg. delle Istruzioni.

[3] Art 93, detto regolamento. Decis. del consiglio di Stato del 10 decembre 1852 in affare Comunità di Seravalle e Comunità di Tizzana colles. anno 1852 pag. 346

[4] Art 3 e 94, detto regolam. — Art 30 della legge del 23 maggio 1774.

[5] Art 38 della legge del 23 maggio 1774. — Art. 1 delle Il. dello stesso giorno, art. 7, delle Il. dell'11 settembre 1827, art. 94, detto regolamento, e legge 24 aprile 1843

munali i indurre cambiamenti nelle circoscrizioni dei territori comunali ed il deliberare unioni o divisioni di Comuni senza un atto della suprema autorità legislativa dello Stato. È da aggiungersi altresì, che secondo la giurisprudenza del consiglio di Stato, non possono nemmeno di propria autorità, indipendentemente da una speciale autorizzazione governativa, deliberare la traslocazione del capoluogo o residenza comunale [1].

TITOLO SETTIMO.

Degli uffiziali ed impiegati comunali.

Gli uffizi a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune e con dependenza dal magistrato, sono quelli di camarlingo e di grascieri.

Il camarlingo è il depositario della cassa del Comune, e l'esattore delle pubbliche imposizioni: esso è sempre uno dei contribuenti nel Comune che viene eletto per tratta e partito dal magistrato per un quadriennio, e che esercita il proprio ufficio nei modi e colle cautele fissate nei vegliauti regolamenti [2].

Anche i grascieri sono eletti dal magistrato fra i contribuenti che risiedono nel Comune: sono almeno due; e se il bisogno del servizio lo richieda, possono esser portati fino a sei. Essi sono incaricati: — di assistere ai mercati per tutelare il buon ordine e la libertà delle contrattazioni, e di invitare il gonfaloniere a prendere o provocare i provvedimenti necessari all' uopo; — di invigilare all'esattezza dei pesi e misure; — di tenere il registro dei prezzi di tutti i generi alimentari, e di altri soliti vendersi nei mercati del Comune, compilandone le mercuriali da rimettersi periodicamente al gonfaloniere; — di sopravvegliare alla vendita delle carni e di ogni sorta di commestibili, acciò

[1] Decis. del 7 settembre 1860 affare Comune di Montecarlo, e altre due decis. del 8 luglio 1861 in affari Comunità di Vellano e di Cinigiano. Collez. anno 1860, serie 2, pag. 116.

[2] Art. 81, 96 e segg. del regolamento del 20 novembre 1849. — Leggi del 27 maggio 1774, del 29 novembre 1774 del 16 settembre 1810, del 7 gennaio 1816, e del 22 marzo 1827, e circolari governative del 19 ottobre 1760, del 16 luglio 1817, del 26 agosto 1820, del 13 marzo 1827, ed 11 del 11 settembre 1827.

non si consumino per il vitto umano generi infetti, e di qualità nociva alla salute, — di eccitare l'autorità competente per l'applicazione delle leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione [1].

Gli impiegati comunali sono:

1° I medici ed i chirurghi condotti, e levatrici condotte;

2° L'ingegnere e l'assistente ai lavori,

3° I maestri, e le maestre delle scuole comunali, e dei ginnasi;

4° Il segretario del gonfaloniere ove sia occessario;

5° Il distributore di lettere od il procaccia ove è uffizio postale del Comune,

6° L'ispettore di polizia municipale [2].

I medici e chirurghi condotti e le levatrici condotte sono a nomina dei consigli comunali, ed accudiscono alle loro incumbenze in conformità degli oneri e delle condizioni delle respettive condotte. Tutti gli altri impiegati sono a nomina del magistrato, ma lo stanziamento e la variazione dei loro stipendi spetta al consiglio generale [3].

Le nomine che si fanno dal magistrato dei maestri delle scuole minori e delle secondarie devono essere approvate dal ministro della pubblica istruzione; quelle dei maestri dei ginnasi debbono essere sanzionate dalla sovrana autorità [4].

Sono soggetti a conferma annuale: l'assistente ai lavori, l'ispettore di polizia municipale ed il procaccia; gli altri impiegati sono nominati per un triennio. Dopo tre anni sono soggetti a conferma, e dopo tre conferme non è necessario altro squittinio. Però tanto nel corso del triennio, quanto dopo tre conferme, in caso di reclami per mancanze gravi, il magistrato previe le debite contestazioni, e udite le repliche statuisce se per parte sua, o per parte del consiglio generale respettivamente, debba procedersi ad uno squittinio straordinario in cui si decida se l'impiegato che ha dato causa ai reclami deve continuare nel servizio o cessare. Ove però si tratti di medici, chirurghi, o levatrici, non può farsi luogo allo squittinio straordinario, senza l'autorizzazione del prefetto [5]. Fra le tre conferme, dopo le quali gli impiegati comunali non

[1] Art. 112 e 113, detto regolam.

[2] Art. 114, 119, 120, detto regolam.

[3] Art. 115, detto regolam., e art. 36 della legge del 28 settembre 1853.

[4] Art. 48 e 49 della legge per l'insegnamento, del 30 giugno 1852.

[5] Art. 123 e 124, regolam. 20 novembre 1849. — Art. 53, detta leg. del 30 giugno 1852, e art. 38 della legge com. del 28 settembre 1853.

sono più soggetti a conferma, devono essere valutate secondo quanto ha ritenuto il consiglio di Stato, ancor quelle precedenti alla pubblicazione dei nuovi regolamenti comunali [1].

Gli impiegati comunali benemeriti per utile e lungo servizio, egualmente che le loro famiglie, possono ottenere dai consigli comunali un giusto riguardo, purchè i consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è determinato per gli impiegati dello Stato dalle leggi e regolamenti sulle pensioni [2].

Sono considerati come inservienti comunali: le guardie di polizia municipale e della grascia; i custodi delle fonti, orologi e fabbriche comunali; i donzelli, ed in generale tutti gli altri salariati del Comune. Essi sono tutti a nomina e remozione del magistrato, e sottoposti a conferma annuale; i loro stipendi sono determinati dal consiglio generale [3].

Un sovrano motuproprio del 10 giugno 1852 ha stabilite le norme colle quali debbono procedere le magistrature comunali le quali vogliano attivare il servizio delle guardie municipali, non che quelle colle quali debbono queste condursi nel disimpegno dei loro uffici.

TITOLO OTTAVO

Della polizia municipale

La polizia municipale urbana e rurale, è rivolta a guarentire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo, e la sicurezza all'intiera popolazione, in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso.

1° Provvede perciò al comodo transito, ed alla sicurezza delle strade tanto comunali, quanto vicinali, procurando l'osservanza dei regolamenti che concernono gli scoli delle acque; le piantagioni di alberi; edificazioni lungo le strade, gli ingombri di esse, la loro nettezza; la spalatura delle nevi; i danni alla superficie delle strade o alle opere di arte esistenti su quelle; i provvedimenti necessari in caso di rovina accaduta, o

[1] Decis. dell'8 giugno 1852, in affare Consiglio Comunale di Barberino di Val d'Elsa: collez. anno 1852, pag. 317.

[2] Art. 123, regolam. 20 novembre 1849.

[3] Art. 126, 127, 128, detto regolamento, e art. 30 della legge 28 settembre 1853.

minacciata delle fabbriche pubbliche o private; il buon regolamento delle fogne, ed acque pubbliche, e la illuminazione notturna:

2° Invigila alla conservazione degli edifizi, delle armi gentilizie, delle iscrizioni ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade, ed alla numerazione delle case e fabbriche

3° Procura la osservanza del regolamento del 10 aprile 1782, e di ogni altro regolamento generale concernente i corsi di acque, affinchè non vi siano fatte arbitrarie innovazioni; che non sia fatto danno agli argini, e loro appartenenze; che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei; che siano bene regolate le piantagioni, e costruzioni lungh' essi, che siano bene regolate le deviazioni, spartizioni, e immissioni delle acque, e che sia provveduto alla custodia degli acquedotti

4° Tutela da qualunque danno che non venga dal tempo e dall' uso, le fabbriche di pertinenza comunale e qualunque opera destinata al comodo pubblico

5° Provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi, e per la sicurezza pubblica allorquando si costruiscono steccati ponti da fabbriche, palchi e qualunque opera possa indurre pericolo di pubblico danno; ed in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene:

6° Provvede alla osservanza dei regolamenti che tutelano l' igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione i mercati delle vettovaglie, le sostanze alimentarie esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita, gli ammazzatoi, i macelli, le pescherie, i depositi di acque putride e di materie immonde ovunque si trovino, le fosse pei cadaveri degli animali, le fabbriche e manifatture da cui emanano esalazioni incomode ed insalubri, ed i cimiteri.

Le magistrature comunali hanno facoltà di deliberare e proporre alla approvazione del governo per l' organo del prefetto, i regolamenti speciali di polizia urbana e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi[1]

[1] Art 129, 130, detto regolam.

TITOLO NONO

Delle penali e dei ricorsi

Chiunque, avendone l'obbligo, non sostituisce nella rappresentanza comunale entro il termine di 20 giorni dall'avviso, incorre nella penale di lire 100 se l'ufficio sia di priore, e di lire 50 se sia di consigliere. Le stesse penali sono applicabili a chi senza legittima scusa da riconoscersi tale dal magistrato rifiuta di far parte della rappresentanza comunale. — Quei priori o consiglieri i quali senza legittimo impedimento da riconoscersi tale dal magistrato, mancano alle adunanze debitamente convocate dal respettivo collegio, incorrono nella penale di lire 5 per ciascuna adunanza, e sono inoltre responsabili delle conseguenze della loro assenza quando per essa venga danno al Comune. Nella medesima responsabilità agli effetti civili incorrerebbero, come già altrove si è accennato, coloro che dopo avere accettato un ufficio comunale pretendessero di renunziarvi; perocchè quel cittadino il quale ha assunto ed incominciato ad esercitare l'ufficio, malgrado la facoltà che gli competeva di non accettarlo pagando una multa, ha confermato anche la sua volontà al precetto della legge, ed ha assunto una obbligazione dalla quale non può declinare, senza sottoporsi a prestare i danni che in qualunque modo potessero provenire dall'abbandono arbitrario dell'ufficio [1]. — Ad uguale pena di lire 5 vanno soggetti i priori che trascurano di intervenire alle pubbliche comparse del magistrato senza allegare legittimo impedimento. Tutte queste penali si esigono dal camarlingo col privilegio del braccio regio, e cedono a benefizio del Comune

Dalla esposizione che abbiamo fatta altrove delle attribuzioni e competenze dei tribunali amministrativi, è resultato quali ricorsi e quali contestazioni sono loro deferite risguardanti le cose municipali: qui basta per conseguenza che ne facciamo un breve riassunto

Dalle deliberazioni dei magistrati sopra questioni di imborsazioni, tratte, sostituzioni, divieti e titoli di esenzione, è aperto il ricorso innanzi ai consigli di prefettura i quali decidono irretrattabilmente — Chi

[1] Art. 23, 49 e segg. della leg. 28 settembre 1853. Decis. del consiglio di Stato dell'11 aprile 1850, in causa Benedetti Luigi colleg. an. 1850, serie 2, pag. 37.

si creda aggravato dalle deliberazioni del magistrato in quanto non accolgono le scuse di coloro che vogliono esimersi dal far parte della rappresentanza comunale, può ricorrere al consiglio di prefettura il quale decide senza ulteriore ricorso — Le questioni che possono insorgere fra il consiglio generale ed il magistrato di uno stesso Comune in materia di attribuzioni e competenze, sono decise dal consiglio di prefettura, e contro queste decisioni è aperto il ricorso al consiglio di Stato [1] — Se contro qualche deliberazione del consiglio generale o del magistrato, sono elevati reclami, ed i reclamanti siano non meno della decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al consiglio e respettivamente al magistrato che ha deliberato, e sentite le repliche, il consiglio di prefettura conosce della questione, interpellato l'ingegnere ispettore del compartimento quando si tratti di lavori, di acque, strade e fabbriche; e reputando fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola a nuovo esame del consiglio comunale o del magistrato dell'anno successivo Nei casi di urgenza o quando la deliberazione viene confermata ed i reclami persistano, il consiglio di prefettura decide, e chi si sente aggravato dalle risoluzioni del consiglio stesso può appellare al consiglio di Stato [2] — Indipendentemente da questo diritto di ricorso collettivo, è ammesso a ricorrere contro le deliberazioni dei consigli comunali, viziate di nullità per difetto di forme, o per violazione di legge, qualunque singolo comunista abbia un interesse diretto a togliere di mezzo tali atti che sieno di impedimento ad un suo diritto: questa facoltà è sanzionata anche dalla giurisprudenza del consiglio di Stato [3]

Il consiglio di prefettura pronunzia pure, ma inappellabilmente, sui ricorsi contro le decisioni delle magistrature comunali concernenti i reparti delle tasse — Anche il gonfaloniere ed il camarlingo possono avere ricorso al consiglio di prefettura dalla deliberazioni dei consigli generali o dei magistrati comunali concernenti i respettivi loro rendimenti di conti, e poi al consiglio di Stato come tribunale d'appello — Dalle decisioni delle prefetture sulle revisioni tanto degli stati presuntivi, quanto dei rendimenti di conti annui, i consigli comunali se si cre-

[1] Art 53, 54, 55, detta legge

[2] Art 55, detta legge. — Art 143, 144, regolam. del 20 novembre 1849

[3] Decis del 12 marzo 1851, in affare Canovaro collez anno 1851, pag. 314

dono aggravati hanno ricorso alla corte dei conti — Tutti i ricorsi che nei casi ora indicati vengono interposti innanzi i consigli di prefettura, debbono essere presentati dentro venti giorni dalla data dell'atto da cui si ricorre. Il termine di giorni trenta dalla data dei decreti dei consigli di prefettura, è prescritto per i ricorsi che dai decreti medesimi possono interporsi innanzi il consiglio di Stato ed alla corte dei conti [1].

Infine i camarlinghi che credessero incontrare nei magistrati una indebita repugnanza ad approvare le cautele e le mallevadorie che devono offrire a forma delle leggi, possono ricorrere ai tribunali ordinari per ottenere quelle dichiarazioni che fossero di giustizia [2]

TITOLO DECIMO

Riassunto delle attribuzioni spettanti al potere municipale, e dei rapporti giuridici esistenti fra di esso ed il potere politico

Da tutto quanto fu fino ad ora esposto, chiare appariscono le relazioni reciproche che passano naturalmente fra il potere politico ed il potere municipale: queste relazioni possono riassumersi in due diritti al primo dei due poteri spettanti, cioè *un diritto di ispezione*, ed *un diritto di cooperazione* [3].

I. Il diritto di ispezione appartiene al potere politico, come custode e garante della pubblica sicurezza, rispetto a tutte le attribuzioni spettanti al potere municipale, sia d'indole legislativo, sia amministrativo. Relativamente a quelle di ordine legislativo, il governo in forza di questo diritto di ispezione, siccome abbiamo veduto: 1° ha il diritto del veto quanto ai regolamenti municipali; 2° ha il diritto di esame e di richiamo quanto alla formazione dei bilanci annuali; 3° ha il diritto di impedire le alienazioni o creazioni di debiti; 4° di approvare o sospendere l'armamento della guardia municipale, e così via discorrendo. — Nell'esecutivo o amministrativo, il governo ha diritto: 1° di sorvegliare la osservanza delle leggi costituzionali del municipio, 2° di autorizzare o no i Comuni a stare in giudizio; 3° di prescrivere certi tali requisiti in alcuni fra gli ufficiali cui il potere municipale affida l'esecuzione dei suoi

[1] Art. 57, 58, detta legge. — Art. 138, 139, 141, 148, detto regolam.
[2] Art. 142, detto regolam.
[3] Galeotti, opuscolo citato.

ordini; 4° di autorizzare lo squittinio straordinario dei medici, chirurghi e levatrici; 5° di vigilare sull'amministrazione onde per essa non si rechi disturbo alla economia generale dello Stato. — Quindi il governo, per mezzo dei suoi collegi amministrativi è altresì arbitro delle contese fra i cittadini e il Comune, o dei Comuni fra di loro; e quindi ha ancora il diritto di assicurarsi che l'insegnamento municipale non sia contrario all'interesse generale dello Stato. — Nello stesso diritto di ispezione può dirsi che rientrano ancora altre garanzie preventive che ha il potere politico per assicurarsi l'andamento delle cose municipali in modo conforme alle sue vedute ed alla economia generale dello Stato, quali sarebbero la nomina dei gonfalonieri e dei componenti i magistrati comunitativi e la presenza del cancelliere ministro del censo alle discussioni e deliberazioni consiliari e magistrali. — Dall'organizzare bene praticamente il *diritto di ispezione* dipendono il buon andamento delle cose municipali, e quell'accordo che, come dicemmo fin da principio, deve necessariamente esistere fra i due poteri politico e municipale. L'esagerare invece il diritto medesimo produrrebbe la schiavitù dei municipi e l'assorbimento delle amministrazioni comunali in quella dello Stato.

II. Il *diritto di cooperazione*, che consiste in una certa partecipazione al governo, è quel diritto che ha il potere municipale ad essere considerato siccome l'interprete più fedele per trasmettere al potere politico le domande dei cittadini e rappresentarne i bisogni; e come l'agente migliore per trasmettere a questi gli ordini del primo, e procurarne in certi casi la esecuzione. — Da ciò derivano alcune distinte attribuzioni che il potere municipale esercita o per diritto *proprio* o per *delegazione*. — Esercita per diritto proprio quelle attribuzioni che consistono nel rappresentare al potere politico i bisogni e le domande dei comunisti, le quali riduconsi all'esercizio del diritto di petizione e del diritto di rimostranza. — Esercita per delegazione quelle attribuzioni che il potere politico gli affida siccome all'autorità che meglio di ogni altra può esercitarle. — Queste attribuzioni riduconsi in sostanza a tre funzioni: 1° funzioni di sorveglianza; 2° funzioni d'informazione; 3° funzioni di esecuzione. — Così fra le funzioni della prima specie quelle vi sono di vigilare sul retto andamento dei luoghi pii che non dipendono direttamente dal Comune; quella di custodire i libri catastali, e alcuni registri dello Stato civile; quella di vigilare alla osservanza delle leggi sulla libertà di commercio, di sorve-

gliare gli stabilimenti di pubblica istruzione. — Tra le funzioni della seconda specie vi è quella d'informare su gli affari concernenti l'amministrazione de' luoghi pii; sulla disposizione dei fondi della pieta pubblica; sulla regolare manutenzione delle strade regie, sulle condizioni materiali e morali del paese. — Fra le funzioni della terza specie vi sono quelle di riscuotere le pubbliche gravezze anche per conto dello Stato; di vegliare sull'esecuzione dei lavori ordinati dal potere politico; di effettuare la leva militare; di costituire le scuole ordinate dal potere politico, o nominare i maestri, quando queste scuole debbano essere a carico del Comune. — Ogni uomo amante del proprio paese deve far voti perchè praticamente siano organizzati nel miglior modo possibile questi due diritti di *ispezione* e di *cooperazione* nei quali, come dicevasi, si riassumono tutte le relazioni fra il potere politico ed il potere municipale; e che in questa, siccome in ogni altra parte, la legislazione municipale venga sempre più migliorata secondo lo spirito dei tempi ed in modo conforme ai veri interessi della popolazione. E chiuderemo colle parole del Poggi: « Vi sarebbe da temere giammai che il miglioramento » ed una maggior forza impressa alle istituzioni municipali seco portasse l'indebolimento del potere politico, perocchè la libera gestione » ed amministrazione degli interessi locali è compatibile con qualunque » forma di reggimento civile, ed anzichè indebolire contribuirebbe a » rendere stabile e forte l'autorità governativa riunendo come in un » fascio gl'interessi, i bisogni e le affezioni delle famiglie, delle Comuni, » delle città, delle provincie e dell'intera nazione. »

FINE